


PARTE SECONDA

RISPOSTE AI QUESTIONARI



## QUESTIONARIO N. 1

# PROPRIETÀ FONDIARIA

1. *Ritenete opportuno introdurre un limite al diritto dei privati di possedere fondi rustici? Cioè giudicate opportuno o meno stabilire un limite (da esprimere in congrui termini, per esempio, di reddito imponibile catastale) per le proprietà terriere?*  
*In caso favorevole siete per l'esproprio della parte eccedente il limite con o senza indennità, oppure siete per altre forme (vendite coattive, contratti obbligatori di tipo enfiteutico, ecc.)?*
2. *Ritenete che il limite debba essere eguale per tutti i terreni oppure giudicate necessarie differenze di misura e metodo in rapporto al grado di intensità della produzione agricola ed al tipo degli ordinamenti fondiari (terra nuda, terreni arborati, terreni irrigui, ecc.)?*
3. *Ritenete che i terreni resi disponibili debbano essere prevalentemente destinati alla formazione di nuova piccola proprietà coltivatrice oppure debbano alimentare la formazione di aziende a conduzione collettiva?*
4. *Indipendentemente dall'introduzione di un limite, quali variazioni si potrebbero determinare nella distribuzione della proprietà, atte a favorire l'incremento della produzione e un miglioramento nelle condizioni di vita dei lavoratori della terra? Ad esempio ritenete opportuno o meno una politica di riunioni particellari? E nel caso affermativo, come dovrebbe essere condotta?*
5. *Quali limitazioni al vigente diritto di proprietà sui fondi rustici (obbligo di miglioramenti agrari e fondiari, ecc.) ritenete opportuno introdurre per realizzare l'auspicata funzione sociale della proprietà?*
6. *Ritenete opportuno o meno il rispetto obbligatorio della indivisibilità della minima unità colturale? Analogamente, giudicate opportuna la creazione di un istituto giuridico sul tipo dell'Homestead Americano?*
7. *Quali risultati concreti ha portato l'applicazione delle attuali leggi sugli usi civici? Quali le variazioni da apportare nel meccanismo legislativo per affrettarne la liquidazione?*
8. *Quali gli strumenti giuridici idonei a realizzare una migliore utilizzazione delle terre collettive e comunali?*

## ASSOCIAZIONE FRA GLI AGRICOLTORI DELLA PROVINCIA DI MESSINA

1. Non si ritiene opportuno un limite al diritto di possedere fondi rustici sia in ossequio al principio della libertà economica sia perchè in Italia la proprietà fondiaria è abbastanza frazionata e in alcune zone quasi polverizzata. Essa è inoltre in continuo frazionamento per effetto di successione, frazionamento del quale non si può non tener conto.

L'esperienza dimostra che le grandi aziende ben attrezzate e ben dirette, danno un rendimento unitario superiore a quello delle piccole, sicchè il loro frazionamento, si risolverebbe in un danno per la produzione.

2. Qualora si dovesse stabilire un limite (il che non è opportuno) esso non potrebbe essere uguale per tutti i terreni.

La massima superficie consentita dovrebbe essere minore per i terreni a coltura intensiva (orti, terreni alborati, terreni irrigui ecc.) maggiore per i seminativi.

Nella determinazione del limite dovrebbe anche tenersi conto della composizione della famiglia del proprietario essendo equo che chi ha numerosa prole sia autorizzato a possedere una maggiore estensione.

Nessun limite dovrebbe essere imposto ai pascoli permanenti di montagna, ai boschi ed in genere ai terreni non suscettibili di miglioramento perchè il loro frazionamento sarebbe inutile e dannoso all'a produzione.

3. Nel caso di imposizione di un limite, i terreni disponibili dovrebbero essere destinati alla formazione di nuove piccole proprietà coltivatrici, previa, s'intende, l'esecuzione da parte dello Stato delle opere necessarie per rendere possibile lo sviluppo di dette proprietà, (strade, acquedotti ecc.).

4. Nessuna variazione nella distribuzione della

proprietà è consigliabile indipendentemente dalla imposizione di un limite.

Solo è opportuno favorire la costituzione di consorzi fra proprietari per la lavorazione meccanica del terreno, dove possibile, e per la prima lavorazione e vendita dei prodotti.

5. La funzione sociale della proprietà si può realizzare stimolando l'iniziativa privata con la concessione di crediti fondiari ed agrari e punendo, con le dovute garanzie, i neghittosi.

6 È opportuno il rispetto dell'indivisibilità della minima unità colturale.

7. Lo scioglimento degli usi civici ha favorito il miglioramento della proprietà fondiaria.

Nessuna variazione è necessario apportare al meccanismo legislativo vigente per affrettarne la liquidazione. Basta completare al più presto le istruttorie pendenti e definire i giudizi in corso.

8. Per realizzare una migliore utilizzazione delle terre collettive è necessario, se suscettibili di miglioramento, quotizzarle fra gli agricoltori locali. Se non suscettibili di miglioramento, dovrebbero essere rimboschite.

## ASSOCIAZIONE FRA PROPRIETARI DI FONDI RUSTICI DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

1. - 8. Le risposte al questionario formulato dalla Sottocommissione per l'agricoltura, non si riferiscono all'intero paese, si limitano invece al particolare ambiente che qui viene delimitato. L'ambiente riguarda quella parte di territorio che si estende a sinistra del Po, partendo press'a poco là dove la Dora versa le sue acque nel maggior fiume sino alla confluenza di questo con il Ticino. Comprende questa regione le terre delle Provincie di Vercelli, Novara e Pavia, che nella loro parte pianeggiante formano la classica regione risicola. Così delimitato, il comprensorio di cui vogliamo fare un esame con lo scopo di studiare una possibile riforma del regime fondiario, comprende una superficie totale di ettari 796 mila circa.

Il regime fondiario della zona, pur presentando qualche differenza da località a località, può definirsi di media e grande proprietà, benchè non si abbiano a disposizione dati certi sulla distribuzione della terra agli effetti della proprietà, poichè mancaro indagini sistematiche del genere.

Nota è che il catasto agrario non dà la ripartizione del suolo agli effetti della proprietà, ma indica invece la ripartizione del medesimo agli effetti tecnici produttivi, ossia dà l'estensione e il numero delle aziende esistenti in ciascun comune. Naturalmente non si può affermare che il concetto di aziende, o che più persone posseggano la stessa azienda, tuttavia riteniamo che i dati forniti dal catasto, possano servire egualmente allo scopo, poichè i dati da esso forniti non si allontanano di molto dalla reale situazione del regime fondiario.

Dal catasto risulta che la superficie del territorio considerato è suddivisa in centosessantamila aziende, la superficie media di ognuna di esse pertanto dovrebbe essere all'incirca di 5 ettari.

A questa distribuzione aritmetica corrisponde invece una situazione di fatto ben diversa, poichè la maggior parte delle aziende ha invece una super-

ficie sensibilmente inferiore a quella media, mentre un numero limitato di imprese ha una superficie che si allontana molto da quella indicata e raggiunge valori di 50 e talora 100 ettari per ciascuna unità. Per una maggior chiarezza della ripartizione della terra tra le singole aziende si riportano qui i dati riguardanti il numero delle aziende e la superficie occupata da ciascuna classe di ampiezza.

Classi di ampiezza	Numero delle aziende	In % del totale	Superficie occupata	In % del totale
fino a 0,50 . . . . .	54.038	33,7	10.075	1,26
da 0,50 a 1 . . . . .	23.227	14,5	17.290	2,17
da 1,01 a 3 . . . . .	42.728	26,6	78.801	9,9
da 3,01 a 5 . . . . .	17.436	10,8	67.592	8,48
da 5,01 a 10 . . . . .	12.956	8,0	89.361	11,2
da 10,01 a 20 . . . . .	5.225	3,2	72.194	9,0
da 20,01 a 50 . . . . .	2.694	1,7	83.926	10,5
da 50,01 a 100 . . . . .	1.089	0,6	77.200	9,6
da 100,01 a 500 e oltre . . . . .	812	0,4	299.743	37,64
Totale . . . . .	160.265	100	796.171	100

Su un totale di 160 mila aziende, oltre 57 mila non hanno una superficie superiore ad un ettaro, tali imprese rappresentano il 48 % del totale. Indubbiamente l'estensione di tali aziende è così ridotta da far pensare ad imprese agricole non autonome e perciò ad una proprietà così limitata da costituire un fenomeno dannoso per l'interesse generale dell'agricoltura e del paese.

In realtà il fenomeno non stà nei termini che i rilievi statistici potrebbero far credere, poichè si tratta di imprese che nulla hanno a che fare con quelle agrarie, sono piccoli appezzamenti di terreno che circondano le abitazioni della periferia dei centri urbani, esse non appartengono a famiglie dedite all'agricoltura, ma a categorie di lavoratori dell'industria, di professionisti, di commercianti, artigiani, bottegai ecc. Si tratta insomma di quell'insieme di

case talora signorili, qualche volta con caratteri popolari che si trovano ovunque nelle adiacenze dei centri abitati e formano il termine di transizione tra centro urbano e campagna.

Il totale delle aziende agrarie pertanto non sarebbe di 160 mila unità ma poco più di 100 mila. Di esse il 26 % circa è rappresentato da imprese che hanno una superficie variabile da 1 a 3 ettari; se a queste si aggiungono quelle aventi l'ampiezza dai 3 ai 5, si ha un totale di 60 mila imprese che rappresentano all'incirca il 37 % del totale, che formano nel loro insieme le piccole aziende autonome e che si possono ritenere tali poichè esse sono in grado di soddisfare sempre i bisogni della famiglia proprietaria.

Il gruppo delle aziende aventi una superficie superiore ai 5 ettari, ma non ai 50, raggiungono all'incirca 20 mila unità ossia il 20 % del totale, questo gruppo si può ritenere rappresenti con sufficiente approssimazione le aziende di media ampiezza. Veramente l'importanza economica di esse è tale che in taluni casi non si può parlare di imprese a carattere semi-capitalistico specie quanto l'azienda di 5 ettari o poco più, è confinata nelle peggiori zone di collina o submontane, mentre per quelle con ampiezza dai 40 ai 50 ettari, quando investono superficie della pianura irrigua, si possono ritenere aziende con prevalenti caratteri capitalistici. Le aziende con superficie superiore ai 50 ettari, quelle cioè con caratteri decisamente capitalistici, sono effettivamente poco numerose. Esse raggiungono all'incirca 2 mila unità e rappresentano solo l'1 % del totale delle imprese. La distribuzione delle aziende nelle singole classi di ampiezza non ci fornisce la nozione della superficie che esse occupano, dato per noi assai più interessante.

Trascurando le imprese rilevate dal catasto e che noi abbiamo ritenuto di poter escludere dal novero delle aziende agrarie, rimangono quelle aventi una superficie superiore ad un ettaro e che costituiscono le piccole proprietà. Esse occupano 146 mila ettari ossia il 18,4 % della superficie agraria totale.

Le aziende di media ampiezza, quelle aventi una superficie dai 5 ai 50 ettari occupano una superficie totale di 195 mila ettari, ossia il 30,7 % della superficie totale. Non si può nascondere che le aziende di media ampiezza abbiano un'importanza notevole nel territorio considerato, superata solo dalle aziende o proprietà di grande ampiezza.

Queste infatti, occupano una superficie di 370 mila ettari, pari al 45 % della superficie totale.

L'ordinamento del regime fondiario nel territorio è improntato dalla grande e media proprietà. È diffusa la prima, nella zona classica delle irrigazioni con ordinamento produttivo strettamente risicolo, la seconda si addensa invece nei terreni asciutti o parzialmente irrigui.

Quantunque nel territorio prevalga la media e la grande proprietà, noi non esitiamo ad affermare nel modo più deciso che qualunque riforma che tenda

a portare modificazioni al regime fondiario, trarrebbe seco una serie inevitabile di inconvenienti che lungi dal servire al progresso economico sociale e dal creare quelle condizioni necessarie per un migliore tono di vita per i lavoratori, non farebbe altro che precipitare a bassi valori la produzione e perciò ad un abbassamento totale del livello di vita di tutti gli agricoltori. Sosteniamo quindi che l'ordinamento fondiario del territorio non è il risultato di un processo giuridico, ma il risultato di un travaglio secolare tra l'ambiente fisico e le condizioni economiche sociali; insomma il regime fondiario ha assunto quella fisionomia e configurazione che più gli conveniva dal punto di vista economico produttivo, poichè non si saprebbe immaginare un regime fondiario diverso dall'attuale senza apportare una profonda modificazione all'ordinamento produttivo.

Questo è frutto di una lunga e laboriosa esperienza durata intere generazioni, insegnando agli uomini che, per sfruttare il particolare ambiente, meglio non vi era da fare che volgere le proprie cure alla coltivazione del riso.

Supposto che l'attuale regime fondiario possa essere modificato, di modo che le attuali grandi aziende vengano ridotte di superficie moltiplicandone il numero, i danni che ne deriverebbero sarebbero di gran lunga superiori agli illusori vantaggi che si crede di poter conseguire. Supposto che si arrivasse alla determinazione che nessuna azienda possa superare i 50 ettari, si otterrebbe nelle tre provincie prese in considerazione 276 mila ettari di terra destinata alla formazione di nuove proprietà. In tal caso le nuove proprietà, per non guastare eccessivamente l'ordinamento produttivo, dovrebbero avere una superficie media di 50 ettari e si formerebbero 5500 nuovi proprietari ossia 5500 famiglie modificherebbero la loro condizione.

Appena il 10 % delle famiglie dell'intero comprensorio verrebbe a beneficiare della riforma agraria.

Se invece le terre espropriate dovessero servire a formare proprietà di superficie minore, per esempio di ettari 25, ne beneficerebbero circa 11 mila famiglie ossia il 20 % delle famiglie esistenti.

L'una e l'altra soluzione implicano una delle più radicali riforme, le quali inevitabilmente trarrebbero seco una serie di inconvenienti di tale importanza da poter affermare decisamente che esse si risolverebbero in danno non dei proprietari ma di tutta la collettività. Degli inconvenienti a cui si è fatto cenno, si indicano qui i principali:

10) *Fabbricati*. — La struttura a corte dei fabbricati della regione risicola non ammette nessuna modificazione o ampliamento. Pertanto volendo smembrare l'azienda in più imprese si renderebbe necessaria la costruzione di nuovi fabbricati uno cioè per ogni nuova proprietà, poichè sarebbe impossibile utilizzare il fabbricato esistente per più imprese, essendo assolutamente inadeguato alle nuove necessità. In tal caso volendo dotare ogni nuova azienda di un

fabbricato, si andrebbe contro una spesa valutabile intorno ai 20 miliardi di lire se le nuove proprietà saranno di 50 ettari caduna; di 30 miliardi invece se le proprietà fossero di 25 ettari.

2°) *Acqua di irrigazione.* — Il fatto dominante di tutta la pianura risicola è l'irrigazione. Le aziende in genere dispongono di un corpo d'acqua che è commisurato alla necessità e alla ampiezza dell'impresa. Qualora l'impresa dovesse essere suddivisa in tre o quattro aziende, la stessa sorte toccherebbe ai corpi di acqua di cui l'impresa disponeva. Pertanto se l'impresa dispone oggi di un corpo di acqua di 300 litri al secondo, le imprese che su di essa si formerebbero per effetto della riforma agraria, verrebbero a disporre di un corpo di acqua di circa 60 litri ognuna. Prima con 300 litri al secondo era possibile l'irrigazione su 150 ettari di terreno. E l'irrigazione era compiuta nel migliore dei modi perchè l'esperienza aveva insegnato all'agricoltore quale fosse il corpo d'acqua più confacente alla natura e all'ampiezza degli appezzamenti da irrigare. Ora, l'acqua sarebbe ancora nella stessa quantità suddivisa in più corpi, in tal caso più non si riuscirebbe ad irrigare la stessa superficie e molto probabilmente l'irrigazione sarebbe compiuta con minore efficacia e certamente con maggiore dispendio di acqua.

La riforma provocherebbe inoltre una diminuzione nell'uso dell'acqua di irrigazione; poichè la riduzione della superficie delle aziende porterebbe ad una minor estensione della superficie coltivata a riso, facendo più largo posto a colture asciutte quali il grano o parzialmente irrigue come il mais, i foraggi, ecc. Si determinerebbe perciò una diminuzione nell'uso dell'acqua di irrigazione, rendendo parzialmente inutili i capitali ingenti investiti in opere di derivazione e di canalizzazione.

3°) *Ordinamento produttivo.* — Il catasto agrario del 1930 riporta la superficie coltivata a riso in ciascuna provincia. Da tali dati emerge che la superficie destinata a riso in quell'epoca era di circa 100 mila ettari distribuita nelle singole provincie nella maniera che qui viene indicata:

Novarese . . . . .	17.246	35,27
Pavese . . . . .	32.718	25,82
Vercellese . . . . .	53.409	52,45

Da allora sono avvenute sostanziali modificazioni nell'ordinamento produttivo nel senso che la superficie investita a riso è notevolmente aumentata a scapito del grano ma soprattutto per effetto del trapianto. Attualmente è ritenuto che la superficie destinata al riso sia di circa 165 mila ettari, per cui la percentuale della superficie destinata a tale coltura dovrebbe aggirarsi intorno al 70 % per la provincia di Vercelli, il 64 % nel Pavese, e al 65 % circa per Novarese.

La coltura del riso non si presenta distribuita uni-

formemente in tutto il territorio, e nemmeno nell'ambito di uno stesso comune essa è uniforme; presenta invece delle notevoli variazioni passando dalla grande alla piccola impresa nel senso che la piccola impresa destina una superficie a riso di molto inferiore a quella che è destinata nella grande azienda. Il fatto avvertito da tutti e che trova una spiegazione logica dipendente dalla necessità che sente il contadino di produrre nel suo fondo quanto gli abbisogna, viene illustrato con dati statistici raccolti per l'intero comprensorio.

#### ORDINAMENTO CULTURALE IN GRANDI E PICCOLE AZIENDE

*Dati in % della superficie azienda — La cifra tra parentesi esprime la superficie ripetuta in % di quella aziendale.*

##### Grandi aziende.

	Superficie a			
	riso	grano	foraggi	altre colture
Vercelli . . . . .	61 (16)	18	16,2	4,8 (2,1)
Novara . . . . .	57 (6,3)	17	20	6 (9,5)
Pavia . . . . .	57 (9,4)	18	21	4 (7,5)

##### Piccole aziende.

	Superficie a			
	riso	grano	foraggi	altre colture
Vercelli . . . . .	36,7 (1,2)	27	29	8,3 (8,4)
Novara . . . . .	20,2	27	29	16,8 (10)
Pavia . . . . .	22,4	27	29	14,6

L'indagine di cui si sono riportati i dati è stata condotta su un notevole numero di aziende, distinto in due gruppi uno di grandi imprese con superficie in media di 80 ettari, l'altro su imprese aventi una superficie intorno ai 15.

L'indagine pone in rilievo quale sia la modificazione che avverrebbe nell'ordinamento produttivo qualora si passasse dall'attuale regime fondiario ad altro in cui la piccola o media azienda dovesse prevalere. Se il fatto dovesse verificarsi, le conseguenze sarebbero molto gravi. La superficie destinata al riso passerebbe automaticamente da 160 mila ettari a meno di 90 mila e la produzione del riso subirebbe una diminuzione della stessa importanza.

Naturalmente la restrizione della coltura del riso andrebbe compensata da una più larga coltivazione di colture i cui prodotti sono oggetto di consumo nell'interno dell'azienda, cioè grano, mais, patate e soprattutto foraggi poichè la piccola impresa ha sempre una quantità di bestiame che proporzionalmente è superiore a quella della grande azienda.

4°) *Attrezzatura industriale.* — La diminuzione della superficie a riso e della produzione del medesimo avrebbe conseguenze incalcolabili per il nostro paese. In primo luogo si farebbe restrizione di una coltura

il cui prodotto siamo in condizione di poter produrre vincendo la concorrenza di altri paesi. Poi si renderebbe inutilizzabile circa il 50 % dell'attuale attrezzatura industriale che trova la sua ragione di lavoro nella trasformazione e manipolazione del risone. Attualmente nel comprensorio considerato esistono 1500 riserie che impiegano circa 8 mila operai. La diminuzione della coltura del riso, renderebbe inattivi 600 stabilimenti la cui attrezzatura valutata a miliardi di lire diverrebbe inutile e perciò perduta.

Inoltre metà degli operai cioè circa 4000 unità lavorative che forse rappresentano altrettante famiglie, sarebbero automaticamente senza lavoro. Della riforma agraria beneficiano 5000 famiglie, i cui capi da affittuari o altra condizione passano a quella di proprietario, nello stesso tempo viene tolto il lavoro ad un numero di famiglie press'a poco uguale.

5°) *Il lavoro manuale.* — La modificazione nell'ordinamento produttivo a cui si è fatto cenno provocherebbe una grave diminuzione di impiego di mano d'opera, poichè è noto che il riso è una delle colture più attive. È noto che la zona risicola, quantunque sia altamente popolata, è un centro di grande importanza per la migrazione di lavoratori stagionali. Si tratta soprattutto di donne per il periodo della monda, di uomini per il raccolto del riso i quali dal monte e da altre zone anche lontane, forniscono i lavoratori necessari per la coltura del riso. Ogni anno nel periodo estivo oltre 170 mila persone trovano impiego per i lavori colturali del riso e in breve tempo riescono a realizzare somme talora cospicue che servono a colmare il magro bilancio di famiglie che vivono in montagna. Se la coltivazione del riso avesse a diminuire nelle proporzioni da noi indicate, vorrebbe dire che 85 mila persone rimarrebbero nel periodo estivo senza lavoro e più non affuirebbero verso le zone di montagna quelle somme in danaro tanto preziose per quelle famiglie la cui economia è così ristretta e più soffre per mancanza di contante.

6°) *Attrezzatura aziendale.* — È noto che la pianura risicola è la regione più meccanizzata di ogni altra regione italiana. Naturalmente la quantità e qualità di macchine in uso si adeguano alle necessità della coltivazione del riso. Pertanto se si volesse indicare quali sono le macchine più diffuse dovremmo citare innanzi tutto quelle per la lavorazione del suolo e poi quelle per la lavorazione dei riso, ossia trebbiatrici ed essiccatoi. La dotazione di tali macchine esistenti oggi nella regione è sufficiente per una produzione che si aggira sugli otto milioni di quintali di risone. Qualora la produzione dovesse scendere dagli attuali otto milioni di quintali a quattro o poco più, gran parte del macchinario diverrebbe inutile. Poichè se è vero che le macchine per la lavorazione del suolo potranno servire sempre, è vero che gli essiccatoi e le trebbiatrici potranno servire a compiere un lavoro che è all'incirca il 50 % di quello che potevano compiere. Molte aziende non

potranno più adottare macchine poichè la loro superficie non consente di sopportare il peso di un macchinario, il quale per l'intera annata può compiere solo qualche giornata di lavoro.

Infatti le macchine convengono più e di molto alle grandi aziende dove possono spiegare la loro economicità ed influenza per ragioni troppo note perchè siano ripetute.

Inoltre sopprime alcuni degli aspetti ritenuti come le manchevolezze della grande impresa; allevamento e cura degli animali da lavoro, sorveglianza e rendimento della mano d'opera che viene ad essere dominata e determinata nella sua azione dal ritmo della macchina.

Ogni considerazione che si possa fare sull'impiego delle macchine in agricoltura, resiste alla critica almeno su un punto, e cioè che un'alta produttività del lavoro umano non si otterrà mai senza impiego di macchinari. Inoltre si dovrà pure ammettere che in talune condizioni economiche e naturali anche il progresso tecnico è legato all'introduzione delle macchine, in quanto senza di esse taluni lavori non sarebbero possibili, o non presenterebbero alcuna convenienza, a meno di remunerare i lavoratori con salari insufficienti. L'impiego di macchinario su larga scala porta a nuove condizioni della azienda, apre vaste vedute di trasformazione economiche essenziali. L'impiego di macchine nell'agricoltura non influisce sul processo della produzione agricola, pertanto ha scarsa influenza sui rendimenti e in ogni modo in misura assai inferiore a quella che possono esercitare ad esempio concimi e le varietà di sementi. Però hanno una grande influenza sulla natura e sulla misura dei costi. La meccanizzazione aumenta sempre la produttività del lavoro, riduce la mano d'opera necessaria mentre il motore libera le forze animali della azienda o gran parte di esse.

La lavorazione meccanica del suolo, congiunta ai trasporti, può fare a meno degli animali da lavoro, i quali pertanto scompaiono o si riducono di molto.

La meccanizzazione crea nuove condizioni economiche per l'impresa, spingendo la medesima ad acquistare all'esterno la forza motrice che prima tendeva a produrre all'interno, poichè macchine di qualsiasi genere, il carburante per azionarle, pezzi di ricambio ecc. si acquistano sul mercato, mentre gli animali erano prodotti nell'azienda, e venivano alimentati con derrate ottenute dall'azienda stessa. La meccanizzazione aumenta le vendite e gli acquisti sul mercato, avvicina i suoi processi produttivi a quelli dell'industria, trasforma parte dei suoi lavoratori in lavoratori meccanici.

La facilità e la rapidità di esecuzione dei lavori, il cui compimento al momento opportuno viene quindi grandemente facilitato e la durata ristretta in brevi periodi, risparmiano danni che si verificano altrimenti e consente all'occasione una più rapida successione di colture.

Tutto il progresso agricolo è legato strettamente all'impiego di nuovi mezzi di produzione, i quali

non sempre possono essere impiegati là ove la superficie dell'impresa non consente ai medesimi di poter essere utilizzati per un numero di giornate sufficientemente grande. Noi ci troviamo a una svolta di un'importanza eccezionale per quanto riguarda l'applicazione di nuovi mezzi meccanici per la lavorazione del suolo, la raccolta e trasformazione dei prodotti.

Le notizie che ci giungono dall'America ci fanno credere che gran parte del nostro macchinario agricolo sia superato e dovrà pertanto essere sostituito dai nuovi mezzi che la tecnica e l'industria vanno preparando.

La riforma agraria del territorio in esame, oltre che rendere inutile parte dell'attrezzatura aziendale, renderebbe impossibile l'impiego di nuove macchine, poichè la ridotta ampiezza delle aziende non consentirebbe più il loro economico impiego.

7°) *Il rendimento del lavoro umano.* — L'aspetto più deleterio della riforma del regime fondiario, per noi sta nel fatto che essa, qualora fosse compiuta, abbasserebbe notevolmente il rendimento del lavoro umano. È noto che il rendimento del lavoro dell'uomo dipende da molteplici fattori; soprattutto hanno influenza l'impiego di capitali, vuoi sotto forma di concimi, di acqua di irrigazione, di macchine per la lavorazione del suolo, per la raccolta, la manipolazione e trasformazione dei prodotti agrari. Nel nostro caso, lo abbiamo notato, la riforma agraria limiterebbe grandemente l'impiego di macchine nell'agricoltura, le cui conseguenze si ripercuoterebbero dannosamente sul rendimento del lavoro. Per illustrare bene la questione è stata compiuta una sistematica ricerca di dati statistici per mettere a confronto il rendimento del lavoro compiuto dall'uomo nella grande azienda che fa uso di macchine, e nella piccola dove invece le macchine non sono impiegate o lo sono in misura trascurabile. Indichiamo i risultati di tale indagine per le singole provincie:

	Ore di lavoro	Grandi aziende	Piccole aziende
		q.li di riso prodotto	q.li di riso prodotto
Novarese . . . . .	1.000	40,1	22,7
Vercellese . . . . .	1.000	46,2	21,3
Pavese . . . . .	1.000	39,3	19

I dati riportati pongono in rilievo che il rendimento del lavoro dove l'impresa fa uso di macchine è circa il doppio della impresa ove invece l'uso delle macchine non è consentito dalla ampiezza della azienda. Le aziende studiate allo scopo sono numerose; quelle appartenenti al primo gruppo hanno una superficie non mai inferiore agli 80 ettari, quelle del secondo o delle piccole imprese hanno superficie non mai superiore a quelle di 15 ettari. Si potrà osservare che l'indagine è stata condotta per aziende troppo lontane, per l'ampiezza, le une dalle altre, ossia per termini estremi, trascurando le aziende di media importanza l'osservazione ha il suo fondamento, tuttavia noi crediamo che i dati riportati possano dare

un'indicazione assai utile di quale sarebbe il risultato di una riforma della proprietà che non tenesse nel dovuto conto le osservazioni che siamo andati fin qui facendo.

Riteniamo che nel pensiero del riformatore che si accinge a portare una profonda modificazione nel regime della proprietà debba sorgere spontanea la domanda, perchè si accinge a farlo. Evidentemente non vi può essere che una ed una sola risposta, trovare migliori possibilità di vita per il lavoratore. Orbene nel nostro caso una riforma della proprietà nel senso esaminato porterebbe ad un risultato proprio inverso a quello che si voleva ottenere, poichè diminuire il rendimento del lavoro umano significa abbassare il suo tono di vita.

L'indagine da noi condotta pone in rilievo che se la grande azienda può pagare l'operaio a 40 lire l'ora, nella piccola dove non si fa uso di macchine tale remunerazione deve scendere a 20 lire, se non si vuole aumentare i costi di produzione.

A nostro avviso la soluzione del complesso e difficile problema non può essere trovata nella collettivizzazione delle aziende, poichè essa presuppone attitudini mentali che ben difficilmente si riscontrano nella nostra popolazione agricola. Non va dimenticato poi che la conduzione collettiva presuppone da parte dei salariati un bagaglio di cognizioni tecniche, la conoscenza di fatti economici, un grado di istruzione che generalmente non esiste. Se nella conduzione collettiva i lavoratori non sono in grado di esercitare un attivo controllo sulla direzione, ben difficilmente l'impresa potrà conseguire un esito positivo. Qualora si volesse fare astrazione dalle condizioni di istruzione in cui si trovano i lavoratori dell'agricoltura, rimarrebbero sempre da superare difficoltà così gravi da far dubitare che le imprese che si vogliono formare possano apportare sensibili vantaggi ai lavoratori. Mentre assai più facile sarebbe ottenere un sensibile miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori senza ricorrere a mezzi di cui l'esperienza nulla per ora ci può dire. Ci riserviamo di parlare in seguito dell'argomento.

Ritorniamo alle aziende collettive: l'organizzazione delle medesime ridotta all'espressione più semplice che si possa immaginare presuppone che a capo di ognuna di esse vi sia un direttore. Tale direttore potrà essere l'attuale proprietario, o l'affittuario, oppure un tecnico, qualunque esso sia; volendo collettivizzare le aziende superiori ai 30 ettari occorrerebbe nominare 7295 direttori. Tale numero non è che indicativo, potrebbe scendere anche a soli 4000, qualora più aziende venissero fuse in un unico organismo. Si tratta in ogni caso di un numero imponente di persone a cui vengono affidati interessi di capitale importanza. Si rende pertanto necessario che in ciascuna provincia o in raggruppamenti di provincie sorgano degli enti con funzionari per il controllo dei direttori aziendali. È un controllo estremamente difficile, laborioso, ricco di minuti particolari, di sfumature che sfuggono al più esperto e competente



controllore. Molto probabilmente l'ente di controllo avrà sopra di sé altri enti regionali e nazionali a cui dovrà dare conto del suo operato e dai quali dovrà ricevere ordini per le direttive di ordine tecnico economico e disciplinare. Si crea cioè una burocrazia, la più pesante burocrazia che si possa immaginare la quale necessariamente graverà con tutte le sue spese sopra l'agricoltura. Se questa dovrà sopportare il peso di una tale burocrazia, è sufficiente a renderci pensosi e dubbiosi sull'utilità della riforma del regime fondiario. Fatti ben più gravi di quelli accennati possono avvenire e non mancheranno certamente di insegnare che fare assegnamento sulle virtù di disciplina e di onestà degli uomini, se non è colposo, è per lo meno molto ingenuo.

I direttori aziendali, di cui si è fatto cenno, saranno scelti indubbiamente con quella oculatezza che il caso suggerisce, ma è inevitabile che dentro un così grande numero di funzionari, molti di essi non meritavano di essere destinati al posto che occuperanno. Non lo meritavano, poichè non hanno la capacità tecnica, mancano di sufficiente onestà, non godono del necessario prestigio per ordinare ed ottenere dai lavoratori quella abnegazione indispensabile nella conduzione dei fondi rustici. Si potranno cointeressare i direttori all'esito dell'impresa in modo che taluni degli inconvenienti lamentati si ripercuotano sulla loro remunerazione. Se ciò può essere di valido aiuto per quei funzionari di retto agire, ben poco servirà negli altri casi. Tanto più che l'azienda agraria, con i suoi continui ininterrotti scambi commerciali, offre una innumerevole serie di occasioni, di fronte alle quali riesce difficile essere onesti. Difficile, poichè chi conosce i prezzi dei prodotti agrari, sa quanto essi oscillano per una stessa merce e comprende che nessun controllo potrà mai accertare la sua disonestà. Nè si può immaginare che il controllo sia esercitato dagli stessi lavoratori, poichè sarebbe necessario innanzi tutto che essi fossero in grado di poter esplicare una tale funzione e poi, qualora ne fossero capaci, occorrerebbe che i medesimi seguissero continuamente e fossero presenti tutte le volte che il direttore compie un acquisto od una vendita. Insomma noi vogliamo concludere che i direttori aziendali, gli ispettori e tutta la burocrazia che dovrà istituirsi per il funzionamento delle aziende collettive, sarà un peso così grave per l'agricoltura, che lungi dal consentire un miglioramento del tono di vita dei lavoratori, sensibilmente abbasserà il medesimo nella maggioranza dei casi.

La collettivizzazione si risolverebbe in tal caso in un miglioramento di vita dei direttori i quali troverebbero sempre il modo da far sì che il loro reddito abbia ad essere sufficiente per soddisfare i loro desideri.

Se gli uomini della politica effettivamente cercano la via per elevare il tono di vita dei lavoratori agricoli, noi riteniamo che quelle prese in esame a nulla possono servire, mentre altre ve ne possono essere di effetto immediato e sostanziale.

Attualmente i lavoratori dell'agricoltura godono di un salario il cui ammontare può fare invidia ai lavoratori dell'industria e a molti impiegati. Sono gli unici che non hanno subito il contraccolpo della svalutazione della moneta.

Il loro salario costituito per oltre il 70 % da prodotti in natura, ha fatto sì che esso andasse aumentando con l'aumentare del prezzo dei generi alimentari.

Per dare una precisa indicazione di quali siano le condizioni dei salariati agricoli si riportano i dati riguardanti la remunerazione dei lavoratori nelle singole provincie.

*Salario per lavoratori di 1ª categoria*

Vercelli . . . . .	L.	78.994 —
Novara . . . . .	"	76.754 —
Pavia . . . . .	"	82.962 —

Le cifre indicate esprimono la parte di salario in danaro e la parte di generi in natura calcolata al prezzo di calmiera. La maggior parte dei generi alimentari è costituita dal riso, grano, mais, ecc. Nel salario non sono stati calcolati altri proventi di cui usufruisce il lavoratore cioè della casa di abitazione, del terreno ad uso orto, dell'allevamento dei polli e del maiale, e dalla compartecipazione del granturco. Se si traducevano in denaro le ultime voci indicate, l'ammontare annuo del salario sarebbe di oltre cento mila lire.

Le condizioni di vita dei lavoratori agricoli non possono dirsi in senso assoluto disagiate, specie se poste a confronto di altre categorie di lavoratori ed anche di impiegati. Le condizioni alimentari dei salariati agricoli sono migliori di quelle in cui si trova la generalità dei lavoratori dell'industria e del commercio. Dove invece le condizioni dei lavoratori agricoli sono nettamente inferiori a quelle delle altre categorie nè nella casa e negli arredamenti della medesima.

Il lato debole del tono di vita dei lavoratori agricoli lo si trova nell'abitazione, la quale è sempre misera, nuda, spoglia, spesso così antiquata, tetra, antigenica da non essere abitabile. La quantità poi dei locali di cui può disporre il lavoratore agricolo è ridotta a due, raramente a tre vani, talvolta l'abitazione è di un solo ed unico vano.

Noi crediamo che dare una casa ai lavoratori agricoli sia un dovere della proprietà. Obbligare tutti i proprietari a dotare i loro fondi di fabbricati rispondenti alle esigenze degli uomini e dei tempi significherebbe elevare il tono di vita dei lavoratori più efficacemente di qualunque altro intervento nell'agricoltura.

La cosa poi, data la semplicità, potrebbe essere ottenuta in breve tempo, senza apportare gravi e profonde scosse all'agricoltura la quale deve purtroppo prepararsi a subirne per le mutate condizioni economiche del mercato nostrano e straniero.

Il problema merita di essere esaminato con ob-

biettività e serietà, poichè si ritiene che forse questa via più di qualunque altra possa dare frutti di capitale importanza.

Lo stato dovrebbe fare studiare quale fabbricato più si addice alle famiglie dei lavoratori della risicoltura e quando si abbiano elementi precisi e sufficienti, potrebbe dare tempo ai proprietari di fondi di fornire le loro aziende dei fabbricati necessari,

pena l'esproprio o l'esecuzione dei lavori per conto dell'inadempiente.

Senza alcuna burocrazia, senza elaborazione di fumose teorie, senza costringere la realtà ad adeguarsi a quelle teorie, gli uomini di governo possono, se veramente è quello che desiderano, ottenere quel miglioramento del tono di vita dei lavoratori agricoli da tutti desiderato.

## Prof. ALESSANDRO BRIZI — Roma

### *Ordinario di economia e politica agraria nell'Università di Napoli*

1. 2. 3. 4. Per cercare di rispondere con esattezza, è da tenere distinto il fine « politico-sociale » da quello « economico », di una redistribuzione di proprietà terriera (le cosiddette « riforme agrarie » che ebbero luogo nel dopoguerra 1914-18 in circa 12 paesi dell'Europa centro-orientale).

Il fine politico, che lo Stato adotta, non si discute, appunto perchè politico.

Il fine economico (aumento o almeno mantenimento della produzione) non si raggiunge, almeno per un periodo imprecisabile, per fatto delle due caratteristiche specifiche di quelle riforme: a) creazione « in massa » di nuovi proprietari e per ciò di nuovi imprenditori molti dei quali, per forza di cose, non preparati alle capacità di impresa; b) suddivisione anche di grandi unità colturali in piccole unità, che in gran parte saranno destinate a produzione con indirizzo di economia domestica. Per tali due caratteristiche è logica la previsione di un periodo — più o meno lungo, secondo eventi e secondo possibilità di organizzazione economica — in cui certe produzioni diminuirebbero in senso assoluto e per l'approvvigionamento delle città e certe importazioni nazionali (es. grano) aumenterebbero.

Dopo tali riforme occorrerebbe un enorme sforzo di organizzazione tecnica, cooperativa, creditizia, ecc., per porre in grado i nuovi imprenditori di adempiere sufficientemente alle loro nuove funzioni. La cosa, trattandosi di agire su masse, non è facile e di lunga mano: invece per la pura e semplice redistribuzione terriera in proprietà, la legge basta di per sé.

Se non è adottato il fine politico accennato, il limite al diritto del privato di possedere fondi rustici deve trovare motivo, socialmente necessario, nella sua incapacità ad adempiere ai doveri della produzione. Cioè, col meccanismo della trasformazione fondiaria (e di questa sono aspetti, tra altri, le riunioni particellari, ove di esse ricorra la necessità) imporre al privato oneri di miglioramento necessari, adottando l'espropriazione ove egli resti inadempiente.

Nelle riunioni particellari converrebbe praticamente accogliere il criterio per cui la volontà della maggioranza degli interessati vincoli la minoranza all'esecuzione dell'operazione fondiaria progettata.

5 Il ricordato meccanismo legislativo della trasfor-

mazione fondiaria è precisamente anche limitazione al diritto di proprietà sui fondi rustici, coordinatamente alla necessaria azione dello Stato per quelle opere generali, che sono preliminari, e a cui il privato non potrebbe provvedere. E' però essenziale — anche per l'interesse nazionale — che i miglioramenti agrari e fondiari imposti al privato siano di sicura economicità: questa è importante questione di applicazione.

6. È noto che l'istituto giuridico della minima unità colturale (non ancora applicato) non riscosse unanimità di vedute di giuristi e di economisti. Si obietta soprattutto che la scomparsa, dal mercato fondiario, dei piccoli lembi di terra sarà un ostacolo a quella libera e faticosa formazione di piccola proprietà contadina, che di norma non avviene in un solo acquisto, ma avviene in una serie di acquisti, anche minimi, come è storicamente comprovato.

Anche le norme applicative da emanare in materia di minima unità colturale, resteranno in dubbiosa regolamentazione nella troppo grande varietà di condizioni agricole, che il Paese presenta.

Quanto al celebre istituto americano della *Homestead exemption*, è noto che le sue imitazioni in Europa (Svizzera, Francia) sono risultate scarse o infelici. Una proprietà che abbia le tare della inalienabilità, della indivisibilità, della intangibilità da parte di terzi creditori ha ristrettissime possibilità odierne di vita economica. Non sembra auspicabile per l'Italia un esperimento.

I due ricordati istituti vanno, tuttavia, incontro a due scopi essenziali differenti: il primo a quello di opporsi a dimensioni non economiche di impresa agraria; il secondo a quello di assicurare una tutela familiare per una certa continuità di tempo. Il secondo istituto trova vasta funzione nel Nord America per il popolamento di nuovissime terre di colonizzazione, e per porre in queste molte piccole e medie proprietà e aziende terriere colonizzatrici, accanto alle grandi e grandissime proprietà e aziende; e la funzione si compie ottimamente: gli si volle dare in Francia funzione di combattere e prevenire l'esodo rurale, e fu un assoluto insuccesso. In Italia nessuno di questi due scopi richiede un istituto del tipo *Homestead*.

## Dott. ANTONIO CALZECCHI ONESTI — Roma

1. 2. 3. Se si prescinde dalle proprietà a conduzione latifondista, caratteristica di alcune regioni italiane e più ancora di altri Paesi, nei quali si è imposto un limite alla proprietà, rimandando il problema ad una prossima soluzione, e se si tien conto del processo naturale, sviluppatosi nel tempo ed ancora in atto, di frazionamento della proprietà terriera a mezzo di acquisto da parte dei contadini, si può affermare che è opportuno facilitare tale processo naturale, il quale, se ha subito arresti nel suo sviluppo, ciò è dovuto a fattori negativi non imputabili nè al processo, nè alla volontà dei contadini, ma a cause, diremo, esterne: rallentata rimessa degli emigranti, andamenti di produzioni o di mercati, che hanno influito sulla disponibilità di mezzi finanziari occorrenti, eccessive difficoltà poste dal credito alla possibilità di procurarsi tali mezzi, eccessive imposte dei trasferimenti di proprietà, ecc. Tali difficoltà sono superabili mediante una intelligente legislazione intesa a favorire l'estendersi della piccola proprietà mediante il naturale processo di trapasso della proprietà della terra dal grande proprietario al contadino. Del resto, ammettendo, per ipotesi, il caso di trasferimento coattivo, il problema dei mezzi finanziari ricompare anche in forma più evidente, quando non si voglia ricorrere al concetto, ricco di gravissima ingiustizia, dell'esproprio senza indennità della parte eccedente il limite.

Inoltre nel caso innanzi previsto per ipotesi, altre difficoltà, quasi insormontabili, insorgerebbero nello stabilire i limiti, date le diverse condizioni delle varie zone italiane, in non poche delle quali le aziende, per la loro fisionomia industriale, non sono suscettibili di frazionamento. A conclusione esprimo il mio parere in questo modo: favorire il processo naturale di formazione della piccola proprietà mediante una legislazione che elimini i gravami fiscali sui trapassi, nonchè sul reddito negli anni occorrenti all'assetamento della nuova azienda, faciliti il credito e soprattutto provveda a consentire il formarsi di organizzazioni difensive della piccola proprietà, soggetta com'è a grandi difficoltà per il miglioramento tecnico produttivo e per garantire il risultato economico della azienda, sia contro le vicende naturali, che contro quelle dei mercati.

Per quanto riguarda la proprietà a conduzione latifondistica, che potrebbe giustificare la formazione obbligatoria della piccola proprietà o di aziende a conduzione collettiva, insorgono imponenti problemi che vanno dall'intervento dello Stato nelle opere di bonifica e di miglioramenti fondiari agli investimenti di capitali per la loro trasformazione agronomica e la formazione delle aziende. Se si tien conto che è proprio delle regioni dove predomina la grande proprietà latifondistica il processo naturale della formazione della piccola proprietà, e più accentuato, naturalmente laddove particolari condizioni di salubrità del-

l'ambiente per i contadini e per le piante coltivate, come è proprio di tali regioni il fenomeno delle emigrazioni verso terre più feraci, determinato anche dalla spinta del positivo fattore demografico; se si tien conto, altresì, che in altri tempi la ripartizione dei beni ecclesiastici non ebbe altro effetto che ricreare la grande e media proprietà latifondistica, ancora oggi ugualmente latifondistica, è prudentissimo affermare che precisare i limiti alla proprietà e frazionare l'eccedenza per la formazione della piccola proprietà è un salto nel buio a tutto scapito della produzione e delle condizioni sociali dei contadini.

Ma va osservato che sono già in atto in alcune importanti zone d'Italia, le bonifiche.

Innanzitutto occorre perseverare per raggiungere lo scopo, anche ai fini di non disperdere il già fatto, per il quale lo Stato ha speso somme ingenti. Poi, abbandonando il concetto di pervenire subito alla formazione della piccola proprietà, incapace per impossibilità tecnica e finanziaria, di provvedere, come l'esperienza del passato dimostra chiaramente, alla trasformazione agronomica dell'azienda, facilitando il sorgere di grandi aziende a carattere privatistico. Nulla vieta che si possano avviare, nelle zone più idonee, soluzioni sperimentali di conduzione collettiva.

Sul problema della grande proprietà latifondistica esprimo il mio parere in questo modo: Nelle zone nelle quali predomina la grande proprietà a conduzione latifondistica e nelle quali le condizioni ambientali non richiedano opere di bonificazione, il favorire nei modi innanzi indicati la formazione della piccola proprietà, specialmente vicino ai centri abitati, potrà avere largo successo; non egualmente nelle zone nelle quali predomina il bracciantato, nella considerazione che il bracciante, divenuto in quelle zone cittadini di grossi centri, non desidera trasferirsi in campagna, nè correre l'alea delle produzioni.

Nelle zone nelle quali è in atto la bonifica o la richiedono, occorre favorire la formazione di aziende del tipo capitalistico, non escludendo esperimenti di aziende a conduzione collettiva.

4. Oltre l'esempio riportato nella domanda, non si può considerare altro caso nel quale siano possibili variazioni nella distribuzione di proprietà. È da ritenersi, invece, opportuna una politica che miri a facilitare le riunioni particellari mediante accordi fra le parti, ove possibile, sussidiate dall'intervento del credito o anche che miri a rendere obbligatorio, quando sia possibile per uniformità della zona, il coacervo e la conseguente redistribuzione, a parità di superficie, delle congiunte particelle. Negli altri casi, cioè di zone non uniformi per particolari condizioni di ter-

reno, esposizione, coltura ecc., la obbligatorietà potrebbe, se non altro, condurre ad una serie di vertenze irrisolvibili.

5. Oltre quella prevista nella risposta al quesito N. 4, relativo alla ampiezza dei poteri, nessun'altra è opportuna sancire direttamente, anche perchè nei casi di imposizione di miglioramenti agrari e fondiari ecc. insorgerebbero problemi di disponibilità finanziaria, di credito, di interventi dello Stato, con facilitazioni finanziarie ecc., di non facile soluzione.

Una via indiretta sarebbe possibile e cioè l'uso intelligente della imposta fondiaria e di ricchezza mobile. Il criterio oggi seguito è quello della rispondenza dell'imposta al reddito, qualunque esso sia. Rinnovando questo concetto, nel senso che le dette imposte gravino sulle effettive possibilità produttive dell'azienda, determinate con confronti con altre, nello stesso luogo, ma con diverso ordinamento colturale, a caratteri di notevole progresso tecnico economico, e cioè adottando proposte in tal senso avanzate da noti economisti senza coartare con imposizione diretta, i produttori, specialmente quando si vuol difendere ed incrementare la piccola proprietà. Altrimenti non costituirebbe che un vano conato contro la grande proprietà o la grande impresa agricola, che hanno a loro disposizione moltissimi mezzi difensivi.

6. L'accentuazione della polverizzazione della proprietà terriera, ha fatto sorgere da una parte il problema delle riunioni particellari, sul quale ci siamo espressi favorevolmente, e dall'altra quello della indivisibilità della minima unità colturale, sul quale ci esprimiamo egualmente in suo favore, tenuto conto

che la divisibilità è una delle maggiori cause della polverizzazione.

Evidentemente un istituto giuridico del tipo dell'*Homestead* americano, adattato convenientemente alle situazioni della proprietà in Italia, potrebbe dar luogo ad una soluzione equa.

7. L'applicazione delle attuali leggi sugli usi civici mentre ha ottenuto buoni risultati nei casi di concordato, specialmente nell'Italia del Nord, ne registra scarsissimi nel Mezzogiorno perchè è stato frequentissimo il ricorso all'autorità giudiziaria che, forse non ben preparata ad assolvere i compiti ad essa conferiti dalle dette leggi, ha tirato per le lunghe le decisioni definitive. Conseguentemente, se il rilievo è esatto, occorrerebbe apportare quelle modifiche ritenute necessarie ad accelerare i procedimenti delle autorità giudiziarie.

8. La questione va posta più sul piano tecnico economico, che su quello giuridico.

Amnesso che non sia opportuna l'eliminazione delle terre collettive e di quelle comunali per evidenti ragioni sociali, la loro migliore utilizzazione deve nascere da un ordinamento aziendale, in questo caso consigliabile, del tipo a conduzione collettiva, cui siano chiamati a partecipare gli utenti, nella forma che, rispettati i diritti individuali, meglio risponda a quella di una azienda progredita.

Indispensabile si manifesta, in alcuni casi, la creazione di una direzione tecnica sorvegliata dagli uffici agrari del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste, o di una consulenza tecnica permanente, in altri casi, affidata agli uffici agrari predetti.

Prof. Avv. ENRICO CARBONI - Cagliari

*Della facoltà di giurisprudenza nella Università di Cagliari*

1. Il diritto dei privati di possedere deve essere limitato ogni qualvolta esso leda l'interesse pubblico, inteso nel senso vero e profondo della parola di interesse comune. Nè il reddito imponibile nè altri criteri presi a sè possono darci un'esatta e precisa misura per stabilire quando l'interesse pubblico sia leso. La valutazione deve farsi con criteri di assoluta imparzialità tenendo presente sempre l'interesse sociale ed il rispetto della proprietà privata, frutto del lavoro di generazioni che con i loro risparmi e le loro fatiche l'hanno creata e fecondata.

L'indennità è assolutamente dovuta nell'esproprio altrimenti questo diventa un furto. Prima di arrivare all'esproprio è indispensabile porre il proprietario sull'avviso, richiamarlo al dovere sociale di far fruttare il terreno a favore di tutti, di non creare in forza della proprietà un monopolio oppressore ed iniquo, di ammettere forme sociali di coltivazione (mezza-

dria ecc.). Avanti di togliere la proprietà, può sottrarsi l'uso dei terreni per un determinato periodo di tempo introducendovi quelle modificazioni nello sfruttamento che hanno potuto ledere l'interesse sociale.

2. Posto quanto ho detto rispondendo alla domanda fatta al n. 1, ritengo che a stabilire quando sia o meno leso l'interesse sociale è di estrema importanza tener presente la natura del terreno, il suo attuale sfruttamento, le condizioni di possibile coltura e la capacità economica dell'azienda che per esempio se aiutata dallo Stato o in forma diretta (sussidi) o in forma indiretta (sgravi di imposte) può ovviare gli inconvenienti che la rendono antisociale.

Nessun provvedimento radicale (esproprio), deve prendersi in momento di crisi economica perchè il basso reddito, l'abbandono delle colture, la disoccupazione, la miseria ecc. sono causa della depressione

che ha colpito tutta l'attività economica e quindi è un fenomeno legato alla condizione dei mercati, (vedasi crisi americana del 1930) alle guerre, al credito ecc. e non dipendente da un vizio nell'uso della proprietà e nel suo sfruttamento, si da giustificare una forma di pena qual'è l'esproprio. In questi casi il legislatore dovrà cercare, con una saggia politica economica, di ovviare le cause che hanno prodotto gli inconvenienti suindicati, non colpire chi ne è estraneo e, spesso, vittima egli stesso.

3. Piccole proprietà coltivatrici, non aziende a conduzione collettiva (v. quanto si disse a tale proposito nella risposta al questionario sui contratti agrari).

4. In Sardegna hanno assunto proporzioni notevoli i due gravi fenomeni del frazionamento e della polverizzazione della proprietà fondiaria. È necessario intervenire per incoraggiare la riunione particolare perchè si arrivi alla costituzione di fondi che diano la possibilità di lavoro e di vita ad una famiglia agricola in modo che le nostre popolazioni rurali, oggi accentrate in centri urbani, vivano sul posto di lavoro, e le campagne, oggi deserte, siano, come quelle toscane o umbre, ricche di case e di fattorie.

L'incoraggiamento dovrebbe esser condotto in modo da non aver carattere coercitivo favorendo in modo sensibilissimo le permuta e gli acquisti per arrotondamento (premi, esenzioni fiscali di atti, crediti ecc.), e adottando i provvedimenti di cui si darà al n. 6.

5. È difficile indicare norme particolari per risolvere un problema che si presenta tanto diverso a seconda della natura dei terreni, delle regioni, della loro destinazione e che ha rapporti così stretti con la situazione economica delle diverse aziende, conseguenza della sproporzione fra i prodotti sottoposti ad ammasso o liberi — che esse hanno dovuto coltivare per la particolare natura dei loro terreni.

6. Ritengo opportuno il rispetto dell'unità minima colturale di cui si attende ancora la determinazione. Credo che sarà necessario favorire anzitutto la permuta anzichè l'acquisto nel caso di cui all'art. 849 del c. c. Con la permuta può ottenersi la formazione

di piccole proprietà, perchè il proprietario che perde un terreno, il quale non raggiunge la minima unità colturale e che si trova nelle condizioni previste dall'art. 849, può con la permuta, arrotondare un altro terreno e migliorare di molto la sua attività ed il suo lavoro con sicuro beneficio sociale. È un grave errore obbligarlo a vendere, quando con la permuta potrebbe raggiungersi un doppio vantaggio: 1) migliorare il terreno che comprende l'appezzamento inferiore all'unità minima colturale (art. 849 c. c.); 2) arrotondare la proprietà di colui che perde terreno con la conseguita permuta. Bisogna, per quanto è possibile, lasciare la terra agli agricoltori. Niente è più nocivo che trasformare in una massa di braccianti, la schiera dei piccoli proprietari. Come criterio direttivo in questa materia dovrebbe prendersi il seguente: favorire la costituzione di unità fondiarie senza distruggere le piccole, aumentare e non diminuire i piccoli proprietari evitando però che la terra si frazioni al di sotto del limite di produzione. Particolare riguardo e rispetto dovrebbe farsi al proprietario nel caso posseda unicamente del terreno che si trova compreso in uno maggiore e non raggiunga l'unità minima colturale. Più che *Homestead*, istituto proprio di una nazione con molta terra e pochi coltivatori, ritengo opportuno siano tenuti presenti: 1) lo istituto tedesco *Anerbenrecht* e le diverse applicazioni che esso ebbe nei vari stati europei; 2) la legislazione austriaca sulla ricomposizione delle parcelle fondiarie e le applicazioni che essa ebbe in Germania ed in Svizzera; 3) la legislazione francese sul miglioramento fondiario (leggi emanate tra il 1865 e il 1888; legge del 27 dicembre 1918; legge del luglio 1921) e sulla indivisibilità del bene di famiglia (D. L. 28 giugno 1938 - 4°), i benefici ed i difetti apportati dall'istituto del « Masochiuso » nell'alto Adige, nonchè gli sviluppi possibili del patrimonio familiare.

8. Sottoporre tali beni ad un controllo diretto degli Ispettorati dell'agricoltura che facciano di essi fondi modello ed in ogni caso esempi per la razionale coltivazione dei campi. Una parte di essi, ove fossero adatti, dovrebbe servire per le esercitazioni pratiche delle scuole agricole che noi riteniamo indispensabili, come le scuole elementari, alla istruzione delle nostre classi rurali.

## CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI COLTIVATORI DIRETTI — Roma

1. Per lunghissimi periodi l'umanità ritenne il diritto di proprietà come quello più assoluto ed esteso e che non comprendeva in esso alcuna limitazione se non quella necessaria per consentire ad altri lo stesso diritto.

La rivoluzione francese ribadì tale concetto della proprietà. Ma le necessità della vita hanno lentamente

costretto, in quasi tutti i paesi, a delle modificazioni a tale concetto assoluto, per cui in effetti oggi, il concetto più esteso è che la proprietà va tutelata e difesa in quanto non si limita a godere i frutti della ricchezza ma li sviluppa.

[Cioè è l'interesse pubblico che domina e quindi porta a limiti ed oneri nell'interesse della produzione

e dell'equa regolazione dei rapporti tra i vari elementi produttivi.

Ogni riforma agraria non può avere quindi che il solo scopo di rendere possibile la massima produzione agricola in funzione della possibilità del miglioramento del tenore di vita dell'umanità indirettamente e generalmente, mentre la maggiore produzione consente - d'altro canto - condizioni economiche migliori ai vari partecipanti alla produzione (datori di lavoro e lavoratori).

Del resto tale concetto appare nelle stesse dichiarazioni del Ministro Gullo al convegno degli agricoltori tenuto ultimamente a Napoli, così espresso : « il problema della riforma agraria va valutato sotto il profilo tecnico prevalentemente, ma anche mettendo d'accordo le giuste esigenze dei datori di lavoro con quelle dei prestatori d'opera » ; e più avanti : « la riforma agraria deve raggiungere i seguenti scopi :

- a) incremento della produzione nazionale ;
- b) diminuzione dei costi di produzione ;
- c) bonifica di quei territori suscettibili di migliore coltura ».

Da tali concetti principali scaturisce la conseguenza che - nella riforma agraria - più che riferirsi alla estensione della proprietà, occorrerà far prevalere la constatazione se essa è condotta, in considerazione della natura dei terreni e degli altri fattori, in modo che sia aderente alla sua funzione produttiva.

2. La domanda viene assorbita da quanto detto avanti, in quanto anche una piccola proprietà di 2 ettari se è lasciata incolta non adempie alla sua funzione sociale e ciò a prescindere dalle colture arboree ed erbacee in essa praticate.

3. Nel caso si constati che una proprietà non adempie alla sua suddetta funzione similmente a quanto viene effettuato in caso della mancata esecuzione dei lavori di trasformazione agraria in territorio di bonifica le opere necessarie a mettere la proprietà stessa nelle condizioni di adempiere alle sue funzioni dovrebbero essere affidate al Consorzio di bonifica della zona, e, se tale ente non esistesse, ad un apposito consorzio tra proprietari che dovrebbe assumere la gestione delle aziende individuate per il tempo strettamente necessario, salvo la restituzione al legittimo proprietario, alla fine di un periodo entro il quale le trasformazioni siano diventate fruttifere. Le spese incontrate per portare l'azienda al piano produttivo stabilito, sono naturalmente a carico del proprietario.

Per l'esecuzione occorrerebbe prevedere la costituzione di Commissioni provinciali permanenti con i rappresentanti delle associazioni interessate di categoria : Associazione agricoltori, Consorzio tra i proprietari, Ispettorato provinciale dell'agricoltura, presieduta da un giudice presidente di Tribunale che, in prima sede, esaminata la situazione delle aziende della zona, provveda a dettare norme al proprietario dell'azienda considerata non sufficientemente organizzata alla produzione, accordando anche alla stessa commissione facoltà di fissare i termini perchè la azienda dia esecuzione ai suggerimenti tecnici intesi ad apportare all'azienda stessa in questione un miglioramento nella produzione basato su criteri di sana economia onde essa abbia una sistemazione produttiva simile a quelle più progredite della stessa zona e nelle medesime condizioni.

Possibilità di ricorso a commissioni regionali, con la medesima composizione sostituendo il capo dell'Ispettorato dipartimentale dell'agricoltura a quello provinciale ed il Presidente della Corte d'Appello al presidente del Tribunale.

In ultima sede commissione nazionale con i rappresentanti delle stesse commissioni, rappresentante del Ministero dell'agricoltura e presidente di Corte di Cassazione.

4. Rispondiamo negativamente. Solo nelle zone ove si è giunti alla polverizzazione della proprietà sarebbe veramente necessario stabilire una minima unità colturale, naturalmente riferita alle coltivazioni praticate ed in via di massima non inferiore a quella richiedente la mano d'opera di una famiglia coltivatrice. Riteniamo che a risultati concreti si potrebbe giungere regolando le successioni.

5. Non vediamo la necessità di applicazione di altre limitazioni sul diritto di proprietà oltre a quelle esistenti nell'attuale legislazione.

7. Quasi tutti i territori sono stati legittimati, il che sta a dimostrare che su di essi i proprietari avevano apportati ingenti miglioramenti. Trattandosi di questioni molto complesse riteniamo che l'attuale legislazione sia sufficiente allo scopo ed atta ad apportare risultati concreti.

8. Applicare per la utilizzazione migliore delle terre collettive e comunali i concetti da noi superiormente espressi per le proprietà private.

Prof. UMBERTO FACCA - Torino

*Dell'Istituto di economia e politica agraria dell'Università di Torino.*

1. Ritengo opportuno imporre un limite al diritto di proprietà in genere ed alla proprietà fondiaria in particolare. È ovvio che una così fondamentale riforma fondiaria dovrebbe inquadarsi in un movi-

mento più ampio e generale di revisione del nostro diritto positivo ; ma essa potrebbe anche essere attuata isolatamente per le particolari caratteristiche del capitale fondiario. La storia recente di alcuni paesi

europei mostra infatti che è possibile staccare i tempi di una generale riforma, dando il passo di precedenza a quelle operazioni che potremmo definire di revisione della proprietà fondiaria. Del resto, anche nella comune opinione, un provvedimento di tal genere viene considerato più probabile e più necessario di altri: non pochi sono i proprietari fondiari che corrono ai ripari intestando a familiari o ad altre persone parte dei loro fondi. Il timore di costoro sconta le eventualità future, denunciando la maturità del problema.

Credo poco all'efficacia pratica delle vendite coattive: troppi sono i mezzi di elusione. Le terre andrebbero, in gran parte attraverso vendite fittizie, a gente del gruppo familiare anticipando solo di alcuni anni il naturale frazionamento; oppure ad altre persone forse non meno abbienti; e solo in piccola parte finirebbero in mano di contadini.

Sarebbe anzi opportuno, dovendosi attuare la supposta riforma fondiaria, prendere in esame non soltanto le proprietà personali, ma anche quelle familiari, e con riferimento ad un anno precedente all'attuale situazione politica (per es. 1942). Migliore sembra invece la soluzione con contratti obbligatori di tipo enfiteutico; ma meglio ancora l'esproprio della parte eccedente il limite.

2. La scelta di un indice per determinare il limite della proprietà fondiaria è cosa delicata. Assumere soltanto l'imponibile fondiario non è consigliabile, soprattutto perchè si tenderebbe a conservare forme di concentrazione terriera proprio là dove più arretrata è l'agricoltura e più misere sono le condizioni di vita della popolazione contadina. Giudicando soltanto in base all'imponibile fondiario si può giungere a conclusioni per lo meno assai strane: che per esempio, non vi è bisogno di riforma agraria in Sardegna, mentre questa regione è proprio una di quelle ove più urge intervenire.

Bisogna dunque tener conto della differenza profonda che s'apre fra ordinamenti produttivi e condizioni di vita contadina delle diverse regioni: occorre assumere un altro indice, che non sia l'imponibile fondiario, o per lo meno correggerlo con un altro elemento. La facilità di raccolta e la relativa esattezza dei dati sull'imponibile fondiario inducono a preferire tale indice in confronto ad altri che, pur essendo utilissimi, sono di faticosa, lunga ed incerta elaborazione (come ad esempio il valore fondiario, il grado di attività, la produzione lorda vendibile). Si propone di assumere, per la determinazione del limite, l'imponibile fondiario, accoppiandolo con la superficie, dicendosi per esempio che la proprietà fondiaria di una sola persona non possa superare le 50.000 lire di imponibile 1942 e i 100 ettari di superficie. Va da sé che il limite, così congegnato, varierebbe di regione in regione, volendosi col correttivo della estensione colpire particolarmente quei proprietari delle zone estensive (specie dell'Italia meridionale), che per secoli hanno mancato ai doveri che una ben intesa proprietà fondiaria impone.

Chiedendosi soltanto una opinione sul problema generale, che può essere affrontato nell'uno o nell'altro modo, non è il caso di entrare in particolari; ma è sottinteso che una norma unica non può valere ovunque. Trattamento particolare dovrebbe avere, per esempio, la proprietà fondiaria in montagna, ove gli imponibili sono sproporzionalmente elevati e dove superfici anche notevoli non rappresentano forme di concentrazione fondiaria.

Se si vuole che la riforma fondiaria inizi con buone probabilità si dovrebbe o non corrispondere affatto indennizzo, oppure darlo in base a valutazioni fatte con criteri particolari (es.: moltiplicando per un determinato coefficiente l'imponibile) e pagando con cartelle fondiarie a modesto tasso d'interesse e non convertibili.

3. Non si può rispondere alla domanda se venga formata di preferenza, con i terreni espropriati, piccole proprietà coltivatrici o aziende a conduzione collettiva. Potrà convenire, a seconda dei casi, l'una o l'altra di queste forme di conduzione. Oggi prevale nella letteratura economico-agraria un senso di sfiducia profonda verso le forme cooperative di produzione: ma le affermazioni di tal tenore conseguono spesso a proposizioni generali accettate con troppa disinvoltura. La esperienza passata è variabilmente interpretabile ed è stata troppo scarsa da non poter giustificare una condanna decisa. Personalmente io credo che si dovrebbe fare una seria sperimentazione, ponendo però queste prime cooperative-pilota nelle condizioni migliori; non muovendo cioè, come spesso si è fatto, da posizioni di partenza già difficili.

Questione decisiva è spesso, per le imprese cooperative di produzione, l'onestà, l'autorevolezza e la capacità tecnica del dirigente.

6. Tutte le altre forme di interventi cui accenna il questionario in oggetto sono provvedimenti di riforma a lunga scadenza, sulla cui opportunità può sorgere legittimo dubbio, tranne che per l'obbligo di indennizzo ai miglioramenti fondiari compiuti dagli affittuari, in merito ai quali già si è concordemente orientata la critica. L'istituto dell'*Homestead* presenta, accanto ai ben noti vantaggi, anche svantaggi notevoli, poichè esso vincola troppo, a mio parere, la possibilità di reazione economica dell'azienda ai prezzi di mercato, presupponendo, in sostanza, che un'impresa agricola familiare presenti le dimensioni economiche ottime per la produzione.

Sulla ricomposizione dei fondi frammentati è cresciuta ormai un'abbondante letteratura, che ha ampiamente illustrato i gravi inconvenienti della frammentazione ed insieme i vantaggi della riunione parcelle. Tutti siamo convinti della utilità di una tale opera; ma essa vuole più pacifici tempi. Comunque, dovrebbe essere realizzata da enti locali: occorre che lo Stato incoraggi le iniziative annullando i gravami fiscali inerenti ai trapassi e magari finanziando qualche primo esperimento in limitate zone ove il male è più grave.



## FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI LAVORATORI DELLA TERRA — Grosseto

1. In linea di massima si ritiene, oltre che opportuno, indispensabile limitare non solo il diritto di proprietà nel senso estensivo della espressione, ma anche disciplinare l'esercizio del diritto stesso in modo da inserire nel concetto di proprietà la sua funzione nei confronti della collettività.

Per stabilire il limite alla proprietà terriera individuale si ritiene opportuno far riferimento sia al reddito imponibile sia alla estensione dei fondi. Il primo criterio di limitazione urterebbe inevitabilmente contro le sensibili sperequazioni tra l'imponibile reale e quello calcolato, fra quello riferito ad un tipo di regime fondiario ed un altro.

Il secondo criterio invece, pure essendo assai semplice in quanto stabilirebbe un massimo di superficie di cui l'individuo può essere proprietario, non risolverebbe il problema in un ambiente come il nostro che presenta una gamma di vari aspetti per cui sarebbe necessario, nell'applicazione pratica, uno studio approfondito di ciascun caso.

Il poter conciliare due criteri, l'estensione di reddito imponibile faciliterebbe secondo il nostro avviso, la pratica determinazione dei limiti di proprietà.

È qui necessario far netta distinzione fra il grado d'intensità dei terreni espropriati. Nel caso che le superfici distolte al proprietario perchè eccedenti il limite di proprietà presentassero già una notevole evoluzione culturale, si sarebbe del parere di concedere al proprietario una indennità pari alla capitalizzazione del reddito dominicale tassato con pagamento del valore conseguente in annualità costanti, in modo da mitigare la difficoltà d'indole economica e industriale dell'ente acquirente. Diversamente, nel caso di terreni destinati a coltura estensiva e con scarsa attività culturale, sarebbe più consigliabile la concessione di terreni a regime enfiteutico con canone molto modesto e con la garanzia dell'affrancazione entro un certo periodo di anni, conseguibili con la capitalizzazione del reddito culturale.

Per facilitare il passaggio di proprietà di terreni in questione si potrebbe far ricorso allo Stato nel senso che questi dovrebbe effettuare il pagamento a mezzo di titoli garantiti ad interesse minimo.

Si tratterebbe in definitiva di una cessione a similitudine di un prestito garantito con titoli al portatore.

2. Come sopra abbiamo esposto, si è del parere che nel fissare il limite della proprietà, si debba tener conto di due fattori principali: l'estensione ed il reddito; implicitamente dunque non sarà necessario non fare astrazione della natura dell'ordinamento agrario e della intensità di coltura.

3. In linea di massima si è favorevoli alla crea-

zione della piccola proprietà coltivatrice diretta. Siamo però d'avviso che la piccola proprietà si costituisca molto più agevolmente laddove esiste l'appoderamento, il piccolo affitto, la colonia parziaria, perchè esiste già una base di suddivisione terriera. Nelle zone invece dove predomina il latifondo cioè diffusa la grande azienda con la conduzione diretta a mezzo di salariati, si è del parere che, almeno inizialmente, troverebbero possibilità di sviluppo le forme di cooperative di conduzione.

4. Fra le riforme da porre sulla distribuzione della proprietà vi è senza dubbio quello relativo al regime ereditario. È necessario intervenire nella modifiche delle norme che regolano l'ereditarietà dei piccoli a nudi fondi affinché non si abbia come conseguenza dannosa ai fini della produzione e quindi del benessere sociale, la dispersione della proprietà con la polverizzazione dei fondi stessi. Una riunione particellare delle proprietà minimizzate per alienazione di vario ordine è esplicabile e dovrebbe essere condotta con lo studio particolare di vari casi in modo da determinare la ricomposizione dei fondi nel modo più equo possibile.

5. Per poter conferire alla proprietà una funzione sociale, è opportuno innanzi tutto che, la direzione tecnica della produzione agraria sia affidata ai tecnici e no al proprietario il quale molto spesso non conosce gli elementi fondamentali dell'agricoltura. Così sarebbe auspicabile che la direzione dell'azienda più grande e soprattutto quella in corso di trasformazione, fosse devoluta al laureato in agraria ed alla media azienda al perito agrario.

Inoltre, la scelta del tecnico, non dovrebbe essere fatta dal proprietario, ma dallo Stato attraverso, vari e propri concorsi in modo che i migliori siano destinati ove si richiedono le maggiori responsabilità.

Sarebbe inoltre un ottimo provvedimento quello di rendere obbligati i miglioramenti fondiari all'inizio di ogni anno agrario, il direttore di aziende dovrebbe presentare all'ufficio competente (Ispettorato dell'agricoltura) un piano di miglioramento fondiario per la relativa approvazione. Questi piani dovrebbero essere compiuti entro l'anno stesso ed i tecnici dello Stato dovrebbero procedere al controllo che le opere di miglioria siano state compiute. Così si avrebbe automaticamente un assorbimento notevolissimo di mano d'opera ed un incremento costante della produzione.

6. È secondo il nostro avviso assolutamente indispensabile l'indivisibilità dell'unità poderale minima. Si ritiene opportuno un istituto giuridico che tuteli l'esistenza dell'unità poderale.



7. Le leggi attuali sugli usi civici, per la loro complessività, hanno dato fino ad oggi risultati molto modesti. È necessario che la legislazione sugli usi civici, sia resa più snella e di più facile applicazione.

8. Per poter conseguire una buona utilizzazione delle terre collettive e comunali, è necessario l'emanazione

di leggi che facilitino anche le classi meno abbienti che vivono anche parzialmente sui redditi di piccoli appezzamenti: ad esempio, l'erogazione del prestito agrario ed il credito in genere. Sarebbe utile la formulazione di disposizioni tutelanti le forme cooperative fra i produttori agricoli di piccole entità colturali.

## FEDERAZIONE NAZIONALE DEI LAVORATORI DELLA TERRA — Roma

1. Indubbiamente è necessario che sia posto un limite al diritto dei privati di possedere fondi rustici. Tale limitazione trova la sua giustificazione in un complesso di ragioni, tutte egualmente valide e sostanziali, tra le quali:

a) la necessità di limitare il potere politico connesso con la grande proprietà fondiaria a motivo della pressione che attraverso di essa viene esercitata sui contadini e dell'influenza che, sempre attraverso di essa, viene esercitata sui vari istituti ed organi dello Stato.

b) La necessità di sottrarre il fenomeno della produzione alla iniziativa ed all'interesse dei singoli per inquadrarlo in quello più ampio delle necessità nazionali, cosa che non è possibile ottenere in regime di proprietà privata del suolo benché a prima vista possa sembrare che questo sia un problema che riguardi solo la produzione e non anche la proprietà, mentre in realtà è con essa strettamente connesso.

c) Spezzare il monopolio fondiario che come tutti i monopoli è di ostacolo ad ogni progresso tecnico nonché agli interessi della collettività nazionale.

d) Liberare la produzione dalla rendita fondiaria.

e) Liberare i contadini dalla soggezione alla proprietà fondiaria.

Per quanto si riferisce all'modo come procedere siamo convinti che si debba ricorrere all'espropriazione con indennizzo. L'indennità, da calcolarsi sulla base dell'imponibile domenicale all'1-1-1943 capitalizzato al 100 per 5 dovrebbe essere pagata con un nuovo speciale titolo al 3%, non negoziabile almeno per un numero definito di anni.

2. Evidentemente il limite del diritto privato di proprietà del suolo non può essere fissato in misura unica per tutti i terreni; esso varierà con il variare della loro natura e del loro ordinamento colturale.

E così sarà massimo per i terreni di montagna e minimo per quelli di pianura; allo stesso modo che sarà massimo per le colture boschive (tutte le volte che non si vorrà addivenire alla costituzione di un demanio forestale nel quale entrino tutte le superfici boschive del Paese) e minimo per quelle ortive ed irrigue in genere.

Come metro per la determinazione del limite potrebbe essere assunto l'imponibile domenicale siccome quello che riunisce in sé i due elementi della esten-

sione superficiale e della coltura (nonché le differenti classi di questa), stabilendo un massimo di imponibile al di sopra del quale dovrebbe procedersi all'espropriazione (per es. L. 10.000 di reddito).

Altro elemento che potrebbe essere assunto a base per la fissazione del limite è quello della capacità di lavoro di una normale famiglia contadina, magari convenientemente maggiorato in considerazione del fatto che spesso un'unica proprietà serve a più famiglie contadine dello stesso ceppo familiare.

3. Per quanto si attiene alla destinazione dei terreni espropriati occorre distinguere bene.

I grandi complessi fondiari (tipo Maccarese ecc.) dove l'ordinamento colturale e le applicazioni tecniche hanno raggiunto un alto livello ed il processo produttivo è notevolmente, se non anche altamente, perfezionato non debbono essere quotizzati. Il farlo vorrebbe dire far fare alla nostra agricoltura un passo indietro sulla via dell'incremento produttivo proprio nel momento in cui, al contrario, è necessario farne molti avanti. I detti complessi fondiari dovrebbero continuare a costituire delle singole unità aziendali magari inquadrando in un più vasto piano di produzione a tipo nazionale. Per la gestione di essi potrà farsi ricorso o alla gestione collettiva attraverso cooperative di contadini e di tecnici oppure a speciali enti di colonizzazione nei quali però dovrebbe essere fatta larga parte all'intervento direttivo e di controllo da parte dei lavoratori dell'azienda.

Diverso è il caso per le zone dove predomina la mezzadria o la colonia e dove quindi, pur esistendo la grande proprietà che deve essere soppressa, le unità colturali sono costituite da poderi con una estensione superficiale generalmente appropriata al tipo dell'ordinamento colturale in atto. In tal caso i singoli poderi potranno anche venire assegnati in proprietà salvo a garantirsi per quelle che sono le necessità della produzione o mantenendo, ove esistono, o creando *ex novo*, ove mancanti, gli appositi organi di direzione e di controllo nei quali dovrà sempre farsi larga parte ai lavoratori di tutte le categorie interessate.

Diverso ancora è il caso per le zone ove predomina la grande proprietà latifondistica a coltura prevalentemente estensiva e dove quindi manca, ov'è minima, l'attrezzatura tecnica necessaria per il miglioramento e l'incremento della produzione. In questi casi li-

mitarsi puramente e semplicemente alla quotizzazione dei terreni tra i contadini concedendoli loro in proprietà piena od in enfiteusi, e quindi contro il pagamento di un prezzo sia pure ad annualità differite o di un annuo canone, vorrebbe dire condannare l'esperimento al fallimento. Noi pensiamo che in questi casi si debba procedere alla costituzione di grandi organismi collettivi (cooperative) da fornire dei necessari mezzi di direzione, tecnici e finanziari, i quali organismi dovrebbero prima procedere alla esecuzione dei lavori di trasformazione fondiaria necessari, e e poi, e solo poi, alla ripartizione tra i contadini dei terreni per tal modo messi in condizioni di poter produrre, riservandosi sempre alcune funzioni quali quelle direttive, di manutenzione del patrimonio fondiario, di esecuzione di particolari lavori, ecc. Oppure si potrebbe, variando di poco lo schema precedente, creare senz'altro la piccola proprietà assegnando ai contadini la terra, ma contemporaneamente costituendo dei consorzi obbligatori con le funzioni che, nel precedente schema, sono attribuite alle cooperative.

Naturalmente è appena necessario ricordare che ogni e qualsiasi riforma nel senso accennato richiede una preliminare profonda trasformazione politica ed economica di tutti gli istituti nazionali (credito, industria, commercio ecc.) senza di che sarebbe estremamente difficile, per la riforma stessa, di approdare a buon porto.

4. Circa altri metodi o riforme di altro tipo noi siamo profondamente scettici in ordine ai possibili risultati ottenibili nei confronti di un miglioramento delle condizioni dei lavoratori della terra. Il problema della distribuzione e della ripartizione della terra è ormai maturo per essere affrontato in tronco ed ogni soluzione parziale e particolare non può non riuscire sterile di risultati concreti e comunque tali da non influire sensibilmente sulla situazione delle nostre campagne e della nostra produzione.

5. La funzione sociale della proprietà fondiaria potrà essere assolta in pieno solo attraverso la distruzione del monopolio fondiario e la redistribuzione della terra; in difetto di ciò ogni provvedimento, ogni vincolo, sarà insufficiente allo scopo.

Comunque se in dannata ipotesi l'ordinamento della proprietà fondiaria dovesse rimanere sostanzialmente invariato non vi è dubbio che l'intervento dello Stato nel processo produttivo attraverso l'imposizione di particolari obblighi di miglioramento potrebbe riuscire utile e dovrebbe essere istituito.

7. L'attuale legislazione sugli usi civici ha dato risultati negativi e comunque non lodevoli.

Secondo noi il difetto della legge attuale, come anche e forse in maggior misura di quelle anteriori, è quello di considerare soprattutto l'aspetto giuridico del problema degli usi civici, trascurando quello di natura sociale che invece, secondo noi, dovrebbe essere tenuto in maggiore evidenza.

Che le promiscuità sieno dannose al progresso tecnico dell'agricoltura nessuno può seriamente contestare e che pertanto esse debbono scomparire va ammesso senz'altro, ma circa il modo con cui procedere allo scioglimento delle dette promiscuità, qui noi non concordiamo con la legge ed in particolar modo con l'applicazione che in essa è stata fatta.

Grosso modo il concetto informatore della legge è quello che gli usi civici costituiscono un diritto di comproprietà sui terreni che ne sono gravati, comproprietà che si scioglie attribuendo a ciascuno degli aventi diritto una quota dei terreni sino alla concorrenza del rispettivo diritto. Ed in alcuni casi, numerosi per giunta, si è andati oltre a tale principio, già di per sé condannevole, consentendo la liberazione dagli usi civici non contro l'attribuzione di una quota parte dei terreni che ne erano gravati ma contro un canone da pagarsi dal proprietario affrancato alla comunità già avente diritto d'uso civico.

E potremmo citare non pochi casi in cui le popolazioni sono state letteralmente spogliate di diritti essenziali di notevole importanza con la semplice attribuzione, al comune od all'associazione, di un misero canone, senza che peraltro lo scioglimento delle comunità abbia portato ad un sostanziale miglioramento fondiario e colturale dei terreni, tutto essendosi risolto nella semplice estromissione dei contadini aventi diritto.

Ma in questo modo si dimentica un fatto di importanza fondamentale e che è questo: i contadini della comunità avente diritto, usufruivano, anteriormente, all'affranco, di tutti i terreni soggetti all'uso civico ed avevano la loro agricoltura e la loro esistenza stessa regolate sul possesso, non importa se anche a titolo oneroso in tutto od in parte, di tutti i terreni gravati d'uso civico.

Sciogliendo le promiscuità ed affrancando le servitù civiche, anche se contro dazione di una parte dei fondi che ne erano gravati, si riduce la massa dei terreni a disposizione dell'agricoltura contadina ponendo questa in condizioni completamente diverse dalle precedenti e tali da non consentirne più un utile esercizio, onde la fame di terra dei contadini ed in molti casi il loro impoverimento effettivo e reale.

Altra conseguenza della illogica impostazione del problema e del modo come esso è stato risolto è stata questa. Quando i comuni o le università agrarie hanno ripartito tra gli aventi diritto il loro patrimonio collettivo costituito dai terreni da loro anteriormente posseduti e da quelli ad essi pervenuti in affrancazione d'usi civici, le unità colturali distribuite, nonostante la legge voglia ed affermi che debbano essere congrue, sono sempre risultate insufficienti; e comunque tali da non consentire il totale assorbimento del lavoro di cui una famiglia contadina è capace, concorrendo così, insieme con la mancanza di ogni sistemazione fondiaria di base e con la deficienza o mancanza assoluta dei mezzi tecnici e finanziari e di direzione, a peggiorare la situazione dei contadini e provocando il fallimento dell'esperimento.

Naturalmente la legge sugli usi civici può e deve essere riguardata sotto altri numerosi aspetti, ma noi riteniamo che questo sia il più importante e quello sul quale deve tornarsi a discutere per il completo rovesciamento del criterio informatore della legge, facendo in modo e stabilendo che tutti i terreni di uso civico debbano essere attribuiti alle comunità aventi diritto salvo l'obbligo da parte di queste di corrispondere al proprietario la dovuta indennità.

E questo criterio non solo deve essere applicato per le affrancazioni ancora da dichiarare ma benanche per quelle di già dichiarate ordinandone la revisione almeno in tutti quei casi in cui il danno derivato alle popolazioni rurali, il dolo o quanto meno i favoritismi s'ano palesi o dimostrabili.

Per quanto si attiene alla procedura di liquidazione noi riteniamo che dato il carattere più particolar-

mente « sociale » del problema, essa debba essere svincolata dalle pastoie che oggi la frenano e la ritardano, sostituendo gli attuali Commissariati con commissioni amministrative paritetiche che abbiano l'obbligo di procedere rapidamente e con il minimo di formalità.

8. I Comuni collettivi debbono essere sottratti alla loro attuale gestione, burocratica ed irresponsabile per essere affidati ad organismi più responsabili e capaci.

Per esempio, essi potrebbero essere affidati a cooperative di contadini con l'incarico di ripartire quelli di essi che si prestano per la normale coltura agraria e gestire gli altri che per la loro natura o per quella delle loro colture non si prestano alla creazione di unità fondiarie autonome e distinte.

### A. GAUDIOSO DI SARACINA -- Vizzini (Catania)

1. Non si ritiene opportuno introdurre un limite al diritto dei privati di possedere fondi rustici perchè qualsiasi limite al diritto di proprietà importerebbe un limite alla iniziativa ed alla attività individuale e quindi un ostacolo al progresso della umanità.

4. Si ritiene che l'intervento dello Stato debba limitarsi a : a) proprietà particellare o polverizzata ; l'intervento è giustificato per evitare la dispersione del lavoro umano. Lo Stato dovrebbe promuovere la costituzione di consorzi obbligatori intesi alla massazione o riunione della proprietà polverizzata e dispersa in congrue unità colturali ; b) grandi proprietà al coltura estensiva ; lo Stato interverrebbe per garantire che dette proprietà abbiano il lavoro umano - unità di lavoro congrue - distribuito in poderi - unità colturali adeguate - in insediamenti stabili, sani, sufficienti alla famiglia ed al podere ; che dette unità siano inseparabili nelle successioni e nei trapassi di proprietà sì che l'ordinamento dell'azienda secondo unità colturali e di lavorazione non venga menomato.

5. Più che di limiti imposti dall'autorità centrale al diritto di proprietà sui fondi rustici si ritiene debba

trattarsi di disciplina nel senso che i proprietari debbano introdurre quei miglioramenti che si addicano meglio ad ogni comprensorio in relazione alle possibilità edafiche, agrolgiche e sociali a seconda della varia e mutevolissima espressione del volto agricolo del Paese.

6. Si ritiene opportuno il rispetto della indivisibilità della minima unità colturale. Beninteso il concetto di polverizzazione, quale rigido principio giuridico che cristallizzi i limiti della unità colturale, non deve impedire la evoluzione della unità colturale, essere insomma nella prassi agronomica più che nel codice.

7. L'esperienza amministrativa conferma che l'utile che gli enti possono ritrarre dalla annosa e tante volte affannosa liquidazione degli usi civici non è sufficiente a compensare il dispendio che l'ente ha dovuto subire per la liquidazione stessa.

8. Anzichè assegnare piccoli appezzamenti non sufficienti al lavoro e all'insediamento di una congrua unità di lavorazione, provvedere alla partizione in sufficienti estensioni che siano indivisibili nelle successioni e nelle permute.

### Prof. UGO GUARIENTI — Verona

1. Non si ritiene opportuno introdurre un limite al diritto dei privati di possedere beni rustici, in quanto nel nostro Paese la proprietà fondiaria non ha mai dato la possibilità di costituire monopoli, data la sua limitata diffusione. Inoltre la pressione tributaria e le imposte sulle successioni costituiscono il limite

naturale, che offre le più ampie garanzie in proposito.

In via del tutto subordinata, qualora, dovessero apporsi dei limiti, questi non dovrebbero mai essere commisurati all'imponibile catastale, bensì alla superficie, onde non vengano compromesse in modo irreparabile le opere di trasformazione, di miglioramento

e di passaggio a colture specializzate e a più alto reddito, che in parte sono in corso.

Pure in via subordinata, in caso di apposizione di limiti, le parti eccedenti dovrebbero venire alienate al libero mercato, in occasione dei fatti successivi ed entro un congruo numero di annualità.

2. Sempre in via di subordine il limite dovrebbe essere eguale per i terreni di una stessa zona, in modo indipendente dalle arborature, dalle irrigazioni e dalle opere di trasformazione fondiaria.

3. I terreni disponibili sul mercato dovrebbero essere prevalentemente destinati alla formazione di piccole proprietà coltivatrici, aiutate e appoggiate da una energica politica creditizia anche allo scopo di migliorare le condizioni sociali delle varie zone. Comunque, qualunque modificazione allo stato attuale del regime fondiario non potrà condurre inizialmente che ad una diminuzione della produzione lorda e del prodotto netto (il che ha importanza sociale) sia formando piccola proprietà, che aziende a conduzione collettiva.

4. Le uniche variazioni utili, e quindi volte a migliorare la produzione, potrebbero essere quelle ottenibili con la diffusione della proprietà coltivatrice non in senso assoluto ed economico, ma per il miglioramento che ne deriverebbe nelle condizioni sociali. All'incremento diretto delle produzioni potrebbero soltanto condurre le riunioni particellari da attuarsi soltanto nelle zone ove frazionamento e polve-

rizzazione della proprietà sono particolarmente diffuse. Tale opera è da escludersi nelle valli montane dove i suddetti fenomeni rispondono a necessità ambientali.

5. Sarebbero auspicabili tutte le limitazioni al diritto di proprietà volte all'incremento delle produzioni e pertanto gli obblighi di determinate trasformazioni fondiarie, compresevi le sistemazioni superficiali del terreno, e la costruzione di fabbricati, sarebbero benefici se scaglionati nel tempo e sorretti dal credito.

6. Si ritiene opportuno e necessario il rispetto obbligatorio della indivisibilità della minima unità colturale, e sarebbe pure opportuna la creazione di istituti giuridico sul tipo del *Homestead* americano.

7. Sarebbe auspicabile qualunque snellimento del meccanismo per la liquidazione degli usi civici, onde rendere più preciso il diritto di ognuno, e rendere quindi possibile tutte le opere di miglioramento fondiario necessarie sulle proprietà gravate.

8. Per meglio utilizzare le terre collettive e comunali basterebbe rendere attiva la sorveglianza da parte del Corpo delle Foreste nonchè di organi tecnici quali erano le vecchie Cattedre ambulanti di agricoltura, alle quali si dovrebbe sempre ritornare, sfrondandole dalle attuali mansioni eccessivamente burocratiche per ricondurle ad usare i mezzi migliori di propulsione della tecnica agraria.

### Prof. GIUSEPPE MAMI - Cesena

1. I fondi rustici debbono essere posseduti esclusivamente da proprietari terrieri, che dell'agricoltura fanno la loro abituale e dimostrabile attività personale. Si deve tendere a privare della proprietà terriera tutti coloro per i quali questa proprietà rappresenta, in prevalenza, un semplice investimento capitalistico.

Questa affermazione di principio definisce, in larga massima, la elencazione delle proprietà per le quali intervenire :

a) proprietà demaniali - che non fanno parte del demanio forestale - ad es. le tenute dipendenti dal servizio ippico del Ministero della guerra, organismo militare oggi superato.

b) Proprietà delle parrocchie, dei vescovadi, degli ordini religiosi, delle congregazioni e di quelle che, con evidente prestanome, appartengono alle organizzazioni religiose. Tutte queste proprietà dovevano, per legge, essere convertite in titoli di Stato. Inoltre è facile constatare che le aziende condotte da parroci, ordini religiosi ecc. si trovano, in Italia, in pessime condizioni tecniche ed economiche.

c) Proprietà delle opere pie, di quelle specialmente che affittano e non conducono direttamente le aziende agrarie.

d) Proprietà dei comuni, province ed altri enti locali o nazionali.

e) Terreni delle università agrarie e quelli sui quali gravano gli usi civici.

f) I latifondi.

g) Le altre proprietà private che non rispondono al principio surriferito. Facendo questa grossolana precisazione non bisogna dimenticare che le terre incolte, non esistono in Italia dove la superficie agraria e forestale raggiunge il 92 % della superficie geografica. Bisognerà ridurre, anzi la superficie coltivata a vantaggio di quella forestale e anche questo deve essere tenuto in considerazione intervenendo sulla distribuzione della proprietà fondiaria.

Questo in generale. Ma, luogo a luogo, invece che arrivare subito all'esperto, e secondo a chi appartiene la proprietà - Stato, enti locali, ordini religiosi ecc. - potrebbe risultare più sollecito e meno aleatorio per la produzione, il lungo affitto con di-

ritto a indennizzo per migliorie, oppure la concessione enfiteutica come alla risposta n. 6.

La superficie di terreno agrario da lasciare agli agricoltori dipende non soltanto dai bisogni della famiglia del conducente, ma anche dalla qualità dell'agricoltura in atto. Evidentemente, più ridotta se ad agricoltura intensiva, più vasta se ad agricoltura estensiva; almeno in un primo tempo. Inoltre bisognerà considerare il caso di agricoltura specializzata, ma di ciò più avanti. Come comun denominatore può essere preso anche il reddito imponibile catastale.

La parte eccedente deve essere espropriata e il prezzo di espropriazione dovrebbe corrispondere alla presunta rendita fondiaria capitalizzata al saggio di impieghi tranquilli, tenendo però conto delle ragioni di opportunità per ridurre il saggio di impiego.

La terra disponibile deve essere assegnata, in piccole unità colturali, a famiglie coltivatrici, auto-sufficienti, associate e controllate.

2. Il limite non può essere uguale e per tutti gli attuali proprietari agricoltori e per tutti i terreni. L'Italia agricola è variabilissima per condizioni geologiche che non è possibile modificare e che, per la costante preoccupazione di non diminuire sensibilmente l'attuale produzione, debbono essere rispettate con esperta prudenza. Qui si presenterà il caso delle aziende ad agricoltura specializzata: risicoltura, canapicoltura, viticoltura, frutticoltura, orticoltura, floricoltura, agrumicoltura, praticultura e la « marcita » per la produzione e l'industria del latte, per gli allevamenti zootecnici specializzati ecc.

3. I terreni resi disponibili debbono essere destinati alla formazione di piccole aziende agrarie a tipo familiare, auto-sufficienti, associate e controllate. Lo Stato dovrebbe quindi agevolare la organizzazione di cooperative agricole per la conduzione divisa della terra. È prudente, anzi necessario, sempre per la preoccupazione di non ridurre la produzione lorda terriera, di non affidarsi, per il momento, alla conduzione unita o collettiva che richiede una preparazione tecnica e una educazione sociale che le nostre masse contadine e bracciantili, dopo il lungo periodo di disintegrazione morale rappresentato dal fascismo, sono ben lontane dal possedere.

Ma di fronte a questa proposizione elementare stanno difficoltà complesse a cui accenno:

a) gli investimenti necessari perchè una famiglia coltivatrice possa, prima di tutto, assicurare al proprio lavoro una ricompensa adeguata e non minore a quella media ottenuta da tutte le altre categorie di lavoratori, saranno inevitabilmente lenti se ad essi deve provvedere la sola famiglia coltivatrice: donde l'intervento o no dello Stato. Secondo questo intervento, che si suppone competente e tempestivo, la produzione agraria potrà anche aumentare. Un risultato assai lusinghiero si otterrebbe se, nonostante tutto, nei primi anni la produzione complessiva normale non diminuisse. Ma è a dubitarsi.

b) Il numero delle famiglie coltivatrici a cui distribuire la terra resasi disponibile, sarà per diventare elevato in plaghe a regime di latifondo o di agricoltura industrializzata ove la macchina interviene riduttrice di mano d'opera. Si troveranno queste famiglie e in quale numero? L'imprenditore agricolo, anche modesto, non si improvvisa: oltre che la disponibilità di forza di lavoro e di un modesto capitale liquido, occorre la passione per l'agricoltura confortata dalle prime, elementari conoscenze della tecnica agricola e dall'attitudine a organizzare la piccola azienda, la quale impone preventivi, costringe ad affrontare alee stagionali e di mercato, richiede prontezza di intervento. Il bracciante a cui, per molte ragioni, ci si dovrebbe subito rivolgere, abituato a lavori semplici, per prodotti a cui è o no interessato, sotto un controllo più o meno lontano e a percepire, alla fine di ogni settimana o quindicina lavorativa, la sua ricompensa sulla quale non grandina, nè si abbatte, devastatrice, la siccità, vorrà accingersi all'impresa agraria?

c) Più prontamente adatti, per una tradizione che deve ritenersi acquisita dovrebbero essere i « getti » delle attuali famiglie mezzadrili. Ma oltre che la diffusa tendenza all'urbanesimo da parte di questi getti si manifesta ora, nel campo mezzadrile, la preoccupazione delle tasse fondiarie - « sta bene avere la terra che coltiviamo o quella che potrà esserci affidata fuori del podere; ma le tasse le dovremo pagare noi e queste tasse sono già state quintuplicate. Preferibile rimanere mezzadro e far pagare le tasse al proprietario » - quindi il dilemma: o lo Stato mantiene l'aumento di tasse, che forse dovranno essere ulteriormente accresciute e allora le nuove, piccole aziende agrarie si organizzeranno a fatica e quelle organizzate male non potranno resistere, o, per agevolare il sorgere delle nuove aziende agrarie condotte da famiglie coltivatrici e di quelle già esistenti, dovrà rinunciare a una quota parte delle tasse prediali. Per quanto tempo e per quale importo? Chi verserà la differenza che è assolutamente necessario riscuotere nelle attuali condizioni della economia italiana?

4. Le variazioni nella distribuzione della proprietà dovrebbero consistere, principalmente, nel controllo dei suoi trapassi, sia per acquisto, per successione, per eredità, per donazione ecc. e in questi casi applicare, con il gioco della tassazione, i criteri esposti al n. 1, in modo che la terra arrivi a chi soltanto, la sa fare produrre, e, nello stesso tempo accetti e realizzi per la vita del lavoratore della terra quel minimo di miglioramenti a cui il lavoratore ha diritto.

Certo si è che, concomitante alla diffusione della nuova piccola azienda agraria deve essere affrontata la questione gravissima della frammentazione e della polverizzazione della proprietà fondiaria di cui sono estesissimi esempi in Sardegna, Sicilia, lungo la fascia prealpina e sulle montagne appenniniche, ricorrendo alla ricomposizione della piccola unità fondiaria a mezzo delle permutazioni obbligatorie, così come è avvenuto in vaste zone dell'Europa centrale.

5. In ogni comune, la commissione tecnica-agricola, assistita dai rappresentanti delle categorie interessate, e alle dirette dipendenze di un ufficio tecnico agrario regionale, nel mese, che le condizioni locali agricole indicheranno, dovrebbe stabilire i principali miglioramenti agrari e fondiari da proseguirsi o da iniziarsi nelle diverse aziende, durante l'annata successiva, secondo criteri generali, ma rispondenti alle particolari necessità e possibilità dell'agricoltura locale, tenendo presente il consumo nazionale ed estero, le disponibilità finanziarie e suscettibilità tecniche dei singoli, predisponendo e agevolando tutte quelle modalità di credito agrario e fondiario che i miglioramenti stessi richiederebbero, dando un prevalente e maggiore sviluppo, per quanto possa essere possibile, alle sistemazioni irrigue.

Il controllo, affidato a chi sappia intendere una funzione così importante e delicata, dovrà essere continuo e suppone sanzioni per la inadempienza che, se non giustificata, dovrebbe portare anche alla requisizione della azienda da parte dello Stato. Ma queste forme di intervento diretto richiedono prudente giudizio. Preferibile, almeno durante i primi anni, gli incitamenti indiretti: esaltare come meglio è possibile la passione, l'orgoglio di agricoltore provetto con fiere, mostre, concorsi a premi ecc.; agevolare, in tutto quanto abbisognano gli agricoltori, con l'istruzione tecnica, i rifornimenti di materie prime e lavorate, concimi, mangimi, macchine ecc.; soddisfarli nei loro interessi, a mezzo di acquisti e vendite collettive, coordinamento delle varie assicurazioni, ecc., interessi che sono la grande molla della loro attività.

Comunque, prima di attuare questi provvedimenti o qualcosa di simile, perchè non applicare, con decisa volontà, le disposizioni contenute nello statuto dell'Opera Nazionale Combattenti e nelle attuali leggi sulla bonifica e sulle trasformazioni agrarie, le quali disposizioni permettono di intervenire in vasta misura sull'ordinamento e sulla conduzione delle proprietà terriere private?

6. La piccola unità colturale deve essere indivisibile; può essere alienabile o permutabile e trasmissibile per successione testamentaria o legittima a un solo erede o legatario; ma non sequestrabile per difendere la compagine della famiglia coltivatrice con « l'intangibilità della sua casa e del suo campo ». Si ammette subito che questa condizione di privilegio tende a diminuire le occasioni di trapasso da i meno preparati ai più preparati e volenterosi del « predio familiare » e le possibilità di credito al coltivatore; ma opportuni interventi statali potranno temperare queste inevitabili conseguenze. Specializzati istituti di Stato per il credito alle piccole proprietà terriere potrebbero essere incaricati anche della formazione e assegnazione di queste piccole unità colturali. Con la applicazione dell'enfiteusi, affrancabile sino alla concorrenza di nove decimi, si dovrebbe assicurare la riscossione del canone, controllare le vicende della

piccola azienda, intervenire in occasione di trapassi sia per vendita, permuta o trasmissione successiva, come per riconsegna all'istituto stesso per mancata coltivazione.

Per quanto riguarda l'*Homestead* tipo americano o tedesco, applicato in paesi a ordinamento e distribuzione della proprietà sensibilmente diverso da quanto si constata in Italia, si può osservare che, senza creare appositi istituti, si potrebbe — su parere del Trifone che di questo argomento si è occupato — « estendere ai piccoli fondi il sistema che già ha cominciato a fare le sue prove con le case popolari: stabilire cioè un diritto di prelazione sul fondo lasciato in eredità a favore di quell'erede che, indicato dalla sorte, offrisse il pagamento, in danaro, delle quote spettanti ai coeredi ».

7. L'applicazione della legge sugli usi civici, 23 maggio 1924, n. 122, che ha introdotto, in materia, disposizioni pratiche e rapide, è stata quasi annullata dall'aver permesso, definendo l'opera dei commissari regionali, che alla giurisprudenza speciale si sostituisse quella ordinaria, donde le eterne disquisizioni giuridiche, che, di solito, per incompetenza o scarsa conoscenza specifica del magistrato ordinario, a nulla hanno concluso, lasciando le parti più esacerbate di prima. Per affrettare la liquidazione degli usi civici non c'è che abbreviare i tempi per la dichiarazione di interessenza, da presentarsi al Commissario e la estinzione di ogni riconoscimento. Fissare il minor tempo possibile per le assegnazioni, le quali dovrebbero sostituire alla costituzione del dominio collettivo, la formazione delle piccole unità colturali. Per domanda o per estrazione a sorte, si faranno queste assegnazioni indennizzando gli altri cointeressati, parte dei quali potrebbe essere tacitata distribuendo, con uguale criterio, i terreni riconosciuti di libera proprietà privata e disponibili. Ma la questione non ha poi grande importanza perchè interessa modeste superfici di terreno nel Mezzogiorno e nel Lazio.

8. Intendo per terre collettive quelle demaniali e quelle comunali o patrimoniali. Esistono terre agrarie, adatte cioè a organizzarvi l'azienda agraria, e terreni a bosco e a pascolo, demaniali e comunali.

Con la legge 1894 per gli stati ex-pontifici, furono create le « università agrarie » per le quali si tentò di realizzare anche l'organizzazione cooperativista, arrivando a una specie di breve « affittanza collettiva a conduzione divisa », vincolata dal rispetto a servizi collettivi vari. Ma la disciplina cooperativa non si improvvisa. Preferibile arrivare anche qui alla piccola proprietà autosufficiente o alla formazione di piccole unità fondiarie vitali la cui terra è data in uso dallo Stato. Arrivarvi non con la « quotizzazione » ma con l'assegnazione pura e semplice, con contratto di enfiteusi, ai coltivatori più preparati, più pronti e indennizzare gli altri aventi diritto, ma rimasti privi di terreno perchè insufficienti, se non possono avere terreni dalle proprietà private circostanti. Mi richiamo a quanto esposto sulla piccola azienda auto-sufficiente,

tenendo presente che, anche in questo caso, la superficie del terreno, le condizioni contrattuali dovranno variare secondo la posizione, le colture in atto o possibili, le dotazioni ecc. La prima condizione per riuscire è la rapidità di esecuzione, senza perdersi nel labirinto di disquisizioni giuridiche inconcludenti così come è avvenuto sino ad ora.

Quanto ai boschi e ai pascoli che occupano vasta parte del territorio produttivo italiano e che rappresentano il problema fondamentale della nostra economia montana e nazionale, devesi mantenere il regime collettivo.

Le principali ragioni che confortano questa persuasione sono :

a) nella regione del bosco e del pascolo esiste sempre la piccola unità fondiaria, direttamente coltivata, tenuta in proprietà, o in affitto, o in enfiteusi, e che si completa con il bosco e il pascolo sia in godimento collettivo - in grande maggioranza - sia in proprietà individuale.

b) Interrompendo questa simbiosi tra il bosco, il pascolo e la piccola unità fondiaria montana si provocherebbe uno squilibrio nell'armonica collaborazione degli elementi principali della nostra economia montana, armonia raggiunta in lungo periodo di tempo e con lunga, strenua fatica del montanaro. Si tenga presente che le condizioni delle montagne italiane sono ben diverse da quelle dei sistemi montani delle altre nazioni di Europa o dell'America del Nord.

c) Non si saprebbe quale altro sistema adottare o per quali motivi sostituirlo a quello presente, utile all'individuo come alla collettività. La legge 6 dicembre 1923, n. 2788 offre la possibilità di molteplici interventi e mezzi giuridici.

Sembra che sia, soprattutto, opportuno ridurre, per quanto possibile, gli enti locali : università agrarie, comunanze comunali, ecc. e assegnare alla Amministrazione forestale dello Stato la gestione dei beni silvo-pastorali. La superficie del demanio forestale è ancora modesta : poco più di 100000 ha., mentre le nostre montagne occupano i due terzi del territorio nazionale. Troppi interessi personali si sono radicati negli enti locali. Certamente questi interessi reagiranno con grande vigoria : ma il buon diritto collettivo deve prevalere. La gestione di questi patrimoni silvo-pastorali, per i quali sarà corrisposto un adeguato canone annuo, potrà essere assunta direttamente dall'azienda forestale dello stato o anche a mezzo di consorzi regionali o di enti nazionali : riprendere l'utilissima attività del segretariato della montagna, costituito dalla Associazione dei comuni italiani e soppresso dal fascismo. Anche l'Opera Nazionale Combattenti potrebbe intervenire. Lo scopo è, superate tutte le controversie locali, di perfezionare la utilizzazione razionale del bosco e del pascolo, riducendo sempre più l'attuale sfruttamento anarchico delle nostre montagne ; riprendere alacre l'opera di rimboschimento dell'alta montagna per influire durabilmente sul regime delle acque che anche oggi sono, assai di frequente, causa di rovina mentre dovrebbero essere fonte di lavoro e di ricchezza. Opera di lunga lena che richiede e tempo, e danaro e uomini competenti e onesti. Frattanto, dovremmo prontamente intervenire per fare rispettare una più severa disciplina dei diversi « vincoli » e imporre un più conclusivo controllo sullo sfruttamento dei boschi e dei pascoli comunali.

### Dott. VISCARDO MONTANARI - Venezia

*Ispettore agrario compartimentale per le Venezia*

1. Le aziende agricole, nelle due regioni che attualmente fanno parte della circoscrizione territoriale del Compartimento delle Venezia (Venezia Tridentina e Venezia Euganea o Veneto) avevano, nel censimento delle imprese agricole del 19 marzo 1930, la seguente consistenza :

Forma di conduzione	Venezia Tridentina		Venezia Euganea	
	Numero	Superf. Ha.	Numero	Superf. Ha.
In proprietà . . . . .	68.084	1.014.953	243.031	1.122.194
In affitto . . . . .	5.180	62.786	107.924	380.194
A colonia . . . . .	2.055	7.960	26.987	242.450
Forma mista . . . . .	13.343	48.995	56.032	261.462
TOTALI . . . . .	88.662	1.134.694	433.974	2.106.300

Da rilevarsi, anzitutto, che il totale della superficie censita non corrisponde esattamente a quella agraria forestale delle stesse regioni. Difatti, prendendo come

elementi di quest'ultima, i dati del catasto agrario 1929, si rilevano le seguenti differenze :

A) Per la Venezia Tridentina	
a) Superficie agraria-forestale (catasto 1929) . . . . .	Ha. 1.189.621
b) Superficie dedotta dal censimento aziende agr. . . . .	» 1.134.694
c) Differenza in meno . . . . .	Ha. 54.927
B) Per la Venezia Euganea	
a) Superficie agraria-forestale (catasto 1929) . . . . .	Ha. 2.208.019
b) Superficie dedotta dal censimento aziende agr. . . . .	» 2.106.300
c) Differenza in meno . . . . .	Ha. 101.719



Nel complesso delle due regioni mancherebbero i dati aziendali per Ha. 156.646.

Esaminando le aziende censite in rapporto al numero ed alla loro superficie, fatti eguali a 100 i totali, si hanno i seguenti dati percentuali :

	Venezia Tridentina		Venezia Euganea	
	% sul numero	% sulla superf.	% sul numero	% sulla superf.
fino ad Ha. 0,5 . . . . .	22,9	0,4	25,2	1,0
da oltre Ha. 0,5 ad 1 . . . . .	15,2	0,9	12,3	1,9
» » » 1 a 3 . . . . .	31,3	4,4	29,6	11,5
» » » 3 » 5 . . . . .	10,6	3,2	12,7	10,2
» » » 5 » 10 . . . . .	8,7	4,8	11,8	17,1
» » » 10 » 20 . . . . .	5,0	5,5	6,1	17,3
» » » 20 » 50 . . . . .	4,1	9,8	1,9	10,8
» » » 50 » 100 . . . . .	1,1	6,0	0,2	3,6
» » » 100 » 500 . . . . .	0,8	13,3	0,2	6,9
» » » 500 » 1000 . . . . .	0,1	6,3		3,5
oltre Ha. 1000 . . . . .	0,2	45,4		16,2
TOTALI . . . . .	100,0	100,0	100,0	100,0

Considerando « piccolissime aziende » quelle che raggiungono appena un ettaro di superficie ; « piccole » quelle che da oltre un ettaro raggiungono i 10 ettari ; « medie » quelle che da oltre 10 raggiungono i 100 ettari ; « grandi » quelle che da oltre 100 vanno fino a 500 ettari « grandissime » quelle che superano i 500 ettari, si hanno i seguenti dati percentuali :

	Venezia Tridentina		Venezia Euganea	
	% sul numero	% sulla superf.	% sul numero	% sulla superf.
Piccolissime aziende . . . . .	38,1	1,3	37,5	2,9
Piccole aziende . . . . .	50,6	12,4	54,1	38,8
Medie aziende . . . . .	10,2	21,3	8,2	31,7
Grandi aziende . . . . .	0,8	13,3	0,2	6,9
Grandissime aziende . . . . .	0,3	51,7		19,7
TOTALI . . . . .	100,0	100,0	100,0	100,0

Ora, la quasi totalità delle aziende censite, nella Venezia Tridentina, fra le grandi e grandissime, sono aziende boschive o silvo-pastorali. Pochissime sono vere e proprie aziende agrarie. Nella Venezia Euganea, le aziende delle due classi suddette sono : nelle provincie di Belluno, Vicenza (montagna), Udine (Carnia), aziende di montagna silvo pastorali, nelle altre provincie e zone di Vicenza e Udine, vere e proprie aziende agrarie, poche di vecchia terra molte derivanti dalla bonifica.

Difatti, dai dati catastali di 38 Consorzi di bonifica (di Padova, Udine, Venezia, Treviso, Vicenza) si rileva :

Numero totale delle ditte interessate . . . . . 102.312  
Superficie complessiva dei comprensori . . . . . 349.913

	PERCENTUALI	
	rispetto al numero compless.	rispetto alla superficie dei comprens.
fino ad 1 ettaro . . . . .	60,95	6,77
da oltre 1 a 3 ettari . . . . .	23,29	12,00
» » 3 » 5 » . . . . .	6,05	6,79
» » 5 » 10 » . . . . .	4,67	9,15
» » 10 » 20 » . . . . .	2,63	10,57
» » 20 » 50 » . . . . .	1,48	12,80
» » 50 » 100 » . . . . .	0,52	10,82
» » 100 » 250 » . . . . .	0,29	13,67
» » 250 » 500 » . . . . .	0,08	7,55
Oltre 500 ettari . . . . .	0,04	9,88
TOTALI . . . . .	100,00	100,00

Sul totale di 102.312 ditte solo 41 risultano di superficie superiore ai 500 ettari e, precisamente, in totale ha. 34.660 pari, in media, ad ha. 821 per ditta.

Le provincie e zone di provincia che hanno aziende agricole da classificarsi grandi e grandissime sono : la Bassa Veronese ; la Bassa Padovana (alcune anche nella parte bassa del Vicentino) ; il Polesine (prov. di Rovigo) ; la zona litoranea della provincia di Venezia ; la zona di bonifica della Marca trevigiana ; la Bassa Friulana.

È vero che il numero delle aziende non corrisponde alla proprietà fondiaria, perchè uno stesso proprietario può avere (come si verifica) diverse aziende agricole sia nella stessa provincia, come in altre provincie delle regioni considerate ; ma già il numero delle aziende, grosso modo, dà un indice del frazionamento della proprietà terriera.

Dopo il censimento del 1930 il processo di ulteriore frazionamento della proprietà fondiaria, accentuatosi in un primo momento, si è andato riducendo negli anni di crisi economica dell'agricoltura, per riprendere durante e successivamente all'ultima guerra, malgrado i prezzi enormemente aumentati dei terreni. Attualmente, data l'incertezza del mercato terriero (con oscillazioni in alto e basso dei prezzi della terra, sempre sproporzionati all'effettivo valore) il frazionamento come il passaggio delle proprietà hanno subito una sosta. Influiscono certo, su un ulteriore processo di spezzettamento della proprietà fondiaria, le concezioni politiche ed economiche dei vari partiti e l'attesa della riforma agraria che gli stessi partiti (sia pure con indirizzi e finalità diverse) propugnano.

Allo stato attuale, da una rilevazione sommaria effettuata nelle singole provincie delle due regioni considerate, si possono dare i seguenti dati congetturali e quindi indicativi :

Numero delle aziende agricole delle  
due regioni nel 1930 . . . . . N. 522.636  
Id. nell'aprile 1946 . . . . . » 552.480  
Aumento . . . . . N. 29.844

L'aumento si sarebbe verificato nelle piccolissime e piccole aziende agricole (rispettivamente per unità 5.800 circa le prime e 24.000 le seconde) ; poco nelle medie (da 10 a 20 ettari).



L'ulteriore frazionamento sarebbe avvenuto a scapito delle aziende oltre i 50-100 e più ettari.

Si ripete che le grandi e grandissime proprietà terriere, quando non sono ad economia silvo-pastorale (zone montane) in gran parte appartenenti a comuni od a comunità, sono derivanti dalla bonifica e quindi non tutte utilizzabili dal lato agrario, essendo molte volte incluse anche valli da pesca per una superficie non indifferente.

Alcune grosse proprietà terriere hanno un indirizzo produttivo agrario notevolmente intensivo (con vasti frutteti, vigneti, ecc.), altre hanno invece indirizzo cerealicolo-foraggero, con colture industriali (barbabietola da zucchero, canapa, tabacco, ecc.) come nel Polesine, nella zona litoranea della provincia di Venezia, nella Bassa Padovana, nella Bassa Veronese.

Per completare il quadro e riferendomi al primo specchio statistico, le percentuali delle aziende e superfici relative, in rapporto alle forme di conduzione, sono le seguenti:

Nella Venezia Tridentina (di cui non deve dimenticarsi il sistema del *maso chiuso* tutt'ora vigente nell'Alto Adige ed in qualche zona del Trentino) le aziende agricole, in rapporto ai sistemi di conduzione possono così riassumersi:

	PERCENTUALI	
	In rapporto al numero	In rapporto alla superficie
Aziende condotte in proprietà o simili	76,8	89,5
Aziende condotte in affitto . . . . .	5,8	5,5
Aziende condotte a colonia . . . . .	2,3	0,7
Aziende condotte in forma mista . . . . .	15,1	4,3
TOTALE . . . . .	100,0	100,0

Nella Venezia Euganea (o Veneto) le percentuali sono invece le seguenti:

	PERCENTUALI	
	In rapporto al numero	In rapporto alla superficie
Aziende condotte in proprietà o simili	56,0	58,0
Aziende condotte in affitto . . . . .	24,9	18,1
Aziende condotte a colonia . . . . .	6,2	11,5
Aziende condotte in forma mista . . . . .	12,9	12,4
TOTALE . . . . .	100,0	100,0

In entrambe le regioni prevale, perciò, la conduzione diretta. L'affittanza, scarsa nella Venezia Tridentina, ha ben maggiore sviluppo nel Veneto. Scarsa è la colonia (specie la mezzadria) perquanto abbia un certo rilievo nelle provincie di Treviso, Udine, Padova, Venezia. La forma mista di conduzione ha, invece, un rilievo un po' maggiore in entrambe le regioni. Soprattutto nelle provincie di Treviso ed Udine (ed anche in quelle di Venezia e Padova) ha notevole sviluppo l'affitto misto che è un *quid medium* fra il vero e proprio affitto e la colonia.

Se poi si esaminano gli articoli di ruolo dell'imposta fondiaria, si constata le seguenti cifre per gli

anni 1936-1937-1938, anni di cui si conoscono i dati esatti:

	1936 n.	1937 n.	1938 n.
Venezia Tridentina . . . . .	212.996	213.401	214.965
Venezia Euganea . . . . .	856.762	856.536	858.765
TOTALE . . . . .	1.069.758	1.069.937	1.073.730

Anche da questi dati si rileva il processo di un maggiore frazionamento della terra.

È bene tener presente che, dal censimento della popolazione del 21-4-1936, le famiglie rurali operanti nelle Venezia erano:

Venezia Tridentina . . . . .	n. 66.340 pari al 51,3 % del totale
Venezia Euganea . . . . .	» 324.919 » » 50,1 % » »

Complessivamente. . . n. 391.259 pari al 50,5 % del totale

Tutti gli elementi statistici sopra riportati, che giovano a precisare la fisionomia della proprietà fondiaria nelle Venezia, giustificano la risposta che daremo alla domanda rivoltaci.

Le Venezia soffrono, anzitutto, di un male cui sarà necessario, nel futuro, porre un rimedio ed al quale aveva cercato di porre argine anche il Codice civile, recentemente modificato, e cioè l'eccessivo frazionamento della proprietà che, in talune provincie, è spinto ad una misura preoccupante. Ad esempio, sempre desumendo i dati dal censimento delle imprese agricole del 1930 (situazione peggioratasi successivamente) si riscontra che in montagna la proprietà polverizzata assolutamente non auto-sufficiente (cioè fino a 3 ettari) ha enorme sviluppo nelle provincie di Trento (l'80,32 % delle aziende censite), Belluno (il 71,14 % delle aziende censite). Ma, anche, nelle zone con montagna e pianura il fenomeno non è meno grave. Così a Padova (il 77,12 % delle aziende censite, ed è provincia che ha solo i Colli Euganei), Vicenza (il 68,27 % delle aziende censite), Verona (il 68,72 % delle aziende censite).

A parte ciò, che delucideremo meglio nella risposta al 4° quesito, è certo che si ritiene utile porre un limite al diritto dei privati di possedere fondi rustici.

La proprietà terriera individuale, cioè privata, dovrebbe, a nostro avviso, avere i seguenti limiti di estensione:

a) nelle zone di montagna con bosco e pascolo e scarse superfici di seminativi (cioè meno del 10 %) : massimo di superficie Ha. 500 ;

b) sempre nelle zone di montagna, con seminativi fino al 15 % della superficie totale ed il resto a bosco ed a pascolo : superficie massima Ha. 450 ;

c) sempre nella zona di montagna, con superficie seminativa fino al 25 % della totale, ed il resto a bosco ed a pascolo : superficie massima Ha. 400 ;

d) sempre nella zona di montagna, con superficie seminativa fino al 40 % di quella totale, ed il resto a bosco ed a pascolo : superficie massima Ha. 350 ;

e) sempre nella zona suddetta con superficie seminativa fino al 55 % di quella totale ed il resto a bosco ed a pascolo : superficie massima Ha. 300 ;

f) sempre nella zona suddetta con superficie seminativa superiore al 55 % di quella totale ed il resto a bosco ed a pascolo : superficie massima Ha. 250 ;

g) sempre nella zona montana, compresi quindi i relativi fondi valle, qualora le aziende, per la parte coltivata, abbiano una specializzazione produttiva prevalente con colture di alto reddito (frutteti, vigneti) la superficie massima dovrebbe ridursi ad Ha. 220 ;

h) nelle zone collinari, poco fertili, con parte del terreno a bosco e pascolo e parte a colture erbacee consociate a colture arboree da frutto, la superficie massima dovrebbe essere di Ha. 350.

i) nelle stesse zone più fertili, meglio alberate e più produttive : superficie massima Ha. 300 ;

l) nelle stesse zone con prevalenti colture specializzate da frutto (specialmente vigneti) : massimo Ha. 200 ;

m) nelle zone pianeggianti o di pianura delle terre vecchie, di non alta fertilità naturale, con colture erbacee più o meno consociate a colture arboree da foglia e da frutto (viti comprese) : massimo Ha. 300 ;

n) nelle stesse zone, ma di elevata fertilità e rendimento, con colture erbacee più o meno consociate con piante da foglia e da frutto (viti comprese) : massimo Ha. 250 ;

o) nelle stesse zone con terreno investito, almeno per il 60 %, da colture frutticole di alto reddito (frutteti e vigneti specializzati) o con molta superficie investita normalmente a tabacco : massimo Ha. 200.

p) nelle zone di bonifica, al primo stadio del bonificamento, con terre ancora a coltura discontinua : massimo Ha. 600 ;

q) nelle stesse zone, ad uno stadio più avanzato del bonificamento, con una produzione media di 25 q.li per ettaro di frumento, 35 di granturco, ecc. allevamento di bestiame in ragione media di q.li 3 di peso vivo ad ettaro, con fabbricati rurali, ecc. anche se la colonizzazione non è completa : massimo Ha. 450 ;

r) sempre nella stessa zona, con sistemazione totale già effettuata, rendimento superiore ai precedentemente indicati di cereali, foraggi e maggior allevamento di bestiame : massimo Ha. 350 ;

s) sempre nella stessa zona, con irrigazione del 75 % dell'azienda : massimo Ha. 300 ;

t) sempre nella stessa zona, con irrigazione totale dell'azienda, oppure investita con non meno del 30 % a colture frutticole specializzate (frutteti, vigneti, ecc.) : massimo Ha. 250 ;

u) sempre nella stessa zona, con almeno il 50 % della superficie a colture intensive ortensi : massimo Ha. 200 ;

v) sempre nella stessa zona, con oltre il 50 % di colture ortensi specializzate ; massimo Ha. 150.

x) nelle zone di bonifica con inclusioni di valli da pesca, la superficie massima dovrebbe essere au-

mentata di quella delle valli, semprechè non superino i 250 ettari ;

y) nelle zone specializzate per l'orticoltura intensiva di stabile impianto, colture vivaistiche, colture floreali, ecc. la superficie massima dovrebbe ridursi ad Ha. 100 ;

z) nelle zone di bonifica o di terre vecchie con una superficie superiore al 10 % del totale investita a risaia avvicendata la superficie massima dovrebbe ridursi in proporzione. Se trattasi, invece di risaia permanente, consigliata dalla natura, giacitura, difficoltà di altra utilizzazione agraria del terreno, la superficie massima non dovrebbe subire alcuna decurtazione per questo investimento colturale.

Allo scopo, poi, di sollecitare il progresso agricolo e produttivo delle terre in cui si rendono necessari dei miglioramenti fondiari, con investimenti di ingenti capitali da parte dell'iniziativa privata, si dovrebbe concedere, qualora la proprietà conduca direttamente l'azienda (conduzione in economia) di conservare anche superfici massime superiori a quelle indicate.

D'altra parte ci si deve preoccupare specie per l'avvenire ed in rapporto alla necessaria attrezzatura meccanica e di prima lavorazione dei prodotti, (per ridurre possibilmente i costi di produzione) che l'azienda agricola abbia un'ampiezza massima sufficiente per utilizzare razionalmente la propria attrezzatura di macchine e d'impianti e quindi, in questi casi, non ridurre eccessivamente la superficie massima.

Non ritengo che il reddito imponibile catastale sia sia un elemento idoneo e sufficiente per determinare il limite massimo di superficie della proprietà terriera. Occorre che questo limite venga stabilito, zona per zona, da Commissioni tecniche regionali investite dei necessari poteri con provvedimento legislativo.

La parte eccedente il limite massimo, grosso modo precedentemente indicato, dovrebbe essere espropriata con pagamento del relativo indennizzo da corrispondersi in titoli dello Stato all'interesse massimo del 3,5 % o con cartelle fondiarie emesse da un Consorzio finanziario nazionale per la redenzione e la perequazione della proprietà fondiaria, sempre al tasso massimo del 3,5 % annuo.

Tale proprietà, non confiscata nel senso antipatico e crudo della parola, ma restituita alla collettività (per dare a tutti il diritto di poterla conquistare col sacrificio e col lavoro) non dovrebbe essere immediatamente ridistribuita ad altri privati, delle classi agricole, ma gestita, almeno per un certo periodo di anni, da cooperative di lavoratori agricoli da organizzarsi regionalmente fra i lavoratori avventizi (braccianti e compartecipanti) ed affidata alla responsabilità di una direzione tecnica amministrativa competente, opportunamente scelta in elementi capaci, esperti, onesti e dotati di un titolo professionale non inferiore a quello di perito agrario. Questa forma di cooperazione, regionalmente disciplinata da un'a Federazione delle cooperative agricole di lavoro e produzione, dovrebbe condurre unitariamente la terra, migliorarla nella sua

capacità produttiva, colonizzarla, se ve n'è la necessità, per poi assegnarla, *in unità poderali organiche* (e non in briciole anti-sociali anche dal punto di vista produttivo) agli stessi cooperatori che più si sono distinti per capacità, laboriosità onestà ed attaccamento al principio cooperativo.

È ovvio che ai cooperatori assegnatari dovrebbe essere concesso un congruo termine di anni per il riscatto ed il pagamento della terra.

Le attrezzature collettive create (per acquisto di mezzi tecnici di produzione, macchine da utilizzare collettivamente, prima lavorazione dei prodotti, organizzazione per il collocamento dei medesimi, ecc.) potrebbero poi trasferirsi, sempre con gestione cooperativa, ai nuovi proprietari coltivatori-diretti. A questo proposito dovrebbe essere tassativamente prescritto che la proprietà di questa terra, non gestita direttamente, dovrebbe ritornare immediatamente alla collettività, cioè alla cooperativa, od alla Federazione regionale, per essere ridistribuita. E ciò dietro rimborso delle quote pagate per il suo riscatto.

Sono decisamente contrario a vendite coattive (facilmente mascherabili per conseguire altri fini) od a contratti obbligatori enfiteutici (altrettanto facili a prestarsi a truschi) inquanto un bene acquisito dalla collettività deve andare veramente a beneficio dei componenti, che ne siano degni, della stessa collettività e che sentano profondamente (e non come facile vernice) i doveri sociali della proprietà della terra.

2. Non ritengo, per quanto ho detto, che il limite al diritto dei privati di possedere fondi rustici, debba essere uguale per tutti.

La risposta a questo quesito l'ho già fornita in precedenza.

3. Sì, sono dell'avviso che i terreni resi disponibili debbano essere prevalentemente destinati alla formazione della nuova proprietà coltivatrice, previo un congruo periodo di conduzione collettiva in forma cooperativa che ho sommariamente illustrato.

4. Senza l'introduzione di un limite alla proprietà terriera, le cose restano sostanzialmente quelle che sono ed ogni provvedimento legislativo, perquanto ben congegnato, non avrà che scarsissimi effetti pratici.

O si vuol raggiungere sul serio una perequazione nella distribuzione della terra (assegnandola a chi ne ha i titoli, il merito e la capacità) per raggiungere veramente una maggiore giustizia sociale; oppure è meglio non parlarne, inquanto si seminarebbero delle illusioni (fallaci, come tutte le illusioni) determinando uno stato pericoloso di attesa che resterebbe indefinitamente tale.

Un errore da evitare, nel modo più assoluto e nell'interesse sia dei singoli che della collettività nazionale, è quello del frazionamento eccessivo della terra.

Ogni frazionamento deve essere studiato armonicamente, in rapporto all'ambiente nel quale si effet-

tua, cioè: giacitura, natura e fertilità dei terreni, capacità effettiva o potenziale di produzione unitaria, vicinanza o meno ai centri di consumo, ecc.

L'impresa agricola, risultante da un frazionamento, dev'essere possibilmente autosufficiente per produzione ed occupazione della mano d'opera di cui dispone la famiglia del coltivatore.

È inutile, anzi dannoso e pernicioso, ripetere gli errori del passato, cercando cioè di accontentare, con una minima superficie insufficiente ai bisogni stessi del coltivatore, coloro che hanno fame di terra ed aspirano alla proprietà della stessa.

Non si creano degli agricoltori, ma degli spostati i quali, nella quasi generalità dei casi, sono poi dei pessimi coltivatori della pochissima terra di cui dispongono, quindi dei parassiti della società.

È bene, inoltre, tener presente che la piccola proprietà coltivatrice, se non ha sufficienti scorte di capitali, per gestire razionalmente la terra, si traduce in una passività sociale perchè, oltre ad abbassare il livello medio della produzione ritraibile normalmente da terreni di uguale giacitura, naturae potenzialità produttiva, si trasforma in rapace sfruttamento della fertilità naturale della stessa terra con indirizzo produttivo mirante a soddisfare semplicemente il massimo dei bisogni alimentari di chi la coltiva, senza dare nessun apporto utile in prodotti alla collettività.

L'esperienza professionale, di oltre un venticinquennio in tutte le regioni agricole italiane, mi porta alle seguenti conclusioni:

Produzione del frumento.

a) piccola azienda, senza capitali per l'acquisto dei mezzi tecnici necessari: produzione media annua da 12 a 18 quintali ad ettaro;

b) piccola azienda con sufficienti capitali avente terreni analoghi alla precedente: produzione media annua da 17 a 25 quintali ad ettaro;

c) piccola azienda, ben proporzionata nella superficie in rapporto alla disponibilità di lavoro della famiglia del coltivatore-diretto, con capitali sufficienti e con illuminata direzione tecnica, avendo terreni analoghi alle precedenti: produzione annua media da quintali 22 a 30.

Il danno sociale, oltre a quello individuale, risulta evidentissimo anche dai pochi dati sopra indicati.

La miseria genera sempre miseria e non ricchezza e benessere; tanto più quando, a quella materiale, si unisce quella morale derivante dall'avvilimento del coltivatore che, da un lato non riesce a soddisfare i bisogni alimentari e di vita della propria famiglia, dall'altro si trova impotente, anche se ha la volontà di produrre meglio e di più, a procurarsi quel minimo indispensabile di mezzi tecnici perchè manca di capitali liquidi e non ha il credito necessario.

Quindi, il problema del credito alla piccola proprietà coltivatrice, è uno dei primi e più sostanziali cui la nuova organizzazione sociale deve prevedere e provvedere.

Creare una piccola proprietà coltivatrice miserabile, che abbassa fatalmente la media della produzione, anziché incrementarla e migliorarla nella qualità; che vive di stento e meno d'ogni altra riesce a mitigare gli effetti sfavorevoli del clima, che non riesce a cucire il bilancio annuo delle entrate con quello delle spese, è meglio non costituirla. Chi ha pratica, per vita vissuta, di questi fenomeni sa che, nei periodi difficili anche per l'agricoltura bene attrezzata e ricca di mezzi, il piccolo coltivatore diretto era più povero ed umiliato, del più povero ed umiliato giornaliero di campagna.

D'onde quell'agricoltura rognosa, di ripieghi e socialmente negativa che, purtroppo, si riscontra frequentemente in molte provincie d'Italia ove tale piccola proprietà coltivatrice diretta, insufficiente a sé stessa, ha maggiore diffusione, specie in montagna e collina.

Ecco perchè, sul piano sociale di una possibile migliore distribuzione della terra, bisogna prevedere:

a) che la superficie della piccola azienda, cui si vuol dar vita, sia equilibrata alla potenzialità media di una famiglia di lavoratori;

b) che la stessa azienda sia aiutata col credito per fornirsi dei mezzi tecnici strumentali onde possa ben coltivare la terra;

c) che venga assistita, col consiglio e con ogni forma di incoraggiamento, per superare i periodi critici e darsi quella razionalità d'indirizzo produttivo che è strettamente legato alle possibilità dell'ambiente ecologico ed alla maggiore o minore vicinanza dei mercati.

Ora, tanto per esemplificare, una piccola azienda agricola nelle Venezia, affinché sia vitale e possa rispondere ai propri doveri sociali (che non sono solo quelli di soddisfare le necessità minime alimentari della famiglia del coltivatore) deve avere la seguente ampiezza:

a) montagna, prevalenza di bosco o pascolo: superficie minima 10 ettari di cui almeno 2 di seminativo;

b) id. con possibilità di colture di piante da frutto (tipo meranese, Val di Sole nel Trentino, ecc.): superficie a seminativo arborato ettari 1,50 oltre a 6 ettari per prato falciabile e bosco;

c) zona di collina, con terreni magri, di non facile lavorabilità e scoscesi: superficie seminativa almeno ha. 3 con altri 5 ettari fra pascolo e bosco;

d) zona di collina molto vitata ed alberata: superficie dei seminativi ha. 2, vigneto o frutteto specializzato Ha. 0,5, pascolo o bosco ha. 1,5: in totale ha. 4.

e) zona di pianura fertile, di vecchia terra alberata e vitata: superficie minima ha. 3;

f) zona di recente bonifica, con colture in rotazione, consociazione di piante nel seminativo: superficie minima ha. 4;

g) gli orti negli arenili del litorale Adriatico superficie minima ha. 1;

h) frutteti di pianura: superficie minima ha. 1,5

con almeno Ha. 0,5 di orto familiare e per altre colture alimentari: in totale ha. 2.

Questo, per fare dei casi limite che consentano, oltre all'assorbimento del minimo di mano d'opera della famiglia del coltivatore, un reddito appena appena sufficiente a vivere con un modesto allevamento di bestiame. E la famiglia non dev'essere (come lo sono in generale le famiglie venete) troppo numerosa perchè, altrimenti, non può vivere in così poca terra.

Viceversa, proprio nelle Venezia (e particolarmente in montagna) sussiste un numero imponente di piccolissime proprietà frammentate, polverizzate, disperse, che se sono l'emblema più significativo dell'attaccamento alla terra, sono anche molto spesso esempio di miseria e di regresso produttivo.

Ciò denuncia, in modo inequivocabile, la urgente necessità di una riorganizzazione di questa proprietà per ricomporla con la commassazione.

Di ciò la nuova organizzazione sociale deve assolutamente occuparsene, fin dall'inizio, se vuol rinsaldare la vita economica di vaste zone delle Venezia (come di tante altre parti d'Italia) e stimolare una più elevata produzione ed un maggior benessere nella classe dei piccoli proprietari coltivatori diretti, risanando una situazione che è penosa e dannosa alla stessa collettività.

Indipendentemente dall'introduzione del limite della proprietà terriera, un rimedio, più volte escogitato e non sempre con felici risultati, potrebbe consistere nello stralcio delle terre esuberanti la capacità lavorativa del proprietario od affittuario coltivatore diretto. Ma questo sistema, ripeto, già applicato in altri tempi ed in quasi tutte le zone d'Italia, non ha dato sempre buoni risultati perchè, o lo stralcio è troppo modesto, oppure manca spesso un insediamento stabile (casa colonica ed annessi) per il coltivatore che è chiamato a rendere fruttifera la terra.

Migliore sistema, per le zone venete, è quello della compartecipazione, intesa in senso vasto ed effettivo della parola.

La compartecipazione, non applicata nell'azienda del piccolo coltivatore (che ha una quantità di terra appena sufficiente alla disponibilità di lavoro della propria famiglia) ma nella media e grande azienda agricola, è il migliore avviamento od innesto del lavoratore avventizio (bracciante) alla responsabilità della produzione agricola e quindi a salire nella scala sociale verso forme più evolute di conduzione della terra. È d'altra parte, la forma più gradita (in molti posti, anzi, cercata) che il concessionario o conduttore di una azienda di una certa estensione desidera. È, poi, di minore responsabilità sociale, per chi ha il compito ed il dovere di migliorare le condizioni di vita dei lavoratori della terra, in quanto, in questo avviamento a forme più evolute di cointeressenza del lavoro col capitale, il lavoratore esercita, oltre al braccio, l'intelligenza, affinando così la sua capacità di agricoltore e rendendosi più esatto conto delle difficoltà connesse all'impresa agricola.

Però la compartecipazione, affinché si generalizzi

e divenga una base stabile di occupazione della mano d'opera agricola, deve essere meglio disciplinata nei doveri e nei diritti del compartecipante la cui quota di prodotto possibilmente dovrebbe determinarsi, non in seguito a contrattazione empirica, quanto sulla base delle effettive risultanze della coltura, o delle colture, allevamenti, ecc. per i quali viene chiesta la prestazione.

In altre parole, pur assicurando un minimo, fisso di quota al compartecipante, questi non dovrebbe eccedere nel'e pretese sul riparto dei prodotti in modo da ledere l'economia della stessa produzione, ma avere il compenso in rapporto alla prestazione data.

Diversamente si minano le basi di questo contratto al quale il datore di lavoro cerca poi di sottrarsi, ricorrendo ad altre forme di prestazione del lavoro. Del pari, però, il lavoratore non dev'essere defraudato di quanto legittimamente gli compete. Ora la forma della compartecipazione (che potrebbe avere sviluppi anche attraverso organizzazioni cooperative di lavoratori della terra) è destinata, nelle Venezie, ad avere un notevole incremento.

5. Le limitazioni al vigente diritto di proprietà delle terre non hanno avuto, fin'ora, nessun effetto risolutivo. L'obbligo dei miglioramenti fondiari ed agrari esiste, più nel diritto che di fatto, all'interno dei comprensori dei Consorzi di bonifica e trasformazione fondiaria. Malgrado le facoltà coattive stabilite dalla legge di bonifica - e cioè della sostituzione del Consorzio alla mancata iniziativa del privato - ben difficilmente si riesce ad ottenerlo, nel tempo stabilito, l'adempimento degli obblighi da parte dei privati. Poichè la superficie che occupano i perimetri dei Consorzi è un'aliquota non eccessiva della superficie agraria-forestale del Paese, per tutte le zone non consorziate l'obbligo del miglioramento fondiario è soltanto morale inquanto nessuna legge lo statuisce.

È evidente che se tutte le aziende agricole d'Italia fossero obbligate, nel loro stesso interesse e per quello superiore nazionale, ad attuare soltanto quei miglioramenti fondiario-agrari che la tecnica ritiene indispensabili (sistemazioni superficiali dei terreni, costruzioni o riparazioni dei fabbricati rurali, sistemazione dei fossi di scolo, miglioramento o sostituzioni di piantagioni arboree, ecc.), ne deriverebbero tre fatti importantissimi:

- a) miglioramento sensibilissimo della vita dei contadini;
- b) incremento e miglioramento qualitativo della produzione agricola nazionale;
- c) una massa di lavori che darebbe occupazione per alcuni decenni alla mano d'opera sia agricola che artigiana.

Ma, per raggiungere questi risultati, occorrono:

- 1) disposizioni di legge chiare, precise e tassative;
- 2) possibilità di finanziamenti all'agricoltura nella misura necessaria e ad un tasso minimo;
- 3) piani provinciali e comunali obbligatori di mi-

glioramenti fondiario-agrari, resi esecutivi da commissioni tecniche locali, appositamente nominate ed investite dei necessari poteri; piani coordinati e controllati dall'organo ministeriale regionale per l'agricoltura e le foreste assistito da una consulta delle classi interessate;

4) benefici fiscali per tali lavori.

La legge, per rendere obbligatori i lavori in esame, dovrebbe ispirarsi alla necessità nazionale della ricostruzione economica e stabilire il tempo massimo, in rapporto all'entità dei lavori medesimi, da assegnare ad ogni privato possessore dei fondi rustici.

Ma dovrebbe essere categorica impedendo ogni possibile evasione ed ogni differimento specie per i lavori in terra.

Le possibilità dei finanziamenti per queste opere sarebbero facili, qualora gli istituti di credito agrario ne avessero l'autorizzazione e venissero sollecitati.

Il tasso d'interesse da pagarsi dai privati, sulle anticipazioni ricevute per queste opere, dovrebbe essere, al massimo, del 2,50%. La differenza col tasso legale dovrebbe far carico allo Stato il quale, con erogazioni modeste sul proprio bilancio consentirebbe l'attuazione di una imponente mole di lavori.

La procedura, per l'approvazione dei piani obbligatori di miglioria fondiario-agraria dei privati, potrebbe rendersi snella e sollecita dato che esiste già una completa attrezzatura in proposito e si tratterebbe di metterla in funzione (Uffici comunali agricoli, Ispettorati provinciali dell'agricoltura, Uffici provinciali del Genio Civile, Uffici agrari compartimentali, ecc.) facendoli affiancare da commissioni locali composte di persone competenti. Per i riottosi, all'attuazione dei miglioramenti in parola, la legge dovrebbe stabilire l'esproprio immediato dei fondi o, quantomeno, l'esecuzione forzata delle miglorie delegandone gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Innegabile e cospicuo sarebbe il miglioramento della produzione agricola che ne deriverebbe. Sempre per facilitare tali lavori il Ministero dell'Agricoltura, di concerto con quelli delle Finanze e del Tesoro, potrebbe stabilire che i proprietari di terreni aventi obblighi di miglioramenti fondiario-agrari sono sollevati, *in parte*, dalla tassa patrimoniale straordinaria che appare inevitabilmente venga applicata per risanare le finanze dello Stato.

V'è però una domanda da farsi: il Governo nominato dalla Costituente, data la sua essenza democratica, potrà assumersi la responsabilità di una legge che rende obbligatorie le miglorie nei fondi rustici? Perchè, volere o non volere, si tratterebbe di un atto di imposizione da parte dello Stato, sia pure nell'interesse e per il bene collettivo, oltrechè individuale.

A questa domanda non posso certamente dare una risposta, trattandosi di una vera e propria limitazione al diritto di proprietà. Comunque da questo atto, di per sè così importante, si verrebbe anche a definire quella funzione sociale cui deve rispondere la proprietà.

6. Ritengo, più che opportuno, necessario, il rispetto obbligatorio della indivisibilità della minima unità colturale (che già il codice civile ha sancito in forma però che deve essere modificata e resa più precisa o meno nebulosa) e ciò per le ragioni che ho già spiegate in merito al danno sociale della proprietà frammentata, polverizzata e dispersa.

Certo sarebbe opportuno che si creasse un Ente nazionale per questo fine, per quanto la legge sulle bonifiche autorizzi già i Consorzi relativi alle commassazioni e ridistribuzioni delle terre commassate. Se si ripristinasse, come sarebbe necessario il Segretariato per la montagna (che fu soppresso, senza ragione, dal governo fascista mentre era così utile, snello e poco costoso) alle commassazioni, nelle zone montane, potrebbe essere delegato questo Ente senza istituirne altri ex novo. La massima quantità di proprietà terriera frammentata è proprio nelle regioni collinari e montane.

7. Troppo lenta è la procedura per la liquidazione degli usi civici, per quanto le leggi vigenti in materia siano sostanzialmente buone ed idonee allo scopo.

Per raggiungere risultati rapidi e concreti ed eliminare definitivamente il reliquato medioevale dell'uso civico, occorrerebbe — a mio avviso — che in ogni provincia venisse nominato un Commissario liquidatore (la cui opera potrebbe essere coordinata dagli esistenti Commissari regionali) stabilendo anche il tempo massimo (un anno ad esempio) per la liquidazione di tutti gli usi civici esistenti in ciascuna provincia. Per facilitare l'operato del Commissario il Ministero dell'Agricoltura dovrebbe autorizzare gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ad essere i consulenti tecnici dello stesso Commissario per rivedere rapidamente le pratiche di uso civico pendenti da anni ed ancora non risolte.

8. Le terre collettive e comunali costituiscono, dal punto di vista pratico, (salvo rarissime eccezioni) dei pesi morti e danno frequentemente l'esempio più scandaloso di pessima conduzione e sfruttamento agricolo o forestale dei terreni. Per i comuni queste terre quando non sono abbandonate, costituiscono un mezzo per ricavare dei redditi senza apportare alcun miglioramento alle terre stesse.

Ora, data la cospicua superficie di tali terreni (solo nelle Venezia assommano ad alcune decine di migliaia di ettari) è necessario istituire un ente, con

veste giuridica, al quale sia demandato il compito del controllo, del migliore sfruttamento dei terreni stessi, della loro valorizzazione produttiva, ecc. D'onde la necessità di una legge (concordata fra Ministero dell'Agricoltura, dell'Interno e delle Finanze) che istituisca tale ente (diretto da tecnici agricoli e forestali competenti), ente che si era suggerito al governo anche nel passato.

Si tratta di patrimoni collettivi ingenti che non debbono essere amministrati come lo sono stati finora (salvo poche eccezioni) ma debbono amministrarsi con illuminata intelligenza e competenza e non da un segretario comunale, o da un consiglio della comunità, quasi sempre miopi, dal lato tecnico, ed avidi soltanto di ricavarne dei guadagni senza preoccuparsi della degradazione produttiva dei fondi per mancata manutenzione o migliorie.

Se si tratta di boschi, la competenza è prevalentemente del tecnico forestale d'accordo col tecnico agrario, se, viceversa, si tratta di terreni coltivati e pascoli montani, la competenza è del tecnico agrario col consiglio (per i pascoli montani) del forestale.

Qualora non si volesse creare un apposito ente nazionale (purtroppo gli enti del genere sono molto numerosi in Italia e non tutti rispondono alle loro funzioni) per la zona montana, ricostituendo (come già si è detto) il Segretariato della montagna, questi potrebbe assolvere anche tali compiti; per le zone collinari e di pianura alla funzione del controllo, ecc. potrebbero delegarsi gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura assistiti, come sono, dal Comitato provinciale dell'agricoltura nel quale sono rappresentate tutte le classi agricole interessate.

È ovvio che al coordinamento regionale di queste attività dovrebbe essere incaricata una eonsulta regionale facente capo all'Ispettorato agrario comparimentale.

Laddove queste proprietà collettive e comunali potessero ripartirsi, o meno, in unità aziendali, tornerebbe vantaggioso, sempre ai fini di un incremento della produzione ed un maggiore beneficio collettivo, farle gestire da cooperative di lavoratori agricoli costituite nei singoli comuni coordinate regionalmente (come già si è detto per altro caso) da una Federazione delle cooperative agricole di produzione e lavoro.

Gli strumenti giuridici idonei, a realizzare una delle soluzioni prospettate, sono, conseguentemente, di facile individuazione.

**Prof. RAFFAELE PASTORE - Bari**

*Della facoltà di agraria nell'Università di Bari*

1. Sì. Perché ritengo che la proprietà fondiaria meglio distribuita, possa essere suscettibile a maggiore intensificazione delle colture. Sono per l'esproprio e per la formazione di un grande demanio collettivo, perché con le vendite coattive ver-

rebbe a formarsi di nuovo una proprietà assenteista.

2. Nò. Il limite dovrebbe essere fissato in ogni regione da appositi enti tenuto presente la natura delle coltivazioni.

3. Ritengo che la proprietà espropriata debba essere affidata agli enti regionali di cui al N. 2, i quali,

tenuto presente lo stato delle coltivazioni, le aspirazioni dei lavoratori, e la possibilità delle trasformazioni agrarie occorrenti, stabiliscono il modo di conduzione, riservandosi la direzione tecnica.

4. Si. Costituendo unità aziendali atte a poter occupare nel ciclo produttivo l'intera famiglia del lavoratore, oppure unità poderali da occupare diverse famiglie associate.

5. La proprietà terriera per poter adempiere alla

sua funzione sociale dovrebbe essere sottoposta a piani di coltivazioni obbligatori, proibire la vendita senza il consenso dell'ente di cui al N. 2, proibire l'affitto sia esso a canone fisso che a compartecipazione, in modo che la terra possa dare i suoi frutti a chi la coltiva e non a chi la possiede, dare al coltivatore la sicurezza del possesso della terra.

6. Vedi N. 4.

7. Occorrerebbe rivedere tutto quanto si è fatto finora per l'affrancazione degli usi civici.

8. Preferibilmente cooperative di lavoratori, limitate alla possibilità di impiego continuativo delle famiglie dei soci.

### Prof. GIUSEPPE PUPPINI - Bologna

1. Non si ritiene opportuno introdurre limiti al diritto di possedere ma occorre aggravare le sanzioni — già contenute nel Codice civile — per chi mal usa del possesso. La proprietà è un dovere prima che un diritto.

È socialmente più necessario espropriare chi possiede 10 ettari e non li fa produrre in modo adeguato all'ambiente agronomico di cui essi fanno parte, che espropriare grandi proprietà qualora esse adempiano in pieno al loro dovere produttivo.

2. La possibilità di un obiettivo controllo sul pieno adempimento dei doveri della proprietà fondiaria e la possibilità di un'applicazione di severe sanzioni,

è già contenuta nel Codice civile: si tratta di dare forza applicativa ai relativi articoli.

3. In caso di esproprio per mancato adempimento dei doveri della proprietà o perchè alla proprietà stessa venga fissato un limite, i terreni che ne risultano debbono essere destinati alla formazione o della piccola proprietà coltivatrice oppure di aziende collettive secondo il tipo di agricoltura esistente sui terreni stessi.

4. È giusto giungere alla definizione giuridica della *minima unità colturale indivisibile* (varietà essa secondo il tipo prevalente di coltivazione) e, coerentemente, bisogna studiare la ricomposizione dei fondi frammentati fino a raggiungere la minima unità suddetta.

### Prof. VINCENZO RICCHIONI - Bari

*Ordinario di economia e politica agraria nell'Università di Bari*

1. Riterrei opportuno che si introducesse un limite al diritto dei privati di possedere fondi rustici in presenza di terreni che presentassero ancora ordinamenti estensivi. Tale limite più che dall'imponibile catastale (dato incerto in relazione allo stato del nostro catasto: vecchio classamento, difetto di aggiornamento delle colture, paesi ancora a vecchio catasto, ecc.), potrebbe essere offerto dalla superficie. Attesa l'imponenza della spesa occorrente per la trasformazione fondiaria, questo limite potrebbe essere rappresentato da un superficie ragguagliata a 100 ha. di buoni terreni o suscettibili di diventare tali, avuto riguardo alla zona. Nella parte eccedente, là dove ricorrono le condizioni favorevoli alla colonizzazione, potrebbe farsi luogo, almeno per quanto concerne la Puglia, a contratti obbligatori di tipo enfiteutico.

2. Del limite al diritto di possedere fondi rustici,

anche in rapporto al grado di intensità e attività colturale, si è già detto sopra.

3. Sempre in riferimento all'ambiente pugliese, dove la piccola proprietà coltivatrice ha antichissime tradizioni, sarei per preferirla ad altre forme. I terreni resi liberi a seguito di quanto precede dovrebbero pertanto venire lottizzati, dopo conveniente trasformazione.

4. Le riunioni particellari occorrerebbe promuoverle coattivamente dove la polverizzazione è spinta al massimo ed investe terreni ancora a coltura estensiva, o idraulicamente dissestati, e ne' quali l'eccessivo sminuzzamento è di pregiudizio all'esecuzione della bonifica (sub-appennino Dauno, Gargano, ecc.); negli altri ambienti no.

5. Ritenendo che la proprietà della terra intanto



si giustifica, in quanto adempie ad una funzione sociale, l'obbligo dell'esecuzione dei miglioramenti fondiari dovrebbe essere statuito per legge, conseguenza, se non sanzione, l'espropriazione.

6. Non sarei per porre limiti alla indivisibilità delle unità colturali, e in Italia, paese di vecchia e poca terra, non si possono richiamare istituti che hanno fatto fortuna in altri ambienti.

7. L'attuale legislazione sugli usi civici avrebbe potuto portare a positivi risultati, qualora non si fossero rese eterne le questioni. Il problema, almeno nella Puglia, ha tuttavia un'importanza assai relativa.

8. La migliore utilizzazione delle terre collettive e comunali è possibile ottenerla con concessioni enfiteutiche ad autentici contadini.

Prof. LINO SALIS - Cagliari

*Ordinario di diritto civile nella Università di Cagliari*

1. Ritengo opportuno introdurre un limite nel solo caso in cui il proprietario ometta una conveniente coltivazione del terreno. In questo caso, dopo una diffida al proprietario, il terreno dovrebbe essere ceduto coattivamente, a titolo di affitto e per la durata di una rotazione agraria, a chi (cooperativa o privato) offra serie garanzie per una conveniente coltivazione, e ove l'esperimento dia buon esito (il fondo venga reso effettivamente produttivo) si dia il diritto al concessionario di riscattarne le proprietà mediante un pagamento ratizzato per un determinato numero di anni. Il corrispettivo potrebbe determinarsi moltiplicando per un numero fisso o variabile (a seconda dei terreni: pascolo, terreno irriguo, alberato, ecc.) il reddito catastale.

Altro sistema consigliabile, sarebbe quello di rendere obbligatoria in queste ipotesi la stipulazione del contratto diffuso in Sardegna mediante il quale il terreno reso fruttifero viene diviso a metà tra cedente e coltivatore.

2. È necessario tenere conto della situazione diversa delle singole regioni in Italia e particolarmente del sistema di coltivazione adottato, mirando soprattutto a favorire quel genere di coltivazioni che diano un reddito più sicuro in quella determinata zona (un terreno destinato al pascolo, ad esempio, non può essere sottoposto allo stesso limite di un terreno irriguo destinabile a coltivazioni più produttive: orto, frutteto, ecc.).

3. Ritengo comunque da preferirsi in Sardegna e nell'Italia in genere, la piccola proprietà piuttosto che la formazione di aziende a conduzione collettiva. Una risposta generica non è possibile: è necessario

tener conto della situazione delle singole regioni in relazione alla possibilità di sfruttamento del terreno ed alle esigenze che in quella data regione è possibile soddisfare. Nelle zone destinate a pascolo, la proprietà della terra dovrebbe essere riconosciuta di preferenza a chi abbia la proprietà del bestiame. A chi eserciti l'industria armentizia dovrebbe riconoscersi il diritto di ottenere, ad eque condizioni, il terreno necessario al pascolo, favorendo quelle forme associative per cui, proprietario della terra e proprietario del bestiame, partecipano insieme ai rischi ed utili dell'impresa. Nelle zone irrigue la proprietà o lo sfruttamento del terreno, dovrebbe essere assicurato a chi dia migliori garanzie di una coltivazione redditizia.

Si deve tener conto che il bracciante agricolo molto difficilmente avrà le cognizioni necessarie per un adeguato sfruttamento del terreno e non è quindi conveniente sostituirlo a colui che tali nozioni abbia modo di attuare praticamente: in molti casi una proprietà estesa potrà dare un risultato migliore se coltivata o sfruttata industrialmente, anziché frazionata tra più agricoltori.

Va incoraggiata l'iniziativa privata con riguardo alla possibilità di esportazione, data l'attuale situazione dell'Italia, e quindi la formazione di lavoratori anche tecnicamente evoluti per una migliore produzione.

4. La risposta è facilmente desumibile da quanto si è detto al n. 1.

6. Penso che le controversie e gli svantaggi di una tale imposizione, sarebbero superiori ai vantaggi che se ne potrebbero sperare.

Avv. FRANCESCO SPANEDDA - Sassari

1. Ritengo che sia opportuno introdurre un limite al diritto dei privati di possedere fondi rustici nell'interesse della società. Nell'interesse sociale occorre arrivare all'abolizione del latifondo e della grande

proprietà terriera, a cominciare da quella non coltivata e non sufficientemente coltivata.

In una società moderna, economicamente bene ordinata, dovranno esistere solo la piccola e la me-



dia proprietà terriera, e cioè dovrà esser consentita la proprietà di una superficie di terreno, che a seconda della sua natura e dello sfruttamento cui è destinata, sia sufficiente ad assorbire la capacità lavorativa di colui che la coltiva, o che comunque la sfrutta col nucleo familiare, e a soddisfare le esigenze della sua azienda agraria e armentizia; in modo da arrivare all'abolizione del bracciante agricolo.

Non credo che di regola sia possibile stabilire un limite alla proprietà terriera in base al reddito catastale, che non sempre è un'indice adeguato della natura dei terreni e della loro capacità produttiva, a meno che lo stesso non venga riferito a singole zone, e non già a tutto il territorio Nazionale.

Dovendosi espropriare in tutto od in parte la grande proprietà nella misura eccedente il limite consentito, dovrà corrispondersi all'espropriando una congrua indennità.

2. Per ovvie ragioni ritengo che il limite debba essere diverso, e che siano necessarie differenze di misura e di metodo in rapporto al grado di intensità della produzione agricola ed al tipo degli ordinamenti fondiari.

3. A mio parere i terreni resi disponibili dovranno essere prevalentemente destinati alla formazione di nuova piccola proprietà coltivatrice, sia per ragioni

di natura esclusivamente economica, perchè solo chi è proprietario del terreno di regola provvede e ha interesse a coltivarlo ed a sfruttarlo in modo che dia il massimo rendimento nell'interesse della società, sia perchè la formazione e la conservazione della piccola proprietà impongono una disciplina ed un ordine di vita i cui effetti morali sono importantissimi.

4. Una politica di riunioni particellari sarebbe indubbiamente opportuna, in modo da eliminare anche l'eccessivo frazionamento dei terreni, che, dove esiste, non è certo economicamente conveniente ai proprietari che li coltivano, come avviene in molte zone della Sardegna. Tale politica dovrebbe esser condotta sia impedendo l'eccessivo frazionamento della proprietà fondiaria per atti tra vivi e a causa di morte, sia favorendo la formazione delle piccole aziende agrarie con l'espropriazione della grande proprietà.

5. Imporre l'obbligo di miglioramenti agrari o fondiari mi sembra un po' « troppo », ma occorre in ogni caso imporre l'obbligo della conveniente e razionale coltivazione della proprietà.

6. Lo ritengo veramente opportuno.

Non sono in condizione di rispondere ai quesiti di cui ai n. 7 e 8 perchè nella zona ove vivo non esistono usi civici da molto tempo.

### Prof. Avv. ROMUALDO TRIFONE - Napoli

#### *Della facoltà di giurisprudenza nell'Università di Napoli*

1. Ritengo opportuno introdurre un limite al diritto dei privati di possedere fondi rustici, ma questo limite non può essere fissato arbitrariamente, tenendo conto del reddito imponibile catastale o dell'estensione del terreno. Poichè quello che interessa allo Stato o alla collettività è che la proprietà terriera dia il massimo rendimento, ritengo che il limite debba essere determinato dalla capacità tecnica e finanziaria dei proprietari a trasformare, a migliorare e a far produrre i propri terreni.

Dove questi mezzi non arrivano, dovrebbe cessare per i proprietari il diritto a possedere, perchè il loro possesso riuscirebbe in tal caso dannoso alla collettività.

La parte eccedente può essere espropriata, ma sempre con indennità, o pure esser data coattivamente in enfiteusi o in affitto o in miglioria.

2. Anche adottando il criterio sopra indicato, la qualità del terreno e il suo grado di coltura non può non influire sul limite dei possessi fondiari, perchè se i terreni non sono suscettibili di coltura intensiva, i mezzi occorrenti per farli produrre sono sempre inferiori a quelli che occorrerebbero per terreni irrigui o di migliore qualità.

3. I terreni resi disponibili potrebbero essere destinati sia alla formazione di piccole proprietà che alla formazione di aziende a conduzione collettiva. Ritengo che la scelta possa dipendere da condizioni di ambiente, dall'abitudine o meno dei lavoratori della terra a lavorare insieme ed anche dalle forme di coltura, a cui si deve sottoporre il terreno. Per esempio nell'Italia Meridionale l'agricoltore vuol lavorare da solo e difficilmente consente di lavorare e dividere i prodotti con altri.

Le colture intensive esigono il lavoro assiduo dell'individuo o della famiglia piuttosto che quello collettivo.

4. L'incremento della produzione e un conseguente miglioramento della condizione di vita dei lavoratori della terra può derivare anche da un riordinamento della proprietà mercè riunioni particellari.

Queste, secondo studi già fatti, dovrebbero essere eseguite tenendo nel massimo conto i desiderii dei proprietari interessati, evitando conguagli in danaro e scambiando terreni di pari qualità.

Anche l'eliminazione dei piccoli appezzamenti interclusi in terreni di maggiore estensione potrebbe avere la sua importanza.

5. Le limitazioni al diritto di proprietà non potrebbero essere stabilite sempre a priori; basta per esse richiamarsi alle leggi e ai regolamenti che di volta in volta possono disporre a seconda delle varie esigenze nazionali.

6. Ritengo opportuno imporre l'indivisibilità della minima unità colturale. Non credo che in Italia sia opportuno creare un istituto sul tipo dell'Home-  
stead Americano.

7. Le attuali leggi sugli usi civici hanno apportato una chiarificazione circa l'appartenza di terre gravate

da detti usi, ed hanno creato parecchie piccole proprietà mercè la concessione in enfiteusi della parte di demani catastali suscettibili di coltura agraria.

Per affrettare la liquidazione degli usi civili occorre rivedere il sistema procedurale. Un progetto di legge redatto in massima parte dal sottoscritto ed approvato a suo tempo dal Ministero della Giustizia e da quello dell'Agricoltura provvedeva a tale scopo.

8. Circondato da opportune garanzie, lo strumento più idoneo a realizzare una migliore utilizzazione delle terre di dominio collettivo è quello della ripartizione accompagnata dalla concessione in enfiteusi come prevede la legge del 1927.

### Prof. GIOACCHINO VIGGIANI - Potenza

1. Il limite deve essere imposto soltanto in funzione dell'utilizzazione sociale della proprietà. Nel caso di proprietari assenteisti la parte eccedente o addirittura tutta la proprietà dovrà essere espropriata.

2. Sono indispensabili le differenze di misura e di metodo in rapporto al grado di intensità della produzione agricola ed al tipo degli ordinamenti fondiari.

3. I terreni resi disponibili, pur se in un primo momento debbano essere affidati ad un Ente collettivo parastatale, tipo l'Ente di colonizzazione per il latifondo siciliano, in un secondo momento, a trasformazione fondiaria effettuata, debbono formare una piccola e media proprietà coltivatrice.

4. L'obbligo di determinate migliorie o trasformazioni agrarie e fondiari, quali le nuove piantagioni arboree, le affossature, le sistemazioni la costruzione di strade poderali e interpoderali ecc. Una politica di riunioni particellari, dove la proprietà è molto

frazionata è indispensabile. Si dovrebbe affermare l'indivisibilità dell'unità culturale.

5. L'obbligo di miglioramenti agrari e fondiari deve essere stabilito da apposite commissioni tecnico-economiche in ogni Regione, e meglio ancora in ogni provincia. Questa imposizione è fondamentale per realizzare l'auspicata funzione sociale della proprietà.

6. Non solo ritengo opportuno il rispetto obbligatorio della indivisibilità della minima unità culturale, ma poichè finora, localmente, non è stata fissata e determinata, è indispensabile procedere a tale delimitazione.

7. Scarsi o nulli. Accelerare la procedura di liquidazione e di sistemazione entro un tempo brevissimo, dando finalmente tranquillità alla proprietà, che sarà così libera per i miglioramenti e le trasformazioni.

8. L'enfiteusi per i seminativi.

## PROBLEMI DELLA PRODUZIONE AGRARIA

1. *Nella prospettiva dell'abbandono di ogni politica di autarchia nel settore agricolo, nonché dell'abbandono di ogni protezione doganale a favore di prodotti agricoli, quali credete che possano esserne le conseguenze? Quali produzioni ne riterreste più colpite? In quali regioni? Quali produzioni, all'inverso, riterreste suscettibili di reggere la concorrenza? In quali condizioni? Per quali produzioni il nuovo regime economico potrebbe rivelarsi vantaggioso?*
2. *Di fronte a tale prospettiva riterreste opportuno procedere all'immediato abbandono del protezionismo doganale e delle altre misure protettive? Nel caso contrario riterreste opportuno il permanere di un regime di protezione doganale attenuata? Per quanto tempo? In quale misura? Se non di un tale regime, di quale strumento vi varreste per realizzare il graduale adeguamento alla nuova situazione? In quale situazione verrebbero a trovarsi i diversi prodotti in relazione ai quesiti ora prospettati?*
3. *Ritenete compatibile con un tale indirizzo di politica economica e commerciale nel settore agricolo il permanere di un regime di autarchia o di protezionismo doganale a favore della produzione industriale? Entro quale limite sarebbe sopportabile per l'agricoltura una industria protetta? Per quali settori industriali il protezionismo doganale o realizzato per altra via sarebbe particolarmente gravoso per l'agricoltura?*
4. *Quali conseguenze ritenete che questa nuova situazione economica dell'agricoltura possa avere sull'assorbimento e la remunerazione della mano d'opera?*
5. *In generale pensate che per l'avvenire la produzione e il commercio dei prodotti agricoli debbono essere unicamente regolati dal meccanismo spontaneo del libero mercato o che converga, pur nell'ambito di una politica economica liberistica o moderatamente protezionista, organizzarli in modo da sottrarli alle maggiori oscillazioni? Nel caso che la vostra opinione sia orientata in questo secondo senso, quali caratteristiche dovrebbe avere questa organizzazione? Quali limiti? Di quali strumenti dovrebbe valersi? Potrebbe essere una organizzazione volontaria o dovrebbe invece avere carattere obbligatorio?*
6. *Credete opportuno l'intervento dello Stato a favore dell'agricoltura e per aiutarne l'adattamento alle nuove condizioni? Quali vie riterreste in tal caso opportuno seguire? L'aiuto diretto agli agricoltori mediante premi e sussidi? L'aiuto indiretto mediante la somministrazione di mezzi di produzione (concimi anticrittogami, ecc.) a prezzi politici?*
7. *Ritenete che il patrimonio arboreo debba essere tutelato con particolari norme vincolative? (ad esempio divieto di abbattimento di gelsi, olivi, piante da frutto?) Ritenete che si debba fare un'azione di particolare incoraggiamento per l'incremento di talune colture arboree? Quali? Con quali mezzi?*

### ASSOCIAZIONE AGRARIA PROVINCIALE — Agrigento

1. La prospettiva dell'abbandono puro e semplice di ogni politica autarchica e di protezione doganale, non può non preoccupare seriamente tutti coloro che sono pensosi delle sorti e dell'avvenire dell'agricoltura e degli agricoltori italiani.

La nostra agricoltura, quale si era venuta consolidando sino all'anteguerra, era la naturale conseguenza della politica agraria perseguita dal Governo del tempo. Una brusca mutazione, nel senso sopradetto, porterebbe conseguenze gravi ed immediate nel campo della produzione e del lavoro agricolo, nonché, in misura attenuata ed indiretta, in tutti gli altri campi della produzione.

Le colture incapaci di resistere alla concorrenza

straniera subirebbero una contrazione di entità variabile, ma sempre notevole, ed entrerebbero in una fase di vita stentata; si verificherebbe, in conseguenza una disoccupazione nel campo del bracciantato ed una riduzione delle paghe.

La produzione granaria ne rimarrebbe colpita più d'ogni altra; le regioni più povere, cioè quelle meridionali e la Sicilia, dove la coltura granaria è più diffusa e la resa unitaria più bassa, diventerebbero più povere di quanto non sono ed accentuerebbero l'enorme distacco economico che le separa dalle consorelle dell'Italia centro-settentrionale.

La classe degli agricoltori vedrebbe ridursi le sue possibilità economiche e quindi il tenore di vita, ne

risentirebbero immediatamente tutte le industrie, specialmente se legate all'agricoltura.

Il consumatore pagherebbe il pane qualche lira di meno, ma ciò significherebbe, al tempo stesso, come già detto, un impoverimento delle regioni già povere e degli agricoltori più poveri, un rallentamento nel progresso agricolo, che richiede in ogni suo assetto, impiego di capitali e di mezzi.

Si potrebbe parlare di un cambiamento di coltura. Innegabilmente ciò è possibile, ma solo limitatamente a certi casi; e comunque ciò potrebbe avvenire lentamente, gradatamente perchè la nuova situazione, a scanso di crisi e di altri guai, possa armonizzarsi nella nuova situazione tecnica ed economica.

Non è facile prevedere sin d'ora quali prodotti potrebbero, invece, reggere la concorrenza; ciò dipenderà dai nostri costi di produzione e soprattutto dal valore della nostra moneta, nei confronti dei costi altrui e delle altrui valute, cioè dei cambi. Non vediamo per quali produzioni il nuovo regime economico potrebbe rivelarsi vantaggioso.

2. Di fronte a tale prospettiva, riterremmo assolutamente inopportuno procedere all'immediato abbandono del protezionismo doganale e delle altre misure protettive. Un adeguato regime di protezione doganale dovrebbe permanere per tutto il tempo e nella misura che le contingenze richiedessero. Il Governo, cui spetta la responsabilità di moderare e regolare tutti gli interessi della Nazione, dei consumatori e dei produttori, sarà nella sua saggezza, il Giudice supremo per attuare prudentemente e gradualmente le opportune riforme doganali, in modo da non dare scosse violente all'attuale regime economica. Si dovrà tener conto dell'atteggiamento delle altre nazioni, per cui non potrebbe l'Italia rimanere liberista in un mondo di nazioni più o meno protezioniste ed a costo d'instaurare un regime di miseria.

Si noti che l'America, proprio in questi giorni, ha fatto sapere che produrrà in casa propria tutta la seta, necessaria al suo fabbisogno. Allora a chi daremo la nostra seta? È ovvio pensare che, a parte ogni altra considerazione, dovrà stabilirsi con le varie nazioni un regime di reciprocità, che mantenga nei vari rami della nostra produzione, un giusto equilibrio fra costi e prezzi.

3. Riteniamo incompatibile per un'agricoltura già privata da qualunque protezione, un diverso indirizzo nel campo industriale. Non potrebbe, infatti, il produttore di grano, costretto a vendere il suo prodotto a prezzi miseri, comprare attrezzi, macchine e concimi a prezzi alti.

4. L'agricoltura, costretta a muoversi in un campo economico difficile, e addirittura ai margini del costo di produzione, non sarebbe più capace di assorbire un'adeguata mano d'opera e di pagare salari alti.

Nè il sistema delle retribuzioni in natura potrebbe rimediare. Anche la pressione tributaria dovrebbe essere sollecitamente riveduta. I valori fondiari ricevrebbero un immediato contraccolpo.

5. In via di principio, la produzione ed il commercio dei prodotti agricoli dovrebbero essere regolati dal meccanismo spontaneo del libero mercato. Tuttavia, ove particolari contingenze le richiedessero, sarebbe interessante se, un intervento protettivo dello Stato e una organizzazione di categoria, riuscissero a ridurre l'ampiezza delle oscillazioni per ricondurre alla normalità i prezzi.

6. Riteniamo opportuno l'intervento dello Stato a favore dell'agricoltura per aiutare l'adattamento alle nuove condizioni e crediamo che la via migliore sarebbe quella di un aiuto diretto agli agricoltori mediante premi e sussidi, da concedersi a date condizioni, in modo da renderli redditizi al massimo grado e tenuto conto delle maggiori esigenze e difficoltà della nostra attività agricola (strade, irrigazioni, elettrificazioni, ecc.). L'aiuto indiretto, mediante la somministrazione di mezzi di produzione a prezzi politici, risulterebbe oneroso per lo Stato senza tuttavia rivelarsi come stimolo finanziario e morale.

7. Riteniamo che il patrimonio arboreo debba essere tutelato da particolari norme vincolative limitatamente all'olivo e che si debba fare un'azione particolare d'incoraggiamento per l'incremento di quelle colture arboree, capaci di attivare una corrente di esportazione e che costituiscono un bisogno notevole del consumo interno (olivo). L'aiuto potrebbe consistere, fra l'altro, in aiuti finanziari per l'impianto od i primi anni di coltura.

## ASSOCIAZIONE COLTIVATORI PIANTE ERBACEE OLEAGINOSE — Roma

1. Conseguenze dell'abbandono di ogni protezione doganale possono avere nel campo agricolo ripercussioni sfavorevoli particolarmente nel settore cerealicolo con specifico riguardo al Mezzogiorno. Non bisogna però esagerare di troppo circa le possibilità di larghe importazioni e non formulare anzi tempo giudizi.

Per ora occorre produrre nel modo passato.

Le eventuali trasformazioni che si potrebbero applicare qualora si giungesse ad una permanente riduzione, o ad un permanente abbandono di gran parte delle colture cerealicole o di altre, possono essere:

a) ritorno in certe zone, al prato pascolo secondo la tecnica moderna compatibilmente con i vari ambienti;

b) colture specializzate per la produzione di semi orticole particolarmente, al fine di destinare queste produzioni all'esportazione,

c) favorire la coltura di piante industriali che difettano in Italia.

Possono reggere la concorrenza fra le colture erbacee: le orticole, il riso, la canapa, il tabacco, e varie altre di secondaria importanza. Fra le legnose: in ordine di importanza, l'olivo, il mandorlo, il nocciolo, gli agrumi, la vite, i fruttiferi in genere.

Il regime economico che abbandonasse in toto la protezione doganale non si può ritenere, in linea di massima, vantaggioso alla produzione agricola italiana.

2. Si ritiene opportuno mantenere un protezionismo doganale attenuato per certi prodotti per lo meno fino a che le condizioni generali dell'economia mondiale non siano entrate in una fase di maggiore stabilità. In regime di assoluto e libero commercio, si corre il rischio di trovarci privi di talune produzioni perchè destinate all'esportazione, o perchè abbandonate in conseguenza delle importazioni. L'uno e l'altro fatto avrebbero come conseguenza una perturbazione gravissima nel campo agricolo e nella economia generale.

3. Per equilibrare le importazioni industriali occorre esportare il più possibile prodotti agricoli. La protezione industriale sarebbe particolarmente gravosa per l'agricoltura nel campo delle macchine agricole, trattori, motori elettrici, carburanti, concimi). Questi prodotti devono essere importati con larghezza.

4. Diminuzione di mano d'opera.

5. La produzione e il commercio dei prodotti agricoli può automaticamente regolarsi senza intervento

statale. Riteniamo però che la formazione di enti privati di tipo americano possa giovare al fine di evitare le forti oscillazioni.

6. L'intervento dello Stato nel settore agricolo deve limitarsi:

a) regolare con leggi doganali le importazioni e le esportazioni di prodotti agricoli e di quelli industriali attinenti all'agricoltura;

b) promuovere con qualunque mezzo, e sempre compatibilmente con le condizioni agrologiche, la produzione di quei prodotti ricercati sui mercati esteri;

c) promuovere e sovvenzionare consorzi per la ricerca e l'uso delle acque in modo da valorizzare i terreni e far sì di potere in ogni momento effettuare cambi di coltura in rapporto alle condizioni del mercato mondiale;

d) essere in grado di apportare attraverso organi periferici assistenza tecnica agli agricoltori mediante rapida diffusione dei ritrovati scientifici e conservazione del patrimonio esistente. L'aiuto all'agricoltore è opportuno sia fatto in modo diretto, ma sempre limitatamente alle opere di bonifica vere e proprie, o nel caso di gravi infestioni, alle colture e agli animali.

7. Il patrimonio arboreo dovrà in linea generale essere protetto. Bisogna però fare delle discriminazioni a seconda dell'andamento generale dell'economia anche nei confronti delle esigenze con l'estero. Perciò mentre da un lato si potrà essere strettamente rigorosi sull'abbattimento di talune specie (olivo in particolare) si dovrà necessariamente consentire a deroghe per ciò che riguarda i fruttiferi in genere avendo queste attinenza con le possibilità di esportazione.

## ASSOCIAZIONE FRA I PROPRIETARI DI FONDI RUSTICI — Vercelli

1. 2. 3. L'abbandono di ogni politica protettiva per i prodotti agricoli, potrà avere indubbiamente delle ripercussioni di notevole importanza per il nostro paese. Tuttavia riteniamo che tali ripercussioni non debbano essere di grave peso per il territorio da noi considerato, poichè riteniamo che l'ordinamento produttivo vigente, imperniato sulla coltivazione del riso possa reggere alla concorrenza degli altri paesi. Se la risicoltura sarà lasciata libera e non vi saranno bruschi e violenti interventi dello Stato, essa potrà mantenere le posizioni raggiunte, alimentando una discreta corrente di esportazione che sarà per il nostro Paese di grande importanza. Talune colture, è indubitato, dovranno subire qualche restrizione, ciò va detto soprattutto per il grano ed il mais, i quali dovranno fare posto a colture che più possono valersi dell'ausilio dell'acqua di irrigazione.

La praticoltura e il conseguente aumento dell'allevamento del bestiame potranno trovare nella pianura risicola possibilità di un ulteriore sviluppo.

L'abbandono del protezionismo doganale è un fatto auspicabile, che dovrà fatalmente avvenire ed è bene che avvenga, sia pure gradualmente, al più presto possibile. Ciò affinché la nostra agricoltura possa risentire subito degli effetti di una tale politica e allinearsi con quelle che sono le sue attitudini. Ritardi in tal senso potrebbero essere dannosi più di quanto si possa credere. Un eccessivo ritardo potrebbe metterci di fronte al fatto compiuto di mercati conquistati da altri paesi i quali prima di noi hanno modificato la loro produzione, orientandola verso quei prodotti che il mercato può assorbire.

Il libero scambio di prodotti agricoli è indubbiamente la forma migliore e auspicabile nel nostro Paese.

Tuttavia si ritiene che nella fase di trasformazione agraria a cui fatalmente il nostro Paese andrà incontro, si renderà necessario l'aiuto dello Stato per far sì che la trasformazione si compia il più presto possibile. L'aiuto potrebbe essere un contributo sotto forma di concimi, di macchine, di mezzi tecnici, in genere, ad un prezzo di favore.

Riteniamo poco utile difendere il patrimonio arboreo con decreti legge e con particolari norme vincolative poichè se le piante arboree non rispondono ad una esigenza economica, nessuna legge servirà a porre un freno alla loro distruzione. Pertanto sarebbe assai più utile, qualora lo Stato lo ritenesse necessario, difendere il patrimonio arboreo intervenendo indirettamente, creando condizioni economiche che con-

sentono all'agricoltore di poter dedicare maggiori cure alle piante che lo Stato ritiene opportuno diffondere.

Siamo convinti che una maggiore diffusione delle colture arboree da frutto, quali il melo, il pero, il pesco, ecc. possano contribuire efficacemente ad aiutare l'economia aziendale, specie delle piccole imprese e soprattutto se sarà fatta un'attiva propaganda sui metodi di coltivazione e sui mezzi di lotta contro gli insetti e le malattie. Tale indirizzo può contribuire notevolmente ad aiutare la trasformazione agraria del nostro Paese ed alimentare una più vasta corrente di esportazione dei prodotti frutticoli, poichè le condizioni del nostro Paese consentono di poterli produrre a costi tali da poter affrontare la concorrenza straniera.

### Dott. ANTONIO CALZECCHI ONESTI — Roma

1. Le conseguenze derivanti dall'abbandono di ogni politica autarchica e di ogni protezionismo doganale, sono da prevedersi più o meno gravi. L'abbandono dell'autarchia, nel settore agricolo, potrà realizzarsi senza eccessive scosse, dato che tale politica ha pressochè coinciso con le inevitabili variazioni determinate dalla guerra; quindi il ritorno alla normalità è già nell'ordine delle cose prevedibili. Per contro l'abolizione del protezionismo doganale che ha così fortemente inciso sull'orientamento produttivo italiano per lunghissimi anni, è cosa assai più complicata, specie se si tien conto dell'interferenza con le deviazioni determinate dall'autarchia e dallo stato di guerra.

I settori produttivi più fortemente minacciati sono quello dei cereali, dei grassi vegetali (olio d'olivo) ed animali (burro, strutto, ecc.), dello zucchero, degli alcoli, della lana, della seta.

Le regioni che ne risulterebbero più danneggiate sono quelle centro-meridionali per i cereali, gli oli, la lana e gli alcoli; quelle centro settentrionali per i grassi animali, per lo zucchero, per i cereali, il riso e granturco.

Le produzioni sulle quali non avrà alcuna influenza diretta si ritrovano nel settore della orto-floro-frutticoltura e nel settore vitivinicolo. Tali settori interessano tutte le regioni italiane in maggiore o minore misura, e, poichè, han sempre corso le alee dei mercati, potranno riconquistare le loro posizioni.

Per quanto riguarda le produzioni forestali, la libera importazione di legname potrà influire, notevolmente, sulla ricostruzione del depauperato patrimonio forestale.

Da un punto di vista generale si potrebbe ritenere che, allo stato attuale delle conoscenze tecniche e della loro applicazione alla produzione, in tempi del tutto normali, un ritorno al libero scambio delle derivate agrarie non dovrebbe costituire una grave pericolo per le coltivazioni minacciate, intese nel loro complesso e non nella loro distribuzione spaziale.

Infatti, con il ritorno alle normali cure colturali ed all'impiego delle sementi elette, di cui si può prevedere la generalizzazione, per l'elevato rendimento unitario nelle zone ad agricoltura progredita, la convenienza economica verrebbe rispettata a svantaggio dell'importazione. Ciò sarebbe prevedibile per il frumento, il granturco, l'orzo, l'avena. Per il riso la questione è più complessa, dato il rapporto fra la modestissima nostra produzione e quella mondiale.

Certamente potrà costituire un notevole impulso per le produzioni ortive, floricole e frutticole.

Nel settore zootecnico, sempre nelle zone progredite, è anche da prevedersi un miglioramento negli allevamenti per importazione di mangimi, specialmente granturco.

Da un punto di vista, che si basa sulle condizioni attuali dell'agricoltura, la considerazione svolta innanzi, mentre potrebbe consentire una migliore valutazione nel tempo della convenienza o meno delle misure di protezione, oggi non potrebbe essere presa come probabilità per l'eliminazione delle misure stesse. Perchè queste possono adottarsi da un giorno all'altro, mentre la risistemazione, sulla base del progresso tecnico, delle coltivazioni e degli allevamenti richiede tempo e mezzi finanziari ingenti.

2. Il mio modo di vedere è, quindi, che non si possa procedere all'abbandono del protezionismo doganale e delle altre misure protettive. Certamente occorrerà graduarle in modo che esse possano essere efficienti ai fini difensivi delle varie produzioni, per tutto il tempo necessario per far superare all'agricoltura le difficoltà della ricostruzione e della ripresa delle attività normali, permettendo così anche l'acclaramento delle situazioni economiche internazionali onde avviare l'agricoltura all'incremento delle coltivazioni e degli allevamenti che più interessano gli interscambi internazionali, in un mercato mondiale libero da vincoli.

Il tempo, cioè la durata nel tempo delle misure protettive, e la misura di esse è problema che dovrà essere esaminato caso per caso sulla base delle esigenze effettive, ai fini della difesa delle varie coltivazioni ed allevamenti. Evidentemente entrano nel gioco anche le esigenze dei consumi alimentari e le possibilità che vengono offerte per provvedervi.

Il ricorso ad altro strumento difensivo della produzione, per esempio premi e facilitazioni tributarie, per le difficoltà di determinare l'equa misura per ogni coltura o allevamento e per ogni azienda, avrebbe certamente minor efficacia della protezione doganale, che agendo sui prezzi dei prodotti, influisce sulla libera scelta delle colture o allevamenti da parte dei produttori, in rapporto ai vantaggi nel ricavo.

Con intelligente manovra della protezione doganale i produttori potrebbero ritrovarsi nella condizione di avviarsi gradualmente alle prevedibili sostituzioni di colture e di allevamenti.

3. Va osservato che la valorizzazione dell'agricoltura è anche in funzione di un adeguato sviluppo industriale. In primo luogo delle industrie trasformatrici dei prodotti agricoli; per le quali è evidente l'interesse dei produttori agricoli di una protezione naturalmente coordinata con quella dei prodotti agricoli. Per analogia è auspicabile una protezione per le industrie che utilizzano materie prime delle nostre miniere.

La questione si presenta più delicata per le industrie che traggono le loro materie prime dall'importazione. A prima vista, sembrerebbe conveniente per l'agricoltura l'abbandono di ogni protezione doganale; ma se questo dovesse portare alla soppressione di importanti industrie ne verrebbe certamente un danno anche all'agricoltura. Naturalmente non è da parlarsi di autarchia.

I limiti di sopportabilità del protezionismo da parte dell'agricoltura, nasceranno dall'esame delle possibilità offerte a queste nostre industrie di sopravvivere, in riferimento a determinazioni di carattere internazionale.

Un particolare aspetto presentano le industrie che forniscono mezzi tecnici per l'esercizio dell'agricoltura. Per queste la protezione dovrebbe essere limitata alle possibilità di esistenza delle industrie stesse, senza interventi di altre esigenze dello Stato o di altre industrie; così è il caso delle industrie dei concimi azotati, il di cui sviluppo coincide con le esigenze di guerra.

4. Con l'abbandono di ogni politica di protezione doganale e, conseguentemente, con il contrarsi delle produzioni più minacciate, è da prevedersi, oltre il collasso economico nelle regioni nelle quali tali produzioni verranno a subire i maggiori danni, anche una notevole disoccupazione, che trascina con sé la sotto remunerazione del lavoro agricolo, rendendo assai difficile un qualsiasi miglioramento delle condizioni attuali,

Con la conferma del protezionismo doganale e di altre misure difensive, si eviterà tale dannoso risultato e con il successivo adeguamento dell'agricoltura alle nuove correnti di mercato si potrà anche intravedere, per molte zone agricole italiane, un progressivo miglioramento delle condizioni del lavoro agricolo.

5. Convengo che per l'avvenire la produzione ed il commercio dei prodotti agricoli debbano essere regolati dal meccanismo spontaneo del libero mercato.

Ritengo, però, che nella fase di assestamento dell'economia agricola, nella quale essa oggi si ritrova e si ritroverà per alcun tempo ancora, convenga, nell'ambiente dell'accennata politica economica a carattere protezionistico, organizzare la produzione e il commercio in modo da sottrarli alle maggiori oscillazioni. Per ottenere ciò occorrerà riordinare le attuali organizzazioni e facilitare lo sviluppo di nuove volontarie, con il proposito, nei casi di maggiore importanza, di intervento dello Stato nel promuovere quelle a carattere obbligatorio. I limiti, nel caso della produzione, debbono ritrovarsi nell'evitare ogni e qualsiasi intervento nell'azienda e nel riferirsi a compiti l'assolvimento dei quali trovi, nelle particolari condizioni attuali, difficoltà di realizzazione superabili solo collettivamente.

La scelta della forma organizzativa dovrebbe essere subordinata sia alla volontà dei produttori, sia ai particolari compiti che essi devono assolvere.

6. In una sistemazione dell'agricoltura che potrà assumere aspetti di notevole importanza e spesso di notevole profondità, l'intervento dello Stato non deve mancare. Tale intervento dovrebbe, innanzi tutto, manifestarsi nella forma tipica di assunzione a suo totale carico per la ricerca, la sperimentazione, la propaganda, l'assistenza tecnica dei produttori, in maniera rispondente alle particolari circostanze attuali. L'aiuto mediante interventi finanziari dello Stato è ottima cosa nei casi di trasformazioni fondiari; mediante premi e sussidi è inefficace, a meno che non ne sorga la necessità per espressa richiesta delle innanzi previste organizzazioni, perchè più idonee al controllo sulla loro destinazione. Non è oggi il caso di ricorrere a prezzi politici nella somministrazione di mezzi di produzione, anche perchè, il prezzo politico di tali mezzi potrebbe costituire una protezione incontrollabile delle industrie e dei commercianti fornitori.

7. Le difficoltà per procurarsi legname possono spingere i produttori all'abbattimento di alberi in produzione. Se questo potrà verificarsi in larga misura per alcune specie, ciò dipenderà dal valore ricavabile dalla produzione. Comunque è bene che il patrimonio arboreo sia tutelato anche mediante i divieti di abbattimento, sempre che le disposizioni relative siano sancite da tecnici.

Anche i particolari incoraggiamenti per determi-

nate colture arboree, dovrebbero nascere da piani concreti di sviluppo da dare a dette colture in determinate zone, ciò che dovrebbe esser fatto sia dagli

organi tecnici del Ministero, sia dalle accennate organizzazioni, al fine di evitare iniziative che, a cose fatte, potrebbero rivelarsi non opportune.

## CENTRO ECONOMICO PER LA RICOSTRUZIONE — Milano

1. È difficile rispondere anche in modo approssimativo a queste domande (1 e 2), in quanto occorrerebbe prevedere la fisionomia e il funzionamento del futuro sistema politico-economico internazionale, entro il quale dovrà naturalmente inquadrarsi la nostra politica doganale. Pur tuttavia si ritiene che l'abbandono di ogni protezione doganale sui prodotti dell'agricoltura danneggerebbe gravemente prima i produttori di cereali (grano e mais) ed in seguito anche quelli di altre derrate, quali ad esempio le fibre tessili. La gravità del danno sarebbe in rapporto:

a) alle possibilità di modificare rapidamente l'ordinamento produttivo attuale, nel senso di estendere ed intensificare le produzioni di più facile collocamento sul mercato interno ed estero;

b) alla capacità di assorbimento dei mercati per taluni prodotti;

c) alla possibilità di ridurre i costi di produzione, sia mediante il perfezionamento tecnico dei sistemi di attività, sia realizzando migliori condizioni nel rifornimento dei beni strumentali;

d) alla rapidità con cui si verificherebbe il ribasso nelle tariffe della mano d'opera per aziende a salariati.

Dall'abolizione della protezione doganale, trarrebbero vantaggio talune produzioni, ove si consumano o si potrebbero consumare forti quantità di cereali, come l'ovicoltura, la suinicoltura, la produzione del latte di grassi e carni bovine, ma purchè si dia la possibilità di esportare su vasta scala tali derrate.

In generale le regioni più colpite sarebbero quelle dove l'agricoltura si basa prevalentemente sui cereali, come le pianure del Mezzogiorno e delle isole, e qualche altra compresa la Valle Padana.

2. Se si ritiene che il futuro regime economico internazionale verrà fondato sulla libertà degli scambi ossia sulle produzioni realizzate ai minimi costi, salvo alcune pianificazioni, volte ad attutire gli effetti dell'irregolare distribuzione di materie prime e altre condizioni naturali estremamente favorevoli ad alcuni Paesi, l'adeguamento dell'economia agraria italiana a tale sistema dovrebbe verificarsi gradualmente con una progressiva e prudente riduzione delle tariffe doganali. Così si darebbe modo ai produttori di attuare le necessarie trasformazioni nell'ordinamento delle aziende e si avrebbe un parallelo assestamento nei costi di produzione, evitando sfasamenti eccessivi fra costi e prezzi che sarebbero gravemente pregiudizievoli, com'è noto, tanto agli interessi delle singole imprese quanto all'economia nazionale.

In definitiva si dovrà attuare una protezione doganale parziale e questa dovrà essere accortamente manovrata in rapporto alle situazioni di fatto contingenti.

Lo Stato potrebbe in via eccezionale, favorire in vario modo, (con premi di esportazione, agevolazioni ferroviarie, ecc.) quei produttori più danneggiati dalla concorrenza estera su alcune derrate, per agevolare l'esportazione di altre derrate prodotte nelle stesse aziende.

Ma la migliore arma di difesa dell'agricoltura italiana verso la concorrenza estera consisterà, oltre che nel perfezionamento tecnico della produzione per ridurre i costi, nella trasformazione del proprio indirizzo da quantitativo a qualitativo, in modo da raggiungere sui mercati esteri un vero e proprio monopolio di qualità per i prodotti più confacenti alla situazione ambientale della penisola, quali gli ortofrutticoli, le sementi, gli olii, i vini, i latticini, i salumi, le sete e numerosi altri.

3. Il criterio adottato in materia di protezione doganale per l'agricoltura non dovrebbe essere diverso per l'industria manifatturiera, per ragioni evidenti. I danni derivanti all'economia agraria risulterebbero particolarmente gravosi se il protezionismo fosse mantenuto per l'industria delle macchine agricole, dei fertilizzanti, antiparassitari, dei tessuti di cotone, ecc.

4. L'attenuazione della protezione doganale sui prodotti agricoli, se attuata come sopra, non dovrebbe avere conseguenze dannose sull'assorbimento e sulla remunerazione della mano d'opera, purchè a sua volta l'agricoltura italiana e l'industria non trovino soverchi ostacoli per collocare all'estero determinate merci, la cui produzione assorbe una forte quantità di lavoro umano.

Eguale considerazione per quanto riguarda l'emigrazione. La situazione della mano d'opera in Italia nei riflessi dell'agricoltura verrà inoltre sensibilmente influenzata dallo sviluppo di altre attività, quali la industria turistica e l'artigianato.

5. Noi riteniamo che, pur nell'ambito di una politica economica moderatamente protezionistica, i produttori agricoli debbano organizzarsi in modo da essere sottratti alle oscillazioni dei prezzi che potrebbero verificarsi in conseguenza di raccolti eccezionalmente copiosi e altri fattori, come le manovre della speculazione commerciale. A tale scopo i produttori dovrebbero costituire organizzazioni volontarie a carattere sociale cooperativo, che lo Stato dovrebbe



aiutare non di regola, ma bensì in determinati casi di carattere eccezionale (per esempio al fine di consentire a complessi di piccoli produttori di superare temporanee crisi per flessioni nei prezzi di prodotti destinati all'esportazione, ecc.). Al riguardo si fa presente la necessità fra l'altro che i consorzi agrari mettano a disposizione delle predette libere associazioni di agricoltori le proprie attrezzature per la raccolta, l'essiccazione, la conservazione, la vendita collettiva dei bozzoli, del grano, della frutta e di altri prodotti, con la facoltà alle associazioni medesime di gestire direttamente tali attività in modo più economico di quanto avvenga attualmente per opera dei consorzi agrari stessi. A tale scopo si ravvisa la necessità, attraverso la progettata riforma, che si riportino questi organismi alla originaria struttura.

6. Di massima non riteniamo opportuno l'intervento dello Stato a favore dell'agricoltura, a meno che siano da scongiurare pericoli per gli interessi collettivi, universalmente riconosciuti come tali. E cioè, premesso che la trasformazione dell'agricoltura italiana per adeguarsi alla nuova situazione sopra accennata porterà ad una crisi nell'agricoltura stessa, gli eventuali provvedimenti di favore dovranno riguardare la generalità delle aziende di un determinato tipo e non solo una parte di esse, come si fece in passato per gli agricoltori cosiddetti « benemeriti ». Nella crisi si avrà anche un processo di selezione, in cui è logico che a soccombere saranno i meno capaci e come tali sostituiti automaticamente dai migliori, nell'interesse collettivo.

In casi eccezionali e, ripetiamo, nei riguardi di tutte le aziende di intere zone, come per esempio quelle di montagna potrà essere esaminata l'opportunità di concedere prestiti di favore, garantiti dallo

Stato, al fine di superare particolari momenti critici in taluni settori di attività.

7. Non vediamo le ragioni determinanti di un regime vincolistico per talune coltivazioni in contrasto con la convenienza economica dei coltivatori. D'altra parte non è detto che vietando l'abbattimento dei gelsi, olivi e altre piante, si possa costringere gli agricoltori a curare le piante più di quanto loro non convenga. Di guisa che siffatti provvedimenti risulterebbero, oltre tutto inefficaci. Non si esclude tuttavia che in casi eccezionali si possa addivenire a provvedimenti inibitori per la distribuzione del patrimonio arboreo, come, per esempio, nel caso dei gelsi, nei casi in cui l'azione dell'agricoltore sia determinata da considerazioni di tornaconto eccessivamente stretto, in contrasto con gli interessi dell'economia nazionale, considerati in base a criteri meno ristretti.

Non riteniamo neppure opportuno un'azione statale tendente a favorire la diffusione di determinate colture arboree, con premi e altre agevolazioni, poiché se tali colture risultano convenienti, si occuperanno gli agricoltori stessi direttamente, di estenderle e intensificarle. È invece oltremodo necessario :

a) istruire gli agricoltori sui metodi razionali di coltivazione ;

b) attrezzare gli istituti scientifici per la creazione delle varietà di piante più adatte e perfezionate, sia in rapporto alla situazione ambientale, che in rapporto alle richieste dei mercati, interno ed estero ;

c) creare all'estero un'organizzazione di esperti economici per lo studio dei mercati, onde l'agricoltura italiana possa sempre trovarsi in grado di soddisfare le mutevoli richieste del consumo, attuando tempestivamente, nei limiti del possibile, i necessari adattamenti culturali, per quanto riguarda le specie e le varietà delle piante.

## CONFEDERAZIONE ITALIANA DEGLI AGRICOLTORI — Roma

1. Le conseguenze dell'abbandono di ogni politica autarchica e di ogni protezione doganale a favore dei prodotti agricoli avrà profonde conseguenze sulla struttura produttiva dell'agricoltura italiana. Ne risentiranno in prima linea quelle produzioni erbacee di cui noi siamo forti importatori e quindi, soprattutto, i cereali panificabili. È perciò da attendersi una forte riduzione nelle aree da essi coperte, particolarmente nelle regioni in cui la loro coltivazione è praticata con sistemi estensivi e laddove i rendimenti unitari non sono tali da consentire una vittoriosa concorrenza con i prodotti importati.

L'abolizione delle barriere doganali, e ciò tanto più se bilaterale, avrà invece benefici risultati per molte produzioni che vengono avviate verso i mercati esteri : il riso, ad esempio, la seta, e tutti i pro-

dotti ortofrutticoli. Notevoli vantaggi potrebbero derivarne anche per la produzione casearia di pregio, per la quale si aprono grandi possibilità anche in relazione al presumibile estendimento della coltivazione foraggera al posto di quella cerealicola.

2. Con tutto ciò riteniamo che sarebbe sommamente dannoso un passaggio immediato verso una politica di integrale liberismo, perchè i contraccolpi sulle singole imprese potrebbero riuscire in molti casi fatali e per i riflessi che un'improvvisa libertà avrebbe sicuramente nel settore sociale.

Una politica liberistica limitata soltanto al campo dei prodotti agricoli, potrebbe trasformarsi in un grave peggioramento nella nostra situazione generale qualora non sussistesse altrettanta libertà di movi-

mento anche per gli uomini, perchè la nostra situazione demografica è quella che è e ridurre ulteriormente le possibilità di impiego, in Patria, delle masse operaie può portare a conseguenze non facilmente valutabili. Pertanto riteniamo che, ove fosse possibile, sia da auspicare una gradualità nelle attenuazioni del vigente sistema doganale, da attuarsi entro un ragionevole periodo di tempo, che, in via presuntiva, non dovrebbe essere inferiore ai 5 anni.

3. Il futuro della nostra agricoltura è nell'attivazione massima possibile delle correnti esportatrici; occorre, pertanto, che i prodotti possano agevolmente essere collocati sui mercati di consumo stranieri. È probabile che quelli abbiano a chiedere come contropartita l'abolizione o quanto meno l'attenuazione del sistema protettivo dietro il quale hanno sin qui operato le nostre industrie. Si dovrebbe pertanto concludere che il liberismo non può essere esclusivo della produzione agricola. D'altra parte, e per le ragioni dette al punto 2), un'improvvisa apertura delle barriere doganali, nei confronti dell'attività industriale avrebbe incalcolabili conseguenze sopra la compagine nazionale e i produttori agricoli sarebbero i primi a risentirne, sotto la specie di probabili nuove imposizioni alle loro aziende per assorbire il riflusso alle campagne di una parte degli operai industriali che resterebbero disoccupati e, d'altra parte, per il certo sottoconsumo di derrate agricole che si avrà sul mercato interno. Riteniamo, perciò, che la stessa gradualità invocata per l'agricoltura abbia in ogni caso a valere anche per l'industria e che, anche per essa, delittuoso sarebbe spalancare le porte ai manufatti stranieri, senza assicurarsi la concomitante libertà di spostamenti oltre frontiera per gli uomini.

4. Le probabili conseguenze sull'assorbimento e la

remunerazione della mano d'opera, si possono così compendiare:

a) vi sarà da un lato un minore assorbimento complessivo di mano d'opera nelle aree già a cerealicoltura e che saranno passate ad altre coltivazioni meno attive;

b) d'altro lato un assorbimento di mano d'opera notevole nelle coltivazioni ortofrutticole che si andranno estendendo e nelle industrie trasformatrici che con esse saranno collegate;

c) si avrà una maggiore specializzazione e una più diffusa istruzione professionale delle maestranze agricole.

5. Crediamo che a una totale libertà commerciale sarà difficile che si possa far ritorno, almeno per un certo periodo di tempo. Riteniamo inoltre che i produttori agricoli non abbandoneranno gli strumenti di difesa delle loro produzioni che già ebbero a sperimentare con successo, e cioè: cooperative di trasformazione e di vendita, eventualmente ammassi volontari.

6. Riteniamo opportuno l'intervento dello Stato per aiutare i produttori ad adattarsi alle nuove condizioni; ma interventi indiretti, attraverso l'intelligente manovra del sistema daziario, come detto nei punti precedenti. Premi e sussidi potranno essere anche corrisposti, ma in via del tutto eccezionale. Siamo, in ogni caso, contrari agli aiuti indiretti a base di prezzi politici.

7. Non crediamo che le norme vincolative, per quanto concerne il patrimonio arboreo, possano costituire una sufficiente remora al loro abbattimento. Sarà convenienza e cura dello stesso produttore, conservarlo in piena efficienza, quando il mercato dei relativi prodotti riuscirà sufficientemente remunerativo.

## CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI COLTIVATORI DIRETTI — Roma

1. Nel caso di abbandono di ogni politica di autarchia nel settore agricolo e di assenza di protezione doganale a favore dei prodotti della nostra agricoltura, non vi è dubbio che, automaticamente, verrebbe a verificarsi in pieno l'antica legge della concorrenza, per cui i paesi che riescono a produrre a prezzi inferiori verrebbero a determinare il prezzo mondiale dei prodotti stessi.

Come conseguenza indiscutibile di tale fatto ne scaturirebbe che i soli produttori di derrate agricole che riuscirebbero a produrle a prezzo unitario più basso e non superiore a quello estero, resterebbero in concorrenza sui mercati internazionali.

In generale tali aziende non possono essere che quelle che posseggono i migliori terreni e la più perfetta attrezzatura, quindi minimo l'impiego della mano d'opera, basse le spese generali, alte le rese unitarie.

A tutto occorre aggiungere che le altre nazioni produttrici di derrate agricole dispongono, in generale, di mezzi di trasporto migliori e più rapidi di quanto non ne posseda oggi il nostro Paese.

Tale ultima considerazione, che è di svantaggio per la nostra esportazione, entro certi limiti può essere vantaggiosa — provvisoriamente — ad alcuni nostri prodotti, impedendo tale situazione che quelli concorrenti di produzione estera giungano sui nostri mercati di consumo se non a prezzi notevolmente migliorati dai trasporti.

a) Grano. — La nostra produzione unitaria di grano si è aggirata, in questi ultimi anni, intorno a q.li 7-8 per ettaro, cifra che nel prossimo avvenire noi non possiamo prevedere possa avere notevoli incrementi, perchè le nostre terre sono depauperate per la deficienza di concimazioni, mentre non si vede neppure

la possibilità del cambio seme, pratica che qui aveva dato importanti positivi risultati.

D'altro canto è molto difficile — per non dire impossibile — alle nostre aziende migliorare o almeno mantenere la loro attrezzatura meccanica o apportare miglioramenti tecnici alle colture.

Nel quadro mondiale della produzione granaria, i nostri 7-8 q.li di prodotto per ettaro escludono ogni possibilità di resistere nei confronti delle grandi regioni granifere degli Stati Uniti, dell'Argentina, della Russia, del Canada, ecc.

Colà, oltre alle rese altissime, si hanno aziende vaste e perfettamente e tecnicamente organizzate con tale largo impiego di macchine e minimo di mano d'opera sì che il costo di produzione diventa irrisorio di fronte al nostro che viene elevato notevolmente anche per l'imponenza delle imposte e tasse dirette e indirette e l'altissimo costo dei contributi di previdenza sociale.

Ne consegue che, non appena agirà sul frumento la concorrenza mondiale, ci dobbiamo attendere una contrazione forte nella superficie destinata in Italia a tale coltura. Tale nostro presupposto può essere influenzato forse e solo per qualche anno dalla deficienza di mezzi di trasporto. Resta sempre poi da esaminare la parte che riguarda il finanziamento per l'acquisto all'estero dei fortissimi quantitativi di frumento assolutamente necessari all'alimentazione della popolazione italiana, problema legato strettamente a due fattori: valore della nostra moneta, quantità e valore delle nostre esportazioni.

In ogni caso, con l'avvento della libera concorrenza nel campo granario, ne conseguirà l'impossibilità delle nostre aziende ad una lotta ed un notevole aumento della quantità di grano da importare.

b) Olio di oliva. — Dai dati avanti indicati chiaro risulta quale importantissimo posto occupa nell'economia del nostro Paese la produzione dell'olio di oliva.

Premettiamo che la produzione dell'olio non è tale da potere coprire il fabbisogno nazionale.

Prima dell'applicazione del concetto autarchico e delle altre misure protettive a favore dell'olio di oliva, notevoli quantitativi di olio e di olive venivano importati in Italia dalla Tunisia, dalla Grecia e dall'Albania. Il prezzo dei prodotti importati era notevolmente inferiore, per cui la crisi olivicola italiana non sembrava avesse vie di uscita. Vero è che parte della produzione importata veniva riesportata all'estero sia in Europa che in America.

Su tali mercati agiva vittoriosamente la concorrenza dell'olio spagnuolo e tunisino.

D'altro canto venivano anche importati — specialmente dalle Indie — notevoli quantitativi di olii di semi a prezzi bassissimi nei confronti di quelli degli olii di oliva il che consentiva, ai forti raffinatori di Genova e di Trieste, di miscelare tali olii di semi ad olio di oliva acquistato da noi a basso prezzo come lampante, e raffinato e rettificato con spesa minima, che lanciavano poi sul mercato italiano a scompi-

gliarlo ogni volta che, per deficienza di produzione, i prezzi dei nostri olii tendevano a rialzare.

Per tale fenomeno le regioni dell'Italia settentrionale e parte di quelle centrali, avevano già orientato le loro richieste verso tali olii che, senza colore e senza sapore, erano apprezzati più del nostro olio di oliva.

Negli Stati Uniti i consumatori di olio di oliva erano limitati alle popolazioni di origine italiana e spagnola, ma anche tale aliquota di gente andava pian piano orientandosi verso la cucina americana che adoperava in gran parte altri condimenti, cosa per cui sempre andavano diminuendo le quantità di olio di olive italiano colà esportate.

Si presenteranno inalterate tali situazioni appena i mercati mondiali saranno nuovamente liberi?

È difficile prevederlo, ma non è difficile prevedere che le produzioni spagnuole e tunisine daranno gravissimi dispiaceri ai produttori italiani, come non abbiamo dubbi che spietata si ripresenterà nel nostro mercato la concorrenza degli olii di semi.

Nessun governo in Italia non può non valutare che con la massima attenzione la situazione della nostra olivicoltura che interessa direttamente o indirettamente oltre 14 milioni di cittadini.

Certamente, come per il grano, grave nocumento deriverebbe da un mercato libero all'olio di oliva di produzione nazionale.

c) Vino. — La viticoltura italiana ha avuto delle gravissime crisi ricorrenti che hanno durato degli anni e messi i viticoltori in stato fallimentare. È ancora relativamente recente l'ultima crisi del vino che fece dibattere — senza via di uscita — per vari anni i viticoltori italiani e la cui intensità fu tale da costringere le stesse organizzazioni operaie a concordare tariffe speciali per la lavorazione dei vigneti. Gli stessi viticoltori e gli organi governativi dell'epoca non riuscirono a trovare nessuna vera soluzione della crisi di produzione se non procedendo alla distillazione del vino allo scopo di eliminare dal commercio una certa quantità di prodotto.

L'ultima crisi si manifestò fin dal 1924-25 e durò fino al 1933-34.

I paesi maggiori concorrenti dell'Italia sono stati e sono tutt'ora la Francia e la Spagna.

Qual'è ora la vera situazione della produzione francese noi non sappiamo né siamo al corrente dei danni che gli eventi bellici hanno arrecato al patrimonio viticolo della vicina repubblica, per cui non siamo in grado di poter valutare con certezza la gravità della concorrenza francese nei confronti dei nostri vini.

Varie considerazioni in ogni caso dobbiamo fare:

1) La richiesta di vini dagli Stati Uniti d'America è andata man mano contraendosi negli ultimi periodi e — se non andiamo errati — tale contrazione ha origine subito dopo l'abolizione del proibizionismo ed è in diretta correlazione con lo sviluppo sempre maggiore che vanno assumendo i vigneti, specie nella California.

2) Il consumo del vino, in generale, in molti paesi europei, va sempre più contraendosi soppiantato da altre bevande (birra). Nella stessa Italia meridionale tale tendenza si andava sviluppando negli anni precedenti lo scoppio dell'ultima conflagrazione.

3) Attualmente il vino è considerato da larghi strati della popolazione un prodotto « di lusso », come del resto si è sempre verificato, nei periodi di grande disoccupazione, appunto perchè i lavoratori sono i consumatori più forti di vino.

Da queste considerazioni se ne deduce facilmente che è da aspettarsi una spietata concorrenza dei vini francesi e spagnuoli ai danni del nostro prodotto e che è prudente, prima di adottare qualsiasi provvedimento, sorvegliare l'andamento generale del mercato vinicolo mondiale.

L'apertura di una nuova crisi vinicola in Italia non potrebbe non danneggiare gravemente anche e soprattutto i lavoratori interessati alla produzione di cui si parla, essendo nota la grande quantità di mano d'opera che viene assorbita per la coltivazione dei vigneti, specie nell'Italia meridionale, ove, per la massima parte, i vigneti sono specializzati.

d) Agrumi in genere — Gli agrumi in generale, ed in special modo le arance, i limoni ed i mandarini, hanno sempre costituito generi di vasta esportazione dall'Italia meridionale. Largo consumo di essi viene fatto in tutti i paesi dell'Europa centrale e meridionale, negli Stati Uniti d'America e nel Regno Unito. Unica concorrente temibile per i nostri prodotti, e talvolta vittoriosa, è la Spagna.

A nostro parere tale forte fonte di esportazione può subire notevoli incrementi dati i nuovi impianti di agrumeti verificatisi da una quindicina e più di anni a questa parte nella zona di Formia, nella Piana di Rosarno e, in minore estensione, nella Piana di S. Eufemia, oltre ad incrementi nelle vecchie zone agrumicole.

Allo stato attuale riteniamo che, organizzando bene la esportazione e mettendo a disposizione di essa, tempestivamente, i mezzi di trasporto marittimi e terrestri necessari, la nostra produzione agrumaria potrebbe reggere la concorrenza degli altri paesi europei sia in Europa che in America.

Negli Stati Uniti si nota la tendenza a ridurre le importazioni di agrumi anche in dipendenza delle piantagioni che colà si vanno estendendo quantunque ancora esse non possano soddisfare, con i loro prodotti, che una molto minima parte delle richieste del mercato della Repubblica Stellata.

La produzione palestinese ha ormai conquistato l'Egitto ed altri piccoli mercati locali e limitrofi, ma per sapore di frutti, per la stessa posizione geografica, per la sua entità, almeno per il momento, non può essere una seria minaccia per noi.

La vera e grande nostra concorrente nel campo agrumario resta sempre la Spagna, che in questo momento, essendo stata fuori della guerra, dispone di mezzi di trasporto più adatti, veloci ed organizzati dei nostri ed abbiamo ragione di ritenere che essa oblia un

costo di produzione inferiore al nostro. Certo però la produzione agrumaria è quella che da tempo ci ha permesso una notevole esportazione e commercialmente parlando le nostre varietà sono conosciute e richieste all'estero. Se una ordinata esportazione potesse essere ripresa, essa sarà fonte di entrate certamente notevoli per la Nazione.

e) Frutta fresca. — Secondo il nostro parere, specie nelle regioni meridionali, occorrerà incoraggiare — con mezzi adeguati — la produzione di frutta primaticcia per l'esportazione all'estero. Uva da tavola precoce e tardiva, pesche, fichi, mele e pere, prugne, susine e ciliege, possono incrementare un serio commercio di esportazione. Sviluppare lateralmente l'industria delle marmellate e della frutta conservata, onde poter utilizzare tutto il prodotto non suscettibile, come qualità, di essere esportato, nonchè anche la essiccazione. Ciò è necessario in quanto, specialmente in Calabria, non esistono grandi mercati di consumo che possano assorbire una forte produzione e tale fatto è stato quello che ha limitato enormemente lo sviluppo della frutticoltura, che diversamente troverebbe da noi condizioni ideali.

f) Ortaggi di grande coltura. — Anche tali prodotti hanno alimentato sempre un notevole commercio di esportazione. Con speciale riferimento alla nostra provincia, i prodotti principali sui quali sempre si potrà contare sono: pomodoro fresco, patate primaticce, cipolle primaticce, cavolfiore ecc. I nostri prodotti frutticoli hanno sempre superato brillantemente i concorrenti degli altri paesi. Basterà individuare le varietà richieste dai singoli mercati e disporre mezzi di trasporto adatti.

Forte è anche la produzione del pomodoro per industria di pelati e di conserva specie della pregiata varietà S. Marzano. La piccola industria locale (S. C. I. A.) non basta certamente per la lavorazione del nostro prodotto, che viene acquistato da conservieri napoletani, salernitani, barensi e siciliani.

2. Per quanto premesso è, secondo noi, indispensabile non abbandonare completamente le forme protettive per il grano, l'olio di oliva, il vino, perchè gravi crisi di prezzo da una concorrenza estera ne verrebbe a tali nostri prodotti, crisi che investirebbe, i salari e l'assorbimento della mano d'opera. Nel corso del nostro 1° paragrafo abbiamo risposto anche alle altre domande contenute nel 2° paragrafo delle richieste. Per gli agrumi, gli ortaggi, la frutta fresca, le marmellate, nessun documento potrebbe allo stato verificarsi da un abbandono delle forme protettive.

3. Come concetto fondamentale non possiamo che enunciarne uno: se protezione venisse accordata per lo meno per una parte notevole di prodotti agricoli, non potrebbero non essere applicate misure protettive — se ritenute necessarie — alle industrie che lavorano prodotti agricoli specialmente per l'esportazione.

Sarebbe fuori di ogni logica voler mantenere nei riguardi di industrie italiane delle misure protettive

nel caso che esse non venissero applicate all'agricoltura. Si può pensare, per esempio, che continuerebbero ad essere applicate le protezioni a favore delle industrie di macchine agricole ed attrezzi necessari all'agricoltura, nonchè fabbriche di anticrittogamici, insetticidi ecc., misure che si compendiano in un alto prezzo di vendita di tali prodotti - eliminazione della concorrenza straniera - mentre i nostri produttori di frumento dovrebbero mettersi in aperta concorrenza con quelli dell'America, dell'Argentina ecc.

Si verrebbe a questo assurdo, che mentre i prodotti agricoli delle nostre aziende vedrebbero i prezzi crollare per la concorrenza mondiale, dovrebbero esse continuare ad acquistare, solo sul mercato nazionale, a prezzi favolosamente alti, i mezzi necessari per ottenere i prodotti agricoli!

È noto a tutti che in periodo di autarchia e protezionismo le aziende agricole hanno dovuto fare sacrifici non indifferenti per l'acquisto sul mercato nazionale di macchine ed attrezzi ed altre materie ad esse necessarie a prezzi notevolmente più elevati di quelli che avrebbero potuto avere se fossero liberamente entrati in concorrenza i prodotti stranieri.

Tali sacrifici però erano compensati dai prezzi dei prodotti tenuti a livello remunerativo e da quelli, volta a volta concordati, per la retribuzione della mano d'opera.

Si era, in una parola, determinato un equilibrio interno che aveva la sua innegabile utilità.

Quando questo equilibrio sarà abbandonato e ad esso verrà a sostituirsi quello determinato dal libero mercato mondiale dei prezzi, sarebbe certamente fuori di ogni giustizia impedire alle nostre aziende di potere, volta a volta, e per l'acquisto dei mezzi di produzione, servirsi anch'esse del libero mercato.

4. Non vi può essere ragione di dubbio che dall'abbandono della direttiva protettiva ne verrà una immediata conseguenza: le aziende agricole più importanti, impiantate nelle zone e terreni più fertili, che dispongono di capitali e di mezzi meccanici adeguati e moderni, sono le sole che potranno tentare di produrre a prezzi che possano reggere i confronti di quelli dei mercati internazionali. Esse non avranno altra scelta, in tal caso, che quello di diffondere e generalizzare l'impiego dei mezzi necessari per tutte le lavorazioni ove ciò è possibile, riducendo al minimo l'impiego della mano d'opera, ed utilizzando i migliori criteri tecnici. A ciò occorre anche aggiungere che sono proprio le grandi aziende che hanno il più basso costo dei servizi generali in confronto alle medie e piccole aziende.

In diretto rapporto con il prezzo del prodotto, va sempre calcolato il salario della mano d'opera, sia essa remunerata in danaro, o sia partecipante agli utili. L'azienda agricola è una ferrea entità nella quale, o direttamente, o indirettamente, tutti gli elementi associati alla produzione sono indissolubilmente legati ad essa ed il prezzo dei prodotti regola,

con la maggiore o minore disponibilità della moneta i più o meno accurati lavori nell'azienda ed un maggiore o minore impiego della mano d'opera.

Nè ci si muova la semplice obiezione che l'azienda agricola ben diretta, nel caso in cui constati che non riesce a produrre a prezzi remunerativi alcune derrate deve trasformare le proprie coltivazioni, sostituendone altre suscettibili di dare produzioni redditizie.

Qui dobbiamo necessariamente fare riferimento alle nostre zone ed alle aziende e dobbiamo a nostra volta porre la domanda: il conduttore diretto di una azienda olivicola come potrebbe trasformare la sua produzione nel caso il prezzo dell'olio di oliva non fosse più remunerativo?

Si dovrebbe accontentare di ridurre tutte le spese di conduzione e limitare principalmente l'impiego della mano d'opera per le lavorazioni, le spese di concimazioni ecc., e riducendo i salari, agendo cioè sui soli fattori sui quali egli può influire.

Con tali misure egli avrà contratto le spese, ma non ottenuto sempre un minore costo di produzione appunto perchè tali misure non possono provocare che una diminuzione della produzione.

Intanto è chiaro che, messo in tali condizioni per vari anni, mentre grave danno ne deriva ai lavoratori, altrettanto ne deriva indirettamente alla Nazione che vede ridurre notevolmente il prodotto disponibile e spesso deve provvedere ad un acquisto maggiore all'estero.

E, dato quanto precisato in altra parte della relazione, è chiaro che bastano pochi anni di crisi dell'olio di oliva per gettare grandi masse della nostra popolazione rurale in un tenore di vita molto basso. Basta porre mente che in questa provincia esistono circa 77.000 ettari di oliveto!

Quanto detto come esempio per una azienda olivicola, vale per i vigneti, gli agrumenti, ed in generale per tutte le colture legnose specializzate.

In tutta la vasta zona del Crotonese, zona cerealicola molto vasta in questa provincia, le condizioni del terreno, del clima delle conduzioni, legate alla mancanza di possibilità di permanenza in campagna dei contadini, costringono le aziende alla applicazione di un sistema di produzione cerealicolo-pastorale di natura estensiva e nel quale i due fattori base, grano e pascolo, nelle attuali condizioni, non possono subire spostamenti.

Quali nuove piante introdurre nella rotazione di questa zona eminentemente argilloso-calcareo, dove impera la malaria, dove mancano o sono deficienti le strade, non esiste possibilità di irrigazione, manca perfino l'acqua potabile e dove, per queste desolanti condizioni, i contadini debbono permanere nei lontani centri abitati?

Quando i prezzi del grano, delle fave, del bestiame, cadono, è l'intera economia della zona che precipita e se pure l'accorto agricoltore può - entro certi limiti - estendere una delle colture a danno delle altre, questa misura non può che essere idonea per un limitato periodo di tempo, dopo il quale le ferree leggi

della produttività agricola s'impongono e lo costringono a riprendere la normale rotazione agraria, che è detta normale perchè la migliore, ed è tale perchè da secoli è dimostrato che, in questa situazione di terreno, di clima, ecc., non può essere sostituita da altra.

5. Dalle considerazioni che abbiamo premesso, ne scaturisce una conseguenza, netta, fuori di ogni possibilità di discussione, almeno nelle attuali condizioni: le aziende devono essere messe in condizioni di ottenere per i prodotti prezzi remunerativi, sia pure ottenendo che di tale utile se ne avvantaggino, in misura proporzionale, il lavoro, i fornitori di mezzi necessari all'azienda, lo Stato e gli altri Enti.

Come si può conciliare la giusta tesi di mettere il lavoratore in condizioni di compiere il massimo numero di giornate lavorative che possa soddisfare i bisogni familiari, mentre le aziende vengono sottoposte a aggravii tributari enormi e debbono anche sostenere carichi iperbolici per contributi di previdenza sociale e mutualistica, senza preoccuparsi di assicurare all'azienda, con il prezzo remunerativo del prodotto, la disponibilità delle somme necessarie?

6. Per noi l'intervento deve essere unicamente diretto ad assicurare il prezzo remunerativo del prodotto e non sotto forma di premio o di sussidio che comporta lunghe pratiche, lavoro ed aggravio di uffici presso i quali l'agricoltore deve andare il meno possibile a perdere lunghi giorni, che egli deve — con maggiore profitto — impiegare nella propria azienda. Ogni forma involuta e difficoltosa non può che creare spese, che in definitiva vanno a ridurre — a volte notevolmente — l'aiuto che si è voluto concedere.

La forma di aiuto o sussidio può e dovrebbe essere invece applicata a casi speciali, per esempio:

a) per l'impianto o l'estensione di quelle coltivazioni che forniscono prodotti ricercati all'estero;

b) per miglioramento di razze pregiate di bestiame;

c) per lavori di ricerche d'acqua ed irrigazione della terra, specie nell'Italia meridionale;

d) per sistemazione di terreni quando essa sia indispensabile per l'impianto di coltivazioni, i cui prodotti sono passibili di essere proficuamente esportati o possono ridurre l'importazione di altri.

Misure debbono essere adottate per mettere le aziende nelle migliori condizioni per gli acquisti dei mezzi necessari alla produzione (macchine, attrezzi, concimi, anticrittogamici, semi, ecc.).

Con l'occasione si deve tenere presente che, essendo la massima parte delle industrie che producono tali mezzi nell'Italia settentrionale, l'agricoltore delle nostre zone, data la grande distanza e la deficienza e costo dei trasporti, viene a pagare tali mezzi a prezzi sensibilmente superiori a quelli che si praticano nelle zone di produzione.

Ne consegue che mentre per difetto climatico la produzione di alcune piante da noi è inferiore notevolmente a quella dell'alta Italia (grano per esempio) i mezzi necessari alle aziende vengono qui a costare somme molto maggiori.

Il concetto di giustizia — sia pure applicato non integralmente per il prezzo del grano — perchè non deve essere anche applicato per l'acquisto di tali mezzi, o almeno sia provveduto in modo che il prezzo di vendita di una data macchina o attrezzo sia identico in tutta Italia?

7. Meno casi sporadici, e quindi da considerarsi eccezioni, nella nostra zona gli agricoltori sono sempre contrari all'abbattimento delle piante fruttifere. Indubbiamente però che restino o siano perfezionate le leggi vincolative, in tal senso non sarà certamente un male.

Prof. UMBERTO FACCA — Torino

*Dell'Istituto di economia e politica agraria nell'Università di Torino*

Più o meno precisamente è già noto quale dovrà essere il nostro orientamento nel campo del commercio internazionale. Noi dovremmo porre i minimi impedimenti alla libertà di mercato. Stante la profonda differenza fra prezzi internazionali ed interni dei prodotti agricoli, è ben comprensibile che l'improvviso abbattimento di ogni barriera doganale provocherebbe un grave sconquasso nella nostra agricoltura; ed è altrettanto chiaro che conviene procedere gradualmente, ma con una certa velocità.

La velocità del periodo di trapasso è questione di fondamentale importanza per tutta la nostra economia nazionale.

L'elevato prezzo delle derrate agricole porta come conseguenza immediata ad alti costi dei prodotti in-

dustriali: la crisi dell'industria è quindi strettamente vincolata a quella dell'agricoltura. Occorrerebbe dunque, per sciogliere il nodo, abbassare i costi delle materie alimentari, riducendo la quantità di lavoro umano per unità di prodotto ed i compensi del capitale fondiario, essendo queste le voci più grosse. Il grave si è che in questo momento, per motivi che non si possono trascurare, non è possibile ridurre la quantità di mano d'opera impiegata nelle aziende agrarie. Ma pure occorrerà arrivare a questo: razionalizzare la produzione nelle sue varie forme, estensiva ed intensiva, familiare o capitalistica.

In genere possiamo dire che la crisi di adattamento al mercato internazionale sarà più grave per tutti i prodotti agricoli di massa (esempio grano,

mais, patate); mentre potrà essere superata con relativa facilità dai prodotti che hanno pregio di qualità (esempio: vino, agrumi).

Calcolare anche approssimativamente le ripercussioni che i prezzi futuri possono determinare sulla superficie e produzione delle più importanti derrate agricole è impossibile, soprattutto perchè un buon terzo di molti prodotti viene consumato direttamente nell'azienda senza passare per il mercato, e quindi le reazioni che il livello dei prezzi provoca nell'ordinamento produttivo sono lente e tarde.

All'ingrosso, ed esprimendo più delle impressioni che delle conclusioni ragionate su calcoli, credo si possa dire che la nostra produzione di grano s'aggraverà in futuro sui 50-60 milioni di quintali; che il riso potrà resistere sugli odierni livelli quantitativi; che l'allevamento del bestiame specializzato da carne e da latte dovrà incrementarsi; che la viticoltura potrà progredire; ed in genere che tutte le colture tipiche nostrane (olivicoltura, frutticoltura, viticoltura, e soprattutto agrumicoltura) potranno affermarsi alla esportazione.

Ma anche la possibilità di resistenza delle produzioni di massa sui livelli molto approssimativamente indicati dipenderà da una necessaria evoluzione tecnica della nostra agricoltura, non solo nel senso prima accennato di una più intensa meccanizzazione, ma in maniera generale colla attuazione pratica di tutti quegli insegnamenti che i tecnici già hanno da tempo maturato.

E la piccola proprietà in particolare, o per esser più precisi l'azienda familiare, dovrà cominciare per tempo ad unirsi in forme cooperative per potersi valere di alcuni servizi (macchine, trattori, ecc.) dei quali altrimenti non potrà avvantaggiarsi per inade-

guatezza o non convenienza economica della singola impresa.

Non vedrei di buon occhio larghe forme di intervento statale: occorre una buona volta svezzare la gente dall'abitudine del baliatico di Stato, che spesso induce a far poco o nulla da sé stessi. Se potremo importare fertilizzanti — tanto per accennare ad uno dei punti specifici del questionario — non occorrerà probabilmente far ricorso a prezzi politici. Nè, d'altra parte, è sicuro che ci sia consentito di agire in tal modo.

Un caso a sé, che merita, io credo, considerazione e trattamento particolare, è quello delle colture arboree. Con questo non voglio dire che sia consigliabile porre quei divieti di abbattimento citati nel questionario (tanto, se conviene tagliare gli alberi, nessuna barba di decreto lo potrà impedire); ma intendendo invece affermare che lo Stato può validamente ed opportunamente intervenire per promuovere un desiderato incremento di particolari colture. In linea generale l'intervento di Stato risulta efficace ed utile solo quando ha senso e finalità costruttive; manca invece quasi sempre allo scopo — e tutta una recente dolorosa esperienza lo prova — quando vuol semplicemente porre divieti economici. Insomma, potrebbe essere opportuno porre dei premi o dei contributi per nuove piantagioni o ricostituzioni arboree, per esempio oliveti, specie in considerazione del lungo periodo che tali piantagioni devono superare prima di giungere a dar prodotto.

Nel campo delle produzioni specializzate (esempio agrumi, frutta, olio, ecc.) occorrerà però anche — da parte dei privati produttori riuniti insieme e non per iniziativa statale — una organizzazione commerciale per la vendita e particolarmente per l'esportazione. Sono da auspicarsi quindi dei consorzi con tali finalità (concorsi viticoltori, ecc.).

## FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DELLA TERRA — Grosseto

I. Il ritorno al regime di liberi scambi avrà notevolissime ripercussioni su tutti i settori della vita economica nazionale, ma soprattutto su quella agricola. Infatti l'agricoltura, per la sua stessa natura, è una attività che più lentamente dell'industria si modifica in rapporto a mutate condizioni di mercato. Sarebbe opportuno pertanto che il ritorno alle condizioni di libero commercio avvenisse lentamente in modo che gradatamente se ne risentissero gli effetti che saranno senza dubbio deleteri. Oggi specialmente in Provincia di Grosseto, l'azienda agraria è imperniata sulla cerealicoltura estensiva, la quale costituisce e forse costituirà per pochi anni ancora, la fonte di maggior reddito per le aziende. Ma se, grazie al ritorno del libero scambio, dovessero affluire sul mercato nazionale i cereali provenienti da paesi ove i costi di produzione sono di gran lunga più bassi che da noi, assisteranno al crollo di tutta la nostra economia agri-

cola, con gravissimo disagio degli stessi lavoratori. Sono, come si è detto, le colture cerealicole che rischiano di costituire la sabbia mobile ove potrebbe affondare l'organizzazione aziendale nostra con la prospettiva di veder ritornare il pascolo e l'industria armentaria laddove migliaia di lavoratori trovavano e trovano la loro fonte di vita. Bisogna salvare quindi il podere e con esso le nostre famiglie coloniche. Ciò potrà essere conseguito prima di tutto con una temporanea ma sana politica dei prezzi e in secondo luogo iniziando subito la modificazione degli indirizzi produttivi delle aziende verso quelle combinazioni colturali che si prevedono, potranno fronteggiare validamente la nuova fisionomia del mercato. Da noi le colture che sono più indicate e dare alla produzione agraria un nuovo assetto più rispondente alla situazione che si verrà creando con la libera economia, sono le erbacee e soprattutto la vite e l'olivo. Questi



infatti trova qui il suo *habitus* ambientale migliore. Inoltre potranno essere convenientemente sviluppate le colture industriali e la relativa industria di trasformazione, perchè sia dato un razionale impulso al bestiame il quale deve fornirci la sostanza organica necessaria, *conditio sine qua non* per l'incremento della fertilità nei nostri terreni disposti al clima arido.

2. Come è già stato esposto nella precedente risposta, noi siamo in linea di massima avversi al protezionismo doganale, in quanto esso può rappresentare un ostacolo al libero scambio, apportatore di benessere. Però è opportuno che a tale libertà si giunga per gradi in modo da non creare stati di crisi veramente disastrose. È opportuno poi che lo Stato, anche per il futuro, non trascuri una giusta e temperata tutela dei nostri principali prodotti. È difficile prevedere per quanto tempo ancora sia utile mantenere un adeguato protezionismo dei prodotti che potrebbero riscuotere un immediato danno dal ripristino della libertà economica.

Detta tutela si attenuerà man mano che la struttura delle aziende sarà adeguata alle nuove esigenze del mercato.

3. L'indiscriminata abolizione da ogni protezione doganale, farebbe inevitabilmente crollare i prezzi dei prodotti ma non ne attenuerebbe in proporzione i costi di produzione. Ne conseguirebbe inevitabilmente un aumento della curva della disoccupazione e una diminuzione di quella dei salari. Vorremmo sbagliare ma pensiamo che in tali condizioni i nostri lavoratori si trasformerebbero in veri e propri *coolies*.

4. Siamo del parere che sia oltremodo opportuna, specialmente per diversi anni ancora, una ragionevole e razionale disciplina della produzione e del commer-

cio dei prodotti agricoli. L'organizzazione per la difesa del prodotto agrario dovrebbe concretizzarsi nella istituzione dei consorzi fra i produttori colla minima dispersione di ricchezza, il che potrebbe ottenersi evitando la creazione di nuove istituzioni quali attualmente esistono. Dovrebbe far presa, in sostanza, nei produttori il senso della autodisciplina e della difesa, specialmente nel piccolo agricoltore che è più facilmente preda della speculazione commerciale.

5. Non siamo favorevoli ad un intervento dello Stato che si manifesti in forme di coercizioni e di limitazione della iniziativa individuale. Siamo del parere contrario a che lo Stato, già provato nella sua situazione finanziaria, eroghi forti somme a favore dei cosiddetti agricoltori benemeriti. Le migliorie devono essere eseguite con il reddito del fondo poichè non si può concepire che lo Stato diventi il gratuito finanziatore dell'agricoltore. Unica forma di intervento utile può essere quella che riguarda una buona legislazione intesa a tutelare tutte le forme organizzative di autodifesa del piccolo proprietario e del coltivatore diretto, e favorire l'afflusso del risparmio verso le aziende che diano maggior affidamento, soprattutto con la tutela dei prezzi delle materie prime principali, utili all'agricoltura.

6. Le colture arboree devono essere severamente protette, ogni abbattimento di piante utili è un grave nocimento di valore, inferto al nostro patrimonio. Tutela, quindi, altresì con leggi severe contro la distruzione delle piante e con l'azione di incoraggiamento verso chi invece arricchisce il nostro Paese di coltivazioni arboree.

Questo incoraggiamento potrebbe convenientemente attuarsi con l'erogazione di premi a chi bene pianta, con la pubblicazione di concorsi tra gli agricoltori, ecc.

## FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DELLA TERRA — Napoli

1. Un abbandono immediato di ogni forma di protezionismo porterebbe un notevole disorientamento nell'agricoltura italiana.

Le colture che maggiormente ne risentirebbero sono quelle cerealicole (grano soprattutto) ed alcune industriali (barbabietola, canapa). Il risentimento sarebbe maggiore nelle regioni dove le dette colture sono largamente praticate (Sicilia, Puglia, Basilicata per la cerealicoltura; ed Emilia e Veneto per la bieticoltura ecc.).

Non si ritiene possibile, sebbene le ragioni addotte in contrario siano degne di attenta considerazione, l'abbandono della coltura granaria che si trova stabilmente inquadrata nella nostra organizzazione agricola, soprattutto perchè tale coltura non potrebbe essere improvvisamente sostituita con altra.

Si consideri inoltre che nei terreni a coltura estensiva non pare possibile la sostituzione del grano con altra coltura, come quelle ortofrutticole che richiedono condizioni di ambiente fisico, economico, demografico e sociale impossibili a realizzarsi in breve tempo, o come quelle foraggere da vicenda che presuppongono condizioni oggi inestistenti (bestiame, stalle, attrezzature per la trasformazione del latte, silos ecc.), o come le colture industriali che trovano condizioni ambientali sfavorevoli in molte zone del Mezzogiorno.

Nemmeno conveniente sarebbe il ritorno al pascolo che nel Mezzogiorno è sinonimo di agricoltura povera, che si ripercuoterebbe, attraverso la riduzione delle colture attive in altri campi come, l'industria delle macchine, dei concimi, e sull'impiego di mano d'o-



pera, della quale la pressione è molto alta nel Mezzogiorno.

La riduzione del grano potrà avvenire dove le condizioni ambientali lo consentono (colture ortofrutticole, industriali o foraggere in Campania e nelle zone centro-settentrionali: Lombardia, Emilia ecc.).

Nelle zone frumentarie estensive s'impone una trasformazione radicale dell'agricoltura creando le premesse per passare da sistemi estensivi a sistemi intensivi, con la ricerca di acque di irrigazione, incremento del patrimonio zootecnico, cura della viabilità, case rurali ecc.

Nell'attesa di ciò, che rientra nel quadro generale della riforma agraria, non è prudente turbare l'equilibrio dei sistemi di coltura attualmente praticati.

2. Non si deve procedere all'immediato abbandono delle forme protezionistiche, sempre naturalmente nei limiti di ciò che ci sarà consentito. Si dovrebbe tuttavia seguire il criterio di uniformare quanto più è possibile i redditi per le varie colture nel senso che tenendo presente gli investimenti occorrenti per determinate colture e le produzioni che esse offrono, non dovrebbero esservi stridenti sperequazioni (esempio un ettaro a grano dovrebbe rendere proporzionalmente rispetto un ettaro a patate.)

3. Non si vede la ragione, anzi si ritiene pericolosa ogni forma di autarchia nel settore industriale. Tuttavia non si può concepire un protezionismo sia pure limitato nella agricoltura senza una forma analoga per le industrie relative.

4. Del regime protezionistico, necessario nei primi anni della ripresa agricola, verrebbero a giovare l'assorbimento e la remunerazione della mano d'opera.

5. In avvenire, nell'ambito di una politica economica libera o moderatamente protezionista, sarà necessario organizzare la produzione e il commercio di determinati prodotti in modo da sottrarli alle maggiori oscillazioni. La nuova organizzazione dovrebbe essere spoglia di tutte le sovrastrutture attualmente esistenti. I Ministeri interessati ed apposite commissioni specializzate locali dovrebbero curare la fissazione ed il controllo dei prezzi.

6. L'intervento dello Stato a favore dell'agricoltura è indispensabile non solo ai fini dell'adattamento di essa alle nuove condizioni, ma ai fini di orientare la produzione verso quelle colture che offrono la possibilità, sia pure in prospettive della realizzazione di un basso costo di produzione.

In questo senso la somministrazione di mezzi di produzione a prezzi politici, e la corresponsione di speciali premi e sussidi potrebbe costituire un modo di orientamento e miglioramento della produzione e della trasformazione agraria.

7. La tutela del patrimonio arboreo è indispensabile, per tutte le colture arboree, ma una particolare azione di incoraggiamento dovrebbe essere svolta per l'olivo e per il rimboschimento delle zone montane.

Si potrebbero corrispondere premi in rapporto all'entità degli impianti che gli agricoltori metterebbero a dimora.

#### A. GAUDIOSO DI SARACINA - Vizzini (Catania)

1. L'abbandono di ogni protezione doganale dei prodotti agricoli verrebbe specialmente a colpire la produzione cerealicola, la quale, data la notevolissima densità della popolazione agricola del nostro Paese, si reputa necessaria, sia per rendere non deficitaria detta coltura in quelle zone ove non è possibile praticarne altre, sia per assicurare un *minimum* del suo fabbisogno al Paese (si veda l'attuale carestia mondiale dei cereali); ne risulterebbe anche colpita la produzione olearia, che si ricava per lo più nelle regioni centromeridionali, ove difettano altre produzioni.

2. Si ritengono necessarie le misure protettive sino a quando si manterrà l'attuale densità della popolazione agricola e non agricola, essendo le più semplici nei confronti di qualsiasi macchinoso intervento dello Stato sotto forma di premi, ecc.

3. 4. La popolazione agricola costituisce attual-

mente circa la metà della popolazione italiana, ma la popolazione artigiana, professionista, ecc. che ne dipende, eleva tale percentuale a cifra molto maggiore: un eventuale protezionismo doganale limitato alla industria impedirebbe agli agricoltori di acquistarne i prodotti.

5. La produzione ed il commercio dei prodotti agricoli dovrebbero essere prevalentemente regolati dal meccanismo spontaneo del libero mercato; solo eccezionalmente ed in via transitoria determinata da fattori contingenti potrebbero sottoporsi ad una organizzazione volontaria di produttori e di commercianti.

6. L'intervento dello Stato dovrebbe limitarsi a favorire la costituzione di libere associazioni aventi per scopo lo sviluppo e la diffusione di prodotti tipici, di sementi elette, di razze pregiate, ecc. • la

istituzione di scuole pratiche con mezzi adeguati, e, genericamente, la diffusione dei nuovi sistemi che la tecnica agricola potrà a mano a mano suggerire.

7. Si ritiene che il patrimonio arboreo debba essere tutelato e debba altresì essere incoraggiato l'incremento delle relative colture.

### Prof. UGO GUARIENTI - Verona

1. Le conseguenze dell'abbandono del regime doganale saranno particolarmente gravi nel campo dei prodotti cerealicoli, ma non è da escludersi che tutta la nostra produzione agricola ne sia duramente colpita dato l'elevato costo della mano d'opera che renderà impossibile di reggere alla concorrenza estera. Il prodotto netto, cioè la ricchezza che si distribuisce tra le classi agricole, ne sarà nettamente influenzato. È che la coltura estensiva divenga la più conveniente, ma le reazioni saranno tali da non consentirne la applicazione. Forse i prodotti caseari si troveranno in condizioni di resistere alla concorrenza estera, se l'evoluzione tecnica (razze selezionate, metodi di allevamento e di alimentazione ecc.) sarà intensa ed efficace.

2. Si ritiene opportuno un cauto regime doganale si da rendere meno grave il passaggio dall'economia autarchica e quella libera e da permettere l'evoluzione tecnica necessaria.

3. L'industria protetta sarebbe particolarmente gravosa per l'agricoltura nel campo delle macchine agricole, ma il bene sociale che potrebbe conseguire sarebbe da preferirsi. Comunque, la protezione dovrebbe essere sempre cauta in modo da rendere possibile la vita soltanto ai migliori e a coloro che producono a prezzi meno elevati.

4. Le conseguenze saranno disastrose in quanto i lavoratori che potranno conservare le posizioni raggiunte oggi e che mettono già le aziende in imbarazzo. D'altra parte anche i coltivatori diretti dovranno scemare le loro entrate sì da rendere minima la remunerazione del lavoro manuale.

5. Solo il libero mercato potrà condurre a quell'equilibrio che è necessario nel campo della produzione dei rapporti sociali. La crisi del passaggio sarà certo grave, ma si esaurirà nel giro di pochi mesi.

6. Siamo per il minor intervento possibile dello Stato. Alle situazioni create dalla futura e immane crisi, dovranno reagire i singoli produttori con le loro forze. Solo una cauta politica doganale potrà favorire l'adattamento alle nuove condizioni.

7. Il patrimonio arboreo non sarà salvato da provvedimenti coercitivi, ma soltanto dalla importazione di legname per la costruzione e da brucio. L'incremento delle colture forestali dovrà essere incoraggiato e tutelato dallo Stato che dovrà farsi promotore di rimboschimenti, a suo carico, e impedire il taglio dei legnami non maturi.

### Prof. GIUSEPPE PUPPINI - Bologna

1. L'impossibilità di porre barriere doganali a favore dei prodotti agricoli, ricondurrà inevitabilmente ogni coltura a quella minor area nella quale la coltura stessa trova il suo ambiente ottimo e cioè nella quale l'altezza unitaria della produzione riduce al minimo i costi.

Ciò significa che in Italia — prevedibilmente — molte terre risulteranno economicamente incoltivabili, se non da quelle aziende autositiche (piccola proprietà coltivatrice e in parte la mezzadria) nelle quali il lavoro non viene considerato un effettivo elemento di costo.

2. Le colture che più risentiranno del mancato protezionismo doganale sembra possano essere le cereali-cole, le oleifere e le saccarifere.

La frutticoltura e l'orticoltura potranno mantenersi all'attuale livello (forse lievemente incrementarsi) ove non permangano protezionismi o preferenze doganali nel mercato internazionale di consumo. L'industria conserviera potrà far molto in questo campo.

L'industria zootecnica potrà salvarsi dove l'industria del latte permetterà una produzione di alto valore commerciale (esempio: formaggio grana); ciò dipende anche dalla possibilità di meccanizzare l'agricoltura e cioè dalla possibilità di sostituire il bestiame da lavoro con bestiame da reddito.

3. L'agricoltura è la base economica dell'Italia: se non si vuole o non si può proteggere questa, come si vorrà o potrà proteggere l'industria?

4. La nuova situazione economica dell'agricoltura di forza impone una massima riduzione dei costi di produzione: ciò si ottiene anche o assorbendo meno mano d'opera o falcidiando i salari.

5. Bisogna tornare al libero mercato dei prodotti; è tuttavia ammissibile che i produttori cerchino una difesa ai loro interessi costituendo Consorzi volontari riconosciuti dallo Stato.

6. L'intervento dello Stato, in un'opera di adatta-

mento della nostra agricoltura alle nuove condizioni, non può essere efficace su larga base se non a mezzo di saggi provvedimenti di adeguamento fiscale.

Un aiuto indiretto come concessione di concimi, ecc. a prezzo politico, permetterebbe una riduzione apparente dei costi: infatti lo Stato ne riceverebbe un aggravio di bilancio che si risolverebbe in nuove tasse.

7. Solo l'ulivo deve essere difeso essendo pianta a lunghissimo ciclo produttivo.

### Prof. VINCENZO RICCHIONI - Bari

*Ordinario di economia e politica agraria nell'Università di Bari*

1. L'abbandono di ogni protezione doganale potrebbe essere essenziale per taluni prodotti che rappresentano i pilastri dell'economia pugliese: olio, grano.

2. Un regime di protezione attenuata potrebbe essere invece necessario almeno per certe coltivazioni alle quali sono legati enormi interessi (per esempio l'olivicoltura), fino a quando non potranno ridursi i costi, o l'agricoltura non potrà diversamente orientarsi; e per orientamento intendo miglioramento e perfezionamento della produzione.

3. Tale regime di limitata protezione penso dovrebbe essere anche attuato a favore dell'industria, per assicurarne l'efficienza e per favorire l'assorbimento dei prodotti agricoli. Un settore nel quale tale protezione dovrebbe essere limitatissima per i suoi effetti sulla produzione agricola, è quello delle macchine e attrezzi dell'agricoltura, dei quali tanta necessità si sente per favorirne l'industrializzazione.

4. Un regime totalmente liberistico, prontamente attuato, avrebbe sinistre ripercussioni sull'assorbimento e remunerazione della mano d'opera.

5. La difesa economica dei produttori, specie dei più piccoli, potrebbe essere assicurata, attraverso forme snelle e non costose di ammassi volontari che potessero realizzare anche scopi di miglioramento della produzione (lavorazioni in comune, ecc.).

6. Niente premi o sussidi da parte dello Stato a favore degli agricoltori; ma aiuti indiretti, mediante, per esempio, azione efficace dei consorzi agrari, degli istituti di credito, ecc.

7. I vincoli relativi alle piante arboree da frutto e da foglia andrebbero ridotti al minimo; massima libertà di scelta degli ordinamenti produttivi. Per ottenere un incremento di talune colture arboree basterebbe sostenere il mercato ad esse direttamente o indirettamente (gelso) connesso.

### Prof. AVV. ROMUALDO TRIFONE — Napoli

*Della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli*

1. Nella prospettiva dell'abbandono di ogni politica protettiva nel settore dell'agricoltura, come pure dell'abbandono di ogni protezione doganale a favore dei prodotti agricoli, nocumento riceverebbe non solo le produzioni zootecniche e legnose ma anche la produzione cerealicola, specialmente nelle regioni meridionali, e in quelle ove la media produttiva è assai bassa.

Ritengo che l'abolizione drastica della politica protettiva provocherebbe, in molti casi, l'abbandono dei terreni al pascolo brado. Il dazio sul grano dovrebbe

essere stabilito in misura elevata alla ripresa del traffico internazionale, ma solo in via provvisoria, per non turbare la nostra economia agricola. Una modificazione della politica economica agricola potrebbe recare vantaggio, se venisse eliminato proporzionalmente ogni onere fiscale, alle produzioni arboree (idonee alle condizioni climatiche) e alle produzioni consociate alle colture erbacee.

2. In sostanza credo che un abbandono immediato e totale della politica protettiva in agricoltura sia da

escludere. Un abbandono graduale e parziale potrebbe avere effetti meno dannosi se fosse attuata l'intensificazione di altre colture. Non è possibile stabilire a priori il periodo di tempo entro il quale dovrebbe diluirsi la protezione attenuata, perchè esso dovrebbe essere in correlazione con le trasformazioni da effettuarsi. Le stesse ragioni valgono per la misura.

3. Evidentemente l'indirizzo di politica economica deve essere uniforme. Una eventuale protezione all'industria dovrebbe essere consegnata in modo da avere influenza su tutti i prodotti utili all'agricoltura.

4. Con l'attuazione della trasformazione agraria si avrebbe certamente un maggiore impiego di mano d'opera in rapporto alle colture più o meno intensive.

5. Il commercio di prodotti agricoli dovrebbe godere della più ampia libertà. Occorrerebbe organizzare industrialmente la trasformazione e la conservazione

dei prodotti mediante l'istituzione di cantine sociali, elaiopoli, caseifici, frigoriferi ecc. Anche qui l'eventuale organizzazione dovrebbe avere carattere volontario. Non è possibile dire a priori le caratteristiche dell'organizzazione in parola.

6. Anche nel caso di graduale abbandono della politica finora eseguita, lo Stato dovrebbe sempre intervenire per operare la trasformazione di cui ai precedenti numeri, a meno che, con opportuni accordi internazionali, non si potesse favorire, anche per tale branca di attività, l'immissione di capitale straniero. Lo Stato dovrebbe aiutare gli agricoltori, specialmente con la somministrazione di mezzi di produzione, facendo in modo che le organizzazioni alle quali sarebbe demandato tale compito, fossero costituite in modo da non far disperdere l'aiuto statale.

7. Riterrei utile tutelare con particolari norme vincolative il patrimonio arboreo. Alle altre domande è stato risposto innanzi.

### Prof. GIOACCHINO VIGGIANI - Potenza

1. Un fallimento della coltura granaria nella montagna e nella collina più impervia del Mezzogiorno. Più colpito sarà il grano, che già attualmente nella piccola e media coltura è deficitario. Reggeranno la concorrenza le colture arboree (vite, olivo, mandorlo, frutta) e l'allevamento animale in genere e quello ovino in particolare. Nel Mezzogiorno il nuovo regime economico si rivelerebbe esiziale.

2. Sarà quanto mai opportuno far permanere un regime di protezione doganale attenuata, almeno per un quinquennio, fino al riassetto della agricoltura e degli agricoltori. La protezione doganale dovrebbe essere tale da non fare andare in deficit la cultura di quelle terre che nel Mezzogiorno non possono non essere coltivate a grano. Il grano e tutte le cereali, in modo particolare si troveranno in un regime improvvisamente libero, in pieno tracollo.

3. La protezione industriale deve sparire prima di quella agraria. Per l'agricoltura libera, e deficientemente protetta, non è sopportabile una protezione industriale. Il protezionismo sulle macchine agricole e sui concimi.

4. Le conseguenze saranno negative, agli effetti dell'assorbimento e della remunerazione della mano d'opera; anzi disastrose.

5. Per l'avvenire la produzione e il commercio dei prodotti agricoli devono essere orientati verso il mer-

mato libero. Sarà però quanto mai opportuna una organizzazione volontaria e cooperativa della produzione, in modo da sottrarre i prodotti alle maggiori oscillazioni stagionali e alle manovre della speculazione commerciale. L'organizzazione dovrebbe avere le caratteristiche dei Consorzi agrari e della Fedexport prima del Fascismo.

6. Soprattutto se ci si avvierà ad un regime liberistico, sarà indispensabile un aiuto da parte dello Stato, sotto forma di contributi e premi di produzione.

Eccellente - ma ritengo poco pratico e costoso - sarebbe l'aiuto indiretto mediante la somministrazione di mezzi di produzione.

7. Certamente il patrimonio arboreo dovrà essere tutelato da speciali norme vincolative, le quali, secondo me - come del resto ogni regolamentazione di questioni che riguardano l'agricoltura - dovranno essere studiate ed emanate localmente, in sede provinciale e regionale. L'incremento in Lucania del mandorlo, dell'olivo, dei fruttiferi, e della vite soltanto nelle zone particolarmente fortunate che danno vini di lusso e pregiati, deve essere incoraggiata con concorsi a premi provinciali e nazionali, con esenzioni e facilitazioni tributarie, con l'organizzazione su base tecnica della produzione, quali enopoli, elaiopoli, magazzini di raccolta e di selezione, impianti per l'essiccamento della frutta e degli ortaggi ecc.

## PROBLEMI DELLA BONIFICA

1. *Ritenete opportuno che lo Stato continui a promuovere il bonificamento delle terre nelle sue varie forme, impegnandovi forti somme?*
2. *Nel caso affermativo ritenete opportuno che lo Stato si limiti alla esecuzione delle principali opere pubbliche di risanamento e di generale attrezzatura dei territori o che partecipi anche, mediante speciali contributi, alle opere di trasformazione fondiaria ed agraria? Ritenete opportuno che lo Stato contribuisca anche alla esecuzione di opere di miglioramento fondiario al di fuori di quelli che son definiti comprensori di bonifica?*
3. *Ritenete opportuno un piano pluriennale di bonifica che stabilisca la graduatoria dei comprensori tra di loro, i tempi necessari alla esecuzione delle singole bonifiche, le opere da eseguire e così via?*
4. *Ritenete opportuno che l'esecuzione delle opere di bonifica resti di preferenza affidata ai consorzi obbligatori dei proprietari? A quale delle due forme attualmente vigenti, dell'esecuzione in concessione e dell'esecuzione in conto diretto, darestes la precedenza in avvenire e in quali casi? In quali casi vorreste l'intervento dei cosiddetti Enti di colonizzazione. Debbono questi restare quali sono? Debbono essere modificati e in quale senso?*
5. *Ritenete opportuno stabilire nei comprensori di bonifica - e specialmente in quali - dei precisi obblighi di trasformazione fondiaria ed agraria? Quali sanzioni vorreste stabilite per gli inadempimenti? In quale misura vorreste che ci si servisse dell'istituto dell'esproprio? In quali casi ritenete opportuno stabilire dei precisi obblighi di colonizzazione? Quale altra forma di colonizzazione vedete possibile oltre all'appoderamento?*
6. *Quali rapporti ritenete possano intercorrere tra la bonifica e la riforma agraria?*
7. *Quali compiti riservereste ad organi regionali nel campo delle bonifiche?*

### ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

1. Si ritiene opportuno che lo Stato continui a favorire il bonificamento delle terre. Comunque si dovrebbe sempre escludere le bonificazioni più antieconomiche che non siano dettate da motivi igienici e di impellente necessità sociale.

2. L'opera dello Stato dovrebbe limitarsi alla esecuzione delle principali opere pubbliche di risanamento e di attrezzatura dei territori mentre alle opere di trasformazione fondiaria e agraria dovrebbe intervenire soltanto con una accorta politica creditizia, fornendo i capitali necessari a casi sopportabili e di favore integrati da un contributo statale. Tale opera di fiancheggiamento dell'iniziativa privata dovrebbe estendersi anche al di fuori del comprensorio di bonifica.

3. Il piano pluriennale di bonifica potrebbe essere preparato, e svolto di conseguenza, soltanto se ciò può portare un vantaggio concreto e uno snellimento delle bardature burocratiche.

4. Si ritiene opportuno che l'esecuzione delle opere di bonifica resti di preferenza affidata ai consorzi ob-

bligatori dei proprietari; mentre le opere dovrebbero essere eseguite dai consorzi stessi, che ne sarebbero responsabili. Gli enti di colonizzazione dovrebbero essere eseguite dai consorzi stessi, che ne sarebbero responsabili. Gli enti di colonizzazione dovrebbero trasformarsi democraticamente sì da assumere una veste simile a quella dei consorzi obbligatori, ed essere l'espressione delle categorie direttamente interessate all'esecuzione delle bonifiche in quanto direttamente o con l'aiuto dello Stato (credito), ne anticipano i capitali.

5. Nei comprensori di bonifica si potrebbero sancire precisi obblighi di trasformazione fondiaria e agraria soltanto laddove queste siano economicamente eseguibili, ma il credito necessario dovrebbe essere fornito *ope legis*, e quindi la trasformazione diventerebbe possibile per chiunque. Contro gli inadempienti di dovrebbe agire operando la trasformazione a mezzo dei consorzi obbligatori stessi ed accollando la spesa agli stessi a condizioni non di favore. Non si vede altra forma di colonizzazione possibile oltre all'appoderamento.

6. L'attività bonificatrice potrebbe essere, se compiuta con grandi mezzi e con larga visione, la migliore riforma agraria in quanto eleverebbe la produzione nazionale, e dando lavoro a nuove braccia potrebbe essere il preminente mezzo per risolvere le questioni sociali.

7. Gli organi regionali nel campo delle bonifiche

dovrebbero soltanto rilevarne la utilità economica o meno (e l'unico istituto obiettivo ed attrezzato in materia è l'Istituto nazionale di economia agraria) e controllare l'esecuzione delle opere (Genio civile — Magistrato alle acque); non è da escludersi l'utilità di un organo regionale di coordinamento dell'attività bonificatrice.

## ASSOCIAZIONE FRA I PROPRIETARI DI FONDI RUSTICI - Vercelli

L'eccessivo peso demografico fa pensare che lo Stato non possa abbandonare i lavori di bonifica poiché ciò significherebbe un aumento della disoccupazione; d'altra parte è desiderabile l'aumento della superficie coltivabile e soprattutto una migliore utilizzazione di quella messa a coltura, a meno che un grandioso movimento di emigrazione non abbia a verificarsi nel nostro paese, movimento per altro che se, in parte, è auspicabile, non lo può essere nella misura da rendere superfluo ogni lavoro di bonifica. La bonifica può assumere aspetti diversi; può attraverso i miglioramenti fondiari cercare un aumento di produzione, oppure con il miglioramento di fabbricati realizzare un più elevato tono di vita dei lavoratori.

Per quanto riguarda le modalità delle esecuzioni dei lavori di bonifica, si ritiene opportuno di decentrare il più possibile gli enti preposti a tale scopo, i quali dovrebbero avere il compito di suscitare volontariamente tra gli agricoltori l'iniziativa della costituzione dei consorzi di bonifica, ai quali lo Stato potrebbe andare incontro con aiuti finanziari là dove

l'opera di bonifica non può essere compiuta totalmente dal capitale privato.

Naturalmente nello studio preliminare che deve precedere sempre la fase pratica, si dovrebbe tenere conto delle particolari situazioni ambientali per promuovere quei lavori che danno affidamento della loro riuscita dal punto di vista economico.

Naturalmente i lavori di bonifica presuppongono una disponibilità finanziaria di notevole portata da parte dello Stato e dei privati; è inevitabile che lo Stato impieghi somme in zone ove è più difficile la formazione dei capitali, sottraendoli dalle regioni dove condizioni economiche più sviluppate consentano una maggiore possibilità di risparmio.

È necessario però che lo Stato non si sobbarchi l'intera spesa per i lavori di bonifica, ma faccia concorrere in larga misura i proprietari stessi, i quali, è inevitabile, cercheranno di sottrarsi in ogni maniera al loro obbligo. L'istituto dell'esproprio dovrà essere perciò ulteriormente perfezionato, sveltito, in modo che, là dove si renda necessario, la sua applicazione possa in breve tempo essere efficacemente realizzata.

## Dott. ANTONIO CALZECCHI ONESTI - Roma

1. Ritengo opportuno che, innanzi tutto, si portino a compimento le opere di bonifica in corso; poi che lo Stato non cessi di promuovere il bonificamento nelle varie sue forme delle non poche zone paludose, che ancora esistono in Italia ed in quelle dove ad esempio l'irrigazione possa notevolmente incrementare la produzione, impegnandovi le somme necessarie per quella parte delle opere che rientrano negli scopi che lo Stato si deve proporre di raggiungere.

2. La bonifica di un determinato comprensorio non può concepirsi in modo frazionario. L'intervento dello Stato e quello dei privati non può nascere da presupposti, ma dall'esame dei giusti rapporti tra Stato e privati, per far sì che le opere di bonifica raggiungano lo scopo. I casi, date le diverse condizioni delle zone da bonificare, possono essere tanti quante sono le zone stesse. Basti pensare solo alle possibilità o meno del-

l'intervento di capitali privati, per orientare la soluzione dei vari casi che si possono presentare. È certo tuttavia, per la secolare esperienza in materia, che quanto più importante è l'intervento dello Stato, tanto più rapida ed efficiente diviene la bonifica. Quindi è da prevedersi che non siano poche le circostanze che consiglino l'intervento dello Stato, anche sotto forma di contributo, nelle opere di trasformazione fondiaria ed agraria.

In merito all'intervento dello Stato nei miglioramenti fondiari di zone al di fuori di quelle che sono definite comprensori di bonifica, se noi poniamo mente a tante bellissime vallate dell'Appennino centro meridionale, ed a tante zone vallive, nelle quali le opere di miglioramento fondiario apporterebbero grandi benefici di rapida realizzazione, non si può non essere che di parere favorevole. A condizione, però, che tali interventi si precisino in base a piani program-

matici e si possano basare su finanziamenti adeguati e continuativi. Occorrerà creare, quindi, dei vari comprensori per il miglioramento fondiario.

3. Per le bonifiche si deve prevedere, in rapporto alla disponibilità finanziaria, un piano pluriennale, che stabilisca la graduatoria dei comprensori fra loro, i tempi prevedibili per la esecuzione delle singole opere ecc. Questo per le bonifiche da progettare. Per quelle in corso il piano deve tener presenti, per la graduatoria, oltre alla possibilità di un rapido incremento produttivo per le immediate necessità del paese anche lo stato attuale delle opere e il pericolo che si potrebbe presentare con l'arresto o il rallentamento del prosieguo dell'esecuzione, del deterioramento e distruzione, per cause naturali, delle opere compiute.

4. Ritengo, senz'altro opportuno che l'esecuzione delle opere sia affidata ai consorzi obbligatori dei proprietari che sono quelli che debbono pronunciarsi senza che ne sia fatto obbligo per legge, sul modo di esecuzione delle opere. Tutto sta a garantire, con opportune disposizioni, che tale pronuncia sia veramente fatta dai consorziati.

Nessuna necessità sembra debba esistere perchè siano conservati gli enti di colonizzazione a meno che non siano destinati a dare ai vari consorzi, che operano su di una vasta estensione, l'uniformità di indirizzo ed il coordinamento necessari per raggiungere determinate mete.

5. Che un piano generale preveda la fase di trasformazione fondiaria e di quella agraria è più che logico, ma occorre lasciar liberi gli interessati di preordinare i piani aziendali sulla base delle direttive

di massima del piano generale. Non è utile, ai fini della produzione, che è in funzione dell'ordinamento aziendale, escludere la collaborazione della capacità degli associati. Se un obbligo si può prevedere di imporre, sarà quello di dar corso alle trasformazioni sotto il controllo del consorzio.

L'appoderamento non può essere che la risultante di avvenute trasformazioni fondiarie ed agrarie, cioè ad avvenuta sistemazione aziendale. Quindi occorre prevedere una forma di conduzione tipo grande azienda e poi, nei casi in cui le avvenute trasformazioni agrarie, in rapporto alle particolari condizioni ambientali, consentano determinate colture ed allevamenti, prevedere l'appoderamento. Potranno così risultarne grandi aziende a tipo industriale e grandi aziende appoderate.

6. Se per riforma agraria s'intende, come sembra si voglia intendere, la quotizzazione dei grandi latifondi per formare la piccola proprietà contadina, è evidente il rapporto tra bonifica e riforma agraria.

Se per riforma agraria s'intende qualcosa di più allora è evidente, che tra i vari aspetti dei problemi della produzione e del miglioramento delle condizioni di vita non solo del contadino ma di tutti gli abitanti delle zone da bonificare, la bonifica si può porre tra i primissimi; ciò che comporta l'impegno da parte dello Stato di promuovere con interventi diretti la bonifica delle vaste zone che l'aspettano da secoli.

7. La bonifica non può essere demandata ad organi regionali. È un problema che interessa tutta la nazione. Ad eventuali organi regionali potrà essere demandato il compito di controllo e di coordinamento dell'attività dei consorzi, senza che siano soppressi i rapporti diretti tra organi centrali e consorzi.

## CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI COLTIVATORI DIRETTI - Roma

1. Lo Stato non può che continuare a promuovere il bonificamento delle terre nelle varie forme, anche se ciò significa che deve impegnarvi degli ingenti capitali.

Una interruzione in tale sistema, che ha portato, con l'impiego di somme veramente fortissime, all'esecuzione delle opere di bonifica in tutte le zone dell'Alta Italia e in gran parte di quelle centrali, significherebbe la più grave ingiustizia ai danni dell'Italia meridionale.

Un simile provvedimento significherebbe interruzione delle opere iniziate e definitivo abbandono delle zone dove niente, fino ad oggi, è stato fatto dal giorno dell'unità nazionale.

Anzi, se ad una equa giustizia distributiva si deve giungere finalmente anche in tale campo, noi siamo a chiedere che le somme ritenute necessarie a tali

opere siano stanziare nei bilanci del Ministero competente con la determinazione delle zone nelle quali dovranno essere impiegate.

2. Dopo il concetto da noi esposto — che risponde, ripetiamo — a quello di una giustizia distributiva, non è da pensare che lo Stato si debba limitare alla esecuzione delle principali opere di risanamento e di generale attrezzatura dei territori, ma deve continuare ad accordare speciali contributi, per la esecuzione delle opere di trasformazione fondiaria ed agraria.

Nel caso poi esistano vaste zone suscettibili di grandi e notevoli produzioni, non vediamo per quale ragione lo Stato non dovrebbe contribuire alla esecuzione delle opere di miglioramento fondiario ritenute necessarie, anche se esse non ricadono in un comprensorio di bonifica.

3. È senza dubbio molto opportuna la formazione di un piano pluriennale delle bonifiche, che stabilisca anche la graduazione dei comprensori tra di loro, i tempi necessari alla esecuzione delle singole bonifiche, le opere da seguire, ecc. Tale concetto trova perfetta correlazione con quanto da noi richiesto per lo stanziamento delle somme ritenute necessarie per l'esecuzione dei lavori nei singoli comprensori di bonifica.

4. Riteniamo opportuno che l'esecuzione delle opere di bonifica resti affidata sempre al consorzio obbligatorio dei proprietari, i quali hanno tutto l'interesse a che le opere siano eseguite nel modo migliore.

Le due forme attualmente esistenti: esecuzione in concessione ed esecuzione in conto diretto, entrambe debbono, a nostro parere, restare, con l'avviso che le opere organiche di grande importanza (sistemazione montana e valliva di un corso d'acqua, costruzione di una strada ecc.) debbano essere date in concessione, mentre debbono invece essere concesse in conto diretto piccoli lavori (riparazione di un argine, o i lavori di manutenzione delle opere già eseguite).

Dato che è necessario procedere anche alla trasformazione agraria ed all'appoderamento, gli enti di colonizzazione sono sempre necessari con le attuali attribuzioni.

5. La trasformazione agraria e fondiaria è — ci sia consentita l'affermazione — l'ultimo atto della bonifica, non solo, ma quello definitivo, quello di arrivo. Ben misero invero sarebbe lo scopo di quella bonifica che volesse semplicemente sistemare i corsi d'acqua, costruire delle strade, prosciugare la palude e disinteressarsi del resto appena compiute tali opere. Non si può quindi non provvedere fissandolo in apposito piano, la trasformazione agraria e fondiaria della zona bonificata. Piano che per altro deve es-

sere realistico, graduale, perchè è impossibile trasformare, se non in un lungo periodo di anni, le rotazioni agrarie, gli allevamenti, i sistemi di conduzione di una zona.

Piano che deve quindi prevedere l'unità dei poderi con le relative costruzioni per abitazione dei coltivatori, stalle, ecc., in aderenza al piano di trasformazione fondiaria, lasciando però libero il proprietario di provvedere alla conduzione del fondo nel modo che più utile lo ritenga e senza obbligarlo a forme di conduzione già stabilite. Sarà suo interesse, visto i capitali che egli è stato costretto ad impegnarvi e gli obblighi che ha di eseguire la trasformazione agraria entro un certo periodo di anni, raggiungere la massima produttività del podere col sistema di conduzione che meglio riterrà opportuno.

Perchè, per esempio, bandire a priori la conduzione del podere a mezzo di affitto e pretendere quella colonica?

La sanzione massima da applicare nei confronti del proprietario inadempiente, dovrebbe essere solamente quella dell'esecuzione del lavoro in danno. Mai, pensiamo, dovrebbe provvedersi all'esproprio.

L'obbligo della colonizzazione dovrebbe rimanere circoscritto ai casi per i quali ciò è attualmente previsto.

Non esitiamo a rispondere che non vediamo altra forma di colonizzazione oltre l'appoderamento.

6. Nessun rapporto può intercorrere tra bonifica e riforma agraria, appunto in dipendenza del fatto che la bonifica, con il successivo e conseguente appoderamento, elimina la riforma agraria.

7. Non vediamo alcuna ragione per modificare le attribuzioni che attualmente hanno, nel campo delle bonifiche, rispettivamente gli Ispettorati regionali dell'agricoltura ed i Provveditorati alle opere pubbliche.

## CONSORZIO INTERPROVINCIALE PER LA BONIFICA DI BURANA - Modena

1. Sì, specialmente di quelle terre che, bonificate, assicurano un vantaggio igienico, economico e sociale.

Almeno un contributo dello Stato appare necessario per promuovere l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica (anche se esse sono sollecitate dagli stessi agricoltori) essendo gli oneri che ne conseguono troppo gravosi per i privati ed il beneficio economico individuale, ancorchè sicuro, molto spesso tutt'altro che immediato.

La mancanza del contributo provocherebbe inevitabilmente la sospensione, in fase intermedia, di costose opere (quasi sempre già prossime al loro compimento) proprio nel momento in cui, con un ultimo sacrificio, si potrebbero cogliere anche i frutti del lavoro già compiuto.

Inoltre, le opere già eseguite resterebbero svalorzate ed assoggettate ad un lento processo di degradazione e di inutilizzazione.

2. Si ritiene necessario che il contributo statale si estenda anche alle opere di trasformazione fondiaria ed agraria.

Ciò al fine di accelerare il lento processo di appoderamento delle terre di recente coltura ostacolato più dall'entità e dalla aleatorietà degli investimenti di capitale richiesti, che dalle difficoltà tecniche della coltura sui terreni nuovi. Il contributo statale si è fino ad ora rivelato fattore di grande importanza poichè moltissimi agricoltori delle « larghe » si sono decisi alla costruzione di nuovi nuclei colonici soltanto per effetto del contributo stesso.



Non si vedrebbe invece, in generale, l'opportunità di estenderlo a zone estranee ai comprensori perchè i proprietari di tali zone non devono sostenere l'onere dell'esecuzione e della manutenzione delle opere pubbliche di bonifica.

3. Si ritiene opportuna la graduatoria dei consorzi in considerazione del loro numero e del loro diverso grado di importanza.

Anche un piano pluriennale per l'esecuzione delle opere è certamente di utile orientamento.

Non si ritiene invece opportuno imporre limiti di tempo e neppure le opere da eseguire, se non in casi particolari (ad es. impio per ragioni igieniche) perchè ciò sarebbe causa di gravi difficoltà ai consorzi stessi, specialmente nelle attuali contingenze.

4. Si ritiene necessario, anche nell'interesse degli stessi agricoltori, che l'esecuzione delle opere resti affidata ai consorzi.

È sempre preferibile l'esecuzione in conto diretto. L'intervento degli enti di colonizzazione è consigliabile quando, per mancanza di mano d'opera, occorra provocarne il trasferimento da altra località e quando non sussista lo spirito consortile.

Gli enti di colonizzazione devono esser trasformati per intornerli ai nuovi tempi.

5. Volendo accelerare la trasformazione fondiaria, sembra necessario stabilire precisi obblighi.

Va tuttavia rilevato che, ad un piano obbligatorio di trasformazione fondiaria (che preveda sanzioni per gli inadempienti) sarebbe bene far precedere provvedimenti che favorissero l'azione spontanea degli agricoltori più volenterosi.

Occorrerebbe quindi, anzitutto, ultimare completamente (dove ciò non sia già stato fatto) le opere di piccola bonifica e, soprattutto, le strade, la cui man-

canza è di grave ostacolo al sorgere di nuove case. Il contributo statale inerente alle opere di miglioramento fondiario dovrebbe poi essere riveduto in misura tale da rendere se non vantaggioso, almeno ammissibile dal punto di vista economico l'investimento del capitale privato.

Quanto alle sanzioni (esecuzione d'ufficio ed esproprio) esse dovrebbero limitarsi ai casi manifesti di lentezza e, peggio, di resistenza.

Nessuna altra forma di colonizzazione sembra possibile in queste zone, all'infuori dell'appoderamento.

6. La bonifica è necessario presupposto alla evoluzione agricola e alla riforma agraria.

Con le grandi opere idrauliche essa apre la via alla coltura estensiva ed al lavoro avventizio: con le opere di piccola bonifica, con l'appoderamento, prepara l'ambiente agrario alla coltura intensiva ad alta produttività e a forte assorbimento di mano di opera.

Quali siano i rapporti fra terra, capitale e lavoro voluti dalla riforma agraria, l'appoderamento delle « larghe » (nelle quali prevalgono ancora le grandi aziende in economia con salariati fissi e avventizi - i braccianti -) sembra essere l'opera più opportuna per promuovere in queste zone l'insediamento di più progredite forme di conduzione, assicurando, in pari tempo, casa, pane e lavoro a numerosissime famiglie di lavoratori.

Si prospetta quindi, in sede di riforma agraria, l'opportunità di predisporre provvedimenti giuridici ed economici atti a favorire l'accesso e la stabilizzazione di parte delle masse bracciantili sui nuovi poderi.

7. Agli organi regionali dovrebbero riservarsi soltanto compiti di stimolo, di coordinamento e di controllo.

Prof. UMBERTO FACCA - Torino

*Dell'Istituto di economia e politica agraria dell'Università di Torino*

L'opera di bonifica va continuata con energia, fino a che non si dimostri per lo meno che le stesse somme possono trovare in altro modo investimento più economico e più socialmente utile.

L'impiego in bonifiche di risparmio nazionale potrebbe non diventare più consigliabile quando per esempio l'industria potesse assorbire molta maggior mano d'opera, o se una imponente emigrazione decongestionasse la nostra pletorica popolazione. Ma oggi, così come stanno le cose e con le previsioni che è lecito fare, conviene, in senso economico e sociale, investire capitali nella bonifica, non solo per impiegare negli stessi lavori pubblici prima e nelle aziende agricole poi della mano d'opera esuberante; ma anche per aumentare la produzione e per organiz-

zare imprese tecnicamente adeguate al clima del mercato internazionale

L'aiuto finanziario dello Stato dovrebbe essere dato anche alle opere di miglioramento fondiario che devono seguire e completare la bonifica, intesa in senso generale come modificazione profonda delle condizioni d'ambiente fisico. Vive ancora, e valido, il concetto di bonifica integrale, sorto a reazione di conclamanti errori commessi nel trascurare il completamento e cioè la valorizzazione delle opere di bonifica idraulica.

Per quanto concerne l'esecuzione delle opere, ritengo vada di preferenza affidata in concessione al consorzio dei proprietari interessati. Questo consorzio non dovrebbe essere obbligatorio. I privati pos-

sano scegliere uno delle due vie: o curare direttamente i propri interessi; od affidarsi ad un ente regionale (non statale), quando non trovano accordo o non hanno adeguata preparazione. Va posto l'accento sulla caratteristica regionale dell'ente di colonizzazione, perchè è sperabile che così si possa ovviare alla lentezza e pesantezza burocratica degli organismi statali, che si traducono in definitiva in un maggior costo e in sperpero di risparmio. E che le progettazioni tecniche ed economiche delle bonifiche siano ampiamente e largamente discusse, anche col vaglio della pubblica opinione. Molti lavori, in tempi andati, sono stati discussi ed approvati troppo in sordina. Un esauriente e diffuso dibattito in tanti problemi che ogni bonifica affronta offrirebbe anche il destro di preparare i proprietari interessati agli eventuali lavori di loro competenza.

Quando poi la bonificazione avesse inizio, si dovrebbe far obbligo ai proprietari di completare l'opera con quei miglioramenti ritenuti indispensabili, comminando ad essi come pena, in caso di inadempienza, la vendita forzata all'incanto, o l'espropriazione a favore dell'ente, capitalizzando ad alto saggio l'imponibile fondiario.

Tutte le bonifiche han finora mirato alla formazione di proprietà coltivatrice: si dovrebbe d'ora innanzi tentare anche la creazione di aziende cooperative di più ampie dimensioni, con più completa e perfetta attrezzatura e con tecnici particolarmente esperti. Occorre proprio una sperimentazione in tal senso, come si è già detto nelle risposte al primo questionario.

Alla bonifica s'innesterebbe così, in un modo nuovo oltre a quello già usato della colonizzazione, l'opera di riforma agraria. Certo che in questi primi tentativi occorrerebbe partire in ottime condizioni economiche, liberi da gravami per pagamento di terre o di opere.

Esaminando il complesso delle bonifiche compiute negli ultimi decenni si ha l'impressione che il risparmio non sia stato distribuito bene, rispettando evidenti motivi di precedenza economica e sociale.

Con l'affidarsi del tutto all'iniziativa privata, i più pronti e più abili, come si sa, finiscono col vincere, anche quando hanno minori titoli a reclamare l'investimento di quei capitali cui tutti contribuiscono. Non di rado molti soldi sono serviti a condurre imponenti speculazioni di grossi proprietari che, con potenti e dorate adesioni, han fatto approvare gli stanziamenti per opere poco convenienti alla collettività, ma che lasciavano loro un ottimo margine di lucro per i miglioramenti fatti quasi gratuitamente nelle loro terre, che poi magari vendevano.

A garanzia di tali manovre si possono facilmente escogitare sicuri provvedimenti, imponendo per esempio ai grossi proprietari di cedere la maggior parte delle loro terre all'originario valore di mercato e ad un istituto che potrebbe usarli nel modo prima indicato, unendo la riforma alla bonifica.

Credo sarebbe più opportuno ripartire le somme stanziante nel bilancio nazionale per opere di bonifica in tante assegnazioni regionali o compartimentali, non solo perchè così si equilibrerebbero meglio gli investimenti fra un compartimento e l'altro in funzione di un generale indirizzo politico-sociale; ma anche perchè i supposti Enti locali di bonifica, per maggior conoscenza e più diretta responsabilità, potrebbero darè migliori garanzie di equo ed avveduto impiego. Il finanziamento dovrebbe sempre venire dal centro, in maniera da poter attingere ove più ampio è il risparmio, spostandolo in quelle regioni ove altrimenti, per deficienza di capitale mobiliare, il progresso agricolo ritarderebbe sempre di più.

Se vorremo affrontare domani il grosso problema dell'Italia meridionale, che è forse uno dei punti cruciali della nostra politica interna, dovremo necessariamente riversare in quelle regioni il risparmio attinto nel Nord, realizzando insieme, in quei modi che la temperie politica potrà consentire, bonifica e riforma.

Anzi proprio lì, nel nostro disgraziato Mezzogiorno, si potrà por mano più radicalmente ed ampiamente all'opera di riforma, anche se, purtroppo, le condizioni economiche e tecniche sono più che altrove avverse.

## FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI LAVORATORI DELLA TERRA - Grosseto

1. Siamo del parere che lo Stato non possa e non debba continuare a promuovere la bonifica tutta a proprie spese, ma facendo ricorso alla iniziativa privata convenientemente tutelata e disciplinata.

2. Se un intervento dello Stato si può ammettere come necessario nei grandi comprensori di bonifica, è quello relativo all'esonazione delle opere pubbliche e di generale sistemazione dei comprensori. La cosiddetta bonifica fondiaria ed agraria deve essere affidata al capitale privato.

3. La pianificazione nel campo della bonifica è cosa indispensabile perchè è necessario che le opere siano eseguite tempestivamente. Però è necessario, come ancora in tempi passati è avvenuto per mere ragioni politiche, che si proceda alla bonificazione per gradi senza acceleramenti che poi si possono ripercuotere dannosamente sull'esito della bonifica stessa.

Non si può fare astrazione che l'elemento biologico sovrasta tutto il lavoro del bonificatore e che le trasformazioni fondiarie non sono paragonabili a quelle del settore industriale.

4. L'esecuzione della bonifica agraria deve rimanere affidata ai consorzi; anzi essi dovranno essere potenziati e rigidamente controllati dallo Stato a mezzo dei suoi organi tecnici. Fra i vari sistemi di esecuzione della bonifica, quello in conto diretto è senza dubbio il migliore in quanto si rende il proprietario responsabile diretto dei risultati dell'opera di bonifica. Gli Enti di colonizzazione potranno trovar ragione di esistenza soltanto nei grandissimi comprensori ma non dovranno avere la struttura attuale. Sarà necessario snellirli per ridurre le spese generali di funzionamento e vi dovrà essere una più larga partecipazione dei coloni stessi alla vita dell'Ente. Inoltre essi, pur dovendo essere controllati dallo Stato, non dovrebbero gravare su di esso molto sen-

sibilmente. Per quanto l'appoderamento sarà la forma applicabile di colonizzazione, non si può negare che in molti casi la conduzione collettiva, tipo kolchoz, potrebbe dare ottimi risultati.

5. Fra le realizzazioni maggiori della riforma agraria, dovrebbe essere messa in maggior evidenza la bonifica.

Anzi questa dovrebbe essere l'oggetto principale della riforma agraria, nel senso che le trasformazioni fondiariae dovrebbero costituire una condizione indispensabile per poter conservare il diritto di proprietà.

Agli organi regionali dovrebbe essere riservato il controllo tecnico ed esecutivo della bonifica.

## FEDERAZIONE NAZIONALE DEI LAVORATORI DELLA TERRA - Napoli

1. È indispensabile che lo Stato continui a promuovere il bonificamento delle terre.

2. Lo Stato deve però limitarsi all'esecuzione delle opere principali di carattere generale dei comprensori.

Le opere di carattere particolare relative alla sistemazione interna delle aziende devono essere eseguite dai privati, ma devono essere imposte come obbligatorie.

Al di fuori dei comprensori di bonifica non è opportuno che lo Stato, per ora, intervenga nelle opere di miglioramento fondiario; queste devono essere compiute dai proprietari.

3. È necessario stabilire un piano pluriennale di bonifica, graduando nel tempo i lavori da compiere. Si deve partire dalle regioni del Mezzogiorno e delle Isole, le quali hanno più urgente e maggiore bisogno di sistemazione.

4. I lavori di carattere generale dovrebbero essere condotti direttamente dallo Stato mediante i servizi del Genio civile e non più affidati, sotto qualunque forma, ai consorzi di bonifica dei proprietari.

Tali consorzi non farebbero mai gli interessi dello Stato.

I servizi del Genio civile dovrebbero essere rafforzati con tecnici agrari specializzati in lavori di bonifica.

I consorzi dei proprietari potrebbero interessarsi delle opere di trasformazione fondiaria delle aziende, sempre sotto il controllo degli enti statali, Genio civile, Ispettorato compartimentale agrario.

Gli Enti di colonizzazione possono anche sussistere se limitati a studiare e a seguire, d'intesa col Genio Civile, i progetti ed i lavori di bonifica.

5. È opportuno stabilire, soprattutto nei comprensori di bonifica meridionale (Tavoliere di Puglia, Calabria, zona del Volturno, Latifondo siciliano) precisi obblighi di trasformazione fondiaria ed agraria. Tali obblighi devono essere correlati all'esecuzione delle opere di carattere generale dei vari comprensori.

Contro gli inadempienti deve sussistere la facoltà dello Stato di espropriare i terreni ed affidarli ad altri coltivatori.

Oltre l'appoderamento da stabilire in tutte le zone che lo consentono possono stabilirsi aziende collettive nelle zone ove il passaggio da un sistema estensivo a quello intensivo non è facile a realizzarsi.

6. La bonifica deve rappresentare la premessa indispensabile per la riforma agraria.

Se con la riforma agraria si mira ad elevare il livello produttivo della terra, si mira a legare il contadino alla terra migliorando le sue condizioni, è evidente che non si potrà parlare di riforma se non si sono avviati i problemi della bonifica. Ciò vale essenzialmente per le zone meridionali ed insulari.

7. Gli organi regionali per le bonifiche, esempio gli Ispettorati compartimentali agrari, dovrebbero avere il compito di coordinare le diverse attività, Genio civile, enti di colonizzazione, consorzio di bonifica.

Dovrebbero cioè rappresentare il controllo dello Stato per l'applicazione dei programmi che predisporgono.

## FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI LAVORATORI DELLA TERRA - Roma

Il bonificamento delle terre, nelle sue varie forme, non può essere sottratto allo Stato e questo non può disinteressarsene data la grande importanza che esso riveste non solo sotto l'aspetto più particolarmente agricolo, ma anche sotto quello igienico e sociale in genere.

Il bonificamento deve essere radicale ed integrale, non deve quindi fermarsi alle sistemazioni d'insieme, ma comprendere anche tutto quel complesso di trasformazioni e di opere che vanno sotto denominazione generica di miglioramenti fondiari ed agrari.

La bonifica, così intesa, è necessariamente costosa ed assorbe spese ingenti il cui impiego non può essere subordinato e condizionato da considerazioni economiche in senso stretto nel senso che non si deve pretendere che sussista sempre l'equazione: valore anteriore più spese di bonifica uguale o minore al valore posteriore del comprensorio.

Può darsi benissimo, come in realtà si è verificato e si verifica, che spesso l'equazione non sussista e che una parte del capitale incorporato non si ritrovi nella capacità di reddito del comprensorio bonificato.

Ciò non toglie niente al fatto che la bonifica deve essere ugualmente fatta, appunto perchè attraverso di essa non è il puro e semplice risultato economico che si ricerca ma altri scopi ad essa si pongono ed altri risultati attraverso di essa debbono essere raggiunti e che tutti interessano la società in sé.

Dato questo, la bonifica deve essere assunta dallo Stato poichè non è possibile pretendere che il singolo in un'economia capitalistica poggiante sul profitto astragga da questo; il singolo si lascerà indurre ad eseguire dei miglioramenti solo quando la spesa necessaria per eseguirli, troverà la sua contropartita attiva in un proporzionale aumento della capacità di reddito dei fondi e quindi in un proporzionale aumento di valore dei fondi stessi; in altre parole per il singolo quella data equazione si deve verificare sempre. Ma se il singolo non può o non vuole eseguire la bonifica e lo Stato deve intervenire con i suoi mezzi accollandosi l'eventuale perdita, non è giusto che il singolo conservi la proprietà dei fondi.

Questi a bonifica eseguita avranno un valore che è la somma di quello anteriore e di quello incorporato e quasi certamente questo supererà quello, e siccome il maggior valore è dello Stato, è giusto che sia questo ad avere la proprietà dei fondi.

Pertanto noi riteniamo che lo Stato debba eseguire la bonifica ed eseguirla in modo radicale ed integrale, ma che la proprietà dei fondi costituenti il comprensorio di bonifica debba passare allo Stato stesso.

In altre parole, una volta definita un comprensorio di bonifica, lo Stato dovrebbe, avanti di procedere alla esecuzione delle varie opere, espropriare i terreni in esso compresi per affidarli poi durante e dopo l'esecuzione della bonifica ed organizzazioni di contadini.

### A. GAUDIOSO DI SARACINA - Vizzini (Catania)

1. 2. Si ritiene opportuno che lo Stato promuova il bonificamento della terra, limitando però la spesa da parte dello Stato stesso alla esecuzione delle principali opere pubbliche di risanamento e di generale attrezzatura dei territori da bonificare.

3. Si risponde affermativamente.

4. Si ritiene che l'esecuzione delle opere di bonifica resti affidata di preferenza ai consorzi obbligatori dei proprietari mediante l'esecuzione in concessione o l'esecuzione in conto diretto a seconda delle opportunità contingenti. Si ritiene superflua l'esistenza degli enti di colonizzazione, che si sono manifestati dannosi anche e specialmente per le frequenti dispute e contestazioni con gli Ispettorati agrari, i quali invece dovrebbero restare soli organi competenti per la materia.

5. Si ritiene opportuno stabilire precisi obblighi di trasformazione agraria e fondiaria, che dovrebbe

essere eseguita dai proprietari. Agli inadempienti si dovrebbero sostituire i consorzi, i quali dovrebbero essere indennizzati delle opere eseguite, qualora il proprietario non fosse in grado di pagarne l'importo, mediante l'esproprio di una parte del terreno bonificato corrispondente alla somma impiegata. Si ritiene che l'appoderamento sia la forma preferibile di colonizzazione, specialmente per i fini sociali che con esso si possono conseguire.

6. La bonifica deve in generale tendere a costituire unità culturali, che dovranno essere affidate a famiglie coloniche che per numero ed attitudini dei loro componenti diano affidamento.

7. Si ritiene inefficace la creazione di organi regionali e si ritengono sufficienti gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, organi adatti a promuovere le varie forme di bonifica adatte ai diversi comprensori dipendenti dalla loro giurisdizione.

## Dott. VISCARDO MONTANARI - Venezia

*Ispettore agrario compartimentale per le Venezia*

1. È opportuno che il Ministero per la Costituente abbia, anzitutto, elementi sintetici di valutazione sull'importanza delle bonifiche venete.

Sulla superficie agrario-forestale di ha. 3.380.845 (1) (aggiornata al 31-12-1938) delle due regioni: Venezia Tridentina e Venezia Euganea, i consorzi di bonifica, irrigazione, miglioramento fondiario, scolo e difesa, assommano a n. 414 per una superficie complessiva di ha. 961.457. Tale superficie corrisponde al 28,45 % di quella agrario-forestale delle due regioni.

I Consorzi in parola incidono per ha. 45.294 nel territorio della Venezia Tridentina e per ha. 916.163 in quello della Venezia Euganea.

Quest'ultima superficie, rapportata a quella agrario-forestale della regione, rappresenta il 41,92 %. Rapportata, invece, soltanto alla zona della Pianura Veneta, la superficie dei perimetri consorziali di bonifica incide per l'83,54 % sul totale. Da tener presente, inoltre, che ha. 312.248 dei territori consorziali del Veneto sono costituiti da terreni la cui quota è inferiore al livello del mare per cui le acque di scolo debbono essere meccanicamente sollevate. Difatti, nella regione veneta esistono fra grandi e piccoli, circa un migliaio di impianti idrovori.

Questa premessa statistica dimostra l'importanza del problema della bonifica nelle Venezia, problema che dagli albori della vita italiana in poi ha sempre occupato e preoccupato le genti venete le quali hanno veramente conteso, con opere idrauliche meravigliose, palmo a palmo la terra alla palude, all'acquitrino ed alla furia del mare.

Se poi si considerano anche i perimetri di sistemazione montana classificati (ha. 2.325.401), al netto delle superfici ricadenti nei comprensori di bonifica, si può concludere che quasi tutto il territorio delle Venezia è sotto bonifica.

Per quanto molti lavori siano stati eseguiti e vaste plaghe territoriali siano oggi redente ad un'agricoltura intensiva e di alto reddito, purtuttavia molte sono ancora le opere da completare per risolvere definitivamente il problema della bonificazione delle Venezia.

Ragione per la quale ritengo, non solo opportuno, ma necessario che lo Stato continui a promuovere, aiutare e sollecitare il bonificamento delle terre venete nelle sue varie forme; come promuova e completi il bonificamento delle altre terre italiane. Solo con tale enorme, ma fecondissimo lavoro sarà possibile aumentare sensibilmente e stabilmente la produzione agricola nazionale, risanare dalla malaria vaste plaghe del territorio italiano, dare una base

sicura di attività produttiva e di vita a centinaia di migliaia di famiglie dei nostri lavoratori agricoli.

Qualora lo Stato decidesse di sospendere i suoi interventi nei lavori di bonifica, irrigazione e miglioramenti fondiari, finirebbe, non solo per assiderare un'attività di grande interesse sociale ed oggi più che mai opportuna per dare occupazione alla mano d'opera senza lavoro, ma per rendere improduttivi gran parte dei cospicui contributi erogati (oltre ad investimenti rilevantissimi di capitali da parte dei privati) per quelle opere che, per dare i loro benefici effetti, debbono essere completate.

E ciò sarebbe contro l'interesse della stessa collettività nazionale ed un danno enorme per chi ha intrapresa l'opera di bonifica o di miglioramento fondiario fidando sull'intervento economico integratore dello Stato.

A parte il Veneto, quale sorte avrebbero i grandi bonificamenti iniziati per la redenzione produttiva del Tavoliere, della Sicilia, della Sardegna, per non citare altre bonifiche egualmente importanti ma di minore ampiezza territoriale?

Se l'Italia deve ricostruire, con la massima celebrità possibile, la propria economia — fondamentale basata sulla terra e quindi sull'agricoltura — è forse utile che ne venga anemizzata una delle attività essenziali la quale, oltre ad assicurare molto lavoro alla mano d'opera disoccupata, assicura anche un migliore avvenire economico al nostro paese?

Bastano queste due domande per rendere evidente l'inderogabile necessità di proseguire e possibilmente accelerare le opere di bonifica in Italia a costo di qualunque sacrificio finanziario da parte dello Stato.

V'è poi da chiedersi se i contributi che lo Stato eroga per i lavori di bonificamento rappresentano veramente un sacrificio per la finanza italiana. A me, francamente, non sembra. Sono semplicemente delle anticipazioni effettuate ad elevato interesse in quanto, con l'incremento ed il miglioramento qualitativo della produzione agricola, che sono conseguenti all'attuazione dei lavori di bonifica, s'attiva il movimento commerciale e della ricchezza, che accresce i cespiti dello Stato; si elevano le possibilità di maggiori imposte sui terreni col loro passaggio dalle classi di bassa produttività (e quindi con imponente modesto) a quelle di elevata produttività (quindi con imponente notevolmente superiore); si dà vita ad una intensità maggiore di traffici che, se diffonde del benessere, aumenta parallelamente le entrate dell'erario, ecc.

(1) Zona di montagna ha. 1.890.342; zona di collina ha. 393.726; zona di pianura ha. 1.069.777.

Di più, si risanano igienicamente delle plaghe di Italia che pur hanno sacrosanto diritto ad essere difese dall'insidia della malaria e di altre malattie infettive purtroppo così diffuse nelle zone di bonifica, si migliorano i servizi civili delle stesse zone (comprese le abitazioni dei lavoratori agricoli), si porta un nuovo soffio di vita laddove fin'ora lo stento, la miseria fisica e morale, le difficoltà di ogni genere, hanno gravato su una parte della popolazione italiana come una maledizione.

Che cosa incidono sostanzialmente le bonifiche nel bilancio dello Stato? Certo non sono la voce più gravosa, anzi una di quelle quasi trascurabili nel complesso ed enorme movimento di miliardi di lire che caratterizza oggi l'economia pubblica.

Se lo Stato volesse economizzare anche queste erogazioni, forse potrebbe trovare una via per promuovere la costituzione di una grande banca per i finanziamenti all'agricoltura, la quale concedesse, come in Francia ed in altre nazioni, il denaro agli agricoltori ad un tasso minimo (non superiore al 2,50 %). Ma ciò tornerebbe vantaggioso allo Stato, che ha compiti politici e di equilibrio interno, quando venisse poi completamente estraniato dalle bonifiche?

Perchè, evidentemente, qualora non corrispondesse più i propri contributi, gli verrebbe a mancare quel titolo che oggi giustifica la sua ingerenza nelle opere di bonifica e nella disciplina delle stesse. E ciò soprattutto come Stato democratico, antitesi dello Stato totalitario e centralizzatore.

Ecco perchè confermo il parere, più sopra esposto, che cioè lo Stato continui a promuovere il bonificamento delle terre.

2. Ritengo opportuno che lo Stato, mediante l'erogazione dei suoi contributi, intervenga in tutte le opere connesse al bonificamento dei terreni ed alla loro valorizzazione produttiva.

Il concetto della bonifica dev'essere mantenuto nella sua integralità originaria, che è logica ed indispensabile, per raggiungere quel fine ultimo che la legge si prefigge.

Sarebbe ben grave errore se lo Stato limitasse il suo intervento finanziario soltanto all'esecuzione delle opere pubbliche principali! In tal caso verrebbe a mancare l'obbligo (entro i perimetri di bonifica) della trasformazione fondiaria e le opere pubbliche principali non darebbero, praticamente, quei risultati produttivi ed economici (oltrechè igienici e sociali) che le avrebbero determinate.

È bene tener presente che, il complesso delle opere necessarie alla bonifica di una determinata plaga di territorio, può suddividersi in:

a) opere di carattere pubblico (canali principali, impianti idrovori, strade, ponti, acquedotti, ecc.) che beneficiano con la legge vigente, del massimo contributo dello Stato (normalmente il 75 % della spesa);

b) opere di carattere privato necessarie alla trasformazione fondiaria, cioè alla radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo, del territorio sotto

bonifica (costruzioni rurali, sistemazione idraulica dei terreni, ecc.) che beneficiano di un contributo statale pari a circa un terzo della spesa. E ciò in vista degli scopi d'interesse pubblico da raggiungere e della pratica impossibilità di attenderne il conseguimento dalla iniziativa privata senza l'aiuto dello Stato. Tale contributo è, in molti casi, elargito sotto forma di concorso statale nel pagamento degli interessi (normalmente il 2,50 %) per i mutui pluriennali accesi a scopo della trasformazione fondiaria.

Le opere di carattere privato sono coordinate e rese obbligatorie, nell'interno dei comprensori di bonifica di 1<sup>a</sup> categoria, dalle prime prescrizioni stabilite con piani di massima della trasformazione fondiaria, mentre non hanno tale coordinamento ed obbligatorietà fuori dei comprensori medesimi.

Le opere di rimboschimento e di sistemazione montana, sono invece a totale carico dello Stato. Sussidi statali in misura variabile si erogano poi per le cabine di trasformazione e linee di distribuzione dell'energia elettrica, per le opere irrigue, ecc.

Le disposizioni del R. D. L. 13 febbraio 1933, numero 215 (che costituisce il testo unico vigente sulla bonifica integrale) sono il frutto di successivi perfezionamenti in materia di bonifica, partendo sempre dal presupposto della sua utilità collettiva a scopi economici, igienici e sociali.

Tali disposizioni, anzichè essere abrogate, dovrebbero essere, a mio avviso, ulteriormente perfezionate ed integrate, rendendo obbligatorie le opere di trasformazione fondiario-agraria al di fuori dei comprensori classificati di bonifica, in vista del vantaggio collettivo che determinano. Renderle obbligatorie vorrebbe dire coordinarle e disciplinarle secondo organici piani studiati zona per zona, accelerarne i tempi di esecuzione, assicurare così maggiori e più stabili rendimenti alla produzione agricola nazionale, accrescere non solo la produzione, ma l'impiego della mano d'opera che, normalmente, viene richiesta da ordinamenti produttivi di maggiore intensità.

Queste le ragioni per le quali sono favorevole ad estendere l'interessamento dello Stato a tutte le opere di miglioramento fondiario, entro e fuori i comprensori di bonifica classificati, stabilendone però l'obbligo dell'esecuzione.

E ritengo che ciò corrisponda anche ad affermare, con maggiore decisione e precisione, la funzione sociale della proprietà terriera, teoricamente più volte affermata, sostanzialmente lasciata all'arbitrio dell'iniziativa privata spesso lenta, insufficiente e miope negli scopi d'interesse pubblico cui dovrebbe mirare.

Incidentalmente aggiungo che lo Stato, se avesse veramente il controllo economico di tutte le aziende agricole del paese, non dovrebbe profittarne tanto al fine esoso dei maggiori tributi fiscali, ma rendere invece obbligatorio che una determinata percentuale dal reddito netto venisse reinvestita annualmente in ulteriori miglioramenti della fonte della produzione, cioè della terra, da controllarsi dai propri uffici periferici.

E dovrebbe anche statuirsi che chi, nei singoli ambienti agricoli nazionali, non raggiunge — per propria incapacità o negligenza — un determinato livello medio di produzione (comune all'ambiente in cui opera) dovrebbe essere privato del diritto di proprietà, od estromesso dalla sua conduzione, in quanto produce, consapevolmente o meno, un danno alla collettività. Ciò gioverebbe enormemente ai seguenti fini:

a) sollecitare il progresso agricolo produttivo in tutte le aziende agricole italiane;

b) graduare, con maggiore equità ed obiettività, i sussidi statali per rendere economicamente e rapidamente attuabili quelle determinate trasformazioni degli ordinamenti produttivi che lo sforzo soltanto del privato, anche in vista dei maggiori benefici futuri, non potrebbe reggere;

c) ridurre, a poco a poco, l'onere dello Stato conseguente a queste erogazioni;

d) inquadrare in modo più organico la produzione agricola nazionale, non solo in funzione delle necessità interne, ma anche dei possibili scambi con l'estero;

e) perequare giudiziosamente gli oneri fiscali in modo da non soffocare od assiderare l'iniziativa privata della produzione, lasciandole anzi quel necessario respiro indispensabile a più utili evoluzioni.

Ma dubito che l'organizzazione dello Stato possa raggiungere questi perfezionamenti che se, da un lato, imporrebbero una completa trasformazione mentale dei criteri che guidano la sua burocrazia, dall'altro richiederebbero un completo aggiornamento della sua legislazione con quell'indispensabile decentramento delle sue funzioni fin'ora decisamente avversato.

3. Per le considerazioni prospettate nelle precedenti risposte ritengo, non solo opportuno, ma indispensabile un piano pluriennale delle opere di bonifica e trasformazione fondiaria in un'ammaglie giudiziosità di graduatoria dei comprensori ed in una più ampia visione della trasformazione del territorio nazionale (industria ed agricoltura strettamente connesse).

La pianificazione delle opere di bonifica è già stata oggetto di precedenti provvedimenti legislativi (vedi piani quindicennali) rivolti però più a scopi finanziari dello Stato che ad un'armonica concezione di integrale valorizzazione delle risorse agricole del nostro Paese. Tale pianificazione, indipendentemente dalla guerra, è completamente fallita nei suoi obiettivi sociali (se pur ne aveva) ed economici.

Bisogna cambiare completamente rotta e partire, in un'eventuale nuova pianificazione, dal concetto della trasformazione territoriale (per bacini dei corsi d'acqua od altri criteri di delimitazione) che tenga conto di tutte le possibili utilizzazioni e sviluppi sia industriali che agricoli.

Per esemplificare, il bacino imbrifero di un fiume offre, quasi sempre, tutta una serie di possibilità di utili intensificazioni produttive (che vanno dalla mon-

tagna alla foce) e sono di utilizzazioni idro-elettriche, irrigue, industriali, forestali, agricole, di trasporti fluviali, terrestri, ecc. La sola visione agraria o forestale, indipendentemente da quella industriale, è miope ed incompleta. Ciò giustifica poi un accavallarsi di iniziative che, in partenza, non si erano previste e che molte volte sconvolgono completamente il piano iniziale.

Poiché si deve ricostruire l'economia nazionale su basi solide sicure e durature, lo studio di un piano di sfruttamento ed intensificazione delle risorse e possibilità di ogni bacino imbrifero, dev'essere possibilmente completo e non frammentario od a spicchi, tantomeno sotto un profilo particolare (agrario, per esempio) che trascura altri profili egualmente importanti.

Studi, in materia per ogni bacino imbrifero, esistono numerosi ed interessanti, ma sparpagliati, non coordinati e, soprattutto, non legati al fine che si vuole raggiungere per incrementare la ricchezza nazionale.

Orbene, nulla vieta che questi studi siano coordinati e, se necessario, integrati, per avere quelle basi positive indispensabili all'elaborazione di progetti organici da approvarsi poi in sede nazionale da organi competenti costituiti dalla rappresentanza dei vari interessi sotto gli auspici dello Stato.

Una volta approvati se ne stabiliscono le fasi esecutive in ordine al tempo ed ai finanziamenti necessari, compresi gli eventuali contributi dell'amministrazione pubblica, cioè della collettività nazionale.

Ma chi dev'essere interessato a tali progetti?

È, anzitutto, da escludersi il centro che, per quanto attrezzato, non può avere una visione esatta e precisa dell'ambiente in cui deve operarsi. Ed allora occorrono Comitati tecnici ed economici regionali (o di due e più regioni quando il bacino imbrifero interessa più di una regione) che siano espressione di Consulte tecniche-economiche regionali alle quali dovrebbe competere il coordinamento del lavoro e la responsabilità dei progetti relativi da presentare, entro termini prescritti, agli organi competenti di governo.

Sulla base dei progetti elaborati ed approvati e delle spese relative (compresi gli oneri a carico dello Stato) il governo decide sull'attuazione dei progetti stessi in ordine al tempo ed ai finanziamenti relativi formulando così un piano generale che tenga conto anche di altri fattori economici e politici generali dei quali, nella progettazione locale, può essere stato tenuto conto in senso meno rispondente alla situazione generale del Paese.

Ma questo piano generale non dev'essere rigido in senso assoluto; deve consentire una certa elasticità di adattamenti derivanti da più approfonditi studi, da modifiche suggerite dalla pratica nell'esecuzione, da spostamenti dei valori economici, maggiori necessità emergenti durante il tempo di esecuzione, ecc.

Ritengo che, solo operando in questo modo, si raggiungerebbero risultati, se non perfetti, d'indiscussa utilità nazionale.



Ecco perchè considero ed innesto gli eventuali piani pluriennali di bonifica nel quadro di questi piani di trasformazione e valorizzazione territoriale, non però a sè stanti.

Certo ne deriverebbe una graduatoria più esatta e sicura, nella loro fase esecutiva e nei tempi necessari all'esecuzione delle singole opere (o gruppi di opere che, per l'agricoltura, debbono spingersi senza eccezioni alla fase ultima della trasformazione fondiaria o, più precisamente, degli ordinamenti produttivi.

4. In una Nazione democratica, che dall'individuale alla sua espressione collettiva sia nella forma di governo che dei suoi organi, i Consorzi dei proprietari di terre da bonificare (cioè questa forma associativa economica che nel Veneto ha una tradizione, un'esperienza ed una benefica vitalità di quasi cinque secoli) sono organismi collettivi di grande utilità per l'esecuzione e la manutenzione delle opere di bonifica.

Sarebbe, perciò, non solo dannoso, ma di grave pregiudizio per le attività bonificatrici future, estrometterli e svuotarli dei loro compiti istituzionali. Tanto più che hanno, specie, nell'Italia del nord, non solo una gloriosa tradizione, ma un'attrezzatura ed esperienza che sono preziose ai fini del bonificamento. Riconsegnati, come ovunque si sta facendo, ai legittimi interessati, con la ricostituzione delle regolari amministrazioni, sono organismi efficienti che, se non esistessero, si dovrebbero costituire.

Hanno anche dei difetti (determinatisi specialmente nell'ultimo ventennio con pleonastica burocrazia interna) che si possono facilmente correggere od eliminare qualora però presieda alla loro riorganizzazione un polso fermo di persona competente.

È, perciò, ovvio che, nell'esecuzione delle opere di bonifica, la preferenza sia sempre data ai Consorzi che sono i diretti interessati alle opere stesse e possono realizzare anche delle economie rispondendo meglio, cioè con più aderenza all'ambiente fisico ed economico nel quale operano, ai fini che si prefigge il bonificamento. Lo Stato, però, dev'essere più sollecito nei collaudi e liquidazioni dei lavori per impedire come oggi si verifica, che gli interessi passivi dei finanziamenti provvisori incidano in misura eccessiva sull'importo complessivo dei lavori stessi.

Tutti i lavori, in concessione, dovrebbero concedersi normalmente ai Consorzi, riservando quelli in conto diretto agli uffici del Genio Civile se trattasi di argini da ricostruire, o riparare, od altre opere che richiedono un intervento diretto ed immediato da parte dello Stato. Ma non si comprende come opere anche urgentissime non siano direttamente affidate a quei Consorzi che hanno l'attrezzatura adeguata per poterle eseguire nel tempo prescritto.

Gli Enti di colonizzazione, sorti numerosi durante il periodo fascista, pur avendo, in parte, assolto ai loro compiti sono, a mio avviso, delle organizzazioni artificiose che dovrebbero scomparire per dar posto a cooperative operaie di produzione e lavoro che han-

no ben maggior snellezza di movimento e più giusto titolo per esserne investite dei compiti affidati agli Enti stessi.

Sostanzialmente cosa sono questi Enti di colonizzazione? Delle istituzioni volute dallo Stato fascista per assolvere particolari funzioni colonizzatrici in determinate plaghe del territorio nazionale (vedi: Opera nazionale combattenti per l'Agro Pontino e parte del Tavoliere di Puglia; Ente di colonizzazione per la Sardegna, Ente di rinascita delle Venezie, ecc.) secondo piani di bonifica tracciati dallo Stato (o elaborati dagli stessi Enti e sottoposti all'approvazione dello Stato) che hanno funzioni un po' più ampie di quelle dei Consorzi di bonifica alle cui attività si sostituiscono in tutto od in parte.

Questi Enti non sono, in sostanza, che organi dello Stato con amministrazione autonoma, ma costosi, burocratici e profittatori delle finanze statali. Barche pesanti che, dovendo dar conto solo allo Stato della loro attività, spesso localmente operano con visione miope e non conforme, sotto il profilo economico e tecnico, alle effettive possibilità ambientali.

Sotto il regime fascista erano organi anche politici che dovevano, sotto l'impulso e la guida del capo del governo, operare a tempi di record per costruire centri rurali, fabbricati aziendali, strade, dissodare terreni, ecc. seguendo fini apparentemente economici e sociali (che spesso, nella pratica, erano completamente delusi) mentre sostanzialmente obbedivano a direttive politiche di governo.

Con ciò non intendo affermare che tutta l'attività svolta dagli Enti di colonizzazione sia stata sbagliata, inutile ed eccessivamente onerosa per lo Stato; può anche darsi che, per determinati problemi di bonifica a sfondo politico ed in determinati momenti, la loro costituzione sia stata utile per avviare a soluzione, o sollecitare l'evoluzione agricola e sociale in alcune plaghe del territorio nazionale.

Ma la loro permanenza in vita è oggi fuori tempo e fuori fase.

V'è un Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, vi sono organi regionali dell'agricoltura con compiti specifici per la bonifica (Ispettorati agrari compartimentali), sussistono poi organi provinciali sempre dello stesso Ministero (Ispettorati provinciali dell'agricoltura), v'è in più la collaborazione intensa ed efficace, proprio per le bonifiche, degli Uffici del Genio Civile, riassunti regionalmente dai Provveditorati alle opere pubbliche, quella degli Uffici provinciali e regionali delle foreste per la sistemazione ed i rimboschimenti montani. Quindi l'attrezzatura statale, per le bonifiche, è veramente completa. Per l'esecuzione v'è la rete quasi completa, in molte zone efficientissima, dei Consorzi di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario che fa capo a raggruppamenti regionali e, nazionalmente, alla rispettiva Associazione. In qualche regione, come nelle Venezie, si sono costituite delle Consulte regionali per l'agricoltura e le foreste (derivate dalla trasformazione democratica dei Commissariati regionali per l'agri-



coltura, costituiti dai C. L. N.) che coordinano e si interessano delle attività agricole e forestali nelle rispettive zone giurisdizionali. Che si vuole di più? Se tutto questo complesso di organi ed organizzazioni si muovesse armonicamente e celermente, nessuno dei problemi interessanti la bonifica di un territorio resterebbe insoluto semprechè le soluzioni venissero, altrettanto celermente, approvate e finanziate.

È evidente che quando lo Stato, mentre lesinava i mezzi finanziari alle iniziative di bonificamento locali, stanziava grosse somme per il finanziamento delle opere proposte dagli Enti di colonizzazione (e ciò conferma gli scopi politici che ne ispiravano l'attività) perciò questi avevano maggiori possibilità di azione concreta in rapporto a quella degli stessi Consorzi di bonifica.

Ora, se si trasferiscono i compiti fin'ora devoluti agli Enti a cooperative operaie di produzione e lavoro, all'uopo promosse attrezzate e sorrette, si raggiungono certamente dei risultati economici e sociali migliori, con vantaggi, non solo dell'economia pubblica, ma di quell'evoluzione sociale che ogni Nazione democratica e progressista deve porre fra i suoi obiettivi. Ogni cooperativa che, d'accordo con lo Stato e coi Consorzi di bonifica, si rende esecutrice di progetti approvati e finanziati di colonizzazione, diventa uno strumento prezioso per la realizzazione concreta di piani predisposti ed una scuola per preparare nuovi imprenditori alla gestione produttiva della terra riscattata o migliorata. Per queste ragioni ed anche per dare un taglio netto con tutto un passato di artificiose creazioni sovrappontesi ed interferenti con l'attività dello Stato e dei privati (ripeto, per ragioni politiche) ritengo che gli esistenti Enti di colonizzazione debbano essere smobilitati senz'alcuna eccezione per riportare la vita sociale, anche per questo settore, sui binari di una maggiore autonomia locale, sia nell'interesse collettivo che a vantaggio dell'iniziativa privata laddove questa è sufficientemente attiva e concreta. Ove, invece, fosse deficiente, assente o negativa, l'applicazione delle leggi, attraverso gli organi esistenti, può ottimamente sopperire a salvaguardia degli interessi nazionali.

5. Ho già esplicitamente risposto a questa domanda precedentemente. Nei comprensori di bonifica di 1ª categoria esiste già l'obbligo della trasformazione fondiaria. Le sanzioni, a carico degli inadempienti, sono precisate nell'esecuzione d'ufficio, da parte dell'amministratore consorziale, dei lavori che il privato non esegue con spese a suo carico.

V'è anche, implicitamente, nello spirito della legge la sanzione più grave dell'esproprio.

Ma nessun Consorzio, che si sappia, ha applicata o proposta all'autorità competente, questa sanzione, come ben rari sono i lavori eseguiti d'ufficio. A mio avviso, come ho già detto e confermo, tutti i fondi rustici, entro o fuori dei comprensori di bonifica, suscettibili di utili miglioramenti fondiari, dovrebbero

essere assoggettati a tale obbligo nell'interesse della collettività.

Contro gli inadempienti, riottosi a qualunque costo ad eseguire tali lavori, si dovrebbe effettivamente applicare l'esproprio.

L'Istituto dell'esproprio è stato, fin'ora, agitato come uno spauracchio, ma rarissimamente applicato. E ciò ne ha svalutato l'efficacia. È perciò tempo di farla finita se si vuole che la proprietà terriera risponda effettivamente alla sua alta funzione sociale.

Occorre, per questo scopo, una legge molto chiara e precisa (anche per evitare interpretazioni erranee da parte di chi deve applicarla) che stabilisca in quali casi lo Stato procede all'esproprio della proprietà fondiaria, senza mezze misure e senza tentennamenti sempre pregiudizievoli.

Ma lo Stato democratico, nascente dalla Costituente, avrà questa autorità e questi poteri?

Pongo la domanda senza dare la relativa risposta. Certo è un atto d'imperio, che se è giustificato dall'interesse collettivo (sempre superiore e prevalente a quello individuale) è manifestazione di una volontà che intacca profondamente il diritto della proprietà privata ed apre nuovi orizzonti, non immuni da difficoltà, d'ordine giuridico, economico e morale. Il problema è così delicato e complesso che — a parte le idee sociali e politiche personali — va profondamente meditato e discusso per essere rivolto in modo definitivo ed inequivocabile.

A mio avviso, chi non soddisfa ai compiti sociali della proprietà terriera che detiene, dovrebbe esserne privato per dare ad altri la possibilità di renderla al massimo feconda e produttiva.

Gli obblighi della colonizzazione dovrebbero essere stabiliti per tutti i proprietari di terre che detengono superfici adeguate allo scopo.

Ma anche nel processo del colonizzamento della terra, poichè andiamo verso tempi economici (intendendo con ciò quel limite di convenienza che può suggerire il frazionamento dell'impresa agricola in unità aziendali di ampiezza più modesta) è opportuna una maggiore gradualità. Difficilmente, se il principio economico del frazionamento dell'impresa agricola dev'essere una guida futura, si può passare da un'agricoltura arretrata ed estensiva, ad un'agricoltura veramente intensiva. Ogni passaggio, che impone l'onere di forti investimenti di capitali, dev'essere giustificato da congrui rendimenti economici, non teorici ma effettivi. D'altra parte, il costo maggiore di questi frazionamenti è rappresentato dagli insediamenti stabili dell'imprenditore, cioè dalle costruzioni rurali e relativi servizi. Ora, se è giustificato il passaggio graduale da un'agricoltura estensiva, ad una attiva e, per successiva evoluzione produttiva, ad una intensiva, è meno giustificato il criterio (che ha guidato il fascismo in talune colonizzazioni di preta marca politica) di passare dalla coltura estensiva plurisecolare (ove hanno influito anche fattori ambientali che non possono, o non dovrebbero trascurarsi) a quella intensivissima.

Casi particolari possono consigliare ed appoggiare, con elementi economici indiscutibili, tale rapida trasformazione; nella generalità dei casi, però, il criterio, socialmente forse utile, economicamente è barcollante e porta a dei disastri. Basti pensare all'esperienza del compianto Cirio nella tenuta di Colonia Elena in Agro Pontino (prima della bonifica di quella vasta zona) per averne la schiacciante conferma.

Nè può, economicamente considerata, giustificarsi la creazione di oltre 3000 unità poderali nell'Agro Pontino (quasi contemporaneamente ai colossali e costosissimi lavori della grande bonifica idraulica, stradale, igienica, ecc.), che, se dal lato sociale, possono aver sbalordito il grosso pubblico anche internazionale, dal lato economico erano, e sono tutt'ora, un non senso anche per la diversissima natura dei terreni colonizzati che non si prestano, allo stesso modo, a colture erbacee avvicendate in regolari e proficue successioni. Ma il fascismo voleva sbalordire il mondo incompetente, a costo di sacrifici dello Stato, e vi riuscì con l'accondiscendente appoggio di economisti e di tecnici che forse anteponevano, ad ogni considerazione di sana economia, l'ambizione politica.

Tutto può raggiungere l'ingegnosità e l'artificio umano, quando la parte economica viene considerata, non quale motivo essenziale della trasformazione di un ordinamento colturale, ma come derivata di secondaria importanza. Ma nel caso normale (specie oggi e domani forse ancora di più) in regime di libera concorrenza dei prodotti della terra, la colonizzazione rapida di vaste estensioni di terreno a coltura estensiva, o non coltivate, deve far riflettere seriamente il tecnico che sia illuminato da principi di sana economia. Questo il mio pensiero. Vi sono poi delle grandi aziende industrializzate che, per la loro stessa economia di organizzazione e di lavoro, non è conveniente — neppure per la collettività — spezzettarle in unità di minore ampiezza ai fini della colonizzazione. Certo queste aziende sono l'eccezione e non la regola, comunque sussistono.

In linea generale penso che, per procedere negli investimenti di nuovi capitali che diano adeguato frutto, sia buona regola passare, da una grande unità, supponiamo di 1000 ettari d'estensione, a 4 unità di 250 ettari d'ampiezza ciascuna; in un secondo tempo a 8 unità di 125 ettari, poi ad unità di minore ampiezza fino ad arrivare, per fasi successive, a quel numero di unità più piccole, ma sufficienti ad assorbire la disponibilità di lavoro di una famiglia di coltivatori, incrementando via via il rendimento lordo ed il reddito netto della terra.

Questo consiglio, non è solo ispirato a prudenza economica, ma è anche dettato dall'esperienza se si vuole una struttura aziendale salda nelle basi economiche e d'intensa, progressiva attività produttiva.

Le forme più rapide di colonizzazione, o s'impongono zona per zona in virtù di particolari caratteristiche ambientali o per necessità industriali, oppure sono dei fallimenti d'improvvisatori che poi vengono duramente scontati soprattutto dai coltivatori.

Oltre all'appoderamento, un tipo di colonizzazione idonea e consigliabile, è data dalla forma cooperativa con la conduzione unita delle terre, che interessa egualmente una massa cospicua di lavoratori agricoli.

L'appoderamento vero e proprio viene attuato in un secondo tempo.

6. Fra bonifica e riforma agraria intercorrono rapporti molto stretti perchè è la nuova terra redenta, o migliorata produttivamente, che aumenta il patrimonio e le possibilità economiche di produzione e di benessere della collettività, indipendentemente dalla proprietà della stessa terra.

Per questo ritengo che, nella riforma agraria, qualunque ne sia la linea politica che dovrà ispirarla, la bonifica debba avere un posto di primissimo piano, comprendendo nella parola: bonifica, non solo il riscatto all'agricoltura di terre paludose e malariche, ma tutto il complesso dei lavori necessari alla massima valorizzazione produttiva dei terreni coltivati.

7. Anche a questa domanda ho esplicitamente risposto. Agli organi regionali agricoli e non d'altra natura (confusioni pregiudizievoli già affiorano fin da questo momento) deve spettare il compito di individuare le zone da bonificare, lo studio dei sistemi più idonei (economicamente e socialmente) per raggiungere lo scopo della bonifica, il coordinamento di tutte le iniziative ed attività, opportunamente selezionate, rivolte al bonificamento; la risoluzione dei problemi inerenti allo sviluppo armonico ed organico della stessa attività; l'assistenza fattiva alle varie iniziative; la eventuale elaborazione dei progetti e la loro prospettazione al centro per ottenerne l'approvazione ed il necessario finanziamento; dirimere quelle vertenze che sorgessero localmente per questioni di bonifica a facilitare il superamento delle difficoltà che ostacolassero enti ed organismi preposti all'attuazione delle attività di bonificamento; sorvegliare l'andamento dei lavori in corso per riferirne obiettivamente agli organi responsabili di governo.

Questi organi decentrati regionali, muniti di poteri indispensabili e col massimo compatibile di autonomia nel funzionamento, mi sembrano di assoluta necessità, onde assicurare una vita più intensa e feconda alle attività rivolte, localmente alla bonifica delle terre.

Saranno, d'altra parte, di notevole ausilio anche agli organi di governo.

**Prof. RAFFEALE PASTORE - Bari**

*Dalla facoltà di agraria nell'Università di Bari*

1. Sì, distribuendo il carico tra i proprietari delle terre bonificate.

2. Lo stato dovrebbe eseguire tutto il piano di bonifica e di trasformazione e miglioramento fondiario distribuendo il carico tra i proprietari come al n. 1.

3. Sì.

4. Ritengo necessario che lo Stato sottragga ai Consorzi obbligatori di proprietari l'esecuzione delle opere di bonifica, affidandolo ad enti cooperativi.

Si occorrono obblighi di trasformazione fondiaria ed agraria sotto pene di esproprio. La colonizzazione dovrebbe avvenire affidando i terreni a lavoratori uniti in libere associazioni cooperative, e anziché costituire unità poderali isolate sono del parere che si presti più la costituzione di borgate rurali.

6. La bonifica deve costituire una parte integrale nella riforma agraria.

7. Gli enti regionali descritti nel questionario n. 1 potrebbero anche interessarsi della bonifica.

**Prof. GIUSEPPE PUPPINI - Bologna**

1. Il primo provvedimento statale indispensabile in materia di bonifica è quello di fare il punto sulle attuali bonifiche: non è infatti ammissibile che una bonifica non sia mai ultimata alle opere idrauliche seguendo l'irrigazione ed a questa l'acquedotto ed a questa il perfezionamento delle prime e così via.

Occorre perciò promuovere un'inchiesta ufficiale tendente a definire — per ogni comprensorio — le opere occorrenti ad una razionale e ragionevole ultimazione; ciò fatto occorre provvedere al declassamento dei Consorzi di bonifica a Consorzi di manutenzione.

Non opportuno ma necessario è che lo Stato stanzi i fondi necessari all'ultimazione delle bonifiche nel senso anzidetto; può essere consigliabile (a ragione veduta) l'inizio del bonificamento di altre terre: può essere altresì consigliabile (qualora ne sia evidente l'utilità produttiva e sociale) l'inizio di grandi (meglio se men grandi) opere di irrigazione.

2. Il contributo dello Stato nelle opere di trasformazione fondiaria, se oggi rappresenta un forte incentivo alla iniziativa privata, sarà domani (nella nuova economia agricola) una necessità assoluta. Ciò sia entro i perimetri dei Consorzi di bonifica sia al di fuori di essi.

3. L'inchiesta sopra invocata sui Consorzi di bonifica deve sboccare necessariamente in un piano pluriennale di bonifica.

4. È utile che le opere di bonifica restino affidate ai Consorzi per l'esecuzione in concessione.

Gli Enti di colonizzazione sembrano giustamente concepiti ma spesso manchevoli nella direzione tecnica ed amministrativa.

Tanto verso i Consorzi di bonifica o di irrigazione quanto verso gli Enti di colonizzazione dovrebbe essere più oculato e più attivo il controllo periferico dello Stato (Ispettorati Compartimentali Agrari e Provveditorati per le OO. PP.).

5. Ovviamente, alle opere di bonifica idraulica o montana o di irrigazione, deve seguire la trasformazione fondiaria ed agraria; ogni sanzione — fino all'esproprio — è socialmente giusta dove la proprietà manchi ai suoi doveri ed è prevista nell'attuale legislazione della bonifica. Se tuttavia la proprietà non possiede la possibilità economiche necessarie al raggiungimento della trasformazione voluta, deve intervenire tempestivamente e correntemente il Credito fondiario.

**Prof. VINCENZO RICCHIONI - Bari**

*Ordinario di economia e politica agraria nell'Università di Bari*

1. Sì. Senza l'intervento statale, o al di fuori di questo, non sembra che l'azione bonificatrice debba e possa progredire.

2. L'intervento dello Stato dovrebbe essere, per così dire, completo: esecuzione delle opere generali e sussidi per le altre.

3. Sì. Avendo riguardo alle necessità sociali che possono essere sentite in diverso grado.

4. Almeno in determinati ambienti, i consorzi hanno clamorosamente fallito. Lo Stato dovrebbe eseguire in conto diretto le opere che si chiamavano pubbliche, lasciando ai singoli, magari riuniti in consorzi,

quelle che si definivano private. In casi particolari possono tornare utili enti di colonizzazione come quello ferrarese e quello per il latifondo siciliano.

5. Sì. In quelli nei quali lo Stato ha profuso ingenti capitali. Sanzione: l'espropriazione e concessione ad enti che realizzino gli scopi. L'espropriazione dovrebbe seguire quando la mancanza dell'esecuzione dell'opera privata mette in pregiudizio l'avvenuta esecuzione dell'opera pubblica. Gli obblighi della colonizzazione dovrebbero essere stabiliti, in ogni

caso, sia con l'appoderamento, che con semplici lottizzazioni.

6. Rapporti intimi scorgiamo tra riforma e bonifica; v'è per esempio, un problema di ampiezza di proprietà, che non si può né si deve dimenticare. Occorre perciò, modificare il regime giuridico della proprietà nelle zone di bonifica.

7. Gli organi regionali, potrebbero avere nel campo della bonifica azione di assistenza e di propulsione.

### Prof. ROMUALDO TRIFONE - Napoli

*Della facoltà di giurisprudenza nell'Università di Napoli*

1. Riterrei opportuno che lo Stato continuasse a promuovere il bonificamento delle terre, perchè la iniziativa privata non troverebbe convenienza a farlo.

2. Evidentemente lo Stato dovrebbe limitarsi alla esecuzione di opere di risanamento generale, mantenendo nell'attuale misura il contributo per interessi sui mutui fondiari e agrari, ovvero quello massimo sul capitale. Nell'esecuzione di opere di miglioramento fondiario di notevole interesse dovrebbe intervenire lo Stato per le ragioni sub. 1.

3. Un piano pluriennale e graduale delle opere di grande bonifica è oltremodo necessario.

4. L'esecuzione delle opere dovrebbe essere di preferenza affidata a consorzi di proprietari, attuando la forma dell'esecuzione in concessione. Gli enti di colonizzazione potrebbero intervenire solo nel caso

che i proprietari non adempissero agli obblighi di legge.

5. Riterrei utile stabilire nei comprensori di bonifica dei precisi obblighi solo di trasformazione fondiaria, non di miglioramento agrario. Le sanzioni per gli inadempienti dovrebbero essere gradualmente giungere fino all'espropriazione. Non veggio attualmente altra forma di colonizzazione oltre quella dell'appoderamento.

6. La riforma agraria è subordinata all'esecuzione di opere di bonifica. Non può parlarsi, con serietà, di riforma agraria se non sia attuato, in precedenza, o contemporaneamente, un vasto programma di trasformazione fondiaria.

7. Non allargherei i compiti attualmente riservati agli organi regionali nel settore delle bonifiche.

### Prof. GIOACCHINO VIGGIANI - Potenza

1. Solo nelle zone suscettive di una trasformazione agraria conveniente dal punto di vista economico, e soprattutto da quello sociale.

2. Lo Stato deve non solo eseguire le principali opere pubbliche nelle zone di bonifica, ma deve anche elargire speciali contributi per le opere di trasformazione fondiaria ed agraria. Opportunissima è la contribuzione dello Stato nell'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, anche al di fuori dei comprensori di bonifica. Questo vale particolarmente nella Lucania, e per la provincia di Potenza in specie, dove non esistono comprensori di bonifica (ad eccezione dei comprensori, di Metaponto e di Bradano in provincia di Matera) e dove le situazioni agrogeologica,

sociale ed economica, sollecitano l'esecuzione di fondamentali trasformazioni fondiarie.

3. No.

4. Sì. L'esecuzione in conto diretto da parte dei Consorzi dei proprietari è senz'altro preferibile. L'intervento dei così detti Enti di colonizzazione dovrebbe avvertirsi sia per le proprietà assenteiste espropriate, e sia per le grandi proprietà non dotate di mezzi sufficienti o incapaci sotto qualsiasi punto di vista, di effettuare la trasformazione fondiaria.

Ritengo, ottima, sia dal punto di vista sociale, che da quello tecnico ed economico la legge sul latifondo siciliano. Soltanto che dovrebbe essere

perfezionata ed adattata ai nuovi tempi democratici.

5. Assolutamente nei comprensori di bonifica devono essere stabiliti dei precisi obblighi di trasformazione fondiaria ed agraria, soprattutto ai fini sociali.

Gli inadempienti, dopo un certo periodo di avviso di qualche anno, dovrebbero essere espropriati. Nei comprensori dove la bonifica è quasi ultimata, e la trasformazione agraria è a buon punto, la colonizzazione deve essere imposta, a seconda della fertilità della zona o della salubrità della bonifica.

6. Rapporti strettissimi, perchè se la riforma agraria deve soprattutto essere una riforma tecnico-economica dell'agricoltura italiana, e un progressivo miglioramento della produttività del territorio nazionale, la bonifica è necessariamente lo strumento fondamentale ed indispensabile di tale riforma.

7. La maggioranza dei compiti, e cioè la fissazione dei limiti e delle modalità della trasformazione agraria e fondiaria; lo stabilire la gradualità della trasformazione nel tempo e nello spazio; la vigilanza assidua per l'esatto adempimento degli obblighi di trasformazione da parte della proprietà pubblica e privata.

## I CONTRATTI AGRARI

## a) Medio e grande affitto.

1. Ritenete che il contratto di affitto sia strumento idoneo per il progresso dell'agricoltura?
2. Ritenete eque ed efficaci le disposizioni contenute nel Codice civile (artt. 1632-1634) per favorire l'esecuzione delle migliorie nei fondi affittati?

## b) Piccolo affitto.

1. Si rivela il contratto di piccolo affitto strumento idoneo per il progresso dell'agricoltura?
2. Ritenete eque ed efficaci le disposizioni contenute nel Codice civile (art. 1651) per favorire l'esecuzione delle migliorie nelle affittanze coltivatrici?
3. Ritenete opportuno un particolare regime di tutela per il piccolo affitto nel senso cioè che la misura dei canoni, la durata del contratto, ecc., vengano regolate da speciali norme legislative? In caso affermativo quali criteri dovrebbero seguirsi?

## c) Enfiteusi.

1. Ritenete che l'enfiteusi nella sua attuale regolamentazione giuridica (artt. 957-977 Codice civile) possa costituire un utile strumento per la trasformazione riondiaria dei terreni? Quali eventuali modificazioni ritenete necessario introdurre nelle norme che disciplinano il contratto enfiteutico?

## d) Mezzadria.

1. Ritenete che il contratto di mezzadria sia strumento idoneo per il progresso dell'agricoltura?
2. Ritenete che il contratto di mezzadria abbia bisogno di modifiche nelle parti che concernono la divisione dei prodotti e delle spese, la proprietà delle scorte, la direzione del podere, la disdetta, ecc.? Ritenete che il contratto debba essere regolato da precise disposizioni di legge?

## e) Colonia parziaria e compartecipazione.

1. Ritenete che i contratti di colonia parziaria e di compartecipazione siano strumenti idonei per il progresso dell'agricoltura?
2. Ritenete che i contratti di colonia parziaria e di compartecipazione possano essere regolati da precise disposizioni di legge?

## f) Salariati e braccianti.

1. Si devono introdurre nella Costituzione norme che regolino la retribuzione del lavoro in agricoltura?
2. Ritenete che le norme vigenti siano sufficienti per la tutela morale e fisica dei lavoratori agricoli? Quali eventuali riforme o modifiche proponete?
3. Qual'è il vostro punto di vista circa la partecipazione dei lavoratori alla direzione e agli utili della impresa?
4. Nelle zone a particolare pressione bracciantile, allo scopo di assicurare un sufficiente impiego ai lavoratori, ritenete opportuno il mantenimento e l'estensione dell'imponibile di mano d'opera o il ricorso ad altri mezzi? Quali?
5. Ritenete possibili disposizioni, e quali, atte a correggere le differenze nella remunerazione e nel trattamento assistenziale dei lavoratori agricoli, nei confronti dei lavoratori dell'industria?

## g) Le affittanze collettive.

1. Ritenete che le affittanze collettive possano costituire un utile strumento per il miglioramento delle condizioni di vita dei ceti rurali? In caso affermativo quali sono a vostro avviso i mezzi più idonei per favorirne la diffusione?

## ASSOCIAZIONE COMMERCianti - Nuoro

## a) Medio e grande affitto.

1. Il contratto di grande e medio affitto in Sardegna, e particolarmente in provincia di Nuoro, non si può certo dire che si riveli efficace a far progredire l'agricoltura, poichè grandi lotti di terreno vengono affittati esclusivamente per lo sfruttamento a pascolo, per cui non solo non si può parlare di pro-

gresso nell'agricoltura in materia di grande o piccolo affitto, chè non si deve parlare neppure di agricoltura, ma, se mai di pastorizia.

Comunque bisogna pur dire che nella maggior parte dei terreni in provincia, per le ragioni suesposte riguardanti la configurazione di questi, ecc., non è possibile altra maniera di sfruttamento che sia più efficace ai fini della produzione, ed anzi immettendo

nei pascoli, come comunemente si pratica, del bestiame ovino, con gli anni si verifica un notevole miglioramento progressivo nella produttività di pascolo nello stesso terreno per la concimazione naturale effettuata dalle pecore, specie con il sistema delle mandrie spostabili, che consiste appunto nello spostare a scadenza di pochi giorni i recinti dove le pecore sostano la notte e dove si procede alla mungitura dimodochè, man mano, tutto il terreno viene ad avvantaggiarsi della abbondante ed ottima concimazione naturale.

I contratti vengono stipulati per uno o più anni indifferentemente.

2. Per quanto riguarda il quesito n. 2, da quanto abbiamo detto si potrà chiaramente dedurre che le disposizioni contenute nel Codice civile sulle miglorie dei fondi affittati non possono essere rapportati ai contratti di media e grande affittanza nella Provincia di Nuoro.

b) *Piccolo affitto.*

1. 2. 3. Generalmente il sistema di piccolo affitto si rivela senza dubbio efficace per il progresso dell'agricoltura, è, se vogliamo ancora riferirci alla nostra provincia nel rispondere ai quesiti, dobbiamo innanzi tutto dire che, tenendo ferma la questione per cui molto spesso non è possibile il contratto di piccola affittanza, non adattandovisi le condizioni del terreno, il metodo delle affittanze coltivatrici deve essere consigliato, esteso e tutelato, risultando chiaro che chi coltivi un piccolo appezzamento di terreno, debba e possa farlo sfruttare più e meglio che se coltivasse un lotto di maggiore estensione, soprattutto se l'affittuario è diretto coltivatore. Bisogna naturalmente tener conto dei sistemi da adottare nella coltura, che non sempre e non in molti generi si rivelano di particolare efficacia e produttività, a causa della scarsa feracità dei terreni in provincia, per cui, ad esempio, in un dato terreno la coltura a grano risulterebbe passiva dove invece potrebbe risultare proficuo lasciare il terreno a pascolo, e per questo, per trarre dal terreno il maggiore utile possibile, si dovrebbe procedere ad un particolare studio del terreno perchè vi si possa adattare quel genere di coltura che si rivelerebbe più efficace, ed anzi noi riteniamo che a questi sistemi si debbano indurre con opera di persuasione, con corsi di lezioni pratiche ecc. coloro che, come in questa provincia retrograda avviene molto spesso, per quella atavica ritrosia alle innovazioni, di cui abbiamo detto, e per ignoranza dei metodi usati dove l'agricoltura ha raggiunto un grado molto più progredito, li ignorano o vogliono ignorarli.

Comunque, noi riteniamo che non si debbano legare a regime di tutela i contratti di piccola affittanza per quanto riguarda la misura dei canoni e la durata del contratto, sia perchè crediamo che sia più proficuo lasciare ampia libertà di disporre al locatore ed

all'affittuario, e sia, soprattutto perchè non sarebbe in alcun modo possibile stabilire delle norme legislative che possano regolare una materia così complessa e varia, dovendosi sempre rapportare alle svariate qualità di terreni, alle molteplici condizioni di ambiente, ecc. che particolarmente debbono richiedere sempre modalità differenti nella stipula dei contratti e nella misura del canone.

Ci sembra inoltre che poco o nulla possa proficuamente aggiungersi alle norme contenute nel Codice civile (art. 1651) circa l'esecuzione delle miglorie nelle affittanze coltivatrici.

c) *Enfiteusi.*

1. Si rivela, questo, a parer nostro, il migliore dei metodi da adottare in provincia, dove molti terreni sono suscettibili di miglorie da apportarsi, specie con piantagioni di vigneti o di oliveti, prestandosi particolarmente la zona a questi generi di coltura, ed in questo senso dovrebbero potersi apportare delle modifiche alla attuale regolamentazione giuridica (art. 957-977 del Codice civile) con norme che regolino più efficacemente e più strettamente l'obbligatorietà da parte dell'enfiteuta all'apporto di quelle miglorie che si rivelano di attuazione possibile e ad un tempo più efficace per un migliore sfruttamento del terreno, badando sempre al genere di coltura che, attraverso lo studio delle particolarità che il terreno soggetto ad enfiteusi presenta, appaia più opportuno.

d) *Mezzadria.*

1. In via generale ci sembra che il contratto di mezzadria sia da ritenersi di sicura idoneità per il progresso dell'agricoltura, e ciò per ovvie ragioni che non possono essere disgiunte dal carattere della prestazione di lavoro da parte del mezzadro che ha l'interesse maggiore alla produttività del terreno.

Riteniamo poi che il contratto di mezzadria, per quanto si riferisce al quesito n. 2 debba essere lasciato ampiamente libero fra le parti contraenti per quanto riguarda la divisione dei prodotti e delle spese la proprietà delle scorte, la direzione del podere, la disdetta ecc., ma che debba essere assicurata in ogni caso, con norme all'uopo emanate, almeno la metà dei prodotti al mezzadro.

Se abbiamo detto che debbono essere lasciate libere la contrattazione e le modalità ad essa inerenti è perchè non ci appare possibile stabilire con norme legislative quanto può più facilmente essere affidato alla libera trattazione che può e deve variare specie a seconda della natura del terreno, più o meno ferace, coltivabile più o meno intensivamente, per il quale si intende stipulare il contratto.

f) *Salariati e braccianti.*

1. Se si tien conto, oltre che del genere di lavoro, delle condizioni ambientali inerenti al luogo dove il

lavoro si effettua, ed oltre a ciò a tutto quel complesso di differenze che si verificano in rapporto alla trattabilità, feracità, ubicazione ecc., del terreno in cui il rapporto di lavoro ha luogo, siamo d'avviso che non sia possibile introdurre nella costituzione delle norme che regolino la retribuzione dei lavoratori agricoli, almeno non norme a carattere nazionale, poichè crediamo che non sia possibile prescindere dalle ragioni che ci inducono a ritenere che non sia in alcun modo da retribuire in egual misura chi è costretto a lavorare in condizioni di assoluta inferiorità rispetto ad altri, non per il genere di lavoro, ma per le condizioni in cui si è costretti a lavorarlo.

Siamo invece del parere che la costituzione possa proporre degli enti provinciali o tutt'al più regionali allo scopo di studiare le norme in rapporto alle condizioni che abbiamo esposte.

2. Il quesito n. 2 lo vediamo in strettissimo rapporto con il n. 5 della stessa lettera e, perchè non può a parer nostro tutelarsi sufficientemente, moralmente e fisicamente, il lavoratore agricolo se non si porta la retribuzione e l'assistenza dei lavoratori dell'agricoltura, a quella dei lavoratori dell'industria, ma di ciò parleremo più avanti.

3. Per il quesito n. 3 è nostro intendimento che i lavoratori debbano partecipare alla direzione della azienda, limitatamente, in quanto possano effettuare un controllo sugli utili cui dovrebbero ugualmente poter partecipare.

4. È invece per noi da scartare il mantenimento e l'estendimento dell'imponibile di mano d'opera di cui al N. 4, anche nella zona a pressione bracciantile, poichè riteniamo che questo possa gravare, nella maggior parte dei casi, sul bilancio dell'impresa, in misura che superi, spesso, l'utile ed il vantaggio che l'imposizione della mano d'opera potrebbe procurare. Ma tanto per la partecipazione alla direzione ed agli utili dell'azienda, quanto per ovviare agli inconvenienti cui si può andare incontro dove si verifichi una particolare pressione bracciantile, siamo del parere che si dovrebbero studiare e raccomandare, e talvolta anche imporre, dei sistemi di mezzadria, di colonia o compartecipazione, che verrebbero a risolvere in uno molti problemi che appaiono complessi e difficili.

5. Per quanto si riferisce al quesito n. 5, non solo riteniamo che siano possibili disposizioni che vengano a correggere le differenze esistenti nella remunerazione e nell'assistenza dei lavoratori agricoli rispetto a quelli dell'industria, che crediamo sia necessario equiparare nei diritti, per categoria, i lavoratori dell'uno e dell'altro settore, per quel principio di giustizia sociale che non dovrebbe permettere due pesi e due misure nel trattamento di chi contribuisce in misura non certamente inferiore alla ripresa della nazione, sia pure in campo diverso ma non certa-

mente trascurabile, quale quello dell'agricoltura rispetto all'industria. È questo soprattutto nella nostra isola, dove non è molto sviluppata e progredita la industria, e dove l'agricoltura è la fonte prima di vita e d'interesse dei sardi, che naturalmente si riversa nella vita e nell'interesse nazionale, per ragioni contingenti.

Per ciò che riguarda la remunerazione, siamo del parere che non sia difficile apportare ai contratti collettivi (tenendo sempre conto delle condizioni differenziali fra regione e regione, e fra le provincie di una stessa regione) quelle modifiche che verranno all'uopo studiate, con particolare cura, per la complessità e la varietà dei generi di lavoro e delle condizioni di attuazione, e che saranno intese a colmare le lacune e ridurre al massimo, anzi abolire le differenze fra i lavoratori dei due settori più importanti dell'economia nazionale.

Riguardo all'assistenza invece si dovrebbe incominciare con l'emanare norme comuni al posto di quelle che regolano attualmente in doppio le prestazioni per i lavoratori agricoli e per quelli industriali, come ad esempio le leggi sugli infortuni di cui quella 23 agosto 1935 n. 1765 - Regolamento 25 gennaio 1937, n. 200 - si riferisce agli infortuni industriali, mentre quella 23 agosto 1917, n. 1450 - Regolamento approvato con decreto luog. 21 novembre 1918, n. 1889 - è stata emanata per gli infortuni agricoli.

Nel settore agricolo si è ancora, come si vede, agli inizi più primordiali dell'assistenza, che in altri settori ha invece raggiunto una estensione che se non è consona ai bisogni attuali dei lavoratori, ciò si deve principalmente al momento di contingenza, ma che con il ritorno alla normalità può rispondere alle esigenze cui è preposta l'istituzione sociale. Per cercare di sanare in buona parte le differenze di trattamento nell'assistenza dei due settori si propone (almeno per quanto riguarda questa provincia) che venga emanata una norma che dia la possibilità di sostituire all'attuale sistema della ripartizione dei contingenti contributivi sulla base delle denunce da parte dei singoli agricoltori e degli accertamenti, quello della ripartizione dei fabbisogni assicurativi mediante aliquote addizionali alla imposta fondiaria e dei redditi agrari.

Sulla base di tale sistema, di sicura efficacia e di non difficile attuazione, ci sembra che possano anche poggiare le disposizioni atte alla equiparazione delle prestazioni dei lavoratori dei settori agricolo ed industriale.

#### f) *Le affittanze collettive.*

1. Sempre tenendo presenti le condizioni che, spessissimo, nella nostra provincia almeno, ostano all'attuazione di affittanze collettive, per le ragioni che brevemente abbiamo esposto a proposito del piccolo affitto, riteniamo che queste costituiscano senz'altro uno strumento che, non soltanto migliori le condi-



zioni di vita dei ceti rurali, ma che sia, sotto molti aspetti, di sicuro vantaggio per l'agricoltura nel senso che col comune sforzo dei lavoratori si otterrebbe uno sfruttamento più intensivo e più efficace della terra.

A nostro avviso crediamo che se ne possa favorire

la diffusione con la costituzione di cooperative di contadini per cui dovrebbero essere emesse delle norme che ne regolino e ne sanciscano la costituzione, e che stabiliscano la durata del contratto e tutto ciò che ad esso inerisce.

## ASSOCIAZIONE FRA I PROPRIETARI DI FONDI RUSTICI - Vercelli

### a) *Medio e grande affitto.*

1. Il contratto di affitto si dimostra un valido strumento per il progresso agricolo. Nessuna zona in Italia forse ha compiuto in così breve tempo un'evoluzione così profonda come quella della pianura risicola dove la conduzione in affitto ha un'importanza capitale. Basti pensare che qualche secolo addietro gran parte del territorio era costituito da paludi o da sterili estensioni di sabbia, per comprendere tutta l'importanza che il contratto di affitto ha nella nostra agricoltura.

L'utilità sua non scaturisce solo dal fatto di aver in ogni tempo contribuito potentemente al miglioramento della produzione. Esso si dimostra pure valido strumento per la selezione degli imprenditori e dei nuovi proprietari terrieri, poichè è traverso il tirocinio di affittuario che si arriva in completa maturità a divenire proprietari di fondi. Chi non riesce come affittuario, non può sperare di possedere un giorno la terra che ha condotto in affitto; chi invece sa trarre dalla terra benefici per il paese e per se, nel breve volgere di qualche locazione accumula i risparmi sufficienti per acquistarsi un fondo. D'altra parte il contratto di affitto ha una particolare funzione sociale insopprimibile, poichè consente, traverso la divisione delle funzioni di proprietario e di imprenditore, che dalla terra un maggior numero di famiglie possa trarre il necessario alla vita. Se si pensasse di sopprimere tale contratto immediatamente, ottomila famiglie non troverebbero forse alcuna occupazione, mentre altrettanti proprietari dovrebbero prendere la direzione dei loro fondi senza averne forse la preparazione tecnica sufficiente. E peggio ancora, non avrebbero la disponibilità di capitali per fornire il fondo delle indispensabili scorte per la conduzione. La divisione nel possesso del capitale fondiario ed agrario, appartenete a distinte persone è un ottimo mezzo per il progresso dell'agricoltura, poichè l'affittuario pensa e sa che una migliore attrezzatura agraria gli consente risultati economici per lui più profittevoli. Egli quindi cerca in ogni modo di seguire il progresso scientifico per dotare la sua azienda di ogni ritrovato, sia esso un fertilizzante od una macchina, onde poter trarre dal fondo tutto quanto gli è possibile. D'altra parte il proprietario liberato dal peso di dover provvedere alla manutenzione e al rinnovamento del capitale agrario, può con maggior larghezza contribuire ai miglioramenti di carattere fondiario. Inoltre

il fatto della divisione dei capitali tra proprietario ed affittuario comporta un decentramento della ricchezza che ha i suoi benefici influssi. Oggi, se il capitale fondiario e il capitale agrario fossero nelle mani di un'unica persona l'accentramento della ricchezza assumerebbe carattere notevolmente più spiccato. L'alto valore raggiunto in questi ultimi anni dal bestiame, dalle macchine e dagli attrezzi fanno assumere al capitale agrario delle cifre ingenti, tanto che si rimane dubbiosi se tra proprietario ed affittuario sia più ricco il primo od il secondo.

Attualmente per la conduzione dell'azienda risicola occorre un capitale agrario tra fisso e circolante che varia da un minimo di 60 mila lire per ettaro ad un massimo di 90, ciò sta ad indicare che il valore del capitale agrario si aggira sul 60 o l'80 % del capitale fondiario.

Naturalmente non vogliamo fare l'elogio del contratto di affitto vigente come se esso avesse raggiunto la sua perfezione, poichè talune manchevolezze del medesimo vanno riconosciute.

Innanzitutto il proprietario di fondi affittati è portato a valutare e a prendere in considerazione ogni opera di miglioramento che comporti un aumento del suo reddito, trascurando quei miglioramenti che, pur essendo necessari, non hanno una diretta influenza sull'aumento del reddito. Ciò va detto soprattutto nei confronti dei fabbricati, poichè spesso essi non corrispondono alle necessità tecniche della azienda e più sovente a quei requisiti che fanno di un fabbricato l'abitazione delle famiglie dei lavoratori. Ne si preoccupa l'affittuario dei fabbricati, poichè non spetta a lui di portarvi miglioramenti e d'altra parte sa che per lui l'intervento si risolverebbe in un fatto antieconomico. Sarebbe opportuno pertanto costringere il proprietario a dedicare maggiori capitali per il miglioramento dei fabbricati in genere e per le abitazioni in specie. Di ciò abbiamo già fatto cenno in altra parte del lavoro. Inoltre si rende necessario rivedere lo spinoso problema dei miglioramenti nel senso di vincolare maggiormente al libertà del proprietario, obbligandolo ad un maggiore investimento del reddito in opere di miglioramento. Parrebbe utile indicare in una percentuale del reddito imponibile la somma di danaro che annualmente e periodicamente il proprietario deve investire in miglioramenti fondiari. In tal modo si raggiungerebbe lo scopo di promuovere un più rapido miglioramento dell'agricoltura e di costringere

il proprietario ad interessarsi maggiormente della terra a beneficio della collettività e suo.

f) *Salariati e braccianti.*

1. 2. 3. 4. Difficile sembra poter introdurre formule giuridiche che regolino il salario dei lavoratori agricoli. Esso per la maggior parte è costituito da prodotti in natura la cui quantità viene attualmente determinata con accordi diretti delle rispettive organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. Forse conviene lasciare la delicata materia in mano alle organizzazioni le quali possano con maggior elementi

di giudizio valutare i salari che di anno in anno la industria agraria può concedere ai lavoratori.

Più utile e doveroso ci sembra l'intervento dello Stato per la tutela morale e fisica dei lavoratori.

Poichè essa non si tutela solo con il salario, ma abbisogna di altri fattori la cui importanza non è seconda alla remunerazione. Intendiamo riferirci alle case di abitazione dove moralità e sanità possono essere sovente compromesse. Lo Stato potrebbe sancire il principio che il datore di lavoro è obbligato a mettere a disposizione del lavoratore una casa con un numero di vani sufficienti e adeguati alle necessità della famiglia che deve abitarla.

## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA DI NAPOLI

a) *Medio e grande affitto.*

1. A) Datori di lavoro — Può essere idoneo strumento per realizzare il progresso agricolo quando i patti che lo regolino permettessero: I) una migliore attrezzatura stabile dell'azienda costituendo particolarmente scorte vincolate al fondo. II) La esecuzione di migliorie con i relativi obblighi a carico del proprietario.

B) Lavoratori — Riteniamo che il contratto di affitto possa ritenersi strumento di progresso per l'agricoltura purchè diventi norma ordinaria quella contenente il divieto di subaffitto e sia favorito da opportune norme che garantiscano la stabilità della azienda agraria.

2. A) Datori di lavoro — Riteniamo eque ed efficaci le disposizioni del Codice civile.

B) Lavoratori — Le norme contenute nel vigente Codice civile per favorire la esecuzione di miglioramenti dovrebbero essere ritenute soprattutto in rapporto alle limitazioni previste per le migliorie fatte dal conduttore. Dovrebbe pure la misura dell'indennità per i miglioramenti apportati non essere sottoposta a limite legale. La procedura per l'autorizzazione all'esecuzione dei miglioramenti dovrebbe essere snellita prevedendosi un procedimento sommario, dovuto a commissioni arbitrali.

b) *Piccolo affitto.*

1. A) Datori di lavoro — Anche il piccolo affitto può essere vantaggioso purchè il piccolo fittuario sia posto in condizioni di assolvere il suo compito di imprenditore sia dal lato finanziario che da quello tecnico.

B) Lavoratori — Il Contratto di piccolo affitto può ritenersi strumento idoneo dell'agricoltura, purchè sia garantita la stabilità del colono del fondo stabilendosi il rinnovo forzoso della locazione come norma

ordinaria, da escludersi solo nei casi in cui il locatore dimostri di volere e potere condurre il fondo direttamente, e negli altri casi di inadempimenti purchè siano gravi e volontari. Salvo beninteso ogni probabilità di revisione per ambo le parti.

2. A) Datori di lavoro — Riteniamo eque ed efficaci le disposizioni contenute nel Codice civile.

B) Lavoratori — Anche per il piccolo affitto sarebbe necessario rivedere le disposizioni contenute nel codice con la eliminazione dei limiti di cui all'ultimo comma dell'art. 1651.

3. A) Datori di lavoro — Riteniamo che il piccolo affitto debba essere tutelato da norme legislative. Precisiamo che a nostro parere dovrebbe essere confermata la norma attuale della durata minima del ciclo di rotazione agraria, in nessun caso inferiore ai quattro anni per i seminativi ed a una maggiore durata per i terreni arborati.

B) Lavoratori — Riteniamo necessario un particolare regime di tutela per il piccolo affitto nel senso che la durata minima e la proroga legale dovrebbero essere previste dalla legge ordinaria e le controversie derivanti dall'applicazione della legge devolute alla competenza di commissioni paritetiche circondariali e distrettuali sia per quanto si riferisce alla esecuzione degli obblighi contrattuali sia per quanto si riferisce alla revisione dei canoni.

c) *Enfiteusi.*

1. A) Datori di lavoro — Riteniamo che l'enfiteusi come strumento per la trasformazione fondiaria sia superata dai tempi.

B) Lavoratori — Riguardo all'enfiteusi riteniamo necessario una revisione che limiti che escluda la possibilità di devoluzione e che semplifichi ed aumenti la facoltà di affrancazione.

d) *Mezzadria.*

1. A) Datori di lavoro — Riteniamo il contratto di mezzadria strumento particolarmente idoneo al progresso dell'agricoltura. Le aziende meridionali nelle quali in epoca recente è stata introdotta la mezzadria toscana hanno realizzato progressi eccellenti in massima parte dovuti alla intelligente attività direttiva dei proprietari.

B) Lavoratori — Non riteniamo l'attuale contratto di mezzadria classica strumento idoneo per il progresso dell'agricoltura in quanto la famiglia colonica nell'attuale regolamentazione della mezzadria è troppo scarsamente e aleatoriamente retribuita. Sarebbe pertanto necessario rivedere tutta la materia relativa a tale contratto soprattutto in relazione alla divisione dei prodotti, alla disdetta ed al concorso alle spese.

2. A) Datori di lavoro — Riteniamo che l'attuale contratto di mezzadria non debba subire alcuna modifica sostanziale. La legge dovrebbe affidare l'esame di variazioni di dettaglio a commissioni provinciali composte di delegati delle associazioni di categoria alle quali dovrebbe essere concesso il riconoscimento giuridico.

B) Lavoratori — Tutto ciò dovrebbe essere regolato da norme di legge, soprattutto ostacolando la introduzione della mezzadria laddove tale contratto non è stato mai consuetudinario.

e) *Colonia parziaria e compartecipazione.*

1. A) Datori di lavoro — Riteniamo siano strumenti idonei al progresso dell'agricoltura.

B) Lavoratori — Analoghe considerazioni si possono fare per la colonia parziaria che dovrebbe riscontrare nel regime legislativo della mezzadria. La compartecipazione non può considerarsi strumento idoneo al progresso dell'agricoltura in quanto non dà alcuna garanzia al conduttore di avere lavoro stabile e retribuzione adeguata.

2. Datori di lavoro — Sì.

f) *Salariati e braccianti.*

1. Datori di lavoro e lavoratori — Riteniamo siano necessarie norme che regolino la retribuzione dei lavoratori agricoli.

2. A) Datori di lavoro — Riteniamo sufficienti le norme attuali. È necessario però dare riconoscimento giuridico alle associazioni di categoria autorizzate alla stipulazione dei patti collettivi.

B) Lavoratori — Le attuali norme non sono sufficienti per la tutela morale e fisica dei lavoratori. Riteniamo in primo luogo necessario che tale tutela sia oggetto delle leggi ordinarie equiparando in tutto i lavoratori agricoli a quelli dell'industria.

3. A) Datori di lavoro — Siam onestamente contrari alla creazione dei cosiddetti « Consigli di gestione » i quali inevitabilmente finirebbero nelle mani di agitatori politici e di speculatori individuali con grave danno del buon andamento delle aziende stesse.

B) Lavoratori — Riteniamo opportuno la partecipazione dei lavoratori agli utili dell'impresa. Nelle zone a particolare pressione bracciantile siamo per l'imponibile della mano d'opera nei confronti delle grandi aziende e dove ciò non sia possibile il problema dovrebbe essere risolto radicalmente favorendo l'emigrazione, la colonizzazione interna ecc.

4. Datori di lavoro — Riteniamo dannoso ed ingiusto il principio dell'imponibile di mano d'opera. Nel futuro l'assorbimento della mano d'opera dovrà essere assicurato dalla trasformazione fondiaria e dallo spontaneo movimento di migrazione interna. Nel momento attuale l'assorbimento di mano d'opera dovrà essere assicurato specialmente con la esecuzione di lavori pubblici ed in ogni caso da tutte le categorie e non soltanto dagli agricoltori.

5. Lavoratori — Riteniamo possibile che il trattamento assistenziale agricolo sia in tutto equiparato a quello dei lavoratori dell'industria e che inoltre sia opportunamente decentrato fino a portarlo direttamente nelle campagne.

g) *Le affittanze collettive.*

1. A) Datori di lavoro — Riteniamo che le affittanze collettive possano essere utile strumento per il miglioramento delle condizioni di vita dei ceti rurali soltanto in quelle zone nelle quali esiste lo spirito associativo necessario alla esistenza delle cooperative. La conoscenza dell'ambiente e la esperienza ci permettono di affermare che in Italia meridionale la affittanza collettiva è nettamente da sconsigliare perchè mentre eleverebbe il tenore di vita dei dirigenti abbasserebbe notevolmente quello degli associati.

B) Lavoratori — Riteniamo le affittanze collettive utile strumento per migliorare le condizioni di vita dei ceti rurali e particolarmente del bracciantato agricolo. La loro diffusione si innesta sulle riforme di cui si è già parlato nel capitolo della proprietà fondiaria.

## CONFEDERAZIONE ITALIANA DEGLI AGRICOLTORI - Roma

a) *Medio e grande affitto.*

1. Ritengo senz'altro che il contratto di affitto sia strumento idoneo per il progresso dell'agricoltura. La esperienza è lì a dimostrarlo in modo irrefutabile. Vaste plaghe del nostro paese, ad agricoltura perfezionata, debbono l'attuale livello produttivo alla capacità, alla intraprendenza e ai mezzi messi in opera dalla categoria degli affittuari. È quindi da respingere assolutamente il concetto che esso sia un parassita della produzione o quanto meno un ingranaggio superfluo del processo produttivo.

2. Le disposizioni contenute nell'attuale Codice civile, in materia di indennizzo dei miglioramenti fondiari compiuti dagli affittuari rappresentano indubbiamente un buon passo avanti rispetto al Codice precedente. Ritengo tuttavia che occorra andare ancora più in là consentendo all'affittuario maggiori possibilità di iniziative e prevedendo un indennizzo maggiore di quello massimo ora concesso. Solo in questo modo, io credo, una parte notevole delle aziende agricole condotte in affitto potrà risentire i benefici del provvedimento.

b) *Piccolo affitto.*

1. Non sembra che la piccola affittanza coltivatrice abbia recato un sostanziale contributo al progresso dell'agricoltura italiana. Al contrario io credo che essa, come si presenta nell'universalità dei casi, costituisca una forte remora al progresso stesso. Un beneficio indiretto può forse vedersi nel fatto che questo contratto rappresenta una tappa obbligata ed un'utile scuola all'esercizio dell'azienda per le categorie contadine che ascendono gradualmente verso la piccola proprietà.

2. Ripeto quanto ho osservato al punto 2) a proposito del medio e grande affitto. Ritengo tuttavia che l'attività miglioratrice del piccolo affittuario non può essere in genere che di molto modesta portata, per la deficienza di capitali che caratterizza questa categoria di rurali.

Infatti il piccolo affittuario per sua natura e per istinto, non appena possiede mezzi finanziari, è portato inevitabilmente non al miglioramento del fondo su cui opera, ma all'acquisto della proprietà.

3. Ritengo senz'altro indispensabile che speciali norme legislative regolino il sistema della piccola affittanza che oggi si presta ad esoso sfruttamento, anche per il fatto che questo contratto è particolarmente diffuso nelle zone ad altissima densità demografica.

c) *Enfiteusi.*

1. Questo contratto può anche costituire un utile strumento per la trasformazione fondiaria dei terreni nelle zone ad agricoltura estensiva.

d) *Mezzadria.*

1. Ritengo in modo assoluto che il contratto di mezzadria è strumento idoneo per il progresso dell'agricoltura.

2. Esso è indubbiamente suscettibile di miglioramenti e di modifiche nelle varie clausole, intese nel senso di sviluppare maggiormente il suo carattere di società ed eliminando quindi, nella pratica, tutto quanto possa contraddire a questo principio. Una diversa ripartizione dei prodotti e delle spese potrà anche essere prevista attraverso adatti coefficienti correttivi, in condizioni particolari. Ma in linea generale il contratto deve rimanere quello che è, e laddove la situazione economica delle categorie coloniche risulti permanentemente deficitaria, vuol dire che il contratto di mezzadria non vi ha il suo luogo economico e che potrà più convenientemente essere trasformato in altra forma di conduzione.

Ritengo ancora che non tanto al colono debba interessare una maggior quota di prodotto o una minor quota di spese, quanto piuttosto la presenza di una abile direzione tecnica e il maggior possibile investimento di capitali da parte del conduttore, sotto la specie di opere fondiaria che imprimano all'economia podereale un indirizzo produttivo eminentemente dinamico.

e) *Colonia parziaria e compartecipazione.*

1. Credo senz'altro che i contratti di colonia parziaria e di compartecipazione siano strumenti idonei per il progresso dell'agricoltura. Il primo, tuttavia, è perfezionabile e può essere più convenientemente ricondotto alle forme di mezzadria vera e propria.

2. Come ho già detto per il contratto di mezzadria ritengo dannoso un intervento legislativo che intenda regolare le clausole contrattuali della colonia parziaria. Assolutamente poi da respingere è una regolamentazione della compartecipazione, contratto che, per la sua estrema varietà, sfugge ad ogni tentativo di cristallizzazione in formule rigide, sia pure limitate a quelle essenziali.

f) *Salariati e braccianti.*

1. Più che non opportuno, ritengo praticamente impossibile introdurre nella costituzione norme rego-

latrici nella retribuzione del lavoro agricolo, in rapporto alla straordinaria varietà dei casi e delle situazioni che presenta l'agricoltura italiana.

3. L'avviamento alla partecipazione dei lavoratori alla direzione e agli utili dell'impresa, ritengo sia senz'altro augurabile, sotto ogni punto di vista. In che modo non è facile dire tuttavia una qualche indicazione può venire dalle cosiddette compartecipazioni collettive applicate anni addietro in alcune zone del mantovano e nella bonifica di Maccarese.

4. Il ricorso all'imponibile di mano d'opera deve riguardare come una necessità transitoria da abbandonare non appena possibile, in quanto esso costituisce un artificioso aumento dei costi di produzione

e d'altro canto soddisfa soltanto in parziale misura le esigenze di lavoro dei disoccupati.

g) *Le affittanze collettive.*

1. Ritengo che le affittanze collettive abbiano costituito e possano costituire un utile strumento per il miglioramento nelle condizioni di vita dei ceti rurali. La diffusione non può essere imposta con mezzi coercitivi, ma deve essere conseguenza di tutta una serie di iniziative volte le une a creare ed a rafforzare lo spirito di coesione e di solidarietà nei lavoratori, attraverso una adatta e metodica opera di propaganda e di preparazione professionale; volte le altre a creare i quadri capaci di condurre con successo queste imprese sotto il profilo tecnico ed amministrativo.

## CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI COLTIVATORI DIRETTI - Roma

a) *Medio e grande affitto.*

1. L'affittuario di una grande e media azienda deve possedere evidentemente capacità e mezzi tecnici idonei per l'assunzione dell'impresa alla quale egli decide di dedicarsi con il fine evidente di trarne un utile che sia non solo compenso al capitale impiegato, ma anche remunerazione della sua capacità ed attività personale. In linea di massima, quindi, l'affittuario è un vero agricoltore, dotato di pratica e di tecnica e di quel senso di organizzazione necessario alla conduzione di una grande o media azienda.

Egli, nei confronti di una conduzione da parte di un proprietario, ha lo svantaggio di avere nel capitolo «spese», quella riferita all'affitto. Perciò egli è portato — nei limiti consentiti dalle leggi — a procedere in modo da ottenere dai terreni il massimo consentito di prodotto e per far ciò, senza incorrere nel provocare danni di cui dovrebbe rispondere, deve impiegare nella conduzione i migliori mezzi tecnici.

Nella zona del nostro Crotonese è normale vedere nelle grandi aziende condotte in fitto, attrezzature meccaniche di prim'ordine, ed ordinamenti agricoli-aziendali che non sono certamente inferiori a quelli praticati in aziende similari a conduzione del proprietario.

Un proprietario può non avere i sufficienti elementi tecnici e la qualità necessaria per condurre una grande azienda: l'affittuario no. Se non l'ha, dopo appena qualche anno le sue perdite sono tali da non consentirgli di continuare a fare l'agricoltore.

Ecco perchè noi concludiamo col dire che il contratto di fitto è strumento idoneo per il progresso dell'agricoltura.

b) *Piccolo affitto.*

3. Anche a questa domanda rispondiamo favorevolmente nel senso che riteniamo necessaria l'emanazione di norme generali, sempre che quelle precedentemente definite — nei vari capitolati p.li di piccolo affitto — non abbiano più alcun valore. Nelle su dette norme generali dovrebbero essere comprese delle norme di massima, tra le quali riteniamo indispensabili le seguenti:

a) che la misura del canone — in natura o in denaro — sia riferita alle condizioni del fondo ed al corso dei mercati dei prodotti agricoli da indicarsi nei contratti individuali.

Con precisazione che i canoni in natura devono restare di solito invariati per tutto il corso della locazione, mentre quelli in denaro dovranno essere revisionati ogni biennio, nel caso la media complessiva dei prezzi dei prodotti (indicati nel contratto individuale e coltivati nel fondo) abbia subito una variazione di almeno il 20%. Ciò per mettere i contraenti in giusta posizione evitando squilibri a favore dell'uno o dell'altro e rendere possibile, con un margine di utile al diretto coltivatore, la sua più lunga permanenza sul fondo.

b) che la durata minima della locazione non sia mai inferiore alla durata della rotazione generalmente in uso nella zona;

c) che a garanzia del contratto non si possa pretendere una cauzione da parte del coltivatore, superiore al canone di mezza annata;

d) che sia fissata la seguente eccezione alle cause che per legge prevedono la risoluzione anticipata del contratto, «quando per cause eccezionali di carattere meteorologico l'affittuario non si trovi in condi-

zioni di poter eseguire il pagamento del canone in natura ».

Poichè tali norme di massima non possono, evidentemente, valere per guida per i singoli contratti individuali, le condizioni economiche ed agrarie delle varie provincie italiane sono molto diverse tra loro, dovrebbe prevedersi, nelle suddette norme generali, la stipula di accordi provinciali o di zone, tra i rappresentanti delle varie associazioni interessate.

Date le condizioni così diverse esistenti nelle varie zone di questa provincia, qui sono sempre esistiti particolari patti e consuetudini per i vari contratti agricoli, compreso quello di piccolo affitto, che tengono nel dovuto conto le varie situazioni.

c) *Enfiteusi.*

1. Non riteniamo necessaria alcuna modifica alle norme che attualmente regolano nel codice civile la trasformazione fondiaria dei terreni nell'enfiteusi.

d) *Mezzadria.*

1. Rispondiamo affermativamente: la mezzadria, come forma di associazione alla conduzione che vige da secoli, è perfetta e la sua applicazione in vaste zone d'Italia ha prodotto in esse progressi non lievi nella nostra agricoltura. Qui è poco diffusa, per cui in merito potranno, con molta più larghezza e competenza, rispondere le provincie maggiormente interessate.

2. A nostro parere nessuna modifica è necessaria alle norme che regolano attualmente la mezzadria, ed in ogni caso, nessuna modifica vediamo giustificata per una diversa ripartizione dei prodotti e delle opere, nè per quanto concerne la proprietà delle scorte, la direzione del podere, la disdetta ecc.

Come abbiamo detto per il piccolo affitto a diretti coltivatori, concordiamo che per la mezzadria ci sia bisogno di emanare norme di carattere generale sempre lasciando ai rappresentanti degli interessati, nelle varie provincie e zone agrarie, di completare tali norme con accordi di carattere locale.

e) *Colonia e compartecipazione.*

Rispondiamo affermativamente alle due domande. L'agricoltura italiana, nelle sue varie zone, assume aspetti tanto diversi, ha bisogni e necessità tanto differenti, che gli interessati ad essa liberamente e da secoli hanno adottato speciali sistemi di conduzione in armonia, da un lato, alle necessità aziendali, e dall'altro, ai bisogni della mano d'opera.

In generale quindi se variazioni debbono avvenire — e non riteniamo sia in questo periodo tanto difficile per tutti, l'epoca migliore — queste dovranno essere più che frutti di lunghi studi, anche risultato di accordi che le parti singolarmente troveranno.

In molti contratti agrari però l'equilibrio che si è

raggiunto è talmente perfetto, che ogni sia pur minimo spostamento dei rapporti potrebbe essere nocivo prima di tutto alla produzione ed all'economia nazionale.

In questo periodo in cui tutte le energie della nazione debbono essere tese nello sforzo di una ricostruzione che possa attuarsi il più rapidamente possibile, ogni categoria o classe ha troppi e gravi sacrifici da compiere, e da questo supremo scopo non deve essere turbata od ostacolata da avventate riforme, o peggio, da miraggi nebulosi che portano ad esperimenti e tentativi che non possono non risolversi a danno dell'economia generale del paese, già sfinito dagli esperimenti passati, e dalle funeste conseguenze del conflitto.

Tutto ciò che rappresenta un progresso non si impone in ogni caso, specialmente nel campo delle produzioni e dell'economia, ma è il frutto di lenti spostamenti che le parti, in pieno regime di libertà, adottano sentendone la necessità.

I contratti agricoli italiani — come in tutti i paesi agricoli del mondo che hanno una lunga storia ed una grande civiltà — sono basati su secoli di esperienza e di esperimenti e se sussistono nelle loro varie forme, che lo spirito di sana giustizia ha fatto loro raggiungere, hanno la loro profonda ragione di essere.

Ogni precipitazione nel modificarli o distruggerli significherebbe l'avventata applicazione di concetti che possono, anche per qualche tempo, essere ritenuti un progresso, ma che inevitabilmente finiscono sempre col dimostrarsi in seguito gravi errori e ciò purtroppo quando hanno prodotto irreparabili danni economici e sociali.

Le nostre risposte sono state ispirate a questi concetti.

f) *Salariati e braccianti.*

1. Similmente a quanto abbiamo risposto per le norme generali che dovranno regolare i contratti di affitto, mezzadria e compartecipazione, dobbiamo esprimere parere che lo stesso avvenga per le norme legislative di carattere generale che regolano i rapporti tra datori di lavoro e lavoratori in agricoltura. Ciò basterebbe e non vediamo la ragione perchè tali norme dovrebbero essere introdotte addirittura nella Costituzione.

Per quanto poi riguarda la retribuzione, essa non può essere stabilita sulla scorta di tali norme generali, che debbono essere riferite nelle singole provincie, nelle singole zone e in alcuni casi per le singole colture e per le varie categorie di lavoratori, intendendo comprendere nelle categorie di lavoratori anche gli impiegati di cui non si fa nel questionario.

3. La struttura delle aziende agricole è nettamente diversa da quelle industriali. Mentre la prima ha di solito una maggiore continuità e durata di lavoro ed una precisa produzione, per cui dispone di macchine

ed attrezzi necessari e l'elemento impiego di mano d'opera impiegata — in via di massima — specie per gli specializzati lo è in permanenza, in agricoltura, quando si ha la forma a conduzione diretta (con l'impiego di salariati e braccianti) la produzione, costituita dalle produzioni delle singole colture, può e deve essere variata a seconda dell'andamento stagionale, o della maggiore e minore convenienza, o per eventi estranei alla stessa volontà del conduttore dirigente; per esempio mortalità del bestiame, vicissitudini atmosferiche, andamenti dei mercati, ecc., mentre d'altra parte la mano d'opera bracciantile impiegata, ha punte massime nei periodi di lavorazione e soste d'impiego specialmente per eventi atmosferici o stagionali, talchè, durante l'annata agraria, i braccianti che lavorano nella stessa azienda non sono quasi mai gli stessi.

Da queste principali notevoli differenze ne scaturisce la impossibilità di pensare che i lavoratori possano comunque concorrere agli utili dell'azienda o alla sua direzione.

D'altra parte però, al lavoratore, l'azienda — con il suo consenso — fissa un salario adeguato, mentre essa sola corre l'alea della perdita. In ogni caso quindi, se una maggiore associazione del lavoratore all'azienda dovesse venire, essa non potrebbe essere limitata alla sola partecipazione agli utili, ma anche eventualmente a quella delle perdite e ciò indubbiamente quando ai lavoratori stessi venisse ad essere riservata una partecipazione alla direzione dell'azienda.

Ma non è neanche da pensare che — nell'attuale struttura aziendale — possa riservarsi ai lavoratori una partecipazione alla direzione: l'azienda è spesso suddivisa in poderi lontani tra di loro; ha — specie da noi — avulsa in alcuni periodi dell'anno, per necessità di alimentazione, la parte allevamento del bestiame, e per contingenze improvvise durante l'annata possono prevalere concetti che producono spostamenti nella estensione e qualità delle colture, cosa che si traduce in impegni economici anche forti che devono essere decisi da chi si è assunto il compito di dirigere l'azienda ed ha, per fare ciò, le sufficienti cognizioni tecniche, che non possono essere patrimonio di un semplice, per quanto intelligente, contadino.

Si deve perciò e per altre ragioni, che troppo lungo sarebbe precisare, concludere che, in agricoltura, in caso di azienda a conduzione diretta, con l'impiego di braccianti e salariati, è impossibile che i lavoratori partecipino alla direzione ed agli utili dell'azienda, direttamente. Diciamo *direttamente* in quanto è così stretto il rapporto esistente in agricoltura tra prezzo del prodotto e retribuzione di mano d'opera, che indirettamente i lavoratori alle vicissitudini economico-aziendali concorrono.

In tutte le altre forme, mezzadria, colonia, compartecipazione, non vi ha dubbio che l'alea della produzione viene proporzionatamente, corsa dal datore di lavoro e dal lavoratore.

4. Il caso prospettato non può riguardare questa provincia e ciò si deduce chiaramente dalle cifre che rappresentano la massa dei braccianti nei confronti delle superfici coltivate.

Pure dobbiamo esprimere il nostro concetto in merito, che è il seguente: La necessità di assicurare un efficiente impiego ai lavoratori nelle zone a particolare carattere bracciantile, è un problema sociale il quale deve essere risolto dallo Stato, essendo di carattere generale appunto perchè i braccianti lavorano in varie imprese, sia agricole che commerciali, che industriali, o in esecuzione di lavori pubblici non esistendo nè potendo distinguersi una speciale categoria di braccianti esclusivamente addetti all'agricoltura.

Perchè dunque ed in base a quale criterio deve provvedere solo l'agricoltura ad assorbire tale mano d'opera? È concepibile ed è giusto soprattutto che l'azienda agricola durante l'inverno — epoca di maggiore pressione bracciantile — che corrisponde alla impossibilità di eseguire lavori, paghi dei salari a dei lavoratori che è nella impossibilità di impiegare?

Se è un problema di carattere generale e quindi nazionale, non può essere che lo Stato a risolverlo con i propri mezzi, che poi, in definitiva, sono quelli di tutti i cittadini e non dei soli agricoltori.

Nel caso in cui l'azienda agricola viene a chiudere un'annata agraria in deficit (e quante volte aimé avviene questo) chi, e con quali mezzi, ha mai concorso a sostenerla?

Con questo vogliamo concludere che non è alle sole aziende agricole che si deve imporre il sostenimento della massa bracciantile dei disoccupati, ma si debba risolvere il problema adoperando le somme necessarie prelevate sul bilancio dello Stato che tutti i cittadini, in proporzione alla loro attività, utili e ricchezze debbono fornire sotto forma di imposte e tasse.

Lo Stato, secondo il nostro parere, e gli altri enti pubblici interessati, dovrebbero, in tali contingenze, promuovere lavori di pubblica utilità e suscettibili di miglioramenti generali.

5. In una azienda industriale, il dirigente di essa quando ha provveduto a tempo, sorvegliando i mercati di vendita, all'acquisto delle materie prime necessarie all'esercizio della sua industria, con questo solo dato, prima di iniziare la lavorazione, conoscendo il prezzo di vendita sul mercato dei prodotti simili al suo, è in condizioni di calcolare l'incidenza che su tale produzione hanno i vari fattori che vi concorrono, tra cui il costo della mano d'opera e può determinare già un margine che dia sicurezza di utile.

A prescindere da tale situazione, l'industriale ha il vantaggio che, se necessario, può arrestare, ridurre o aumentare, entro certi limiti, la sua produzione. Non è raro il caso che prima di iniziare la lavorazione di un prodotto esso sia stato già venduto a prezzo certo.

In una azienda agricola il conduttore di essa non

può, iniziata l'annata agraria (sempre che non si tratti di coltura legnosa specializzata) modificare che in minima parte le estensioni delle varie colture; non può che in modo molto limitato agire nel campo delle spese od in quello dell'impiego della mano d'opera e resta con la terribile spada dell'andamento stagionale sospesa sull'esito dei suoi utili; spesso essi si riducono ad una perdita, spesso si falchiano, altre volte diventano anche fortemente remunerativi.

In queste normali differenze nell'organizzazione, nella sicurezza della produzione e nella differente possibilità di modificare l'esito economico, sta la giustificazione della differenza salariale tra le aziende agricole

e quelle industriali, riferita all'entità degli utili di produzione.

Ciò premesso noi non vediamo come e con quali disposizioni tale differenza dovrebbe annullarsi.

g) *Le affittanze collettive.*

1. Dobbiamo necessariamente limitarci ad esprimere il nostro giudizio contrario a tale forma di conduzione, in base ai numerosi esperimenti verificatisi in quest'ultimo periodo, in questa provincia, e tutti finiti con esito tale da giustificare il nostro parere.

## FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI LAVORATORI DELLA TERRA - Grosseto

a) *Medio e grande affitto.*

1. I contratti di medio e grande affitto sono deleteri agli effetti del progresso agricolo. L'esperienza dedotta dalla conduzione di terreni a grande e medio affitto nella nostra provincia, ha nettamente dimostrato che gli affittuari hanno interesse ad applicare un'agricoltura di rapina nei terreni affittati, impiegando il minimo carico di mano d'opera possibile, e determinando in molte zone un vero regresso della agricoltura.

Così si notano estensioni considerevoli di pascolo laddove potrebbero ottenersi delle colture industriali, perchè il conduttore, specie in questi tempi, è molto più conveniente lo sfruttamento del prato naturale con il subaffitto dei terreni, che la loro coltivazione. Inoltre si verifica che laddove predomina l'affitto, non si procede in genere all'appoderamento.

2. Si ritiene che esse siano eque ma di non pratica applicazione.

b) *Piccolo affitto.*

1. Il piccolo affitto è certamente un mezzo migliore del grande e del medio per poter conseguire il progresso agricolo, quantunque si debba rilevare che il piccolo affittuario, in virtù della sua indipendenza, è molto spesso isolato da quelle organizzazioni che hanno il compito di assistere l'agricoltore.

Riterremo opportuno che l'azione dell'affittuario fosse coordinata da qualche tecnico e crediamo che sarebbe augurabile la cooperazione fra i piccoli affittuari per la loro difesa e per dare ad essi la possibilità di ottenere un maggior volume di capitale tecnico che spesso difetta in questi tipi di aziende. Inoltre dovrebbe essere maggiormente facilitato l'afflusso al risparmio verso i piccoli affitti, nei quali normalmente fa grave difetto il capitale di anticipazione e di esercizio.

2. Si ritiene che esse siano eque ma di non pratica applicazione.

3. Siamo dell'opinione che il piccolo affitto dovrebbe essere regolato e tutelato in tutte le sue forme ed attività. Per quanto riguarda la durata, saremmo del parere che essa dovesse essere piuttosto lunga in modo da dare al lavoratore la garanzia che ciò che egli cura con il suo lavoro, gli potrà essere utile per un numero conveniente di anni.

Per quanto riguarda il canone si è dell'avviso che esso dovrebbe essere pagato in natura e cioè in base al prezzo di un prodotto base (es. giorno) in modo da dare una tranquillità all'affittuario che altrimenti potrebbe essere facilmente vittima dell'andamento del mercato.

c) *Enfiteusi.*

1. L'enfiteusi è certamente una delle forme di contratto migliore per conseguire la trasformazione fondiaria dei terreni a scarsa attività colturale o comunque non destinati ancora alla coltura agraria.

È necessario però che la clausola della possibilità di affrancazione sia ben specificata, in modo che il lavoratore abbia una garanzia certa che, dopo aver migliorato il fondo spendendo fatica e denaro, possa diventare legittimo proprietario.

d) *Mezzadria.*

1. L'evoluzione dell'agricoltura toscana, per cui può dirsi che, specialmente sulle zone collinari delle provincie del nord della regione, si è raggiunto il grado più elevato di intensità colturale, è dovuta soprattutto al contratto di mezzadria. Pertanto, siamo fermamente convinti che proprio attraverso la mezzadria, potranno ottenersi dei risultati veramente eccezionali anche sulle zone oggi ritenute più arretrate.



2. Le modifiche che si devono apportare al patto di mezzadria per renderlo più adeguato ai bisogni morali e materiali dei lavoratori, sono le seguenti:

a) il colono deve essere giuridicamente riconosciuto come socio del proprietario e pertanto deve trovarsi legalmente sullo stesso piano di quello.

b) La ripartizione dei prodotti a metà non ha senso. Su ripartizione dei prodotti e delle spese deve essere fatta in rapporto all'ambiente, all'attività, all'intensità del podere, alla fertilità sul terreno ed a tutte quelle condizioni che si riterranno utili alla conduzione del legislatore che dovrà regolare le disposizioni di legge, la ripartizione dei frutti del fondo.

La disdetta dovrà essere data soltanto quando comprovanti motivi costringono il proprietario ad allontanare la famiglia colonica dal fondo.

2. È augurabile che una vera e propria legislazione sia curata per dare al contratto di mezzadria, l'importanza che esso merita.

c) *Colonia parziaria e compartecipazione.*

1. A quanto è stato detto nella mezzadria si può ripetere per i suddetti contratti. Per la compartecipazione riteniamo necessario che essa sia accompagnata anche da un giusto controllo sull'attività amministrativa dell'azienda.

## FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI LAVORATORI DELLA TERRA - Napoli

a) *Medio e grande affitto.*

1. Riteniamo che il contratto di affitto possa essere strumento di progresso per l'agricoltura purché diventi norma ordinaria quella contenente il divieto del subaffitto e sia favorito da opportune norme che garantiscono la stabilità dell'azienda agraria.

2. Le norme contenute nel vigente Codice civile per favorire la esecuzione di miglioramenti, dovrebbero essere rivedute soprattutto in rapporto alle limitazioni previste per le migliorie fatte dal conduttore. Dovrebbe pure la misura dell'indennità per i miglioramenti apportati, non essere sottoposta a limite legale.

La procedura per l'autorizzazione all'esecuzione dei miglioramenti dovrebbe essere snellita prevedendosi un procedimento sommario, devoluto a commissioni arbitrali.

b) *Piccolo affitto.*

1. Il contratto di piccolo affitto può ritenersi strumento idoneo al progresso dell'agricoltura, purché sia garantita la stabilità del colono nel fondo stabilendosi il rinnovo forzoso della locazione come norma

f) *Salariati e braccianti.*

1. Indubbiamente, perché senza la tutela del lavoro in tutte le sue forme, non si può parlare di progresso sociale.

2. La legislazione attuale è apprezzabile ma non sufficiente. È necessario che le varie forme di previdenza e di assistenza siano migliorate e potenziate senza gravare sul lavoratore stesso. È necessario altresì, che si possa assicurare in ogni tempo il lavoro ai lavoratori.

3. Siamo non solo favorevoli, ma consideriamo la partecipazione agli utili ed alla direzione dell'azienda, come condizione fondamentale per raggiungere un più elevato senso di vita dei lavoratori stessi.

4. L'imponibile di mano d'opera, deve mantenersi. Ma se noi, come in precedenti considerazioni, potessimo rendere obbligatori i miglioramenti fondiari, il problema della disoccupazione bracciantile sarebbe immediatamente risolto.

g) *Le affittanze collettive.*

1. Le affittanze collettive, se ben organizzate e dirette, possono essere un buon strumento per l'evoluzione dei lavoratori. Per diffonderle, è necessario avere uno spirito cooperativistico, spirito che ora è molto diffuso fra i lavoratori.

ordinaria, da escludersi solo nei casi in cui il locatore dimostri di volere e poter condurre il fondo direttamente, e negli altri casi di inadempimenti, purché siano gravi e volontari. Salvo beninteso ogni possibilità di revisione per ambo le parti.

2. Anche per il piccolo affitto sarebbe necessario rivedere le disposizioni contenute nel codice con la eliminazione dei limiti di cui all'ultimo comma dell'art. 1551.

3. Riteniamo necessario un particolare regime di tutela per il piccolo affitto nel senso che la durata minima e la proroga legale dovrebbero essere previste dalla legge ordinaria, e le controversie derivanti dall'applicazione della legge devolute alla competenza di commissioni paritetiche circondariali e distrettuali, sia per quanto si riferisce alla esecuzione degli obblighi contrattuali, sia per quanto si riferisce alla revisione dei canoni.

c) *Enfiteusi.*

1. Riguardo all'enfiteusi riteniamo necessaria una revisione che limiti o escluda la possibilità di devo-

luzione e che semplifichi ed aumenti la facoltà di affrancazione.

d) *Mezzadria.*

1. Non riteniamo l'attuale contratto di mezzadria come strumento idoneo per il progresso dell'agricoltura in quanto la famiglia colonica nell'attuale regolamentazione della mezzadria è troppo scarsamente e aleatoriamente retribuita. Sarebbe pertanto necessario rivedere tutta la materia relativa a tale contratto soprattutto in relazione alla divisione dei prodotti alla disdetta ed al concorso alle spese.

2. Tutto ciò dovrebbe essere regolato da norme di legge, soprattutto ostacolando la introduzione della mezzadria laddove tale contratto non è stato mai consuetudinario.

e) *Colonia parziaria e compartecipazione.*

1. Analoghe considerazioni si possono fare per la colonia parziaria, che dovrebbe riscontrare nel regime legislativo della mezzadria.

2. La compartecipazione non può considerarsi strumento idoneo al progresso dell'agricoltura in quanto non dà alcuna garanzia al conduttore di avere lavoro e retribuzione adeguata.

f) *Salariati e braccianti.*

1. Riteniamo necessario nella Costituzione l'introduzione di norme che regolino i rapporti di lavoro e retribuzione in agricoltura.

2. Le attuali norme non sono sufficienti per la tutela morale e fisica dei lavoratori. Riteniamo in primo luogo necessario che tale tutela sia oggetto delle leggi ordinarie tendendo ad equiparare in tutto i lavoratori agricoli a quelli dell'industria.

3. Riteniamo opportuno la partecipazione dei lavoratori agli utili dell'impresa.

4. Nelle zone a particolare pressione bracciantile siamo per l'imponibile della mano d'opera nei confronti delle grandi aziende e dove ciò non sia possibile, il problema dovrebbe essere risolto radicalmente favorendo l'emigrazione, la colonizzazione interna ecc.

5. Riteniamo possibile che il trattamento assistenziale agricolo sia in tutto equiparato a quello dei lavoratori dell'industria e che inoltre sia opportunamente decentrata fino a portarlo direttamente nelle campagne.

g) *Le affittanze collettive.*

1. Riteniamo le affittanze collettive utile strumento per migliorare le condizioni di vita dei ceti rurali e particolarmente del bracciantato agricolo.

La loro diffusione si innesta sulle riforme di cui si è già parlato nel capitolo della proprietà fondiaria

## FEDERAZIONE NAZIONALE DEI LAVORATORI DELLA TERRA - Roma

a) *Medio e grande affitto.*

1. Il contratto di affitto, nell'attuale ordinamento della proprietà fondiaria in Italia, può indubbiamente costituire, come in realtà, ha costituito fin'ora, uno strumento idoneo per il progresso dell'agricoltura. Attraverso il contratto di affitto possono trasferirsi nell'esercizio dell'agricoltura attività e capitali che altrimenti rimarrebbero ad essa estranei e che, per il fatto stesso che non beneficiano della rendita ma del profitto, sono portati a fare in modo che il reddito complessivo dei fondi aumenti costantemente e sensibilmente. Ed è vero che il profitto, che non è necessariamente in relazione con un aumento della produzione, può aumentare anche per altre cause e fattori, quali per esempio una maggiore compressione del lavoro, la forzatura delle colture ecc., ma è anche vero che in genere esso è possibile, almeno in misura sensibile, solo attraverso un aumento della produzione, od una riduzione delle spese colturali e quindi solo attraverso un potenziamento dei mezzi produttivi.

Questo, naturalmente, sotto l'aspetto più particolarmente tecnico, obiettivo, della produzione e dell'ordinamento produttivo in genere, o meglio sotto uno dei tanti aspetti che caratterizzano il contratto, chè, poi, sotto altri aspetti, per esempio quello sociale, il soggetto del contratto acquista una particolare importanza che non deve essere nè dimenticata nè sottovalutata.

Indubbiamente il soggetto attivo del contratto di affitto, l'affittuario, che è altrettanto importante quanto l'oggetto del contratto stesso, è, per certi aspetti, da condannare.

Ed infatti, anche a non volere affermare la sua natura parassitaria e sfruttatrice, chè in alcuni casi almeno gli affittuari sono elementi validi ed utili, rimane sempre il fatto che l'affittuario è un'altra interpolazione (la prima è la proprietà) tra il mezzo naturale, la terra, ed il lavoro umano che in fondo sono i soli fattori essenziali della produzione. Si potrebbe quindi dire che il contratto di affitto può costituire un valido strumento per il progresso dell'agricoltura ma che siccome l'affittuario può, es-

sere, come è, socialmente condannevole, così il contratto di affitto dovrebbe essere radicalmente trasformato nel senso che il locatario debba sempre, od almeno in determinati casi, essere il lavoratore, solo od associato, a seconda naturalmente i vari casi che in pratica possono presentarsi.

Altro elemento di particolare importanza, tra i tanti che raffigurano il contratto di affitto, è la durata di esso.

Le disposizioni portate dagli artt. 1628-1630 del Codice civile con il loro riferimento alle norme corporative innanzi tutto non sono chiare e poi sono praticamente inesistenti; non ci risulta infatti che il decreto 10-5-1939, n. 1262, che d'altra parte rinviava ai capitoli provinciali, sia stato mai, almeno nella nostra provincia, applicato.

Non vi è dubbio che il contratto di affitto deve avere lunga durata, assai maggiore di quella di un ciclo produttivo, una rotazione, per comprendere più cicli.

In tal modo si ancora sempre più l'affittuario al terreno e lo si spinge a migliorarne le colture cosa che non è possibile ottenere quando i contratti hanno durata breve, nel qual caso l'affittuario si limita a ritrarre quanto più può senza preoccuparsi troppo di quel che lascia. Evidentemente la durata dell'affitto non può essere uguale in tutti i casi; essa varierà con il variare dell'ordinamento culturale e con le particolari consuetudini dei luoghi nella nostra provincia si ritiene appropriata quella che era la durata normale e cioè 9 anni.

2. Le disposizioni contenute negli artt. 1632-1634 del vigente Codice civile non sono idonee a favorire l'esecuzione delle migliorie nei fondi rustici perchè esse non sono nè eque nè efficaci.

Non sono eque perchè vi è un'evidente sperequazione tra il trattamento fatto all'affittuario e quello fatto al proprietario. Ed infatti, nel mentre nel caso di migliorie eseguite dal proprietario l'aumento del fitto è in proporzione dell'incremento del reddito fondiario, quale che questo possa essere, nell'altro caso invece, quando i miglioramenti sono eseguiti dall'affittuario, l'indennità a questo dovuta è sì corrispondente all'aumento di valore conseguito dal fondo, purchè sussistente al termine dell'affitto, ma non mai superiore al quarto dell'ammontare complessivo del corrispettivo per l'intera durata dell'affitto. Il che vuol dire che più la durata dell'affitto è breve e minore è il canone di fitto, e quindi generalmente meno efficiente è il fondo, minore è l'ammontare dell'indennizzo spettante nel massimo all'affittuario per i miglioramenti da esso eseguiti, e quindi, logicamente e necessariamente, minori saranno i miglioramenti che esso sarà portato ad eseguire. E siccome sappiamo che sono proprio i terreni meno efficienti quelli che più abbisognano di miglioramenti, dobbiamo dire che questo ancoraggio delle migliorie alla rendita quale, teoricamente, rappresentata dai corrispettivi dovuti dall'affittuario al proprietario, non

è nè equo nè utile e rende praticamente inefficace la disposizione legislativa.

Si aggiunga a questo che la formulazione degli artt. 1632-1633 del Codice civile è farraginoso, e che il meccanismo legale da essi posto in essere è tutt'altro che semplice e rapido e si concluderà che le disposizioni vigenti non sono nè eque nè efficaci e che nessun effetto pratico può derivarne.

#### b) *Piccolo affitto.*

1. In un'epoca di alta meccanicizzazione e di alta industrializzazione dell'agricoltura, nei confronti del piccolo affitto, se inteso come il presupposto della piccola azienda, possono essere ripetute tutte le critiche che appunto a questa vengono normalmente rivolte e che ci sono note.

Non vi è dubbio però che in alcuni particolari casi, e specialmente quando la industrializzazione ancora non esiste, o non è ancora possibile poichè mancano i presupposti di natura tecnica e sociale di essa, e per alcune colture in particolare, il piccolo affitto inteso anche come piccola azienda, è sicuramente utile poichè esso somma e supera i vantaggi tecnico-agari del medio e grande affitto senza averne i difetti di natura sociale (interpolazione sfruttatrice e parassitaria).

2. La norma di cui all'art. 1651 del Codice civile è in ogni caso da condannare perchè:

a) lascia ai poteri discrezionali del giudice l'attribuzione di un'indennità anche nei casi incontraersi.

b) Restringe casi di applicabilità della disposizione.

c) Impone la liquidazione annuale spezzando così la continuità dei miglioramenti.

d) Impone il limite del quarto del fitto, assolutamente insufficiente specie nei casi in cui richiede, per il suo stato fisio-chimico e culturale, maggiori lavori di miglioramento.

3. Riteniamo sia opportuna un'efficace tutela giuridica del piccolo affitto nei confronti della durata di esso, della misura del canone, dell'esecuzione e dell'indennizzo delle migliorie ecc. La durata minima dovrebbe essere fissata con una certa larghezza e comunque dovrebbe essere tale da permettere, laddove ancora non esiste, l'adozione di una razionale rotazione e sistemazione culturale, ed in ogni caso comprendere più cicli produttivi.

Evidentemente anche il canone di fitto dovrebbe essere contenuto entro limiti tali che consentano al piccolo coltivatore una utile applicazione del lavoro proprio e della famiglia. Riconosciamo che fissare dei criteri di massima per ottenere ciò, non è agevole, una volta che si voglia scartare (chè altrimenti si ricadrebbe in altro contratto, ed anche perchè per noi ingiusto) il fitto in una quota parte dei prodotti del fondo. Riteniamo che in ogni caso il cano-

ne di fitto debba essere costituito o da una quantità determinata di prodotti o da una somma di denaro determinabile sulla base di definite quantità di prodotti ai loro prezzi di mercato.

Quello, della determinazione, in massima, del canone di fitto è certamente un problema sufficientemente complesso e tale da non potere essere esaurito in brevi note sommarie, comunque suggeriamo lo studio di un'agganciamento di esso ad altri fattori ed elementi, per esempio all'imponibile fondiario.

È appena necessario dire che, una volta che il piccolo affitto venisse sottratto, nei suoi elementi determinanti quali la durata ed il canone, alla libera contrattazione, che il più delle volte è l'imposizione della volontà dell'una all'altra parte, la concessione di esso dovrebbe anch'essa essere coattiva e d'obbligo in alcuni casi determinati.

### c) *Enfiteusi.*

1. Non vi è dubbio che l'attuale legislazione sulla enfiteusi, risente del particolare clima politico che l'ha originata, poichè attraverso di essa si è operata una particolare accentuazione del diritto del concedente su quello dell'enfiteuta. A nostro parere il contratto d'enfiteusi potrebbe ancora dimostrarsi utile, nei confronti della trasformazione fondiaria dei terreni, a patto che esso subisca delle modificazioni sostanziali che tengano conto della sua vera natura e degli scopi che attraverso di esso si vogliono raggiungere.

In sostanza scopo precipuo del contratto di enfiteusi è la trasformazione fondiaria dei terreni e particolarmente di quelli per cui la detta trasformazione si presenta economicamente meno facile, di quelli cioè che richiedono, per essere migliorati, una incorporazione di capitali, e particolarmente di lavoro, in misura tale da renderne la convenienza economica meno ampia se non addirittura negativa.

Si capisce che fanno eccezione a questo tipo, hanno diversa origine e diversa conformazione, tutte quelle enfiteusi che rivestono un particolare carattere e che specie nel passato mascheravano un contratto di vendita (censi riservativi) se non addirittura una donazione.

Dato questo, quando nel corso dell'enfiteusi la trasformazione fondiaria si è completata ed il terreno trasformato, il nuovo capitale fondiario è la risultante del capitale primo, quale all'inizio del contratto, e di quello in esso incorporato, nei vari modi e forme, dall'enfiteuta, ed il più delle volte il capitale iniziale viene a trovarsi in una posizione di inferiorità rispetto al secondo, nel senso che il valore delle incorporazioni lo supera di gran lunga.

Ora se la cosa va così raffigurata, e non vi è dubbio, secondo noi, che così deve essere, i due istituti, della prelazione e della devoluzione, non hanno motivo di essere e rivelano solo una eccessiva protezione della rendita fondiaria (diritto del concedente) nei confronti del profitto e del lavoro (diritto del-

l'enfiteuta), eccessiva protezione che non può essere ulteriormente tollerata anche perchè in definitiva toglie efficacia e valore al contratto stesso.

Altro aspetto del contratto da rilevare, è quello che si riferisce alla misura del canone in particolare quando questo è rappresentato da una quota parte dei prodotti del fondo, come in particolare nella colonia perpetua.

In merito e preliminarmente da rilevare come, in alcune zone in particolare, il canone deve essere corrisposto per tutti i prodotti, anche per quelli minori creando così all'enfiteuta una situazione particolarmente gravosa ed uno stato di soggezione eccessivo e spesso jugulatorio. Contro il canone in una quota dei prodotti del fondo è poi da rilevare come esso sia, in definitiva, ingiusto ed antisociale.

È ingiusto perchè le maggiori produzioni, assolute e relative, sono il risultato dei miglioramenti apportati al fondo, e quindi sono dovute al lavoro ed al capitale dell'enfiteuta, senza nessun concorso da parte del concedente, e non è onesto che ad esso debbano andare i frutti del lavoro e del capitale altrui.

È antisociale perchè in tali casi l'enfiteuta, che sa di produrre anche per gli altri, è spesso portato ad arrestare il processo di trasformazione fondiaria, senza contare che un tale comportamento potrebbe trovare una giustificazione economica nell'esistenza di un punto limite al di là del quale la variabilità del canone, nella sua somma effettiva, rende improduttive le ulteriori incorporazioni di capitale e di lavoro.

In altri termini, possono esservi dei casi in cui l'aumento della produzione può essere assorbito interamente dal lavoro occorrente per ottenerlo, cosicchè quando una parte di esso viene ad essere distolta a favore del concedente, viene a mancare la retribuzione del lavoro che pertanto, non ha più interesse ad occuparsi di esso.

Ecco perchè l'ancoramento del canone alla produzione può essere anche antisociale nel senso di antieconomico, ed ecco perchè esso deve essere ridotto in misura fissa e non più come un diritto dell'enfiteuta nell'enfiteusi pura, ma come un obbligo, ed anche nella colonia perpetua, sempre, poi, con un procedimento rapido e spedito, e non con quello bestialmente farraginoso, e costoso di oggi.

Altro aspetto di questo particolare problema è quello della misura del canone, che spesso, specie in alcune regioni dove la prepotenza del capitale e la fame dei contadini lo consentono, o lo consentirono, è troppo elevata, arrivando persino alla terza di tutti i prodotti del fondo. In questi casi avanti di procedere alla commutazione la quota deve essere ridotta in modo che in nessun caso possa essere superiore alla quinta.

### e) *Colonia parziaria e compartecipazione.*

1. Tanto il contratto di colonia parziaria quanto l'altro di compartecipazione, per la brevità e la ri-

strettezza del rapporto, che li caratterizzano, non sono, a nostro parere, strumenti idonei per il progresso dell'agricoltura. Essi possono tutt'al più essere considerati come dei contratti destinati a svolgere una funzione « complementare » nel senso che il conduttore in economia di un fondo, sia esso un proprietario od un affittuario od un enfiteuta, può in circostanze particolari, di tempo e di luogo, concedere a colonia od a compartecipazione, e nel più vasto quadro dell'ordinamento aziendale, particolari colture a terzi estranei.

Comunque il rapporto ha le caratteristiche della precarietà e della ristrettezza dei compiti e quindi difficilmente potrà efficacemente inquadrarsi nel più vasto insieme di un ordinamento aziendale e colturale progredito e tecnicamente avanzato.

Comunque non vi è dubbio che anche tali contratti debbano essere regolamentati ed i coloni e partecipanti essere validamente protetti specie per quanto si riferisce alla ripartizione dei prodotti ed alla durata del contratto.

f) *Salariati e braccianti.*

1. Sì.

2. No.

3. Che debbano partecipare tanto alla direzione quanto agli utili dell'azienda.

4. Imponibile di mano d'opera inteso non solo come mezzo per l'occupazione della mano d'opera bracciantile, ma anche come mezzo di perfezionamento ed intensificazione colturale e quindi come mezzo valido per l'incremento della produzione.

g) *Le affittanze collettive.*

Le affittanze collettive possono, indubbiamente, costituire un mezzo valido per il miglioramento delle condizioni di vita dei ceti rurali a condizione che :

a) vengano esercitate su terreni sufficienti ed idonei.

b) abbiano a disposizione gli occorrenti mezzi tecnici, (direzione e scorte) e finanziari.

In difetto di queste due condizioni le affittanze collettive saranno sempre destinate a fallire e nella migliore delle ipotesi a costringere i lavoratori ad un lavoro eccessivo e senza un'adeguata remunerazione.

Prof. UGO GUARIENTI - Verona

a) *Medio e grande affitto.*

1. Si ritiene che il contratto di affitto costituisca una necessità in quanto consente a molti capitali di ritornare all'agricoltura, e promuove la formazione di una categoria di conduttori che è quanto mai benefica al paese.

Infatti questa categoria può con mezzi relativamente modesti attuare la conduzione di grandi aziende; dando molto spesso alle stesse una fisionomia tecnica evoluta. Laddove prevalga l'affitto sfruttatore e la coltura di rapina, si dovrà favorire, ma non imporre, altra forma di conduzione. Comunque sarà sufficiente lo sblocco dei contratti per giungere naturalmente a tale risultato.

2. Le disposizioni contenute agli articoli 1632-1634 Codice civile sono sufficienti per lo scopo che si prefiggono e diverranno più che mai utili e necessarie nelle fasi di trasformazione che l'agricoltura italiana dovrà forzatamente subire per adeguarsi ai mercati internazionali.

b) *Piccolo affitto.*

1. Si ripetono le già fatte considerazioni al n. 1 della lettera a.

2. Si ritengono sufficienti le disposizioni dell'articolo 1651 del Codice civile.

3. Si ritiene opportuno lasciare alla libera contrattazione le condizioni del piccolo affitto, condizioni che si adegueranno alla situazione generale dell'agricoltura italiana.

c) *Enfiteusi.*

1. L'enfiteusi potrà essere un utile strumento per la trasformazione fondiaria dei terreni soltanto laddove questi siano incolti.

d) *Mezzadria.*

1. Il contratto di mezzadria è certamente uno dei mezzi più idonei per lo sviluppo dell'agricoltura, purchè al conduttore (concedente) venga conservata la direzione tecnica dell'impresa.

2. Si ritiene che il contratto di mezzadria risponda pienamente alla tutela dei diritti delle due parti contraenti. Non si esclude che nei casi di terreni più infelici e meno fertili le condizioni del lavoro siano meno felici, ma l'ampiezza del podere regola già tale materia in modo equo. Le norme vigenti sono già più che sufficienti a tutelare gli interessi del lavoratore che è un vero e proprio socio dell'impresa: non sono necessarie modificazioni sostanziali. Tanto meno queste appaiono necessarie nella chiave di reparto dei prodotti in quanto lo Stato deve lasciare al con-

cedente quel margine che è necessario per la imposizione tributaria. Qualora questo margine venisse leso, le entrate dello Stato subirebbero una sensibile contrazione alla quale non si potrebbe in alcun modo rimediare. È d'altra parte noto che il tenore di vita dei mezzadri è elevato. Si ritiene che il contratto di mezzadria debba essere regolato dallo Stato nelle sue linee essenziali lasciando alle parti la facoltà di regolare questioni accessorie che possono avere diverse soluzioni locali in rapporto agli ambienti agrari.

e) *Colonia parziaria e compartecipazione.*

1. Si ritiene che i contratti di colonia parziaria e di compartecipazione siano strumenti molto utili per il progresso dell'Agricoltura.

2. Si ritiene che per detti contratti non sia possibile una regolamentazione legislativa essendo troppo varie le condizioni ambientali nelle quali svolgono.

f) *Salariati e braccianti.*

1. La retribuzione del lavoro in agricoltura, potrebbe essere regolata legislativamente soltanto se venissero accuratamente ed obiettivamente studiati i costi di produzione in modo da contemperare le necessità di vita dei lavoratori con lo sviluppo e la vita della conduzione agricola.

2. Le norme vigenti sono sufficienti per la tutela morale e fisica dei lavoratori agricoli. Sarebbe necessario favorire la istruzione professionale degli specialisti che, se in agricoltura non sono molti come numero, vi hanno una notevole importanza.

3. La partecipazione dei lavoratori non dovrebbe mai estendersi alla direzione dell'impresa, ma potrebbe riguardare gli utili dell'impresa stessa. Tale

partecipazione dovrebbe essere studiata su aziende tipo e trasformata in partecipazione ai prodotti in quanto, una partecipazione agli utili della gestione porterebbe sempre a interminabili contrasti. Esistono dei capitoli del bilancio aziendale sui quali non è possibile raggiungere mai l'accordo essendo frutto di calcoli e non di inoppugnabili dati di fatto (ammortamenti, contabilità di stalla).

4. L'imponibile di mano d'opera è più che sufficiente nei momenti di contingenza, ma deve essere proporzionato alle possibilità aziendali se non si vuole gettare l'agricoltura in una crisi dalla quale non si potrà più sollevare.

D'altra parte gli imponibili di mano d'opera non devono restare per nessun motivo strumento normale, ma solo misura di eccezionali momenti. Per favorire l'assorbimento della mano d'opera bisogna incrementare e intensificare le colture il che è possibile soltanto con una difesa generale dell'agricoltura, e bisogna che le assicurazioni sociali siano indipendenti dal numero dei lavoratori impiegati, sì da renderne più gravoso il carico a chi meno dà lavoro e, viceversa.

5. Le differenze di remunerazione e il trattamento assistenziale dei lavoratori agricoli nei confronti dell'industria, sono la logica conseguenza di diverse condizioni di lavoro e di ambiente e rappresentano un principio sancito in tutti i paesi più progrediti del mondo, in quanto è basato sull'equità.

Del resto, la produzione agricola è incapsulata in modo molto maggiore dai costi, che non quella industriale.

g) *Le affittanze collettive.*

1. Devono essere lasciate alla loro libera formazione senza favorirle né osteggiarle.

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### *Ispettorato del lavoro di Palermo*

a) *Medio e grande affitto.*

1. Si ritiene che la media e la grande affitto agricola non sono uno strumento idoneo per il progresso dell'agricoltura.

Tale sistema, oggi del tutto bandito, si presta anzitutto ad uno sfruttamento del lavoratore agricolo, nonché ad un completo disinteresse da parte del fittavolo, a dare quell'incremento alla terra nonché ad effettuare quelle colture che, con altri sistemi, possono realizzarsi.

2. ... Le disposizioni contenute negli articoli 1632-34 si ritengono eque ed efficaci a tutela dei diritti derivanti dalle esecuzioni di miglioramenti agrari.

b) *Piccolo affitto.*

1. Il piccolo affitto, a differenza del medio e grande affitto, si presta bene quale strumento idoneo per il progresso dell'agricoltura, perchè l'affittanza viene assunta direttamente dal contadino che lavora.

In Sicilia è molto diffusa tale forma di conduzione

agricola, specie per le coltivazioni a grande coltura intensiva (ortaggi, agrumeti, vigneti ecc.).

Affinchè le piccole affittanze diano concrete garanzie al lavoratore per i miglioramenti agrari apportati al terreno, è necessaria una tutela giuridica che fissi il diritto al lavoratore ad un contratto di affitto di lunga durata.

2. Non si ritiene necessario apportare modifiche al testo citato.

3. Per come sopra esposto, è augurabile una tutela giuridica soltanto per la durata del contratto d'affittanza, che si ritiene debba essere non inferiore ai 10 anni, appunto per incoraggiare il lavoratore ad effettuare quelle migliorie agricole di cui in tale periodo può godersi i frutti.

Circa la misura dei canoni d'affitto, non sembra possibile preordinare norme giuridiche al riguardo, perchè la materia è così irta di difficoltà, dovute alla grande varietà delle colture, e alle diversità economiche esistenti tra regione e regione, e in seno alla stessa regione, tra paese e paese.

Finora la materia è stata lasciata alla libera contrattazione delle parti, ed orientata verso il concetto di utilità economica.

Avviandosi al sistema di liberismo economico, sembra quasi un controsenso parlare di determinazione preventiva dei canoni d'affitto, sanciti da nome di legge.

c) *Enfiteusi.*

Non si ritengono necessarie allo stato attuale della vigente legislazione, apportare modifiche al testo del Codice civile, riguardante l'enfiteusi.

d) *Mezzadria.*

1. Il contratto di mezzadria, specie nell'ultimo ventennio, ha assunto grande importanza e larga estensione nel campo dell'agricoltura.

Ciò fa rilevare il vantaggio che ne deriva per i contraenti, dimostrandosi strumento idoneo al continuo progresso dell'agricoltura.

A differenza di quanto avviene nella piccola affittanza, il mezzadro percependo il compenso in natura, non subisce i rischi derivanti dall'oscillazione continua dei prezzi dei prodotti agricoli ed è legato al terreno dall'assiduo lavoro ricavandone i frutti in proporzione del lavoro prestato.

2. Di recente si è dovuto registrare un decreto ministeriale che a modifica del contenuto tradizionale stabilito dal contratto di mezzadria, e cioè della divisione del prodotto in parti uguali, ha fissato la quota del 65 % come parte spettante al mezzadro, dando così un indirizzo completamente diverso al contratto di mezzadria.

Tale determinazione, a parte il contenuto politico che lo ha ispirato, è stata motivo di profonde divergenze e di fondati malumori nei rapporti tra mezzadri e proprietari.

In molte provincie della Sicilia, tale decreto non ha avuto pratica applicazione, mentre in altre, dopo superato il primo periodo di incertezze, si è ritornati al classico rapporto di uguale ripartizione del prodotto.

In linea di massima ed equitativa, il nuovo sistema a noi sembra giustificato in alcune colture che richiedono un contributo di lavoro che esorbita dal normale, o per quelle regioni agrarie in cui le terre sono povere e la metà del prodotto spettante al lavoratore ed al suo nucleo familiare, non è sufficiente a coprire i bisogni normali di vita degli stessi.

Nei restanti casi, occorre mantenere quel tradizionale equilibrio, che permetta tanto al proprietario che al lavoratore, l'affermazione di un diritto e lo sprone per apportare alla terra le migliorie necessarie per aumentare sempre più la produzione.

e) *Colonia parziaria e compartecipazione.*

1. Tali sistemi, molto in uso in Sicilia, si prestano bene ad assicurare quell'equilibrio tra capitale e lavoro e a dare un contributo al processo dell'agricoltura.

2. Partendo da un concetto liberistico dell'economia, non sembra utile e vantaggioso per le parti regolare la materia con norme di legge. Le tradizioni ed i patti locali, a noi sembrano i mezzi migliori per assicurare un equilibrio costante a tale forma di conduzione agricola.

f) *Salariati e braccianti.*

1. Poichè la stipulazione dei patti di lavoro è devoluta interamente alle libere associazioni di categoria, sembra a noi naturale che la materia riguardante la retribuzione del lavoro in agricoltura debba essere lasciata alla libera contrattazione delle parti interessate o a mezzo delle associazioni sindacali stesse.

2. Durante il periodo pre-bellico, la legislazione sociale attinente l'assistenza dei lavoratori agricoli ha indubbiamente apportato qualche vantaggio a tale categoria di lavoratori, però in misura inferiore rispetto alla categoria dei lavoratori dell'industria.

A nostro avviso occorrerebbe aumentare il valore delle prestazioni, perfezionando gli istituti di assistenza nonchè la legislazione vigente in materia.

Quindi si prospetterebbe il miglioramento delle prestazioni assicurative in genere (assicurazioni infortuni agricoli, assicurazione invalidità e vecchiaia, assicurazione contro la disoccupazione, assegni familiari, tubercolosi, maternità) aumento dell'assistenza malattia,

3. In agricoltura, per espressione spontanea, da secoli si è realizzato ed attuato il sistema della ripartizione del prodotto, o che dir si voglia, degli utili dell'azienda. Le forme tipiche della mezzadria, della colonia e della compartecipazione, ci offrono gli esempi tipici di un raggiunto equilibrio tra capitale e lavoro.

4. Come provvedimento temporaneo, tenuto conto della massa di disoccupati esistenti che non può essere completamente assorbita fino a quando l'agricoltura non avrà ripreso la sua normale attività e l'emigrazione non sarà stata ristabilita, può essere man-

tenuto ed eventualmente esteso, l'imponibile di mano d'opera.

5. Le retribuzioni, fissate in base ad accordi sindacali, possono essere regolate tenendo conto delle esigenze dei lavoratori e delle possibilità dell'agricoltura.

Per quanto concerne il trattamento assistenziale, occorrerebbe migliorare l'assistenza in genere dei lavoratori agricoli, modificando opportunamente le leggi sull'assicurazione infortuni in agricoltura, sulla invalidità e vecchiaia disoccupazione e tubercolosi, sugli assegni familiari nonchè, sull'assistenza di malattia.

### Prof. VINCENZO RICCHIONI - Bari

#### *Ordinario di economia e politica agraria nell'Università di Bari*

##### a) *Medio e grande affitto.*

1. Sì: in presenza di un affittuario capace e fornito di capitali (come ad esempio in Lombardia), l'affitto è strumento idoneo al progresso agricolo.

2. Le migliorie fondiariae deve compierle il proprietario o farle compiere dall'affittuario, pagandogliele. Anche le migliorie agrarie non si conciliano con affitti brevi. Non sembrano perciò eque ed efficaci le relative disposizioni del Codice civile.

##### b) *Piccolo affitto.*

1. Almeno per i terreni a colture attive, il piccolo affitto è idoneo strumento per il progresso dell'agricoltura.

2. Anche qui si ha, riguardo alle migliorie agrarie: per quelle fondiariae nulla si dice, e sembra equo considerare anche indennità, ove non siano diversamente ottenute, per quei miglioramenti volti a trasformare i fondi (contratti di miglioria) con larga profusione di lavoro.

3. Nessuna particolare regolamentazione legislativa crediamo opportuna, che influisca comunque sull'accordo tra le parti.

##### c) *Enfiteusi.*

1. L'enfiteusi temporanea è un non senso, pel suo carattere e per le prescrizioni dell'art. 975 che allontanano le concessioni; per l'enfiteusi perpetua, all'affrancazione non dovrebbe essere stabilito termine

alcuno, che non fosse quello dell'avvenuta esecuzione delle migliorie.

##### d) *Mezzadria.*

1. Sì: il contratto di mezzadria tipico (toscano, umbro, marchigiano) è idoneo strumento di progresso agricolo.

2. No: non riteniamo debbano essere turbati i rapporti stabiliti dagli usi e dalle convenzioni.

##### e) *Colonia parziaria e compartecipazione.*

1. Questi contratti sono strumenti adatti per il progresso agricolo, specie in presenza di terreni a colture attive.

2. La regolamentazione dei medesimi deve essere estranea a disposizioni legislative specifiche, ma risultare da accordi liberamente stipulati dalle parti, caso per caso.

##### f) *Salariati e braccianti.*

1. Occorrono disposizioni che assicurino un minimo indispensabile, ma che lascino anche una certa elasticità ad accordi fra le parti.

2. Le norme vigenti potrebbero essere sufficienti, se applicate a dovere.

3. D'accordo in pieno, circa la partecipazione dei lavoratori alla direzione e agli utili dell'impresa: dove esiste siffatta partecipazione i vantaggi sono enormi,



Il contadino va inserito stabilmente nel processo produttivo.

4. L'imponibile di mano d'opera può rappresentare una necessità: esso dovrebbe essere uno stimolo per chi non fa, non una sanzione per chi già fa. Il potenziamento dei consorzi stradali, le concessioni enfiteutiche, ecc. potrebbero operare l'assorbimento di molto lavoro oggi esuberante.

5. Sì: si vede la necessità di intervenire in favore dei lavoratori agricoli, nel campo degli infortuni ed in quello assistenziale. Per quanto riguarda

i salari, le differenze sono spiegabili se non giustificabili.

g) *Le affittanze collettive.*

1. In determinati ambienti, le affittanze collettive possono indubbiamente costituire utile strumento per migliorare le condizioni di vita dei ceti rurali.

In Puglia no, per l'individualismo più accentuato che si ha in tali ceti. Per diffondere le affittanze collettive agrarie occorre: l'educazione degli individui ed esempi concreti che non siano seguiti da clamorose liquidazioni.

## UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO - Sassari

a) *Medio e grande affitto.*

1. Per quanto concerne la Sardegna non può ritenersi che le forme di affitto in genere costituiscano uno strumento idoneo per il progresso dell'agricoltura. Ciò in quanto, mancando nell'affittuario l'interesse duraturo per una conduzione d'impresa agraria stabile, e prevalendo l'interesse contingente, i terreni vengono sfruttati fino al massimo delle loro possibilità, senza quei rigorosi criteri di buona tecnica agraria, che il proprietario tende normalmente a mettere in atto per felice naturale intuizione. La norma di cui all'art. 1615 del Codice civile che stabilisce l'obbligo per l'affittuario di curare la gestione dell'immobile in conformità della destinazione economica della cosa e dell'interesse della produzione, rispecchia bene l'intento politico del legislatore di garantire al proprietario che i terreni dati in affitto siano sfruttati con colture idonee e appropriate rotazioni. Nella pratica, tuttavia, tale norma ha scarse applicazioni e comunque non è la più idonea per favorire una gestione dei terreni conforme ai dettami della buona tecnica agraria, in quanto lo stesso regime dell'affitto e il costume dei proprietari che, nella grande maggioranza dei casi si disinteressano, la svuotano del contenuto. Resta così lettera morta o, quanto meno, pura eventualità, la norma di cui all'art. 1619 che sancisce il diritto di controllo del proprietario perchè sia mantenuta la osservanza di quanto stabilito all'art. 1615.

Sotto l'aspetto strettamente tecnico della questione, il medio ed il grande affitto, in quanto tali, (e quanto diremo è comunissimo in Sardegna) portano a sfruttamenti estensivi dei terreni che, se talvolta al di fuori degli altri inconvenienti sopra ricordati, possono coincidere con le possibilità effettive dei terreni stessi, tal'altra ottengono rendimenti inadeguati a tali possibilità.

È necessario quindi, per la Sardegna, ritenere che il grande ed il medio affitto non costituiscano elementi di progresso dell'agricoltura, ma ne ritardino invece gli sviluppi e l'evoluzione.

2. Le norme contenute nel Codice civile agli artt. 1632-1634 si giustificano sotto ogni riguardo e potrebbero dare buoni risultati. Pensiamo tuttavia che, per quanto attiene al grande e medio affitto, non possano trovare in Sardegna che scarsissima attuazione.

Il grande ed il medio affitto concernono nell'Isola larghe estensioni pascolative per le quali le parti contraenti non ritengono utili i miglioramenti fondiario-agrari, come costruzione di opere per il ricovero del bestiame, l'abbeveramento ecc., se non in casi sporadici.

Più di frequente, ma sempre in casi limitati, opere di miglioramento vengono intraprese su terreni seminativi e l'accordo delle parti, in conformità delle consuetudini, si adegua alle norme dettate dal Codice civile.

Per questo riguardo dette norme rispondono equamente alle necessità della pratica.

b) *Piccolo affitto.*

1. Valgono per il piccolo affitto (1647 e segg. Codice civile) molte considerazioni già fatte in precedenza. La precarietà della durata di questa forma di conduzione non stimolano la parte che gestisce l'impresa a migliorare il fondo. Si verifica invero il fenomeno, già prospettato, di uno sfruttamento spesso irrazionale. In Sardegna poi il piccolo affitto non concerne che di rado complete unità culturali.

Per il resto il fenomeno ha diversi aspetti a seconda delle colture che formano la caratteristica del fondo oggetto del rapporto.

Per quanto l'impresa sia sottoposta ad un maggior controllo effettivo da parte del concedente (esempio artt. 1432-1653), e sia spesso in atto la necessità per il concessionario di dover trarre dal fondo tutti i mezzi di sussistenza per sé e per la famiglia, il piccolo affitto è nell'Isola ben raramente uno strumento di progresso dell'agricoltura.

2. La norma di cui all'art. 1651, nel piccolo affitto, può costituire uno stimolo per l'esecuzione di

miglioramenti sul fondo da parte del coltivatore diretto. Ma la breve durata del rapporto, o la sua precarietà, costituiscono una remora troppo forte la quale fa ritenere che detta norma, non avrà in Sardegna che ben rare applicazioni.

3. Sullo scheletro delle norme contenute nel Codice Civile la materia dell'affitto a coltivatore diretto dovrebbe formare oggetto di regolamento regionale o anche provinciale, per adeguarsi alle necessità e alle consuetudini locali e, se possibile, alle vicende temporali di ogni ciclo agrario. Il contratto collettivo, nel caso, potrebbe rappresentare lo strumento tecnico più opportuno.

c) *Enfiteusi*.

1. Pochi esempi di enfiteusi si registrano in Sardegna.

Il proprietario, oggi specialmente, preferisce il ricorso al credito per operare i miglioramenti del fondo, anziché la costituzione di un rapporto di enfiteusi nel quale vede una forma di alienazione del suo diritto, per quanto ritardata.

L'istituto pertanto, come autorevolmente si è osservato da alcuni autori, appare una sopravvivenza storica di importanza molto scarsa.

Non si vede invece perché il legislatore nuovo abbia abolito la superficie delle piantagioni.

La preoccupazione di non intralciare, con eccessive limitazioni, il progresso della proprietà fondiaria, ha condotto all'abolizione di un istituto che, riordinato nei suoi principi, avrebbe costituito utile strumento di progresso per l'agricoltura.

d) *Mezzadria*.

1 Il contratto di mezzadria è il più consigliabile dei contratti agricoli, perché realizza una forma di cooperazione utilissima al progresso dell'agricoltura quando il proprietario, cui spetta la direzione dell'impresa (art. 2145 cpv. Codice civile), ne sia il capo effettivo ed intenda questa cooperazione come mezzo di ricchezza e armonia sociale.

Occorre cioè che eviti il fenomeno, tanto frequente nell'Isola, per il quale il proprietario limita il suo intervento nell'impresa alla rimessa degli apporti dovuti ed al prelevamento della quota di prodotti di sua spettanza.

La mezzadria, come rapporto di cooperazione di forze concomitanti, avvertiva un insigne nostro economista « interessa direttamente e intimamente il lavoratore al risultato dell'impresa: dispone quindi di forze di lavoro qualitativamente ottime ».

2. Per la regolamentazione del rapporto si rinnovano le osservazioni e le proposte di cui alla lettera b) n. 3.

È opportuno accogliere l'antica proposta della quota di conguaglio che di volta in volta adegui le spettanze delle parti alle vicende stagionali, alle entità dei raccolti, alle perdite subite.

f) *Salariati e braccianti*.

1. Non si vede l'utilità di una norma che necessariamente dovrebbe avere carattere astratto.

2. Le norme vigenti per tutela morale e fisica dei lavoratori agricoli restano lettera morta ove non si dia sviluppo ad un sistema di assicurazioni sociali che assicurino al lavoratore, per la vecchiaia e nei casi di malattia e di invalidità, effettivi mezzi di sussistenza. Sembra altresì necessaria l'istituzione di ambulatori periferici anche nei centri minori, per garantire un'assistenza sanitaria diffusa e realmente proficua.

3. Le forme di cooperazione contenute nei rapporti mezzadrili propri ed impropri, esaminata la lettera b) n. 1, e segg. realizza il modello più semplice e più consigliabile di partecipazione agli utili dell'impresa. Qualora però l'impresa sia gestita autonomamente dal proprietario si suggerisce, oltre alla corresponsione di una quota fissa sugli utili, la corresponsione di una ulteriore quota proporzionale, proporzionate entrambe al periodo di lavoro prestato, del quale potrà stabilirsi il limite minimo.

S'interessa con ciò il lavoratore alle sorti dell'impresa.

4. Il mantenimento e l'estendimento dell'imponibile di mano d'opera se non contenuti entro limiti rigorosi, è sempre stabiliti in relazione alle possibilità delle aziende, possono provocare dannosi squilibri economici ed incidere pericolosamente sui ricavi. Tutto ciò ha naturalmente riverbero alla lunga sulla produzione e sui prezzi. La riunione della mano d'opera in cooperative di lavoro che, previa requisizione di terreni incolti o insufficientemente coltivati, disciplinano la distribuzione della mano d'opera stessa e gestiscano proprie imprese, può, forse, costituire un rimedio opportuno.

5. Il problema dell'adeguamento dei salari dei lavoratori dell'agricoltura e dell'industria, è soprattutto un problema di economia ed appare forse insolubile perché involge tra gli altri il problema dei costi di produzione. L'adeguamento può invece avvenire nel trattamento assistenziale. Al proposito gli insegnamenti del piano Beveridge, cogli utili raffronti che qualche studioso ha operato per l'Italia, possono non rimanere sulla carta, se studiati in rapporto alle possibilità economiche delle singole regioni italiane.

## UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO - Siracusa

a) *Medio e grande affitto.*

1. Non tutti sono d'accordo apparentemente sulla utilità della esistenza dell'istituto agricolo del medio e del grande affitto quale strumento efficace di miglioramento dell'agricoltura.

Le categorie lavoratrici escludono che detta forma possa apportare benefici alla produzione agraria ed ai lavoratori in genere, in quanto la figura del fittavolo o gabellotto appartiene a tempi ormai superati dalla nuova realtà economico-sociale.

I grandi affittuari, dal canto loro, sostengono nessuna altra forma agricola essere possibile in Sicilia, in quanto la funzione da loro espletata è insostituibile nel campo della produzione agricola.

Il punto di vista dello scrivente non coincide con alcuna delle opposte tesi sopraindicate.

Bisogna, infatti, distinguere, sia nazionalmente, che nel più ristretto ambito di questa provincia, la speculazione degli affittuari dalla organizzazione agricola industriale: la prima va combattuta; la seconda incoraggiata e potenziata.

Il «gabellotto» di vecchio stampo, che affitta o cede il latifondo a molti o pochi contadini con contratto verbale annuale di mezzadria, con partecipazione o subaffitto, tanto per i seminativi che per i pascoli, è un parassita, dannoso all'agricoltura ed agli agricoltori, proprietari e contadini, anche se, talvolta, si presenta sotto la veste di indispensabile intermediario.

I contadini, da parte loro, sanno di non essere in grado di sostituire il gabellotto, figura tipica di grande sfruttatore delle forze di lavoro, che si impone, meglio si imponeva, nell'amministrazione agraria fondata sul sistema della economia latifondistica.

Per il miglioramento delle condizioni economiche e sociali dei lavoratori agricoli e per un migliore incremento produttivo agricolo, occorre la trasformazione lenta e progressiva di un tale sistema, richiedente, a parer nostro, un complesso di fattori tecnico-economici (direzione, capitali, lavoro, ecc.), che si possono solo trovare in una organizzazione agraria industriale, diretta dal singolo agricoltore o da cooperativa.

Si potrà, così, avere l'affittuario industriale (che dedica la sua competenza tecnica ed immette nel ciclo produttivo capitali scorte vive, macchine, concimi, sementi, ecc.), e che, per lo più, rappresenta la mente direttiva dei lavoratori, agricoltori per passione, capacità e tradizione, bonificatori della terra, anche se prende cura del solo miglioramento delle colture, delle rotazioni agrarie e delle coltivazioni arboree.

L'agricoltura della Val Padana, deve proprio all'affittuario agricolo industriale, l'incremento ed il perfezionamento o la organizzazione cooperativistica

con le stesse attitudini, con gli stessi mezzi e con le stesse possibilità economiche, finanziarie e tecniche.

Il contratto di affitto per medie e grandi tenute può essere, quindi, strumento efficace di progresso agricolo, se si farà strada, nel sistema ad economia latifondistica, l'organizzazione agraria industriale, individuale o collettiva che sia, sorretta da opportune disposizioni legislative, che prevedano, altresì, l'intervento dello Stato, sotto forma di sovvenzione.

2. Le disposizioni contenute negli artt. 1632 e 1633 del Codice civile si ritiene siano eque ed efficaci con l'aggiunta di disposizioni atte a produrre il miglioramento dell'agricoltura e delle categorie che vi partecipano, alla luce dei criteri prospettati al n. 1.

b) *Piccolo affitto.*

1. Il contratto di piccolo affitto può essere strumento di progresso in agricoltura, se, con opportune norme, si riuscirà ad affezionare il piccolo affittuario coltivatore diretto, alla terra, che deve essere da lui coltivata insieme ai componenti familiari.

Se si dovesse considerare la natura intima di questo rapporto di lavoro, quale fin'oggi si è manifestato, si dovrebbe concludere negativamente.

Il piccolo affitto, che viene, di solito, adottato per una coltura (neanche per un'annata agraria), trova ragione d'essere nella preoccupazione alimentare delle famiglie rurali, ciascuna delle quali si vuole assicurare anche pochi metri quadrati di terreno a grano e lo coltiva come può, seminando ciò che ha o che le viene prestato, cercando di ottenere il massimo reddito con il minimo sforzo.

Così facendo, si realizza un'agricoltura di rapina, con regresso della produttività del terreno, cui rimane aggravata la caratteristica culturale di latifondo per mancanza di mezzi strumentali e per l'irrazionale costante sfruttamento.

Questo inconveniente non viene, invece, riscontrato nei casi di unità poderali già bonificate ed a coltura spinta e varia, in cui il piccolo affitto può essere considerato strumento efficace di miglioramento produttivo agricolo ed economico-sociale dei ceti rurali.

Al fine di un maggiore rendimento produttivo, è da consigliare, ove possibile, la costituzione di enti consorziali di piccoli affittuari per l'acquisto di sementi, concimi, macchine agricole, avviamento prodotti ai mercati di consumo, ecc.

È da ritenere, comunque, che il contratto di piccolo affitto sia un utile strumento per il miglioramento dell'agricoltura per quanto detto al n. 3.

2. Sì, con una maggiore possibilità di azione e con un più largo respiro verso il coltivatore diretto.

3. Tale rapporto, per il passato, oltre che da leggi generali, era regolato da norme speciali (quali contratti collettivi).

È da ritenere che il contratto di piccolo affitto debba essere regolato da speciali norme legislative che tengano conto delle condizioni ambientali, soprattutto per quel che concerne: misura del canone, fornitura dei mezzi strumentali e finanziari, durata del contratto, produttività del terreno e capacità tecnica di condurre l'azienda.

La misura del canone deve essere commisurata allo apporto, in lavoro ed in mezzi, da parte del piccolo affittuario, che deve avere assicurato quel minimo di stabilità, senza il quale nessun attaccamento è possibile alla terra, e, di conseguenza nessun miglioramento produttivo.

La durata del contratto assume, quindi, una particolare importanza, per quel che concerne l'avvenire dell'agricoltura, con il sistema della piccola affittanza.

La capacità tecnica e lavorativa, i mezzi strumentali e finanziari, di cui dispone il piccolo affittuario, sono elementi sicuri per l'affermazione di questo istituto agricolo.

Devesi riconoscere che la durata del contratto è in dipendenza di queste possibilità e, soprattutto, delle condizioni di produttività del terreno dal coltivare.

Per tali motivi, è necessario che la continuazione o meno del rapporto di lavoro sia lasciata alla libera volontà delle parti contraenti.

Detta facoltà, d'altro canto, deve essere opportunamente disciplinata da speciali norme legislative che ne impediscano l'abuso.

#### e) *Enfiteusi.*

1. L'enfiteusi può costituire utile strumento per la trasformazione fondiaria dei terreni incolti o mal coltivati e suscettibili di trasformazione e miglioramento agrario e fondiario, sempre che preveda la costituzione di unità colturali, capaci di assorbire integralmente il potenziale di lavoro della famiglia contadina nella fase finale a miglioramenti avvenuti e non si risolva in una inutile polverizzazione della proprietà terriera dannosa per la prosperità agricola e per gli stessi enfiteusi.

A parere dello scrivente, dovrebbe essere tenuto presente questo concetto nella nuova regolamentazione che dovrà disciplinare il contratto enfiteutico.

#### d) *Mezzadria.*

1. Per le zone appoderate e per determinate zone a colture specializzate (vigneti), il contratto di mezzadria può rappresentare strumento di miglioramento economico del contadino e di incremento produttivo.

In linea di massima però, la condizione mezzadrile è statica e risponde poco alle esigenze dinamiche del progresso agricolo.

2. Il contratto di mezzadria è un patto di equilibrio tra prestazioni e ripartizioni di prodotti nel caso in cui si elevasse la quota di ripartizione dei prodotti lasciando inalterate le prestazioni o viceversa, si rischierebbe di veder scomparire il contratto di mezzadria, anche da quelle zone, in cui esso si è affermato come efficace strumento di vita sociale, per sostituirlo con altre forme agrarie, qualè l'affitto o la conduzione in economia a mezzo di salariati o compartecipanti.

Bisognerebbe evitare la conduzione mezzadrile, là dove la proprietà non consente una dimora permanente alla famiglia mezzadrile, la quale deve essere diretta tecnicamente e provvista di scorte, mezzi strumentali e di casa e stalla.

Ogni disposizione di legge vincolativa deve essere ritenuta più dannosa che utile all'azione sindacale e allo sviluppo dei rapporti contrattuali che devono adeguarsi alle difformi condizioni di ambiente agrario, alle più svariate colture, alle diversissime consuetudini regionali.

#### e) *Colonia parziaria.*

1. Si ritiene di no, pur essendo tale forma molto praticata nel Meridione ed in Sicilia, dato che il lavoratore si limita allo sfruttamento materiale del terreno, in vista di ricavare tutto quello che può dare la fertilità del terreno con impiego di mezzi e di lavoro minimo.

È una forma di pseudo-mezzadria o mezzadria impropria, ormai deprecabile ai fini del miglioramento e dell'incremento dell'agricoltura.

2. No, poichè anche in questo settore disposizioni di legge uniformi per tutta Italia non gioverebbero a migliorare un rapporto di lavoro, per la sua stessa natura subordinato a determinate condizioni di ambiente, per cui è necessario che esso venga regolato caso per caso, possibilmente azienda per azienda, e perfezionato in loco, dall'azione sindacale, sulla esperienza dei risultati produttivi ed economici della impresa e delle parti contraenti.

#### *Compartecipazione.*

1. 2. Individuale, familiare o collettiva: essa è la forma più concreta di partecipazione del lavoro al processo produttivo agricolo e consente, con la ripartizione dei prodotti, quella degli utili.

Si segnala, di preferenza, quella familiare, in cui la famiglia contadina utilizza, specialmente nei periodi di punta delle lavorazioni di raccolta, il potenziale di lavoro della propria unità familiare.

Essa va attuata per un solo prodotto o per gruppi di prodotti, commisurando le superfici in compartecipazione al potenziale di lavoro della famiglia stessa.

Ogni azienda può costituire un proprio gruppo di famiglia di compartecipanti, comprendenti complessivamente tante unità lavorative quante sono necessarie per la coltivazione del fondo.

Un gruppo di famiglie compartecipanti presceglie uno o più capigruppo per la propria rappresentanza tecnica ed amministrativa, presso la direzione aziendale, realizzando, così, quella collaborazione dell'andamento aziendale, che sarà coronata dal controllo della produzione e alla ripartizione dei prodotti.

Un minimo di garanzia, per prodotto e per unità di superficie, varrà a sollevare i compartecipanti dal rischio totale di perdita della produzione.

Nel Ferrarese, questo sistema di conduzione è stato e continua ad essere fonte di benessere sociale per le categorie agricole, mentre quell'agricoltura, in pochissimo tempo, si è portata all'avanguardia dell'industria agricola, per intensità, varietà, quantità e bontà di produzione.

Tale sistema importa la permanenza, nella medesima azienda, delle famiglie di compartecipanti, per non meno di una rotazione agraria, onde ottenere, in turno, per le varie colture e nei vari anni, il terreno più adatto per il maggior reddito e l'annata più favorevole per condizioni climateriche.

Ove l'intesa fra le famiglie di compartecipanti sia totale e la proprietà lo consenta, converrà pure sperimentare la compartecipazione collettiva, interessando la totalità dei lavoratori, facenti capo ad una azienda, a tutta la gestione unitaria aziendale.

Le commissioni di azienda, elette annualmente, effettueranno la collaborazione produttiva ed il controllo amministrativo necessari.

Una compartecipazione ben diretta, a fianco di un agricoltore industriale capace, è la molla migliore per l'incremento produttivo dell'agricoltura.

#### f) *Salariati e braccianti.*

*Premessa*— In una economia agricola progressista, il bracciantato dovrebbe gradualmente essere assorbito dalle aziende migliorate e garantito da contratto annuo di lavoro, a salario, a compartecipazione di prodotto od all'uno ed all'altro insieme.

Problema fondamentale da risolvere è quello della vita in campagna; ciò che per la Sicilia non significa soltanto casa rurale, bensì strade, acquedotti, sicurezza, igiene, scuole, chiese, comunicazioni, villaggio rurale.

La soluzione di detto problema richiede grandi risorse ed un piano di opere pubbliche e private; coordinate nel tempo, nei mezzi e nelle finalità da raggiungere.

1. Nella Costituzione occorrerebbe fissare un indirizzo da seguire per la determinazione delle retribuzioni in agricoltura.

La casa e gli alimenti dovrebbero costituire la base della retribuzione annua del salariato.

La cointeressenza nella produzione verrebbe a completare il salario ed ad agire da molla propulsiva per l'incremento produttivo ed il miglioramento economico-sociale della famiglia del salariato. Sulla base del salario annuo degli agricoltori fissi, si dovrebbero determinare le retribuzioni giornaliere per il bracciantato, in rapporto alla occupazione prevedibile

nell'anno, alle sue esigenze di vita, alla entità dei lavori nelle varie stagioni, alla possibilità di assorbimento delle singole aziende.

2. Le assicurazioni sociali degli agricoltori dovrebbero essere perequate a quelle dei lavoratori industriali.

Almeno in misura predeterminata, per un minimo di giornate annue, dovrebbe essere assicurata agli agricoltori anche la corresponsione di una prestazione per la disoccupazione involontaria.

3. La compartecipazione di prodotto o compartecipazione totale familiare o collettiva è, ad avviso dello scrivente, la migliore forma di partecipazione dei lavoratori alla direzione ed agli utili della impresa (vedi lettera f).

4. L'imponibile di mano d'opera è un sistema antieconomico, simile al blocco dei licenziamenti escogitato per l'industrie e già fallito negli scopi assegnatigli.

Una razionale agricoltura, per i lavori colturali e di ordinaria manutenzione dei manufatti, ha bisogno di una quantità di mano d'opera, facilmente prevenibile.

Se l'imponibile di mano d'opera è adeguato a questa legge economica, è sostenibile ed economico; se non lo è, esso rappresenta un fatale errore, in eccesso od in difetto, come tale, assai deprecabile per l'impresa ed il lavoro.

Allo scopo di ripartire gli utili dell'impresa agricola, non si può essere favorevoli ad un imponibile antieconomico, che distruggerebbe l'utile stesso.

Si è d'avviso, quindi, che occorre predeterminare, nelle zone a particolare pressione bracciantile, il fabbisogno aziendale di mano d'opera, così per le normali colture, come per i lavori ordinari di manutenzione e per quelli straordinari di miglioramento fondiario.

L'eccedenza di mano d'opera oltre il fabbisogno, dovrebbe esser manovrata dagli uffici di collocamento, per sopperire alle varie esigenze stagionali di altre aziende, con una saggia organizzazione di migrazioni intercomunali, interprovinciali ed interregionali, cui sarà data la massima assistenza.

Le opere pubbliche serviranno come valvola di sicurezza, per evitare alla mano d'opera eccedente una gravosa disoccupazione.

Si ritiene che un'agricoltura, spinta sulla via di generali miglioramenti fondiari ed incremento delle colture specializzate, con la bonifica integrale dell'Agro Romano, del Tavoliere Pugliese, dei centri isolani Sardo e Siciliano, con il rimboschimento del Crinale appenninico e delle Prealpi, con la conservazione e con la trasformazione industriale di molti prodotti, per renderli, nel tempo, più utili al mercato interno ed a quello estero, possa assorbire la quasi totalità della mano d'opera, purchè, in questo basilare lavoro di ricostruzione della economia agricola, ogni sforzo sia rivolto al fine comune ed ogni

interesse sia rispettato, con senso di solidarietà e di comprensione, in tutti i ceti del mondo rurale.

6) La remunerazione del lavoro agricolo non può seguire quella del lavoro industriale: in molti casi, l'agricolo guadagna più dell'operaio in altri, avviene il contrario.

La stagione, le colture, il prezzo dei prodotti, la forma contrattuale di lavoro, il salario in natura sono elementi che influiscono nella determinazione ed oscillazione del salario in agricoltura.

Per quanto si riferisce al trattamento assistenziale appare iniqua la differenza tra agricoltori ed operai, in danno dei primi.

Si è dell'opinione che un'unica legge debba riformare l'organizzazione attuale ed un solo ente, capace di assumere i rischi assicurativi di malattie, infortunio, disoccupazione, invalidità, vecchiaia e morte, debba garantire al lavoratore adeguata assistenza, senza privilegi di categoria.

I mezzi necessari saranno prelevati dalla produ-

zione con oculata giustizia ed amministrati dalle categorie interessate, sotto il controllo dello Stato.

#### g) *Affittanze collettive.*

1. Le affittanze collettive, se assunte da un organismo operaio tecnicamente ed amministrativamente ben diretto, richiamano al pensiero espresso per lo istituto del medio e grande affitto industriale.

Esse possono garantire il miglioramento dell'agricoltura e con essa, quello delle condizioni di vita dei ceti rurali.

Il mezzo più idoneo per favorirne la diffusione appare quello della cooperazione agricola di lavoro, diretta da tecnici dell'agricoltura e vincolata alla coltivazione unitaria dell'azienda.

Viene meno allo scopo della cooperativa agricola, che presa in affitto una azienda terriera, si limiti a quotizzarne le parti seminatrici ai soci, subaffittando i pascoli.

Nulla di diverso dal gabello parassita.

## UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO - Bologna

#### a) *Medio e grande affitto.*

1. Il contratto di medio e grande affitto è da ritenersi strumento idoneo per il progresso dell'agricoltura, laddove una riforma agraria non abbia portato all'effettivo frazionamento della grande proprietà, assegnando le singole unità poderali a famiglie di coltivatori diretti; ovvero non abbia portato a forme di conduzione collettiva da parte di gruppi di lavoratori.

Tale idoneità è dovuta a diversi ordini di considerazioni, fra cui:

a) talvolta i proprietari, privati o enti pubblici od opere pie non dispongono dei capitali circolanti indispensabili per l'esercizio della conduzione diretta, scorte vive o morte ecc.;

b) Talvolta agli stessi manca la volontà, la possibilità o, più spesso, la capacità tecnica di dirigere l'impresa agricola.

Sicché, in virtù del contratto di affitto, vengono immesse nel processo produttivo agricolo nuove energie, capacità tecniche, capitali e mezzi finanziari che potrebbero altrimenti essere indirizzati verso altri campi di minore utilità pubblica.

È però necessario eliminare l'attività degli intermediari che operano con fini eminentemente speculativi, nel campo del sub-affitto o nella cessione di contratti di affitto, ricavandone redditi i quali non hanno nulla a che vedere col processo produttivo agricolo; all'uopo sembra rispondere il D. L. L. 5-4-1945, n. 156.

2. Le disposizioni di cui agli artt. 1632-1633-1634, Codice civile appaiono eque ed efficaci per favorire l'esecuzione delle migliorie nei fondi affittati.

Esse potrebbero però essere utilmente integrate da nuove norme di interesse altamente sociale. Per esempio, l'obbligo per l'affittuario conduttore di eseguire quei lavori di miglioramento fondiario, o per l'industrializzazione della produzione, che risultassero fattibili e desiderabili agli effetti di un miglior rendimento in prodotti e di un maggiore e più produttivo impiego di mano d'opera. In caso di contestazioni circa la opportunità o meno di eseguire tali lavori, potrebbero intervenire con mansioni conciliative o arbitrali, appositi organismi paritetici, composti dei rappresentanti sindacali delle parti interessate, con riguardo anche alle categorie di lavoratori che beneficerebbero immediatamente dell'esecuzione delle opere richieste.

#### b) *Piccolo affitto.*

1. Il contratto di piccolo affitto si rivela strumento idoneo per il progresso dell'agricoltura in genere; nonché, soprattutto, per il progresso sociale ed economico dei lavoratori agricoli.

Laddove la proprietà sia frazionata in singole unità poderali non ancora appartenenti ai coltivatori diretti, il piccolo affitto permette ai lavoratori di elevarsi dalla posizione di salariati o compartecipanti a quella di piccoli imprenditori. Li educa alla funzione sociale di produttori, stimola il loro attaccamen-

to alla terra e l'accrescimento delle qualità tecniche personali, incrementa l'interesse personale e familiare al risparmio nell'intento di investire nuovi mezzi nella azienda.

2. Le disposizioni di cui all'art. 1651 Codice civile appaiono eque ed efficaci per favorire l'esecuzione delle migliorie nelle affittanze coltivatrici.

3. È da ritenere opportuno un particolare regime di tutela per il piccolo affitto.

Sarebbero idonee allo scopo alcune norme legislative intese a sancire taluni principi di carattere generale, che dovrebbero essere integrate da particolari norme contrattuali collettive locali, secondo gli usi, le consuetudini e i desiderata delle categorie interessate.

Norme fondamentali di carattere generale potrebbero concernere:

a) lunga durata del contratto, allo scopo di consentire una più razionale conduzione e di ridurne, la alea, tenendo conto degli usi e consuetudini locali e delle norme tecniche di rotazione colturale peculiari di ciascuna zona.

b) Forma di pagamento del canone: in danaro, in natura, con riferimento al prezzo di determinati prodotti.

c) Rischi e casi fortuiti ordinari riguardanti i prodotti facenti carico all'affittuario.

Rischi e casi fortuiti ordinari che, verificandosi, dovrebbero giustificare adeguate riduzioni del canone, o, in determinate circostanze, la rescissione del contratto.

d) Divieto di cessione di affitto e di sub-affitto.

e) Tasse e contributi a carico delle parti.

f) Consegna, riconsegna e bilancio.

g) Obblighi specifici dell'affittuario e del locatore, traenti origini dalle disposizioni del vigente Codice civile.

h) Norme generali relative alle coltivazioni e piantagioni; alle scorte; alle regioni d'acqua; allo stato, manutenzione dei fabbricati, manufatti e macchinari; espropriazione, occupazioni temporanee, permutate; migliorie.

Accordi locali, a carattere regionale o provinciale o mandamentale, dovrebbero opportunamente integrare le norme generali sopraccennate, con particolare riguardo alla durata del contratto, alla disdetta al canone, al luogo, epoca e modalità di pagamento; alla consegna, riconsegna e relative spese; agli obblighi delle parti; alle norme particolari di coltivazione; alle norme per l'ultimo anno di locazione; ai rapporti fra affittuari uscenti ed entrambi, secondo gli usi e le consuetudini locali; alle controversie.

Non sembra fattibile, senza eliminare il requisito della aleatorietà e senza, quindi, svisare la natura giuridica del contratto di affitto, regolare mediante speciali norme legislative la misura del canone alla stipulazione del contratto, oppure stabilire d'imperio la sua revisione in conseguenza delle variazioni dei

prezzi; alla revisione e perequazione del canone sarà opportuno giungere invece qualora si verificino condizioni eccezionali, normalmente imprevedibili, le quali dovrebbero venire accertate da appositi organi paritetici composti dai rappresentanti sindacali delle parti.

Per ridurre la forte, seppur saltuaria, incidenza di taluni rischi e casi fortuiti ordinari sui redditi degli affittuari coltivatori diretti, tornerebbe opportuna l'obbligatorietà di talune forme di assicurazione, sulle colture e sui prodotti principali. All'obiezione che i premi gravanti sull'affittuario costituirebbero per questi un onere permanente, si può fondatamente opporre che la generalizzazione dell'assicurazione, conseguente alla sua obbligatorietà, renderebbe agevole ogni opportuna azione intesa a ottenere proporzionali sensibili riduzioni dei premi stessi.

Considerazioni d'ordine economico e sociale consigliano di codificare il principio, che va testè affermandosi, decisamente avverso alla prestazione di una cauzione da parte dell'affittuario coltivatore diretto.

Nessun criterio economico può giustificare la cauzione.

Infatti l'affittuario investe sempre nel podere capitali propri, scorte vive e morte, attrezzi. Questi capitali costituiscono nei confronti del locatore, una sufficiente garanzia per la buona conduzione del podere e su di essi egli può rivalersi qualora ne abbia ragione a norma di legge.

La cauzione in danaro, invece, costituisce una ingiustificata infruttifera immobilizzazione di capitale circolante da parte dell'affittuario e, per contro, una indebita fruttifera disponibilità di denaro liquido non proprio da parte del locatore.

Pertanto, oltre a costituire una vera e propria anacronistica imposizione di carattere finanziario ai danni dell'affittuario, la cauzione viene a sottrarre una cospicua somma liquida alla parte che potrebbe utilmente impiegarla assieme al proprio diretto lavoro nell'azienda, per darla alla parte che nulla ha a che fare col processo produttivo agricolo.

#### c) *Enfiteusi.*

1. L'enfiteusi, nella sua attuale regolamentazione giuridica (artt. 957-977 Codice civile), può costituir e utile quantunque insufficiente strumento per la trasformazione fondiaria dei terreni. Infatti, l'art. 960 stabilisce che l'enfiteuta ha l'obbligo di migliorare il fondo.

Parrebbe opportuno, nell'interesse della produzione, integrare con opportune norme tale principio, sulla guisa di quanto affermato al punto 2° della lettera A) (medio e grande affitto).

Inoltre, i periodi di «anni 10», stabiliti dall'articolo 962 come minimi indispensabili per potersi fare luogo a revisione del canone, qualora si verificino determinate condizioni, potrebbero forse utilmente essere ridotti, sembrando che notevoli variazioni nella rendita del fondo possano facilmente verificarsi in un minore spazio di tempo.



d) *Mezzadria.*

1. Le esigenze odierne della produzione e della vita sociale inducono a ritenere il contratto di mezzadria un istituto sorpassato dai tempi, non più idoneo al progresso economico dell'agricoltura né a quello sociale dei lavoratori.

2. Solo mediante opportuni adattamenti, la mezzadria potrà continuare a sussistere come istituto transitorio, fino al decisivo affermarsi di forme di condazione socialmente più evolute, come la compartecipazione, o di più moderne imprese, quali le affittanze collettive e le cooperative di lavoro agricolo.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, non è più soddisfacente, sotto il punto di vista economico e sociale, il principio sancito dall'art. 2141 del vigente Codice civile, laddove si afferma « essere *tuttavia* valido il patto con il quale taluni prodotti si dividono in proporzioni diverse dalla metà ».

È invece necessario assicurare in ogni caso al mezzadro, mediante una adeguata ripartizione dei prodotti in relazione alle spese, la equa retribuzione del lavoro proprio e dei familiari.

È, inoltre, il margine necessario per :

a) compensare equamente i capitali immessi dal mezzadro stesso, come scorte vive e morte e attrezzi ;

b) consentirgli l'assunzione delle opere a suo carico eventualmente necessarie in periodi stagionali o permanentemente, per integrare la capacità lavorativa della famiglia secondo le esigenze del potere.

La quota di riparto dei prodotti indicata dal vigente Codice civile, in linea di massima, nella metà, vigeva da tempo memorabile quindi è logico supporre che essa sia stata stabilita sulla base di criteri economici e sociali anacronistici, i quali non possono ragionevolmente accordarsi con le odierne esigenze.

Basta in proposito una semplice considerazione circa i rispettivi apporti delle parti.

Il concedente : gran parte del capitale (potere, parte delle scorte vive e morte, macchine).

Il mezzadro : parte dei capitali (piccoli attrezzi, parte delle scorte vive e morte), *tutto* il lavoro proprio e della famiglia.

L'elemento « lavoro » non può, evidentemente, pesare oggi sulla bilancia dei riparti alla stessa stregua di quanto poteva pesare decenni o secoli or sono.

Tutto ciò premesso in linea di principio, si può ritenere equo e giustificato che le scorte siano, nella mezzadria, conferite parte dal concedente e parte dal mezzadro, e siano di proprietà comune ; e che la direzione della azienda spetti al concedente in stretto accordo con il reggitore della famiglia colonica. La disdetta può opportunamente essere regolata da accordi locali, tenuto conto degli usi e delle consuetudini.

Precise disposizioni di legge, informate ai principi sopra enunciati in merito al riparto dei prodotti, potrebbero utilmente riformare e integrare le norme fondamentali contenute negli artt. dal n. 2141 al nu-

mero 2163 del vigente Codice civile Tali disposizioni avvierebbero così ad una soluzione l'annosa vertenza mezzadrile, che da troppo tempo si trascina inasprendo gli animi e pregiudicando la produzione agricola. Accordi collettivi a carattere nazionale e locale potrebbero completare le disposizioni legislative.

e) *Colonia parziaria e compartecipazione.*

1. I contratti di colonia parziaria e di compartecipazione possono costituire strumenti idonei per il progresso dell'agricoltura ; e, in maggior misura, per il progresso sociale dei lavoratori.

Entrambi contribuiscono a fissare il lavoratore alla terra ; particolarmente la compartecipazione costituisce una forma di lavoro retribuito in natura e, in un certo senso, di partecipazione agli utili dell'azienda.

Le norme fondamentali per la colonia parziaria, contenute negli articoli dal 1164 al 2169 del vigente Codice civile, possono utilmente essere integrate da accordi collettivi a carattere nazionale o locale.

Per la colonia parziaria e per la compartecipazione sarebbe opportuno codificare un principio d'ordine generale, che ha già trovato affermazione in molti accordi locali, secondo cui al compartecipante deve essere in ogni caso assicurata l'equa retribuzione del lavoro compiuto.

f) *Salariati e braccianti.*

1. Potrebbe tornare opportuno enunciare nella Costituzione il principio che il lavoro agricolo deve essere equamente retribuito parte in contanti e parte in natura.

Ma perchè l'indispensabile riforma agraria non si esaurisca in una sterile operazione di frazionamento catastale, è necessario affrontare decisamente il problema della industrializzazione e della collettivizzazione dei sistemi di produzione agricola.

Tale necessità, già sentita nel campo sociale, è confermata oggi sul piano economico dalle molteplici ragioni che impongono alla nostra agricoltura di trasformarsi per non perire.

Il crollo di tutto il sistema autarchico imposto dal cessato regime, costringerà l'agricoltura nazionale a inserirsi *ex novo*, e al più presto, per ridurre al minimo l'inevitabile crisi di assestamento, nel più vasto quadro della produzione mondiale ; in conseguenza si renderanno necessarie trasformazioni di colture, riduzione di costi, eliminazione di spese superflue, standardizzazione dei sistemi tecnici-culturali e simili ; tutti inconvenienti inevitabili che potranno assai più facilmente essere superati da vasti complessi abbracciati interi cicli di produzione, piuttosto che da piccole o medie imprese limitate nei fini come nei mezzi.

Ora però, in un paese a limitate risorse e a densa popolazione rurale qual'è il nostro, nel rinnovato spirito di democrazia progressiva conseguente alla liberazione, non è pensabile siano sconosciuti i di-



ritti di preminenza del lavoro sul capitale e non è ammissibile che quello possa venire sacrificato a questo; la migliore soluzione appare pertanto quella di inserire profondamente e stabilmente i lavoratori nel processo produttivo, rendendoli partecipi dell'indirizzo tecnico-economico e degli utili dell'azienda.

Le affittanze collettive e le cooperative di lavoro agricole, sono gli organismi che meglio potranno rispondere, sotto il punto di vista sociale ed economico, agli imperativi di cui sopra.

Essi già stanno affermandosi superando residui ostacoli di posizioni precostituite e di mentalità retrive. Ma è opportuno che esse trovino ufficialmente il loro atto formale di nascita in appropriate disposizioni legislative, le quali dovrebbero anche favorire e creare i presupposti sociali e giuridici per la loro maggior diffusione e per l'affermazione della loro attività nei più vasti campi della produzione agricola.

2. Il cessato regime aveva studiato, o ventilato, diverse forme di assistenza morale e fisica dei lavoratori agricoli, ma la maggior parte erano rimaste sulla carta ovvero i loro effetti erano praticamente assai poco sentiti.

Non si può pertanto dire che le norme in vigore siano sufficienti.

Una deprecabile lacuna nel campo assistenziale dei lavoratori agricoli, è la mancata assicurazione contro la disoccupazione involontaria, specialmente sentita nei lunghi mesi di inattività stagionale.

Nei riguardi delle prestazioni assistenziali per invalidità, vecchiaia, tubercolosi, nuzialità e natalità, malattie e infortuni, assegni familiari, si può dire che esse non sono adeguate al bisogno, specialmente se si confrontano con le analoghe prestazioni nel campo industriale. Ma esse, si afferma, sono in relazione ai contributi, che, per alcune categorie braccianti, risultano esigui perchè naturalmente commisurati ai periodi di effettiva occupazione.

Il complicato sistema di esazione dei contributi agricoli unificati, dovrebbe essere oggetto di attento studio in relazione alle erogazioni che possono essere effettuate dalle casse delle diverse gestioni assistenziali.

L'odierno ordinamento tecnico-economico dell'economia agricola è tale che, a periodi di intensa lavorazione stagionale, seguono periodi di stasi nei quali la maggior parte degli operai agricoli rimane inoperosa.

Soltanto se si addiverrà, ad una profonda industrializzazione dell'agricoltura in genere e, per le ragioni di ordine sociale espresse al punto primo lettera f), alla collettivizzazione delle grandi aziende alla costituzione di cooperative di lavoro e produzione tra braccianti e salariati, all'esercizio di affittanze agricole collettive; soltanto in tal modo si potrà, realizzando il passaggio — senza soluzione di continuità — dal ciclo produttivo agricolo al ciclo della lavorazione industriale, giungere a prolungare nel tempo il periodo di occupazione della massa salariale; per-

mettendo così un maggiore gettito di contributo e, conseguentemente, maggiori prestazioni assistenziali.

Ma la collettivizzazione, fissando i lavoratori all'azienda, rendendoli partecipi della sua direzione tecnica-economica, consentirà loro anche di vagliare tutte le possibili riforme dell'attuale ordinamento assistenziale e permetterà, inoltre, di realizzare molteplici forme di assistenza a carattere aziendale; ambulatori, asili, case di ricreazione, abitazioni ecc.

Un problema di stretta attualità, che necessita di soluzione pratica, specialmente sotto il punto di vista finanziario, è quello della assistenza alle mondariso e a talune categorie di avventizi costretti a migrazioni periodiche.

Durante il cessato regime i mezzi venivano forniti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli che li traevano dai propri contributi. Si potrebbe oggi giungere a stabilire una quota per ciascuna lavoratrice occupata, a carico dei datori di lavoro.

3. Nel campo agricolo, esistono già diverse forme proprie di partecipazione dei lavoratori agli utili e alla direzione della azienda: la compartecipazione, la colonia parziaria e la mezzadria; quest'ultima non più idonea, come già si è detto, alle odierne esigenze.

La maggior parte dei lavoratori, composta di braccianti e di salariati fissi o semifissi, è tuttavia esclusa da tali benefici.

La forma capitalistica, oggi tanto diffusa, di conduzione in economia, consentirebbe di attuare qualche provvidenza del genere, soltanto a favore dei salariati fissi stabilmente occupati presso le grandi aziende. Impossibile invece risolvere il problema, allo stato attuale, nei riguardi della più grande massa degli avventizi e dei semifissi, fluttuanti in turni più o meno periodici e saltuari da una azienda all'altra.

Viene quindi confermata una volta di più, sul piano sociale oltre che economico, l'esigenza di favorire la riforma del sistema di conduzione, puntando decisamente verso la collettivizzazione delle grandi aziende, la costituzione di cooperative di lavoro e produzione e di affittanze agricole collettive.

Il problema potrà utilmente essere impostato sul terreno della riforma agraria, dove nulla dovrà trascurarsi per creare i presupposti di una nuova economia agricola; il più vasto campo, che potrà così essere aperto all'attività feconda e alla intelligenza dei lavoratori e delle loro organizzazioni, consentirà notevoli e lusinghiere affermazioni nell'interesse dei singoli e della produzione.

4. Il sistema dell'imponibile di mano d'opera appare necessario ed utile, come rimedio contingente e temporaneo, contro la disoccupazione agricola; la sua estensione ed il suo prolungamento nel tempo non sono però consigliabili, sotto il punto di vista economico, in particolare là dove l'agricoltura non sia fortemente industrializzata o dove le caratteri-

stiche tecniche dei terreni non consentano di effettuare sempre i secondi raccolti.

Altri mezzi debbono essere studiati per favorire l'assorbimento della mano d'opera con risultati economici e produttivi.

Sempre sotto l'aspetto contingente, si possono suggerire: l'aumento dei redditi dei coloni e mezzadri, per metterli in grado di assorbire mano d'opera avventizia a integrazione della capacità lavorativa familiare; l'obbligo di eseguire opere straordinarie e di miglioramento fondiario, di riparare i danni di guerra e sistemare nuovamente i terreni; il tutto integrato da opportune provvidenze d'ordine finanziario intese a mobilitare i mezzi necessari attraverso adeguate forme di credito fondiario.

Ma il massimo e permanente assorbimento della mano d'opera agricola, può aversi solo affrontando decisamente le più vaste riforme di cui si è già fatto cenno: industrializzazione e collettivizzazione, le quali potranno utilmente essere affermate ed attuate in sede di riforma agraria.

5. Praticamente oggi si è attenuato il divario fra le remunerazioni dei lavori agricoli ed industriali.

È sentita invece dai lavoratori agricoli la mancanza dell'assicurazione contro la disoccupazione e la diffe-

renza nel trattamento assistenziale, specialmente per quanto riguarda le prestazioni in caso di infortunio e di malattia; opportuno è giunto il recentissimo D. L. I. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 Marzo 1946, che modifica la legge vigente per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

In linea di massima vale, per la miglior soluzione del problema in esame, quanto già affermato nella risposta al n. 2, lettera f).

#### g) *Le affittanze collettive.*

1. Le affittanze collettive possono certamente costituire un utile strumento per il miglioramento delle condizioni di vita dei ceti rurali — pertanto, è augurabile la loro diffusione.

Esse congiungono i vantaggi d'ordine economico del grande e medio affitto, a quelli d'ordine sociale delle cooperative agricole di lavoro, delle quali già si è detto in precedenza.

Per molteplici ragioni già accennate, è opportuno che venga presa in seria considerazione e attuata in sede di riforma agraria, ogni provvidenza intesa, nel campo tecnico, finanziario, organizzativo, ad assicurare le condizioni più favorevoli e i mezzi necessari alla costituzione e allo sviluppo dei nuovi organismi della produzione agricola.

## UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO PER LE VENEZIE - Venezia

#### a) *Medio e grande affitto.*

1. No. Il medio e grande affitto non si è mai dimostrato, in pratica, strumento idoneo per il progresso dell'agricoltura. Nella quasi totalità dei casi gli affittuari non sono e non possono essere sufficientemente affezionati ai poderi da essi coltivati. Ciò comporta conseguentemente una forma di sfruttamento delle terre senza il corrispettivo interessamento per la cura e l'esecuzione dei vari lavori.

#### b) *Piccolo affitto.*

1. No, quantunque nella regione Veneta sia molto diffusa questa forma di conduzione. All'affitto sono, in ogni caso e per le considerazioni di carattere generale esposte per il « medio e grande affitto », da preferirsi sempre la conduzione diretta e la mezzadria.

3. Sì. Il pagamento dei canoni dovrebbe essere stabilito con generi in natura — con facoltà di tramutazione in denaro. La durata del contratto non inferiore ai nove anni; obbligatorietà delle migliorie e di una costante concimazione razionale dei terreni.

#### e) *Enfiteusi.*

1. L'istituto risponde ancora ad un vero bisogno dell'economia nazionale in quelle plaghe più trascu-

rate dalla natura che attendono ancora l'intervento pieno di dedizione del lavoro umano per essere portate su un piano di sufficiente fertilità (Lucania, Sardegna, Venezia Giulia).

L'affrancabilità dovrebbe venire maggiormente limitata nel tempo (come era stato infatti previsto con le leggi speciali per le provincie del Meridione) rimanendo sottratta all'enfiteuta per un periodo minimo di 40 anni (anzichè venti).

Soltanto così si riuscirà a fare attuare praticamente l'istituto stesso piuttosto che indurre a vendite a vile condizione od al mantenimento del terreno incolto presso il proprietario.

#### d) *Mezzadria.*

1. Sì, è la forma migliore.

2. Si ritengono necessarie ed opportune le seguenti innovazioni alle norme generali vigenti:

la durata iniziale del contratto non dev'essere inferiore agli anni tre;

l'eventuale rescissione del contratto di mezzadria dev'essere oggetto di obbligatorio tentativo di conciliazione da esperirsi fra le opposte organizzazioni sindacali e promosso dagli Uffici del lavoro competenti per territorio;

il mezzadro deve essere tenuto in considerazione in ogni caso dal concedente per le contrattazioni (vendite e compere), rotazioni, ecc.;

esclusione della famiglia mezzadrile da ogni lavoro estraneo alla mezzadria ;

le macchine di qualsiasi genere debbono essere rimesse dal concedente ;

libertà al mezzadro per gli allevamenti sussidiari ;  
tutte le spese per l'allevamento del baco da seta a carico del conducente ;

i lavori di miglioramento fondiario, se eseguiti dal mezzadro, gli siano pagati integralmente.

Inoltre, allo scopo di bilanciare l'eventuale differenza fra il maggior apporto di lavoro da parte delle famiglie mezzadrili nei confronti dell'apporto del capitale, differenza che potrà riscontrarsi in particolari casi, quali :

a) per quei poderi a scarsa o comunque insufficiente produttività data la materia del terreno ;

b) per quei poderi situati in zone di collina e montagna dove il lavoro deve svolgersi in particolari condizioni di disagio ;

c) per quei poderi nei quali vengono praticate colture a carattere industriale o per i vigneti e frutteti specializzati per i quali — com'è risaputo — è richiamato l'impiego di moltissima mano d'opera, si ritiene opportuna l'adozione di « quote di conguaglio » da determinarsi ad ettaro e che i concedenti dovranno corrispondere ai mezzadri in denaro alla chiusura d'una contabilità colonica. Tali quote di conguaglio potranno essere determinate fra le parti interessate e — in caso di disaccordo — da apposite commissioni mandamentali formate in misura paritetica da rappresentanti le associazioni professionali interessate e presiedute dall'ispettore agrario mandamentale.

e) *Colonia parziaria e compartecipazione.*

1. Sì, innegabilmente sono di grande vantaggio. Servono ad elevare le condizioni morali e materiali del braccianté agricolo avventizio, ad affezionarlo alla terra, a renderlo compartecipe della produzione.

2. No, in quanto solo disposizioni di carattere generale possono venire dettate per i contratti agrari abbandonati nella loro disciplina particolare, prevalentemente alla consuetudine.

f) *Salariati e braccianti.*

1. Non si ritiene opportuna l'introduzione nella Costituzione di norme che regolino la retribuzione del lavoro in agricoltura ;

2. No. Necessita rivedere e migliorare tutta la parte relativa all'assistenza, previdenza, infortunistica, ecc. Attualmente si notano gravi lacune. Basta pensare che le pensioni per invalidità e vecchiaia sono concesse in rarissimi casi e liquidate con cifre irrisorie. In alcuni casi i lavoratori agricoli non hanno ancora riscosso gli assegni familiari 1944, mentre nella quasi totalità, non sono stati ancora liquidati quelli relativi al 1945. Le cifre che attualmente vengono corrisposte a tale titolo ammontano giornalmente a L. 1,45 per la moglie, L. 0,80 per ogni genitore e L. 1.— per ogni figlio a carico.

Scarsa l'assistenza medico-farmaceutica. S'impone una rapida e giusta riforma delle norme vigenti onde tutelare la salute fisica e morale dei lavoratori della terra.

3. Si ritiene opportuna la partecipazione dei lavoratori alla direzione (solo per la parte consultiva) ed agli utili dell'impresa, laddove esistono grandi aziende agricole.

4. L'imponibile di mano d'opera non ha — in pratica — mai dato buoni risultati. Si ritiene opportuno invece una estensione del sistema di compartecipazione laddove già esista a favore delle famiglie dei braccianti agricoli ed introduzione di tale sistema di conduzione laddove non è in atto.

5. Come già accennato, necessita perequare il trattamento dei lavoratori agricoli nei confronti dei lavoratori dell'industria, particolarmente per l'assistenza infortunistica, previdenziale e per gli assegni familiari.

g) *Le affittanze collettive.*

1. No. A nostro avviso le affittanze collettive non possono costituire un utile strumento per il miglioramento delle condizioni di vita dei ceti rurali. Il miglioramento delle classi rurali, nonché un progresso dell'agricoltura, si potrà ottenere più facilmente attraverso la piccola e media proprietà (coltivatori diretti), la mezzadria e la compartecipazione. Questi sistemi di conduzione debbono essere incoraggiati e ampliati.

## PROBLEMI DELLA MONTAGNA E FORESTALI

## PARTE I.

1. *Esiste in atto il fenomeno dello spopolamento della montagna? A quali cause essenziali è dovuto?*
2. *Quali riforme ritenete opportuno promuovere nell'ordinamento degli enti locali e nell'ordinamento tributario per soddisfare le aspirazioni delle popolazioni montane?*
3. *Quale attività deve promuovere lo Stato per favorire la vita delle popolazioni e l'economia montana?*
4. *Ritenete utile promuovere la costituzione di un ente che adempia a funzioni analoghe a quelle del Segretariato della Montagna?*

## PARTE II.

1. *Ritenete che si debba procedere alla revisione del vincolo forestale? E in caso affermativo, con quali criteri dovrebbe procedersi per contemperare la necessità di vita delle popolazioni delle zone vincolate, e conseguire la difesa del patrimonio forestale e la salvaguardia di esigenze idrogeologiche?*
2. *Quali modifiche ritenete debbano introdursi nell'attuale regime forestale:*
  - a) *per il rispetto del bosco (sia di proprietà collettiva di enti pubblici o di privati);*
  - b) *per promuovere il necessario incremento della superficie e della produzione forestale?*

Prof. Avv. GIANGASTONE BOLLA - Firenze

Ordinario nell'Università di Firenze

1. Il fenomeno dello spopolamento montano è reale e crescente. Vi concorre la mancanza di evoluzione dell'economia montana che si dibatte tra una legge forestale ottima ma applicata contro il suo spirito sociale ed economico, e la legge 16 giugno 1927 sugli usi civici.

2. I montanari abbisognano di decentramento amministrativo, di protezione doganale, di organizzazione economica dei produttori, di facilitazioni di trasporto, cooperazione, incremento turistico.

Necessitano inoltre di miglioramenti, di organizzazione delle aziende silvo-pastorali, di una larga e saggia applicazione del titolo III legge forestale.

Sopra tutto abbisognano che la legge sugli usi civici non sia applicata ai territori alpini (v. Inchiesta dell'Istituto Nazionale per le Tre Venezie, relazione Moseri, Bolzano 1940); che la proprietà comune delle famiglie montanare (consorziate in regole, associazioni di antichi originari ecc.) sia invece regolata in conformità degli artt. 150-152 dalla legge forestale 30 dicembre 1923; che le associazioni abbiano riconoscimento come persone giuridiche; che i redditi dei titolari di domini collettivi siano esenti da imposte fondiarie in quanto redditi di lavoro.

3. Come si è altrove accennato, uno dei problemi della montagna alpina e di quella appenninica che interessa oltre il popolamento montano, la politica forestale, il vincolo, la ricostituzione boschiva, l'economia silvo-pastorale, è quello relativo alla proprietà

comune delle famiglie montanare e alla sua conservazione.

Le comunanze delle famiglie montanare hanno una propria formazione economica, sociale e giuridica.

Alla base del loro ordinamento sta la *proprietà collettiva*, che può definirsi proprietà spettante ad una collettività determinata, ad un gruppo sociale, e che costituisce la base economica della vita del gruppo, assicurando ai membri di esso un campo di lavoro e uno strumento di produzione.

La valutazione di questo modo di godimento è profondamente diverso nelle due leggi sopra citate: per la legge sugli usi civici si tratta di uso civico, di terre feudali o di demani universali, pertinenti a *cives* titolari di un diritto di godimento su terre altrui; per la legge forestale di diritti comunanza privata, *in re propria*, da parte di gruppi gentilizi, regolati dai propri statuti.

La legge sugli usi civici qualifica queste terre pubbliche e demaniali, e come tali la trasferisce coattivamente in amministrazione alla frazione e le apre all'uso di tutti i *cittadini* qualunque sia il numero di essi (senza cioè curarsi del rapporto tra carico umano e produttività dei beni) creando così gli usi civici dove non esistono.

La legge forestale qualifica private le terre in questione e come tali in completa autonomia patrimoniale con facoltà di organizzarsi in aziende speciali silvo-pastorali gestite dalla assemblea dei condomini in base agli statuti delle rispettive associazioni.

Prevalendo la legge sugli usi civici (come legge

unica, di carattere pubblicistico e di natura assorbente di tutta la materia) sulla legge forestale, l'applicazione di quella determina agitazioni e controverse in Val d'Aosta, nell'Alta Lombardia, in Cadore, nel Friuli, in Alto Adige. In Alto Adige l'applicazione della Legge sugli usi civici fu sospesa per gli accordi italo-tedeschi del 1942, così nelle Alpi Bresciane e Bergamasche, e nella Valle d'Aosta. Nel Trentino ha deformato tutte le istituzioni regoliere, nel Friuli tutte le regole sono state assorbite dai Comuni, nel Cadore l'applicazione della legge ha fatto sorgere gli usi civici dove non si conoscevano.

Il caso del Cadore è forse un caso limite perchè la legge non tien conto che quelle terre sono *allodiali*, cioè *private* ed *ereditarie*, che tale situazione storica e giuridica ha sentenze della Repubblica Veneta e leggi del Regno Italico e dell'Austria e poi la legge forestale italiana del 20 giugno 1877 che la riconoscono e la rispettano.

Quali i rimedi? Prescindendo dalla interpretazione scientifica del fenomeno che nulla ha di comune con gli usi civici (qui si tratta di colonizzazione, di beni *prodotti* di proprietà privata nascente da un rapporto *agrario* non da un uso generico) l'eliminazione della grave causa di perturbamento economico e politico-sociale (quelle popolazioni si agitano per l'autonomia amministrativa e legislativa) potrà ottenersi per due vie:

Coordinando il nuovo testo della legge sugli usi civici con la vigente legge forestale. In quel testo dovrà inserirsi una norma del seguente tenore:

« Qualora per disposizioni di leggi anteriori o di

concessioni valide a termine di esse, ovvero per sentenze passate in giudicato, sia stato riconosciuto a comunioni composte di famiglie originarie un particolare collettivo godimento, se siano ordinate in aziende speciali di cui agli artt. 150-152 del D. L. 31 Dicembre 1923, n. 3267, saranno considerate persone giuridiche rette dai propri Statuti.

Il Ministero dell'Agricoltura e Foreste ha la vigilanza tecnica di tali domini collettivi. »

È tuttavia auspicabile che in sede di riforma agraria si voglia definitivamente inserire l'istituto della *proprietà collettiva* nel nostro sistema legislativo regolando compiutamente questo aspetto del dominio sull'esempio offerto da altre legislazioni altrove citate (Codice Civile Svizzero, Codice Austriaco, Codice Forestale Sovietico ed altri).

4. Le Comunanze alpine sanno governarsi da sé. Piuttosto che un Segretariato al centro, sarà più proficuo riunire le Associazioni o Comunanze Montane in Consorzi di primo e secondo grado, in base anche alla legge forestale.

E ad essi si largiscano con generosità le provvidenze assistenziali, tecniche, creditizie, tributarie, organizzative previste dal titolo III della vigente legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (incoraggiamenti a favore della silvicoltura e dell'agricoltura montana). Le Comunanze non domandano altro che conservare e migliorare i loro patrimoni nell'interesse proprio e delle generazioni loro discendenti, di cooperare con l'amministrazione forestale in un rapporto di solidarietà e di lavoro.

## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA - Novara

### PARTE I.

1. Il fenomeno dello spopolamento della montagna esiste in atto. Le cause sono molteplici. Le principali sono:

a) Le condizioni generali difficili in cui si sono venute a trovare le popolazioni montane negli anni passati.

b) Le scarse risorse delle nostre montagne, per cui le popolazioni non potevano trovare il minimo necessario di sussistenza nonostante un lavoro quotidiano enorme e in condizioni disagiate.

c) Il gravame tributario eccessivo per popolazioni che avrebbero avuto tutto il diritto di essere aiutate.

d) La impossibilità di compiere l'emigrazione temporanea e stagionale che si era verificata nei decenni precedenti.

e) Le difficoltà di comunicazione.

f) L'attrazione dei centri urbani con le loro fabbriche, e col fatto che essi offrono condizioni di vita più facili e maggiori possibilità di divertimento.

2. Per soddisfare le aspirazioni delle popolazioni montane è opportuno:

a) Ridurre ai minimi termini il carico tributario, mantenendolo solo nelle zone meno disagiate, ed eliminandolo completamente per quelle più disagiate od oltre una determinata altezza.

b) Migliorare le viabilità e facilitare le comunicazioni;

c) Migliorare le condizioni igieniche e sanitarie delle abitazioni.

d) Migliorare e soddisfare i bisogni assistenziali e sanitari in generale.

3. Per favorire la vita delle popolazioni delle montagne e l'economia montana, è opportuno facilitare gli allevamenti degli animali e quindi migliorare la praticoltura e i pascoli nel senso più lato; dare largo impulso al ripopolamento boschivo in funzione anche della regolazione idrica delle montagne che deve essere particolarmente curata; promuovere ed incoraggiare iniziative per le sistemazioni dei terreni in

montagna dando particolari contributi; facilitare a prezzi convenienti il rifornimento in montagna di mezzi ed ingredienti atti a favorire la produzione senza che abbiano a venire eccessivamente gravati per trasporti.

4. La costituzione di un ente (Sottosegretariato della Montagna) sarebbe utilissima, purchè venga equamente potenziato e purchè adempia effettivamente alle sue funzioni in un clima di pratica realizzazione.

## PARTE II.

1. Il problema forestale deve essere risolto nel suo complesso, e non come problema isolato a sè stante, ma nel quadro generale dell'economia montana. Si

deve quindi tener conto delle necessità di rimboschimento congiuntamente alle necessità di pascolo e alle esigenze idrogeologiche. Questi concetti di lavoro coordinato devono essere tenuti presenti nelle modifiche da introdurre all'attuale regime forestale per cui non si dovrebbe avere, come nel passato, un corpo forestale bensì un corpo di tutela dell'economia montana.

La disciplina di rispetto del bosco dovrebbe limitarsi ai boschi di enti pubblici, di proprietà collettiva e per quei boschi che sono legati alla difesa idrogeologica di determinati comprensori, o zone.

È inutile il rispetto attuale per piccolissimi boschi privati o, tanto meno, per piante sparse specialmente nelle zone ove non esiste necessità di difesa idrogeologica.

## CONFEDERAZIONE ITALIANA DEGLI AGRICOLTORI - Roma

### PARTE I.

1. Lo spopolamento della montagna è in atto ormai da alcuni decenni ed è riscontrabile non soltanto nelle vallate e sugli altipiani dell'arco alpino, ma comincia a manifestarsi con segni inequivocabili anche in numerose zone dell'Appennino settentrionale e centrale. Del resto, sulla diffusione e sull'entità del fenomeno si posseggono ormai documentazioni decisive, e che è qui inutile richiamare.

Le cause dello spopolamento sono di natura economica e di natura psicologica. Le prime si riassumono nel permanente squilibrio che è venuto a maturare fra l'economia della montagna e quella delle regioni sottostanti. Squilibrio che è soprattutto riconducibile alla insostenibile concorrenza fatta dai prodotti del piano (manufatti e derrate agricole) ai prodotti similari prima ottenuti nella chiusa cerchia dell'economia montana. A ciò si aggiunga la scomparsa di numerosi redditi accessori e già tradizionali per le popolazioni montanare. Il loro dissesto economico si è poi acuito con la chiusura degli sbocchi all'emigrazione stagionale, tipico fenomeno di tutti i centri alpini e dal quale provenivano, nel periodo precedente l'altra guerra mondiale, un complesso di risorse che, secondo obiettive indagini compiute, poteva valutarsi a circa un terzo del reddito complessivo dei bilanci familiari. Ad acuire il disagio dei ceti agricoli della montagna ha pure contribuito, ed in non piccola misura, la politica protezionistica dei cereali, di cui la montagna è importatrice, mentre i suoi tipici prodotti (bestiame, latte e latticini) non hanno fruito di alcuna particolare difesa e si sono trovati esposti alle ampie oscillazioni e flessioni di prezzo verificatesi dopo l'altra guerra sui mercati mondiali. Da notare anche le gravi ed intermittenti crisi attraversate dal mercato del legname resinoso, dopo il 1918.

Le condizioni economiche che erano venute a crearsi prima del 1914 avevano determinato, se non un incremento della popolazione locale, almeno la sua stabilizzazione. Il tenore di vita era naturalmente molto modesto, ma comunque la famiglia poteva vivere.

Diminuiti permanentemente i redditi, scomparse alcune fonti di lavoro, aumentati gli inceppi di ordine burocratico nella vita della montagna, resosi pesantissimo il sistema dei tributi e della loro esazione, lo spopolamento è stato la logica ed inevitabile conseguenza di questo disquilibrio. Esso, in un certo senso, può riguardarsi come un empirico riaggiustamento fra le risorse della montagna e la sua densità demografica.

Le cause psicologiche dello spopolamento sono numerose, ma in sostanza sono più o meno tutte riconducibili a quelle che agiscono su tutto l'aggregato rurale del nostro paese e che si compendiano nella dizione più nota di esodo rurale o di urbanesimo.

È difficile poter fornire concrete notizie e fare quindi delle utili osservazioni intorno gli effetti della presente guerra sullo spopolamento. Tuttavia si può osservare quanto segue:

a) la montagna ha dovuto ricorrere largamente al mercato clandestino per coprire il minimo indispensabile alle proprie necessità alimentari, in quanto i generi forniti attraverso il tesseramento erano assolutamente insufficienti;

b) la montagna, ed in specie le vallate alpine e quelle dell'Appennino settentrionale, sono state teatro di azioni belliche, di razzie, di distruzioni sistematiche cagionate in occasione di rastrellamenti contro le unità partigiane, ecc.;

c) le gravi perdite subite dai reparti alpini nella campagna di Grecia e di Russia, che hanno provocato vuoti dolorosissimi in molte zone, anche per la natura stessa del reclutamento alpino;

d) fattore attivo è stato per converso il vasto

impiego di braccia lavorative nelle industrie belliche e nel lavoro all'estero (Germania).

2. La riforma più sentita e più necessaria è quella di ridare piena autonomia e semplicità di ordinamenti agli enti locali, che debbono essere amministrati da persone di fiducia espresse dalla libera volontà dei nativi.

È necessario rivedere dalle fondamenta tutte le fusioni di comuni che vennero imposte durante il periodo fascista.

È necessario ridare piena efficienza giuridica ed economica agli enti collettivi della montagna.

È necessario ridurre al minimo i tributi che debbono essere adattati, e nella loro entità e nella loro struttura, alle possibilità dell'economia montana.

3. A mio parere gli interventi dello Stato per favorire la vita delle popolazioni e dell'economia montana debbono avere un carattere indiretto. Sono cioè dell'avviso che convenga lasciare alle libere forze economiche trovare il loro equilibrio e riaggiustamento. Spetterà allo Stato, però, operare decisamente, come già detto al punto 2 del questionario, per quanto concerne gli enti locali e l'ordinamento tributario; spetterà allo Stato il promuovere con tutti i mezzi l'incremento della produzione (bonifiche, pascoli, consorzi irrigui, bestiame, ecc.), l'assistenza generale e specificamente quella tecnica, togliendo il montanaro dal suo penoso isolamento.

Io credo che si possa compendiare in una frase tutta questa politica: la montagna ai montanari, intesa, naturalmente, in senso intelligente.

4. Ritengo senz'altro utile ed urgente la costituzione di un ente che ripeta le funzioni del disciolto Segretariato della Montagna, organo prezioso, già formato da un gruppo di valentissimi funzionari, che per lunghi anni ha beneficamente operato a vantag-

gio della montagna, al di fuori di ogni pastoia burocratica e con minimi costi. Ritengo indispensabile che gli organi forestali si limitino ai problemi selvicoli, mentre tutto quanto ha attinenza con l'allevamento del bestiame (e quindi miglioramento dei pascoli montani, dei fabbricati, delle strade, ecc.) non può che rientrare nei compiti specifici di un istituto quale era il Segretariato della Montagna.

## PARTE II.

1. Ritengo senz'altro indispensabile ed urgente una revisione degli attuali vincoli forestali, in quanto essi, almeno in alcuni territori montani, vennero applicati secondo criteri scarsamente aderenti alle effettive necessità della difesa idro-geologica del suolo e con scarsa considerazione delle necessità elementari delle popolazioni.

2. a) Ritengo indispensabile che la gestione dei boschi di proprietà pubblica venga adeguatamente intensificata, con la costituzione di condotte forestali che abbraccino più comuni. L'esperienza ha largamente insegnato che il tecnico forestale di Stato può compiere, in rapporto a questi patrimoni boschivi, un'utile generica opera di sorveglianza, ma quasi mai egli possiede il tempo ed i mezzi per procedere all'impianto di regolari piani di utilizzazione boschiva che anche ai fini del bilancio degli enti pubblici sono di basilare importanza.

b) L'incremento delle superfici e della produzione forestale si potrà conseguire da un lato attraverso un alleggerimento dell'attuale pressione demografica, attenuando cioè il conflitto fra bosco e pascolo e bosco e seminativo; d'altro canto attraverso lo stanziamento di maggiori mezzi ad opera dello Stato e degli enti locali interessati: mezzi finanziari e uomini in numero sufficiente, preparati ed appassionati al loro mestiere.

## CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI COLTIVATORI DIRETTI - Roma

### PARTE I.

1. Fino agli ultimi tempi che precedettero l'inizio del conflitto, le nostre zone montane, che in sostanza sono due: Sila e Serra, presentavano veramente il fenomeno dello spopolamento, generale del resto a tutte le zone simili dell'Italia.

Attualmente si manifesta, invero, il fenomeno inverso, giustificato da un lato dall'intenso taglio delle regioni forestali che dà proficuo lavoro a larghi strati della popolazione locale e, dall'altro, dall'assalto dei contadini, per la coltivazione, a tutte le zone montane anche nelle parti vincolate, con grave danno alla stabilità delle montagne, foriero, in avvenire, di disastrose conseguenze per le zone basse.

Si chiarisce che i tagli non sono avvenuti con criterio tecnico, in quanto mentre in alcune zone si sono abbattuti boschi appena maturi o ancora giovani, in altri, boschi di notevole estensione già maturi o vecchi, sono rimasti inutilizzati.

In dipendenza degli estesi tagli praticati per l'utilizzazione da parte degli Alleati, è ora necessario ed urgente che tali zone siano *validamente protette* contro i danni del bestiame.

D'altra parte è parimenti urgente fermare l'utilizzazione — spesso abusiva — dei terreni in forte pendio, non sistemati, non essendo raro il caso di vedere particolate colture di rapina fino a 1500 metri di altezza su terreni con pendio che arriva all'80 %.

È bene poi precisare che le nostre zone montane

sono nettamente divise in sottozone di altopiani e di grandi declivi.

La zona di altopiani in Sila è la zona pascolativa estiva che consente - nelle attuali condizioni - lo sviluppo e la presenza del bestiame nella zona del colle piano di Crotona, nonché la utilizzazione agraria di estensioni limitate, eseguita dai naturali dei comuni silani con coltivazione di patate e segale.

Mentre da un lato tutte le radure nell'interno delle vaste zone boschive ora tagliate non possono più, e per un certo numero di anni, essere utilizzate a pascolo per consentire un rapido crescere del novellame in assoluta assenza del bestiame, non si può, d'altro canto, estendere la coltura delle zone a pascolo senza evitare una grave contrazione negli allevamenti del bestiame che sono una delle principali produzioni del Crotonese (formaggio esportato anche all'estero, lana di ottima qualità, carne, animali da lavoro di razza pregevole, ecc.) .

A tutto ciò occorre aggiungere che la frequenza e l'intensità delle gelate non consente - nelle attuali condizioni - una vera e propria agricoltura sugli altipiani silani, dove non è possibile fare risiedere i coltivatori durante l'inverno.

2. Non vi è dubbio che, data la grande aleatorietà delle colture in montagna, e le loro molto più scarse rese unitarie, le poche piante che per clima montano non si prestano ad essere coltivate, la difficoltà dei trasporti per deficienza di strade, le spese ingenti necessarie al mantenimento delle sistemazioni del terreno, la economia delle aziende della montagna è molto povera.

Tali condizioni giustificano l'adozione di speciali riforme, specie nel campo tributario, per soddisfare le giuste richieste delle popolazioni montane.

3. Occorrerebbe, a nostro parere, favorire principalmente lo sviluppo dell'artigianato locale per l'utilizzazione dei prodotti della montagna, specialmente del legname (costruzione di sedie, ceste, cestini, fusi, piedi per tavoli, pipe, oggetti artistici lavorati), industrie artigiane che, nei tempi scorsi, ebbero periodi di vero splendore, anziché spingere o costringere verso l'agricoltura di rapina le locali popolazioni che con le misere piantagioni di segale e patate, fatte su terreni che rendono solo per qualche anno se praticate su zone precedentemente boscate, non potranno mai migliorare la loro situazione economica.

Oltre a ciò occorre provvedere a sviluppare i lavori idraulico-forestali, che hanno notevole importanza non solo per la difesa della montagna, ma soprattutto per le vastissime zone del litorale jonico tuttora flagellate dalla malaria e martoriata nelle zone più redditizie dal disordine dei corsi d'acqua, che mettono anche e spesso in pericolo le opere stradali e ferroviarie, oltre a produrre dei gravi e periodici danni alla agricoltura.

4. Rispondiamo favorevolmente, in considerazione della benefica attività svolta nella nostra provincia, nel campo del miglioramento dei pascoli montani, dal Segretariato della Montagna.

## PARTE II.

1. È necessario ed urgente che si provveda all'applicazione del vincolo idro-geologico di cui alla legge 30-12-1923, n. 3267 in sostituzione del vincolo forestale tuttora in vigore in molti comuni della provincia, come dalla vecchia legge forestale del 1877.

Questo provvedimento da solo basterebbe, con le sue conseguenze, a produrre un notevole miglioramento dell'attuale situazione, in quanto, come è noto, il vincolo idro-geologico consente l'utilizzazione a coltura agraria del terreno, previe le sistemazioni ritenute necessarie, alla esecuzione delle quali lo Stato contribuisce con percento delle spese.

2. Le disposizioni in vigore sono, secondo il nostro parere, più che adeguate per il rispetto del bosco e per l'incremento della superficie e della produzione forestale.

Ma tali disposizioni non sono applicate: da un lato si stanno sterminando i nostri boschi per utilizzazioni di contingenze; dall'altro nessuna difesa e custodia efficace si esercita attualmente. Occorre dare al Corpo Reale delle Foreste prestigio ed autorità, cominciando col mettere i suoi componenti in condizioni di attrezzatura ed equipaggiamento quali le necessità delle loro mansioni richiede; occorre che i verbali passati alle autorità giudiziarie abbiano rapido esito, occorre che ai contadini si faccia comprendere che non è con l'esecuzione di abusive colture in poveri terreni montani, a volta strappati dal « fatto compiuto », che si può risolvere la situazione economica della zona, perché ciò - in definitiva - produce danni enormemente più gravi agli agricoltori ed all'economia delle vaste zone vallive.



Prof. UMBERTO FACCA - Torino

*Dell'Istituto di economia e politica agraria dell'Università di Torino*

PARTE I. 1. 2. 3. 4. — PARTE II. 1. 2.

Montagna e collina sono in Italia, come la pianura, fortemente sovrappopolate. Il moto di spopolamento verificatosi fino a questi ultimi tempi segue la legge universale che spinge la gente ove può vivere meglio: l'esodo dei montanari che scendono ad inurbarsi o fuggono all'estero è quindi provocato dalle misere condizioni di vita consentite in montagna.

Il fenomeno ha subito una diminuzione nel più recente periodo di guerra per ragioni facilmente comprensibili; ma è da prevedere ricominci immediatamente appena nel piano si potrà riprendere una attività normale. Appena cioè il lavoro troverà qui compenso maggiore di quello offerto dalle imprese alpine.

Se vogliamo — supposto che ci si prefigga questo scopo — che le popolazioni montane non fuggano altrove, occorre migliorare in posto le condizioni di vita. Ovunque le spese di trasporto non siano proibitive, è certo che vi sarà un progressivo abbandono di quei seminativi che solo un indirizzo autarchico ha indotto a porre a coltura od a continuare a coltivare. Oppure vi sarà in essi una trasformazione profonda degli ordinamenti produttivi. Si sa quanto poco producano in montagna, per l'eccezionale avversità delle condizioni ambientali, le colture del seminativo, ostacolate in soprappiù dalla polverizzazione della proprietà fondiaria che impedisce l'applicazione di metodi razionali ed economici di produzione. In queste zone forse più che altrove si può trarre vantaggio da un riordinamento della proprietà fondiaria delle terre da semina. Se, in un modo o nell'altro, la popolazione montanara riuscirà a trovare sfogo fuori dalle vallate, come del resto è da augurarsi, la montagna tornerà ad essere, come fu un tempo e come è giusto che sia, dominio del bosco e del pascolo.

Il nostro patrimonio boschivo è oggi troppo larga-

mente distrutto ad opera di gente di ogni razza perchè non ci si debba giustamente preoccupare di tutelare quel poco che ne resta e di ricostituirlo gradualmente. L'economia boschiva rimane e rimarrà ancora la più economicamente redditizia per larghe zone montane: occorre favorirla imponendo ai proprietari chiunque siano, l'osservanza di precise norme tecniche, e decidendosi una buona volta ad abolire le imposte per tutti i terreni di montagna, tanto più poi che esse rappresentano un contingente trascurabile nel bilancio dello Stato. La necessità di imporre la osservanza di determinate norme tecniche ai proprietari dei boschi è dimostrata ampiamente dalla progressiva distruzione verificatasi ovunque non solo per inconsulti abbattimenti spesso operati per bisogno di contante, ma anche per l'assoluta incuria degli interessati, specie quando questi godano in comunità il bene forestale.

S'è detto che bosco e pascolo torneranno fatalmente ad aver predominio nella nostra montagna: ci conforta in questa previsione non solo il rapporto di prezzi che si stabilirà sul mercato; ma anche il fatto che queste due sono le destinazioni più economiche delle terre di montagna. Mentre per i boschi la soluzione si presenta abbastanza facile anche se lunga da realizzare, per i pascoli la questione è più complessa. Oltre allo sgravio fiscale indicato, occorre promuovere il miglioramento dei pascoli diffondendo semine, concimazioni, irrigazioni; occorre migliorare tecnicamente il bestiame che ora si presenta in generale assai scadente e mal orientato verso la specializzazione; bisogna infine dare l'occorrente istruzione tecnica agli imprenditori. Credo che tali funzioni potrebbero essere ben assolte da una specie di Segretariato della Montagna composto da sezioni che avessero sede nelle stesse vallate, e che potessero quindi seguire da vicino l'attività delle imprese zootecniche alpine.

## FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI COLTIVATORI DIRETTI - Cagliari

PARTE I.

1. Sì. Il fenomeno è dovuto particolarmente alla scarsa produttività del terreno, alla mancanza di strade, di ponti, ecc., all'eccessiva pressione fiscale e alla scarsa sicurezza.

2. Riconoscere, fintanto che le aziende non hanno acquistato una vera consistenza economica, che l'impresa in zone montane costituisce una utilità di ordine generale più che particolare, e che pertanto deve essere incoraggiata soprattutto attraverso le esenzioni fiscali.

3. L'esecuzione di quelle opere che consentono la possibilità di vita delle popolazioni montane soprattutto agli effetti della viabilità e attraverso le esenzioni fiscali a favore di chi dimostra di stabilirsi in montagna.

4. Sì. Un ente del tipo del Segretariato della Montagna potrebbe avere funzioni importantissime; ma questo ente dovrebbe disporre di mezzi adeguati ed essere liberato dalle prescrizioni burocratiche che ne inceppano il funzionamento. L'ente per la montagna dovrebbe poter erogare direttamente i contributi per le opere con procedura semplice e facile alla portata

delle possibilità e della mentalità degli abitatori della montagna.

#### PARTE II.

1. I vincoli forestali dovrebbero essere commisurati alle sole effettive possibilità di rimboschimento e di difesa idrogeologica, e non occupare zone nelle quali già si effettuano utilizzazioni economiche (soprattutto zootecniche), in attesa di una trasformazione forestale che non può avvenire o che verrà a distanza di chissà quanto tempo. Il vincolo forestale dovrebbe essere limitato alle zone che presentano effettiva possibilità di ricostituzione e dovrebbe essere concretata in accordo con gli interessati in modo da conciliare la ricostruzione con l'utilizzazione economica degli

ambienti montani. Si tenga presente che in Sardegna il problema montano è insidiato dal pericolo degli incendi e che contro i danni di questi deve utilizzarsi il pascolo caprino e la stabilizzazione di questo come apporto di sorveglianza della montagna.

2. Partendo dal presupposto che la capra ed il capraio costituiscono una effettiva difesa del bosco, soprattutto per quanto riguarda l'incendio, che la capra ed il capraio sono nocivi al bosco soltanto immediatamente dopo il taglio e che per il periodo della rinascita può vantaggiosamente sostituirsi per qualche anno la pecora alla capra, si precisa che una effettiva ricostituzione forestale non può aversi se non coordinando con gli allevatori la difesa che giustamente si deve realizzare a favore del bosco.

### FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI LAVORATORI DELLA TERRA - Grosseto

#### PARTE I.

1. Lo spostamento della montagna per quanto attenuato in questi ultimi tempi per l'alto prezzo raggiunto dai prodotti agrari montani, non si è invertito e non si invertirà finché persisteranno le cause di esso. Esse sono rappresentate soprattutto dalla mancanza dei servizi pubblici, igienici ecc. e in secondo luogo dal livello produttivo delle zone montane.

2. Gli enti locali dovranno essere più largamente finanziati dallo Stato per far fronte alle infinite necessità che si presentano ai bisogni delle popolazioni della montagna.

Il gravame fiscale dovrà essere ridotto al minimo e colpire soltanto coloro che detengono una ricchezza superiore ai loro bisogni.

3. Sarebbe già sufficiente che lo Stato attuasse

tutte quelle previdenze che fino ad oggi sono state propugnate e mai eseguite integralmente.

Comunque, sarebbe augurabile che si addivenisse ad una organizzazione migliore nello sfruttamento di tutte le risorse esistenti in montagna, dall'agricoltura, alla olivicoltura e al turismo.

#### PARTE II.

1. Il vincolo forestale dovrebbe mantenersi, ma disciplinato in modo da poter consentire la trasformazione dei boschi in terreni di coltura con maggior facilità di quanto non avvenga attualmente.

2. Non possiamo suggerire alcuna modifica senonché quella della espropriazione con la clausola dell'indennità e conseguente devoluzione allo Stato delle zone montane particolarmente importanti dal punto di vista idrografico.

### A. GAUDIOSO DI SARACINA - Vizzini (Catania)

#### PARTE I.

1. Esiste lo spopolamento della montagna dovuto al richiamo della città che promette vita agiata e più facili guadagni; esso è aggravato dalla guerra.

2. Ridurre in maniera rilevante la pressione fiscale in modo da incoraggiare proprietari e coltivatori ad introdurre miglioramenti e bonifiche che diano fiducia e speranza in un avvenire migliore ed il senso di soddisfazione per il lavoro compiuto.

3. Miglioramento della viabilità, dell'assistenza igienico sanitaria, delle scuole, anche di quelle medie

di agricoltura, in modo da elevare il tenore di vita delle popolazioni.

4. È sufficiente il Ministero dell'Agricoltura.

#### PARTE II.

1. 2. Opportuna la revisione del vincolo forestale che deve però contemperare le sue necessità tecniche con quelle di vita delle popolazioni di zone vincolate: i lavori relativi pertanto non devono contemporaneamente investire larghe zone di territorio, ma zone limitate, e devono procedere per gradi in modo da non distruggere quell'unità colturale necessaria alla vita della famiglia che la conduce.

**Prof. VINCENZO RICCHIONI - Bari**

*Ordinario di economia e politica agraria nell'università di Bari*

**PARTE I**

1. In Puglia le zone di montagna sono limitate ad alcune plaghe della provincia di Foggia dove è pure in atto lo spopolamento, a causa delle forme povere di agricoltura che vi si praticano.

2. Occorrerebbero una politica tributaria volta ad esentare i redditi minimi in genere, e concessione di agevolazioni alle piccole industrie, ai piccoli allevamenti, ecc.

3. Oltre alla politica tributaria suddetta, si indicano, per i detti scopi: liquidazione degli usi civici, riduzione dei vincoli, là dove possibile, costruzione di abitazioni, quotizzazioni di terreni.

4. Utile l'istituzione di un ente che studi e promuova realmente tale progresso.

**PARTE II.**

1. Ritengo utile la revisione del vincolo forestale, oggi troppo rigido. La salvaguardia delle esigenze idrogeologiche, bene intese, dovrebbe rappresentare il fondamento presso che esclusivo, specie dove le popolazioni premono in cerca di forme di attività che il vincolo forestale attualmente inibisce od ostacola.

2. Per la conservazione e l'incremento del bosco, occorre da un lato mantenere i vincoli, come sopra riveduti, ed esigerne il rispetto, attraverso opportuna azione di vigilanza, e d'altro lato sviluppare il rimboschimento delle zone dove la distruzione del bosco ha accentuato il disordine idro-geologico.

**Prof. ROMUALDO TRIFONE - Napoli**

*Della facoltà di giurisprudenza nell'Università di Napoli*

**PARTE I.**

1. Esiste in atto il fenomeno dello spopolamento della montagna. Esso è dovuto, oltre che alle difficoltà di vita in montagna, ai nuovi bisogni dei montanari, bisogni che sono venuti aumentando dopo che a causa delle ultime guerre i montanari stessi hanno avuto occasione di godere dei vantaggi e delle comodità della vita cittadina e di apprezzarli.

2. Più che parlare di riforme dell'ordinamento degli enti locali, bisognerebbe parlare dell'attività che dovrebbero svolgere questi enti allo scopo di ottenere che la popolazione non si allontani dalla montagna. Facilità di comunicazioni, miglioramento dei pascoli, dei boschi e dei seminativi, incremento delle industrie di montagna, preferenza per i montanari nell'affitto dei pascoli e nella concessione dei tagli dei boschi, destinazione del reddito di questi terreni a prevalente vantaggio delle comunità montane dovrebbero, tra l'altro, costituire le principali direttive d'azione di detti enti.

3. L'attenuazione dei tributi, un sistema protettivo delle industrie di montagna e della produzione forestale e zootecnica da parte dello Stato, nonchè i rimboschimenti e il miglioramento dei boschi e dei pascoli con largo concorso tecnico e finanziario dello Stato, potrebbero favorire la vita delle popolazioni e dell'economia montana.

**PARTE II.**

1. Ritengo che non sia necessario procedere al lavoro faticoso e dispendioso della revisione del vincolo forestale.

Basta che siano osservate scrupolosamente le disposizioni contenute nel R. D. del 1923 riguardanti il vincolo idrogeologico e gli altri vincoli, giacchè quello che ha turbato il sistema vincolistico tradizionale è il R. D. del 1926, che volle aggiungere un vincolo di carattere economico ai vincoli preesistenti.

2. Se modifiche si vogliono apportare all'attuale regime montano e forestale, esse devono mirare ad impedire che il pascolo sia esercitato senza regola, e i boschi siano utilizzati con turni brevi o brevissimi e non razionali, i quali, se non portano alla violenta distruzione del patrimonio boschivo nazionale, portano certo alla lenta distruzione di esso; devono mirare a che il terreno adibito a bosco sia migliorato

al punto di dare il massimo rendimento, e che lo stesso sia del terreno adibito a pascolo o ad altre colture. Insomma devono mirare a che il terreno, entro i limiti imposti da considerazioni di ordine fisico, diventi sempre più redditizio, e quindi che tanto la silvicoltura, quanto la pastorizia e l'agricoltura montana, siano intensificate al massimo grado, giacché solo così è possibile assicurare anche al bosco, che è preso sempre di mira, una vita meno incerta. Come è stato ritenuto da altri, gli scarsi

risultati conseguiti nei riguardi del problema montano italiano sono derivati, non tanto dalla deficienza dei provvedimenti legislativi, quanto dagli inadeguati finanziamenti, dalle difficoltà tecniche, dall'impreparazione dell'ambiente o dalla difettosa organizzazione dei servizi tecnici. Funzionari con soli poteri di polizia o portati ad isolare il problema forestale degli altri problemi della montagna non possono non creare che diffidenza nelle popolazioni.

### Prof. GIOACCHINO VIGGIANI - Potenza

#### PARTE I.

1. No, perchè con la chiusura dell'emigrazione la popolazione è stata costretta a rimanere sul posto e ad immiserirsi sempre di più. Se esistessero possibilità di sbocco per la popolazione contadina della montagna lucana, ci sarebbe lo spopolamento. Del resto parlano chiaro le statistiche dell'emigrazione transoceanica, prima e immediatamente dopo la prima guerra mondiale.

2. Alleggerimento della pressione tributaria, e semplificazione dei tributi.

3. Indispensabili lavori pubblici; istituzioni di scuole agrarie e artigiane; assistenza medica e reli-

giosa; agevolazioni per il miglioramento edilizio; istituzioni cooperativo-sociali per l'avvaloramento dei prodotti della montagna.

4. Sì, adeguandolo alle particolari condizioni del Mezzogiorno.

#### PARTE II.

1. Sì. Tutti i terreni non molto acclivi, protetti a monte da boschi e comunque suscettibili di sistemazione del terreno, devono essere messi a coltura, sotto speciali condizioni e norme.

2. Maggiore vigilanza e più onesto adempimento del proprio servizio.